

**Università degli studi di Catania**

**Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali**

**Dottorato di ricerca in Tutela dei Diritti Umani  
XXIV ciclo**

**Dott.ssa Luisa Amendola**

**Pedofilia e pedopornografia  
Diversi profili di analisi e metodologie di  
approccio**

**Tutor:  
Chiar.mo Prof. Salvatore Aleo**

## INDICE

### **Introduzione:**

Pedofilia e pornografia minorile: aspetti descrittivi,  
nessi e differenziazioni. 7

### **Capitolo I**

#### *PEDOFILIA E PEDOPORNOGRAFIA: ASPETTI DESCRITTIVI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO*

I. LA TUTELA PENALE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI NEL CODICE E NELLA LEGISLAZIONE COMPLEMENTARE	18
1.1 Il minore quale oggetto di tutela penale, nell'esperienza italiana e internazionale.	20
II. I MALTRATTAMENTI VERSO FANCIULLI	29
2.1 Cenni storici.	29
2.2 Oggetto giuridico e natura del reato.	37
2.3 Soggetti attivi del reato e soggetti passivi della condotta.	39
III. LA TRATTA DI MINORI	40
3.1 Il concetto di schiavitù e di servitù.	47
IV. ATTI SESSUALI CON MINORENNE	48
V. VIOLENZA SESSUALE IN DANNO DEL MINORE	52
5.1 La corruzione del minore.	55
5.2 La violenza sessuale di gruppo in danno del minore.	56
VI. INTERVENTO PENALE A TUTELA DEI MINORI	58
6.1 La disciplina giuridica della violenza sessuale sui minori.	58
6.2 La legge n. 66/1996: "Norme contro la violenza sessuale".	61
6.3 La legge n. 296/1998: "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù".	77
6.4 La legge n. 38/2006: "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet".	96

6.5 Decreto Ministero delle Comunicazioni, 8 gennaio 2007: “Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l’accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia”.	99
--	----

## **Capitolo II**

### *ASPETTI INVESTIGATIVI E PROCEDURALI*

I. IL RAPPORTO TRA PORNOGRAFIA MINORILE E INTERNET	102
II. CENTRO NAZIONALE PER IL CONTRASTO ALLA PEDOPORNOGRAFIA ON-LINE	108
2.1 L’attività di contrasto.	114
2.2 L’attività di indagine.	115
III. IL MINORE VITTIMA DI REATO E IL SISTEMA DI PROTEZIONE	118
3.1 Tribunale per i minorenni, processo penale e servizi socio-sanitari.	121
3.2 Le disposizioni procedurali a tutela del minore.	126
3.3 L’incidente probatorio e l’audizione protetta.	131
IV. IL PROCEDIMENTO PENALE DI ACCERTAMENTO DELL’ABUSO SESSUALE SUI MINORI	134
4.1 La notizia di reato.	134
4.2 La fase delle indagini preliminari.	135
4.3 Le indagini difensive.	139
4.4 Il processo penale.	140
V. PROGETTO C.U.R.E.	143
5.1 Raccomandazioni del progetto C.U.R.E..	150
5.2 Raccomandazioni specifiche.	151
VI. CONVENZIONE DI LANZAROTE	157
6.1 Ratifica della Convenzione da parte dell’Italia.	165

<b>Capitolo III</b>	
<i>DEFINIRE LA PEDOFILIA ATTRAVERSO UNA ANALISI PSICOLOGICA DEL FENOMENO</i>	169
<b>I. LA PEDOFILIA NELLA STORIA</b>	171
1.1 Pederastia e pedofilia nell'antichità.	171
1.2 Matrimoni precoci.	173
1.3 La sessualità infantile.	177
<b>II. DEFINIRE LA PEDOFILIA</b>	181
<b>III. I VOLTI DELLA PEDOFILIA</b>	184
3.1 Turismo pedofilo.	184
3.2 Pedofili in Rete.	186
3.3 Pedopornografia.	187
<b>IV. PROFILI DELLA PERSONALITA' PEDOFILA</b>	189
4.1 L'identikit del pedofilo.	189
4.2 Le strategie dei pedofili.	192
4.3 Il perché della pedofilia.	195
4.4 Gli approcci violenti.	199
4.5 I pedofili recidivi.	201
<b>V. L'ABUSO IN FAMIGLIA</b>	202
5.1 Ruoli parentali.	202
5.2 Silenzio e disinformazione.	205
5.3 Le condizioni della vittima.	210
5.4 Le condizioni della vittima secondo l'età.	213
<b>VI. PROFILO DELL'ABUSATO</b>	217
6.1 La sindrome delle "false memorie".	217
6.2 Denunce e silenzi.	220
6.3 Esami medici.	225
6.4 Sostegno psicologico.	227
6.5 Terapie comportamentali.	229
6.6 Terapie di gruppo.	230

6.7 Terapie familiari.	231
------------------------	-----

VII. PREVENZIONE DELLA PEDOFILIA E RECUPERO DEL PEDOFILO	234
--	-----

7.1 Individuazione e recupero dei pedofili.	235
---	-----

7.2 Razionalizzazioni e negazioni.	238
------------------------------------	-----

7.3 Prevenire le “ricadute”.	240
------------------------------	-----

#### **Capitolo IV**

##### *AUTORI E VITTIME. LA PEDOFILIA NELL’OTTICA PSICHIATRICA*

I. DEFINIZIONE DI PEDOFILIA	243
-----------------------------	-----

1.1 La pedofilia nell’ottica psichiatrica.	243
--	-----

1.2 Brevi riferimenti storico-culturali.	245
--	-----

1.3 Nosologia e nosografia.	247
-----------------------------	-----

II. TIPOLOGIE DI PEDOFILO	250
---------------------------	-----

2.1 Il “ritratto” del pedofilo.	250
---------------------------------	-----

III. ASPETTI PSICOPATOLOGICI	256
------------------------------	-----

3.1 Ricerche scientifiche al riguardo.	256
--	-----

3.2 Opinioni di pedofili a confronto.	261
---------------------------------------	-----

IV. E’ POSSIBILE PREVENIRE?	263
-----------------------------	-----

4.1 Sensibilizzazione scientifica.	263
------------------------------------	-----

V. LE POSSIBILI CURE	268
----------------------	-----

5.1 Forse un fatto biologico.	268
-------------------------------	-----

5.2 Le cure.	271
--------------	-----

5.3 E quando il pedofilo uccide?	275
----------------------------------	-----

VI. CONCLUSIONI	276
-----------------	-----

## **VALUTAZIONI CRITICHE**

Fenomeno sociale e “panico morale”.	279
Le difficoltà metodologiche di rilevazione e alcuni dati.	281

## **Appendice**

<b>LA LEGISLAZIONE MINORILE INTERNAZIONALE</b>	287
Le leggi di ratifica delle Convenzioni internazionali	287
Le Dichiarazioni	290
Raccomandazioni e Protocolli	290

<b>Bibliografia</b>	292
---------------------	-----

## **Introduzione**

### **PEDOFILIA E PORNOGRAFIA MINORILE: ASPETTI DESCRITTIVI, NESSI E DIFFERENZIAZIONI.**

La pedofilia costituisce un argomento che suscita da sempre un notevole allarme sociale; desta interesse in ambito clinico, giuridico e politico e richiama l'attenzione sull'esigenza di trovare risposte concrete e immediate da parte delle istituzioni preposte alla tutela della vittima, ma anche e soprattutto al contrasto e al trattamento degli autori in termini di prevenzione della recidiva.

La natura complessa e articolata di questa problematica, l'ampiezza dei modelli eziologici e della letteratura esistente, i diversi livelli interpretativi, rendono difficile il lavoro degli operatori impegnati nella valutazione sistematica di queste condotte.

Il fenomeno rappresenta infatti un evento eterogeneo: diverse le cause che possono costruire tale comportamento, diversi i contesti in cui ha maggiori possibilità di emergere, diversi gli operatori e le istituzioni coinvolti, diverse le tecniche utilizzate per il contrasto, diversi gli esiti giudiziari ed istituzionali e diversi gli autori di volta in volta coinvolti e i profili comportamentali ad essi riferibili.

A rendere ancora più difficoltosa una definizione e differenziazione delle condotte sta poi il fatto che nel tempo, sui reati sessuali in genere, e sulla pedofilia nello specifico, si è costruita una vera e propria "mitologia"

che coinvolge aggressore e vittima in una realtà mitizzata dai protagonisti quanto dalla società nel suo complesso.

Difficoltoso risulta tentare un raggruppamento in un'unica categoria degli autori di questa tipologia di reati, data la loro incredibile eterogeneità e soprattutto laddove la stessa diffusione del fenomeno è resa ancor più praticabile per mezzo della diffusione appunto del mezzo informatico.

L'avvento del supporto tecnologico, Internet appunto, ha modificato strutturalmente la catena tecnologica ed economica della nostra società, rappresentando uno degli aspetti integranti della nostra vita quotidiana, in tutte le sue espressioni, aprendo il varco all'esigenza di nuove modalità di interazione correlate a nuove esigenze di sicurezza.

Un esempio? Le chat (che garantiscono anonimato e facilità nell'acquisizione di determinati tipi di contatti), ma anche il materiale telematico attinente agli interessi del pedofilo e il ricorso sempre più accentuato all'immagine del corpo nudo di bambini ed adolescenti nel veicolare messaggi pubblicitari; tali condotte non costituiscono più un'eccezione, espressione soprattutto di situazioni sociali e culturali particolari, ma si tratta invece di fenomeni che coinvolgono largamente tutto il tessuto sociale.

Tra tutti gli indirizzi di Internet, le *chat-line* rappresentano il settore dove si manifestano maggiori rischi per i minori.

Tali strumenti di comunicazione implicano la mediazione di un computer tra i due interlocutori, consentono pertanto rapporti umani comunicazionali estremamente intimi, neutralizzando anche alcuni gap di

età e culturali che normalmente limitano o quantomeno selezionano le comunicazioni tra minori e adulti.

I rapporti telematici sono inoltre privi di elementi identificativi aggiuntivi e l'identità dichiarata può essere falsa.

La tecnologia della chat offre quindi una certa facilità ai pedofili nella fase di contatto iniziale con la possibile vittima e consente forme di molestia di tipo verbale e tentativi di incontro fuori dalla Rete.

D'altra parte è innegabile che l'evoluzione del mondo della comunicazione, contribuendo alla diffusione di valori e cultura, ha contribuito anche alla creazione di nuovi modelli di comportamento e di costruzione dell'identità, rendendo complesso e articolato il quadro delle modalità di espressione della pedofilia, che si arricchisce di nuovi e ulteriori profili comportamentali e nuove forme: **la prostituzione minorile, la tratta di minori a scopo sessuale, il turismo pedofilo e infine la pornografia infantile su materiale stampato, film o chat.**

A livello internazionale, ma anche e soprattutto a livello nazionale, è difficile reperire stime precise circa l'estensione e forma del fenomeno.

Questa tipologia di reati è forse in assoluto quella meno frequentemente denunciata e scoperta e d'altro canto presta il fianco a frequentissime "cacce alle streghe" laddove non sono presenti invece gli estremi del reato.

Una possibile spiegazione è da collegarsi al fatto che il rilevamento ufficiale del reato di tipo sessuale dipende in larga misura dalle modalità di

relazione sociale e quindi dall'esito dell'interazione tra la vittima, l'abusante e i livelli di controllo formale e informale.

I dati delle statistiche giudiziarie sono quindi spesso criticati poiché alterati e inficiati dallo stesso sistema di rilevamento.

Sistema di rilevamento che comunque dovrebbe superare tre importanti limiti:

- La frequente aggregazione in un'unica categoria (PEDOFILIA) di comportamenti devianti molto diversi tra loro;
- La frequente variazione nel tempo del sistema di classificazione, che limita notevolmente la possibilità di una corretta interpretazione dei dati e la loro comparabilità nel corso degli anni;
- La presenza, infine ma non di minore importanza, di un elevato *numero oscuro* che costituisce fattore di errore, più di ogni altro in grado di condizionare la validità e attendibilità delle statistiche ufficiali.

A livello nazionale poi i limiti appena elencati, propri del rilevamento ufficiale dei reati di tipo sessuale, si uniscono e affiancano ad un'effettiva carenza di dati precisi sui responsabili di questa tipologia di reati, e anche e soprattutto, delle ricerche e degli approfondimenti scientifici, sia dal punto di vista dell'analisi delle denunce, sia dal punto di vista dei percorsi intrapresi dagli autori di questi reati entrati nel circuito della giustizia penale.

Per quanto concerne la confusione concettuale nella definizione del fenomeno, vi è una correlazione con il contesto sociale in cui esso è collocato, assumendo significati differenti nelle varie epoche storiche e nei vari contesti socio-culturali di riferimento.

Nell'antichità il pedofilo è l'amante dei fanciulli, con valenze educative; al tempo dei Greci e dei Romani la pedofilia che riguardava i bambini prepuberi era largamente diffusa e tollerata, assumeva un carattere di tipo educativo tra 'maestro' e 'discepoli'.

Alcuni popoli africani ancora oggi sostengono riti di iniziazione sessuale dei bambini da parte degli adulti sottolineando il ruolo educativo di tali pratiche.

Nel Medioevo aveva ancora caratteristiche di tollerabilità, mentre nell'Età Moderna diventa un concetto e una modalità comportamentale inaccettabile da un punto di vista morale e penale.

Oggi gli orientamenti sulla pedofilia si posizionano su diversi percorsi interpretativi:

- L'approccio di tipo SOCIO-ANTROPOLOGICO, concepisce la pedofilia come "pervertimento sociale", solo in riferimento a particolari periodi storici e ad alcune società, per altre rientra invece all'interno di una modalità largamente accettata;
- L'approccio di tipo ANTROPO-FENOMENOLOGICO, si concentra sull'osservazione nella pedofilia della presenza di stati emotivi caratterizzata da impellenza, che diventano ostacolo per la

costruzione di un legame affettivo, amoroso, normale fra due soggetti adulti di sesso diverso;

- L'approccio di tipo CLINICO definisce la pedofilia come perversione sociale e la tratta come un disturbo della sfera sessuale.

Ma a questo punto occorre chiedersi: *quale rapporto esiste tra fantasie, pedofilia e pornografia?*

È evidente che avere fantasie sessuali pedofile o provare attrazione per i bambini non significa necessariamente che azioni pedofile verranno messe in atto.

È stato provato da studi clinici che, ad esempio, fantasie pedofile o eccitazione per materiale pedofilo sono presenti anche in parte della popolazione cosiddetta "normale".

Eppure è chiaro che il senso comune e alcuni esperti tendono a considerare tali "fantasie" in un procedimento di causa-effetto.

Le difficoltà su tale argomento sono già palesi in una mancanza di opinione comune circa la definizione del termine "pornografia".

Molti autori ne hanno tentate alcune, ma esse risultano quasi sempre differenti tra loro.

L'unico punto di accordo a riguardo è che questo termine nella nostra cultura ha una connotazione negativa ed è relativo al comunicare ad altri contenuti sessuali in forma orale, scritta o rappresentata.

Lo scopo dell'agente è quello di stimolare risposte sessuali nella persona cui la comunicazione è rivolta. Oggi inoltre la pornografia rappresenta un importante veicolo di comunicazione da un punto di vista commerciale.

Se l'economia rallenta, la pornografia non conosce crisi, né strutturali né congiunturali, né stagnazioni né tantomeno recessioni: l'ultimo *Rapporto Eurispes sulla pornografia*<sup>1</sup> fotografa un fenomeno in crescita oltre che in rapida trasformazione ed evoluzione, anche grazie, o per colpa, delle nuove tecnologie digitali: il volume d'affari supera per la prima volta il miliardo di euro, nel 2004 è stato di 1.101 milioni di euro, un dato in salita rispetto agli 895 milioni di euro del 2002 e ai 984 milioni di euro del 2003.

Dai dati dell'istituto di ricerca emerge che in Occidente i sette paesi leader dell'industria pornografica risultano essere gli Usa, seguiti da Svezia, Germania, Francia, Spagna, Ungheria e Repubblica Ceca. L'Italia attualmente è esclusa e una delle cause risiede nell'incertezza e talvolta inefficacia delle leggi che regolano il settore.

L'economia pornografica infatti prospera anche in regimi legali proibizionisti, ma per divenire "industria" necessita, paradossalmente, o di assenza di regole o di regole chiare.

Il successo di questo mercato oggi è in evidenza per mezzo di Internet, ma vi è sempre stata molta offerta e molta richiesta anche prima che esistesse Internet.

---

<sup>1</sup> Rapporto Eurispes sulla pornografia 2005.

I fruitori di questo mercato sono ovviamente persone attratte da ciò che viene loro offerto e non è corretto asserire che tale attrazione sia determinata dall'offerta, è logico desumere il contrario, cioè che il successo dell'offerta sia determinato dal fatto che esiste in tanti soggetti questa attrazione.

In questo quadro si inserisce la pornografia minorile: essa consiste nella riproduzione di immagini, suoni o scritti, di atti sessuali coinvolgenti bambini e può essere commerciale o prodotta, almeno all'origine, non per la vendita, ma per essere collezionata o scambiata.

Il punto è il seguente: se un individuo è solito collezionare, scambiare e usufruire della pornografia minorile come proprio strumento erotico, se ne deduce che possiede fantasie e desideri correlabili ai contenuti della pedopornografia.

La legislazione attuale, nel nostro paese, punisce questi comportamenti, che costituiscono delle specifiche fattispecie di reato; tuttavia se un soggetto è totalmente estraneo a comportamenti sessuali con minori, non si può affermare che sia "malato di pedofilia" e ancora di più non lo è se non si riscontra alcuna compromissione a livello psico-sociale.

Eppure tra moltissimi fruitori di pedopornografia solo la minor parte è composta da pedofili e nemmeno è possibile stabilire una proporzionalità significativa fra l'enorme numero di fruitori di pedopornografia e il numero di coloro che hanno un disturbo da dipendenza.

Esclusi i pedofili e i porno dipendenti, rimane una grossa percentuale di soggetti che mostrano interesse verso la nudità e la pornografia minorile senza peraltro presentare alcunché di psicopatologico.

Dalla maggior parte dei pedofili è stato espresso interesse molto scarso per la pornografia infantile, alcuni soggetti hanno espresso una forte avversione per questo tipo di realtà.

Tuttavia alcuni trasgressori hanno affinità con le immagini che trovano sessualmente eccitanti. Queste si possono trovare nei giornali e riviste lecite, nei programmi televisivi e nei video che normalmente non implicano nudità.

La gamma di questi materiali è piuttosto estesa e spazia da immagini di bambini con biancheria intima, reperite nei cataloghi di vendita per corrispondenza, ai video di Walt Disney.

Sembra addirittura che una considerevole percentuale di pedofili usi la pornografia eterosessuale più come intrattenimento che come mezzo per stimolare fantasie pedofile.

Pare anzi che l'utilizzo della pornografia venga effettuato come strumento ai fini dell'*aggancio* della vittima designata: i soggetti mostrerebbero ai bambini dei materiali a contenuto pornografico al fine di prepararli alla condotta stessa.

Se è vero che vi è una correlazione tra tipo di pornografia, fantasie e comportamento sessuale, ciò vale soprattutto quando la persona sceglie liberamente di usufruire di un certo tipo di materiale, quando cioè l'atteggiamento e il desiderio sessuale vengono messi in atto attraverso

comportamenti sessuali ad essi correlati, tra cui evidentemente l'uso di pornografia.

Internet ha fatto rilevare la presenza di una dimensione nuova e organizzata della pedofilia centrata prevalentemente sulla pornografia, che sembra essere in fase di incremento quantitativo.

La globalizzazione ha ristrutturato lo spazio-tempo all'interno del quale gli individui e i gruppi organizzano le loro esperienze di vita. Grazie ai media globali le persone possono ogni giorno attraversare realtà radicalmente discontinue e opposte.

Alla maggiore velocità di spostamento fisico si accompagnano flussi di comunicazione sempre più intensi e un'accresciuta capacità di mobilità virtuale.

Oggi le tecnologie dell'informazione non solo coinvolgono emotivamente in quello che accade dall'altra parte del mondo, ma consentono anche di comunicare istantaneamente con chiunque abbia un computer e un modem, annullando di fatto la distanza fisica.

L'introduzione delle tecnologie dell'informazione nel mondo criminale, anche se relativamente recente, ha avuto un'immediata propagazione a tutti i livelli, dal singolo alle organizzazioni più articolate.

Ciò ha posto non pochi problemi dal punto di vista criminologico e giuridico, oltre che di analisi psicologica o psichiatrica, e non da ultimo di visione sociologica del fenomeno.

La nozione di *criminalità informatica* è tuttora ambigua e le difficoltà di interpretazione hanno una ricaduta sulle norme giuridiche che necessitano di costanti adattamenti.

È praticamente impossibile utilizzare le conoscenze classiche della criminologia o della psichiatria in questo settore; peraltro, in molti casi, chi utilizza tale materiale non è né un soggetto emarginato né un disadattato, ma un soggetto ben integrato nell'ambiente sociale e professionale.

Un'ulteriore difficoltà di analisi è dovuta inoltre al già citato *numero oscuro*, ovvero alla difficoltà di analisi del fenomeno in tutte le fattispecie esistenti.

La criminalità informatica è in gran parte dissimulata: spesso non vi è un'interazione diretta tra autore e vittima e la dimensione spazio-temporale è dilatata o non identificabile.

Questi e altri motivi ne riducono l'individuazione e la misurazione in termini statistici, rendendo difficoltosi i tentativi di studio, analisi e presa in carico degli attori coinvolti.

Questi sono i motivi che mi hanno spinto alla realizzazione di un lavoro di questo tipo, con l'obiettivo di dare un quadro sinteticamente sfaccettato del fenomeno.

**Capitolo I**  
**PEDOFILIA E PEDOPORNOGRAFIA:**  
**ASPETTI DESCRITTIVI E NORMATIVA DI**  
**RIFERIMENTO**

I. LA TUTELA PENALE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI NEL  
CODICE E NELLA LEGISLAZIONE COMPLEMENTARE.

La “famiglia” nella duplice accezione di persone legate da rapporti di sangue e di persone in relazioni di convivenza, ha costituito la base per norme penali incriminatrici, per aggravanti (quali la violenza sessuale consumata dall’ascendente in danno del minore), per scriminanti (la non punibilità del favoreggiamento di un prossimo congiunto) o per attenuanti (la procurata evasione di un prossimo congiunto): questa l’analisi della nozione di famiglia del codice penale del 1930, senza escludere la collocazione che la famiglia ha ricevuto poi nella Costituzione del 1948.

Fatta tale premessa occorre dire che il codice non contiene una definizione formale di *famiglia* ed essa d’altra parte non si rinviene neanche all’interno di altre disposizioni legislative, penali o civili.

Non sappiamo se questa lacuna sia stata frutto di saggezza legislativa, nella previsione dell’evolversi dell’originaria istituzione in forme che i compilatori del codice del 1930 certo non avrebbero potuto immaginarsi; certo è che la famiglia in senso tradizionale ha perduto stabilità e coesione.

Il legislatore con le disposizioni contenute nel codice aveva inteso proteggere la società familiare e i singoli membri di essa; la tutela penalistica del 1930 investe pertanto, non solo la comunità caratterizzata da legami di sangue ma anche quella contrassegnata da rapporti di stabile convivenza; il diritto penale protegge i rapporti familiari sia all'interno che verso l'esterno della comunità.

La Costituzione all'art. 29 solleva poi a rango costituzionale i diritti della famiglia definendola *società naturale fondata sul matrimonio*, tale concezione di società naturale, nucleo essenziale delle formazioni sociali pur mutando veste, adeguandosi ai cambiamenti sociali intercorsi, non ha smarrito il suo significato più profondo; oggi si affacciano cambiamenti: unioni tra persone dello stesso sesso, figli concepiti al di fuori del matrimonio, matrimonio ormai inesistente, famiglie di fatto, migrazioni che rendono non troppo lontana la mescolanza tra razze e ideologie radicalmente opposte.

Comunque resta ferma la realtà di una istituzione basata sulla libera e consapevole scelta di unirsi e restare uniti.

Anche il diritto vivente ha come riferimento la famiglia, unione personale fondata sul consenso e sulla convivenza.

Alla luce di tutto questo occorre inserire il minore.

## **1.1 Il minore quale oggetto di tutela penale, nell'esperienza italiana e internazionale.**

Il fenomeno della violenza sui minori è emerso, come fonte di intervento sociale, solo verso la fine del 1800, per la prima volta con la *New York Society for the Prevention of Cruelty to Children*, sorta come articolazione di una società di protezione degli animali<sup>2</sup>.

Si trattava di intervenire nei casi di violenza su minori inquadrabili nei reati di abuso dei mezzi di correzione e nei reati di maltrattamenti.

Sul piano internazionale il primo intervento importante è dato dalla *Convenzione sui diritti del fanciullo*, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n.176.

La Convenzione sancisce il diritto del fanciullo di essere sentito in qualsiasi procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguardi<sup>3</sup>; nonché il diritto del fanciullo alla libertà di espressione, da intendere come “*diritto di ricercare, ricevere e divulgare informazioni ed idee di ogni specie ... sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo (...)*”<sup>4</sup>;

l'art. 17 della Convenzione impone agli Stati membri, che riconoscano l'importanza della funzione esercitata dai mass media, di vigilare affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti

---

<sup>2</sup> La New York Society for the Prevention of Cruelty To Children è stata fondata nel 1874 in risposta a una legge approvata dalla Stato di New York che autorizzava la creazione di filiali di questa organizzazione per il benessere del bambino in ogni contea dello Stato. L'organizzazione è stata istituita per indagare casi di crudeltà nei confronti di bambini di età inferiore ai 16 anni, a cura dei bambini abusati, e di assistere in applicazione delle leggi previste per proteggere i bambini;

<sup>3</sup> Artt. 9 c. 2 e 13, Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, 20 novembre 1989;

<sup>4</sup> Art. 13, Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, 20 novembre 1989.

da diverse fonti nazionali ed internazionali, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. Gli Stati “*favoriscono l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18*”, tale obbligo deve essere realizzato tutelando la fondamentale libertà di espressione del minore<sup>5</sup> ed aggiungendo un ulteriore aspetto, l’obbligo di garantire ai genitori di poter svolgere congiuntamente il loro diritto/dovere di proteggere ed educare i figli<sup>6</sup>.

Gli stessi criteri erano in verità contenuti nella *Convenzione dell’Aja* del 25 ottobre 1980, e nella *Convenzione del Lussemburgo* del 20 maggio 1980, in tema di sottrazione internazionale del minore, e dalla più recente *Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei bambini* (Strasburgo, 25 gennaio 1996).

Il criterio espresso in modo univoco è quello di raccogliere le opinioni e i desideri del minore e di tenerne conto nelle decisioni da prendere nei suoi confronti.

In sintonia con tali principi l’art. 609-decies del c.p., introdotto dalla legge n. 66/1996 sulla violenza sessuale, che prevede, nei procedimenti di violenza sessuale in danno dei minori, l’assistenza affettiva e psicologica in ogni fase del procedimento, assicurata dalla presenza dei genitori e di

---

<sup>5</sup> Ibidem;

<sup>6</sup> Art. 18, Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, 20 novembre 1989.

esperti psicologi forniti dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dagli Enti locali;

l'art. 498, comma 4 c.p.p. poi aveva introdotto regole specifiche per l'esame testimoniale del minore, stabilendo che deve essere condotto direttamente dal giudice, che può avvalersi dell'aiuto di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile; a tale articolo sono stati aggiunti poi, dalla legge 269/1998, i commi 4-bis e 4-ter dove, nei processi per reati di violenza sessuale o di induzione alla prostituzione in danno di minori, sono previste forme di audizione protetta del minore interessato, anche in luogo diverso dal tribunale.

Occorre chiedersi quindi quale sia effettivamente la diffusione di tali *abusi* in danno di minori, e tale domanda purtroppo è destinata a non avere una risposta precisa a causa proprio del già citato *numero oscuro* di casi che non vengono segnalati e denunciati.

Il *Telefono Azzurro*, istituzione che si propone di stabilire rapporti coi minori in difficoltà utilizzando il mezzo dell'ascolto telefonico, ha istituito un centro di ascolto riservato ai minori degli anni 14, e un centro riservato ai maggiorenni che vogliono segnalare casi di abuso o chiedere consulenze.

Quanto poi al concetto di *abuso su minori*, esso sarà affrontato in maniera più estesa nel prosieguo della trattazione, per il momento sarà sufficiente dire che esso comprende non solo gli atti di violenza fisica o le aggressioni sessuali, ma tutti gli atti e le carenze che turbano gravemente il bambino, attentando alla sua integrità corporea, al suo sviluppo fisico, intellettuale e morale, le cui manifestazioni sono la trascuratezza e le lesioni

di ordine fisico e/o sessuale, da parte di un familiare o di altri che ne hanno cura.

Si realizza un abuso nei confronti dell'infanzia tutte le volte che un minore non viene considerato nella pienezza della sua realtà psicologico-esistenziale e dei suoi diritti. È considerato abuso qualunque comportamento o atteggiamento, da parte di adulti, che impedisca, ritardi o distorca il percorso evolutivo del bambino, impedendo ad esso di esprimere le sue potenzialità.

A tal proposito occorre richiamare la *Sessione speciale dell'assemblea generale delle Nazioni Unite* (New York, 8-10 maggio 2002), che oltre a verificare lo stato di attuazione della Convenzione del 1989, ha approvato un documento articolato su dieci punti: indicando al sesto punto, come finalità primaria di ogni iniziativa, quella di “*proteggere i bambini da ogni atto di violenza, abuso, sfruttamento o discriminazione*”.

Dopo l'importante *Conferenza mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali* (Stoccolma, 27-31 agosto 1996), il fenomeno è stato nuovamente considerato dal secondo *Congresso contro lo sfruttamento sessuale* (Yokohama, 17-20 dicembre 2001).

Entrambe queste occasioni hanno avuto l'innegabile merito di portare a conoscenza di aree sempre più estese dell'opinione pubblica il preoccupante dato numerico di migliaia di minori oggetto di sfruttamento.

Nello stesso senso deve essere considerata la istituzione del *Garante per i fanciulli*, creato nel 1981 in Norvegia e Finlandia, dopo in Svezia,

Belgio, Portogallo, Francia, in Italia oggetto di un disegno di legge approvato il 14 settembre 2000.

Con decreto ministeriale in Italia è stato creato il 17 giugno 2003 *l'Osservatorio sulla pedofilia*, a servizio del *Comitato Interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia e il soccorso di emergenza*.

Da tale creazione origina una attività di monitoraggio dei siti pedofili, secondo il *Programma di analisi PWSA (Pedophilia Web Sites Analysis)*.

Infine occorre menzionare la *Risoluzione del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (Ris.2005/20)* che fornisce delle linee guida sulla giustizia nelle cause che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato, ispirata ai principi di *dignità*, di *non discriminazione*, di *partecipazione* e dell'*interesse superiore del minore*, attraverso il riconoscimento di alcuni diritti del minore:

- di esser trattato con dignità e rispetto;
- di esser protetto dalle discriminazioni;
- di esser informato;
- di esser ascoltato e di poter esprimere i propri punti di vista e preoccupazioni;
- ad un'assistenza efficace;
- alla privacy;
- ad esser protetto dalla vittimizzazione secondaria;
- alla sicurezza;
- alla riparazione;
- a misure di prevenzione speciali.

In questa direzione, nel 2006 la Commissione Europea ha adottato il documento “*Verso una Strategia dell’Unione Europea sui Diritti dei Minori*” con lo scopo di incidere sulle procedure della giustizia penale non sempre sensibili alle necessità dei minori vittime del reato e per questa ragione, in prospettiva per le prossime attività in materia di vittime di reato e di diritti dei minori nell’Unione Europea, si è ritenuto che fosse urgente sollevare il problema dei minori vittime, in particolare indicandolo come una priorità dell’Unione Europea ed evidenziando fra le tematiche più urgenti: la tratta e la prostituzione minorile; la violenza in danno dei minori; la discriminazione; la povertà infantile; l’esclusione sociale; il lavoro minorile; la salute e l’istruzione.

Con tale documento si vuole imporre ai paesi candidati all’allargamento della U.E. di dimostrare di aver raggiunto adeguata stabilità nelle istituzioni e di garantire democrazia, rispetto dei diritti umani ed in particolare dei diritti dei minori.

Si sono pertanto indicati sette obiettivi nella strategia della U.E. sui diritti dei minori:

- fare tesoro delle attività già avviate affrontando i bisogni urgenti;
- individuare le priorità per l’azione futura della U.E.;
- integrare sistematicamente i diritti dei minori nelle politiche della U.E.;
- creare un coordinamento e meccanismi di consultazione efficaci;
- migliorare, attraverso una formazione specifica, le capacità e le competenze degli operatori;

- elaborare strategie di comunicazione più efficaci;
- promuovere i diritti dei minori nelle relazioni esterne.

Di estrema importanza in tal senso la *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali*, nota come *Convenzione di Lanzarote*, che ha visto la luce il 25 ottobre 2007.

La Convenzione impegna gli Stati membri del Consiglio d'Europa a modificare la loro legislazione penale in materia di sfruttamento e di abusi sessuali nei confronti dei minori. La finalità di tali modifiche consiste nell'armonizzare le normative nazionali, in modo da evitare che gli Stati dotati di una legislazione meno rigida possano essere scelti come luogo per commettere delitti di natura sessuale.

La Convenzione disciplina, oltre che reati già contemplati nel nostro ordinamento, quali l'abuso sessuale, la prostituzione infantile, la pedopornografia, la partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici e il turismo sessuale, anche il *grooming*, ovvero l'adescamento dei minori attraverso Internet.

Il contenuto della predetta Convenzione sarà approfondito ampiamente nel prosieguo della trattazione, al momento occorre precisarne la ratifica per l'Italia con legge 1 ottobre 2012, n. 172, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 235 dell'8 ottobre ed entrata in vigore il 23 ottobre 2012.

Grazie alla ratifica è entrata nel nostro codice penale (art.414-bis) la parola *pedofilia*. La Convenzione risponde infatti alla necessità, riscontrata

dal Consiglio d'Europa, di elaborare nuovi strumenti vincolanti per gli Stati parte del Consiglio Europeo per il contrasto allo sfruttamento e all'abuso sessuale dei minori.

Allo stato attuale, il testo della Convenzione è stato sottoscritto da 41 Stati, tutti membri del Consiglio Europeo, fra i quali l'Italia, che l'ha sottoscritta il 7 novembre 2007. Ad oggi sono 10 gli Stati ad averla ratificata: Albania, Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Malta, Olanda, San Marino, Serbia e Spagna. Avendo raggiunto l'obiettivo di 5 ratifiche, la Convenzione è entrata in vigore il 1 luglio 2010.

L'obiettivo è quello di contrastare quei reati che sempre più spesso, vengono compiuti con l'ausilio delle moderne tecnologie e sono consumati al di fuori dai confini nazionali del Paese di origine del reo.

Da ultimo occorre cennare brevemente alla partecipazione del nostro Paese al progetto C.U.R.E..

C.U.R.E. è l'acronimo di *Children in the Union – Rights and Empowerment* [I Minori nell'Unione – Diritti ed Emancipazione].

Tale progetto sta ad indicare che esso comprende sia lo status giuridico delle vittime minori che l'espressione pratica dei loro diritti, anche attraverso le buone prassi che si consolidano a tutela degli interessi dei minori.

È un progetto gestito dalla *Crime Victim Compensation and Support Authority* [Autorità per il Sostegno e il Risarcimento alle Vittime di Reato] della Svezia ed è finanziato dal programma ISEC2 dell'Unione Europea.

La *Crime Victim Compensation and Support Authority* [*Brottsoffermyndigheten*] è un' autorità governativa svedese, che dipende dal Ministero della Giustizia svedese e che opera a favore delle esigenze e degli interessi delle vittime di reato.

Il *CURE* è un progetto sulla condizione dei minori vittime di reato nell'ambito del sistema della giustizia penale. Nel contesto di questo progetto, sono considerate minori le persone di età inferiore ai 18 anni.

Lo scopo fondamentale e generale del *CURE* è quello di rafforzare la posizione dei minori vittime.

Lo scopo a breve termine è stato quello di fornire raccomandazioni alla Commissione Europea per migliorare in seno all'Unione Europea la posizione dei minori vittime.

Il *CURE* si fonda su quattro punti:

- le informazioni da fornire ai minori vittime;
- la condizione del minore vittima durante le indagini;
- la rappresentanza legale per i minori vittime;
- la comparizione in tribunale del minore.

Per raggiungere il suo scopo il progetto *CURE* ha condotto uno studio di fondo sulla posizione giuridica del minore vittima di reato, così da individuare e presentare le buone prassi degli Stati membri.

Il successo di un progetto di questo tipo è dipeso dalla collaborazione dei numerosi enti che hanno a che fare con i minori vittime di reato per raccoglierne informazioni preziose sulla situazione attuale, in termini numerici.

Tali informazioni sono state integrate con ulteriori dati raccolti nell'ambito del progetto mediante un questionario che è stato distribuito ai ministeri della giustizia degli Stati membri incentrato sulle disposizioni normative nazionali relative ai minori vittime.

Lo studio che ne è risultato sintetizza la situazione nell'Unione senza fornire su ciascun tema informazioni specifiche per paese.

## II. MALTRATTAMENTI VERSO I FANCIULLI

### 2.1 Cenni storici.

La protezione del minore da un punto di vista giuridico si accompagna al riconoscimento che la società storicamente attua prima nei confronti del bambino come “persona altra” rispetto all'adulto poi rispetto a determinati reati che violano l'integrità, dignità e libertà del minore.

Nelle società, in passato, la vita dei bambini è sempre stata uniformata a quella degli adulti, essi vivevano ed erano coinvolti nella realtà della vita sociale quotidiana di tutti. Essi erano costantemente esposti a ogni genere di pericolo e violenza, abbandonati a sé stessi, “educati” con punizioni corporali, sfruttati nel lavoro e sessualmente.

Forme di abuso e maltrattamento esistevano già nelle prime civiltà, ricordiamo come nell'antichità fosse una pratica consueta sacrificare bambini e neonati destinati agli dei.

Nell'antica Grecia, a Sparta, era consuetudine diffusa e culturalmente accettata gettare i bambini deformati dal monte Taigeto, nell'antica Roma

dalla rupe Tarpea. Nella civiltà romana, l'ordinamento giuridico stabiliva il diritto del *pater familias* di vita e di morte sui propri figli. La *patria potestas* era illimitata, gli uomini potevano liberarsi facilmente dei figli indesiderati, era sufficiente non riconoscerli e abbandonarli. Ciò implicava da una parte che i bambini erano proprietà dei genitori, per cui questi avevano diritto di trattare i figli come meglio credevano, dall'altra prevedeva che i genitori fossero responsabili dei figli, ciò giustificava un trattamento severo nella convinzione che potesse essere necessaria una punizione fisica per mantenere la disciplina, trasmettere le buone maniere e correggere le cattive inclinazioni<sup>7</sup>.

Nel Medioevo era normale l'allontanamento del bambino dalla famiglia in età precoce (circa sette anni), da quell'età in poi i compiti educativi e l'istruzione erano affidati ad istituzioni al di fuori della famiglia. Nella scuola, oltre che in famiglia, le pesanti punizioni corporali costituivano lo strumento pedagogico più utilizzato.

Nel XVII secolo in tutte le classi sociali si diffuse l'abitudine del baliatico; se la balia era povera, di solito contadina, il bambino andava incontro a denutrizione, carenze igieniche e abbandono. La mortalità dei piccoli inviati a balia risultava doppia rispetto a quella dei bambini allevati in famiglia.

La Rivoluzione Industriale avviò lo sfruttamento su larga scala del lavoro minorile, soprattutto in Inghilterra e in America, con un aumento

---

<sup>7</sup> MARTONE G., *Storia dell'abuso all'infanzia*, in F. MONTECCHI, *Gli abusi all'infanzia*, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1994, p. 23.

della mortalità e morbilità dei minori, continuò poi in Europa fino alla fine dell'Ottocento quando venne istituito l'obbligo scolastico.

Con la Rivoluzione Francese nel 1793 viene proclamato che “*il bambino non possiede che diritti*”<sup>8</sup>, ma siamo ancora molto lontani dalla vera protezione dei minori.

Nel XIX secolo sorgono in Europa numerosi istituti per orfani e bambini abbandonati dove questi ultimi vivono in condizione di grave disagio fisico e psichico.

È in questi anni che l'attenzione nei confronti dell'infanzia diviene maggiore, ne sono una testimonianza importante i romanzi dell'inglese Charles Dickens, tra cui “*Oliver Twist*” (febbraio 1837), egli vuole portare all'attenzione dell'opinione pubblica una serie di mali dell'epoca, tra cui il lavoro minorile e il reclutamento di bambini per il crimine. La sua opera insieme a quella di altri famosi romanzieri inglesi serve a sensibilizzare la coscienza pubblica nei confronti dei minori.

In Inghilterra, con l'*English Factories Act* del 1833, era stato vietato il lavoro in fabbrica ai bambini sotto i nove anni e nel 1842, la promulgazione del *Mines Act* limitava l'impiego di fanciulli nel lavoro di miniera.

Nel 1896, nel Codice civile tedesco è stata introdotta una normativa che rendeva punibile il maltrattamento e l'abbandono dei bambini da parte dei genitori.

Nel 1899 negli Stati Uniti sono stati istituiti i primi tribunali minorili.

---

<sup>8</sup> MARTONE G., *Op. Cit.*, p. 25.

Si ottiene il riconoscimento del maltrattamento dei minori come problema sociale.

Soprattutto i medici iniziano ad interessarsi al problema, nel 1860 Ambroise Tardieu<sup>9</sup>, un patologo forense francese, descrive la *sindrome del bambino maltrattato* dopo aver eseguito autopsie su bambini che erano stati picchiati a morte<sup>10</sup>.

Negli Stati Uniti il maltrattamento di minore viene portato alla pubblica attenzione dal caso di Mary Ann, una bambina di otto anni che era stata gravemente maltrattata. Il caso è stato scoperto a New York City nel 1874 da un'infermiera, Etta Wheeler, che riuscì a salvare la bambina, sua vicina di casa, che veniva continuamente picchiata, violentata e tenuta incatenata al letto, facendo intervenire la Società per la Protezione degli Animali, visto che nulla poteva fare direttamente contro i genitori, ai quali le leggi americane assegnavano un diritto pressoché assoluto sui figli<sup>11</sup>.

In seguito a questo episodio nasceva in America a New York la Società per la Prevenzione contro la Crudeltà verso i Bambini<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> TARDIEU A., *Etude médico-legal sur le sevices et mauvais traitements exercés sur des enfants*, in *Ann Hyg. Publ. Med. Leg.* 13, Paris, 1860, pp. 361-398;

<sup>10</sup> DE CATALDO NEUBURGER L., *La testimonianza del minore tra "scienza del culto del cargo e fictio juris"*, Cedam, Padova, 2005, pp. 21-22;

<sup>11</sup> BELAISE C., RAFFI A. R., FAVA G. A., *Problemi metodologici nella ricerca sull'abuso sessuale nell'infanzia. Parte I: Definizioni di abuso sessuale* in *Medicina Psicosomatica*, Vol. 45, n. 4, Società Editrice Universo, Roma, 2000;

<sup>12</sup> Vedi retro nota n. 2.

La definizione di *infanzia* come esperienza altra rispetto a quella dell'adulto, come categoria concettuale a sé stante, come problema sociale e fase della vita ben definita nasce invece in tempi recenti.

Solo all'inizio del XX secolo, definito dalla pedagogista Ellen Key "*il secolo del bambino*"<sup>13</sup>, le scienze umane - pedagogia, psicologia, sociologia - si pongono con particolare acutezza il tema dell'infanzia e dei suoi bisogni ingiustamente non appagati.

Con un certo ritardo anche il diritto inizia a riconoscere prima che vi sono dei doveri degli adulti nei confronti dei bambini e poi che questi ultimi sono portatori di diritti che non solo devono essere rispettati ma che devono anche essere concretamente attuati<sup>14</sup>.

Nei confronti dei minori, il riconoscimento del problema della violenza, inizialmente negli aspetti dell'abbandono, dell'incuria, dello sfruttamento sul lavoro, si è attuato concretamente nella promulgazione di leggi, nel corso degli anni, volte a favorire un'attività di protezione sempre più articolata e intensa del minore. E' proprio in relazione all'esistenza di una legislazione sul fenomeno e alla sua accuratezza, che ogni paese misura il proprio grado di riconoscimento del minore e della violenza nei suoi confronti.

Inizialmente sono stati sanzionati fenomeni più facilmente percepibili all'esterno quali maltrattamento e incuria, seguiti dal riconoscimento di forme più nascoste come la violenza psicologica e l'abuso sessuale.

---

<sup>13</sup> Dall'omonimo libro *Il secolo del bambino* di Ellen Key, Fratelli Bocca, 1902, Torino;

<sup>14</sup> MORO A. C., *Erode fra noi*, Mursia, Milano, 1988, pp. 256-257.

Essi sono configurati sotto il profilo penale come ipotesi di reato a danno di minori. Da un lato quindi si afferma finalmente il bene della integrità e dignità della persona di minore età, intesa quale soggetto da tutelare, dall'altro lato si realizza una prima misura preventiva, che impedisce indirettamente la commissione di ulteriori reati.

Il primo strumento internazionale in assoluto, a tutela dei diritti dell'infanzia è la *Convenzione sull'età minima* adottata a Ginevra dalla Conferenza Internazionale del Lavoro nel 1919; a parte questa la prima significativa attestazione dei diritti del bambino si ha invece con la *Dichiarazione di Ginevra*, o *Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo*, approvata il 24 settembre 1924 dalla Quinta Assemblea Generale della Lega delle Nazioni.

Essa è costituita da cinque principi:

il bambino ha diritto ad uno sviluppo fisico e mentale, ad essere nutrito, curato, riportato a una vita normale se demoralizzato, accudito ed aiutato se orfano.

Tale documento non è però ancora concepito come strumento atto a valorizzare il bambino in quanto titolare di diritti, ma solo in quanto destinatario, né si rivolge agli Stati per stabilirne dei doveri, ma si rivolge all'umanità intera affinché garantisca la protezione del minore.

Il 20 novembre 1959 l'Assemblea Generale dell'ONU approva all'unanimità la *Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo*, che consta di dieci

principi in cui si ribadiscono i diritti ad un sano sviluppo psicofisico, a non subire discriminazione, ad avere un nome, una nazionalità, un'educazione, cure particolari in casi di handicap fisico o mentale, assistenza e protezione dallo Stato di appartenenza. Essa introduce il concetto che anche il minore sia un soggetto di diritto.

Infine il 20 novembre 1989 a New York viene approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la *Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia*.

Essa costituisce uno strumento vincolante per gli Stati che la ratificano, i quali dovranno uniformare le norme di diritto interno a quelle della Convenzione per rendere effettivi i diritti e le libertà in essi proclamati<sup>15</sup>.

E' ancora da parte della professione medica che si attribuisce nuova rilevanza e consapevolezza sociale al problema dell'abuso sui minori.

---

<sup>15</sup> Ad oggi 191 Stati hanno ratificato la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia. Stati Uniti e Somalia sono gli unici paesi al mondo a non averlo ancora fatto. La Somalia, uno fra gli Stati più poveri del mondo, non ha ancora un governo centrale riconosciuto da tutte le fazioni in lotta e dunque non può materialmente ratificare un accordo internazionale. Diverso il discorso per gli USA, che pure hanno firmato la Convenzione nel febbraio 1995, ma tardano a ratificarla. Il ritardo è dovuto sia alla tradizionale lentezza dell'iter di ratifica per i trattati internazionali sui diritti umani (con tempi medi abbondantemente superiori al decennio), sia alla politicizzazione del dibattito interno. L'ala più conservatrice dell'opinione pubblica e del mondo politico americano accusa la Convenzione di minare l'autorità dei genitori con le sue norme troppo permissive, e di sottoporre la sovranità dello Stato a un eccesso di controlli e di limitazioni esterne. Inoltre, è assai contestato il divieto di comminare la pena di morte a chi compie reati in minore età, essendo largamente maggioritaria negli Stati Uniti l'opinione a favore della pena capitale come deterrente al crimine. L'Italia ha ratificato la Convenzione il 27 maggio 1991 con la legge n. 176;

Nel 1946 il radiologo J. Caffey<sup>16</sup>, individuava nei bambini una sindrome in cui comparivano fratture ossee multiple ed ematomi subdurali.

Nel 1962 C. H. Kempe<sup>17</sup>, pediatra nordamericano, sviluppava il concetto di *Battered Child Syndrome*, ossia sindrome del bambino percosso, egli precisa gli elementi clinici e radiologici utili alla diagnosi.

Nel 1964 un altro medico americano, V. J. Fontana<sup>18</sup>, proponeva di ampliare questo concetto utilizzando il termine *Maltreatment Syndrome in Children*, Sindrome da maltrattamento nei bambini, definita come “*una condizione caratterizzata da lesioni fisiche associate a malnutrizione in una situazione caratterizzata da negligenza, da mancanza di cure e di affetti, deliberatamente voluta dai genitori, da educatori e da parenti. Il maltrattamento rappresenta un atteggiamento permanente, non un episodio a sé stante. Inizia con una sostanziale carenza di affetto, di cure e di attenzioni per il bambino e per i suoi bisogni e si accentua in tal senso fino a raggiungere le percosse e le lesioni fisiche*”.

Negli anni successivi, la crescente attenzione sociale data al fenomeno e gli studi compiuti hanno consentito di ampliare ulteriormente il concetto, giungendo alla definizione di *child abuse and neglect*, che comprende ogni forma di violenza e di maltrattamento rivolto ai minori.

In Italia la prima denuncia dell'esistenza del fenomeno “maltrattamento” compare nella letteratura clinica, nel 1962, in seguito alle

---

<sup>16</sup> CAFFEY J., *Multiple fractures in the long bones of infants suffering from chronic subdural hematoma*, in *American Journal of Roentgenology* 56, 1946, pp. 163-173.

<sup>17</sup> KEMPE C.H., SILVERMAN F.N., STEEL B.F., DROEGEMULLER W., SILVER H., *The battered child syndrome*, in *Journal Am. Med. Ass.*, 181, 1962, pp. 17-24;

<sup>18</sup> FONTANA V.J., *Somewhere a child crying*, Penguin Books Ltd., New York, 1973.

ricerche di Rezza e De Caro<sup>19</sup>, che rilevano dati clinici riguardo all'esistenza di numerosi casi di violenza.

Solo a partire dagli anni Ottanta i grandi mezzi di comunicazione hanno iniziato ad occuparsi ampiamente dei maltrattamenti all'infanzia e più in generale della violenza intrafamiliare.

Secondo Francesco Montecchi<sup>20</sup>, neuropsichiatra infantile, le ragioni di questo ritardo, significativo in Italia ma diffuso in tutti i paesi mediterranei, sono certamente molteplici e vanno dal carattere tradizionalmente "chiuso", proprio della struttura familiare, alla diffusa riluttanza e difesa sociale ad ammettere l'esistenza di un fenomeno riprovevole ed imbarazzante.

Ancora più difficile risultava poi accettare che si trovassero dei bambini maltrattati non solo in seno a famiglie in cattive condizioni socio-economiche, o con problemi di etilismo o patologie psichiatriche, ma anche in famiglie le cui condizioni sociali, strutture coniugali e comportamenti esterni apparivano normali.

## **2.2 Oggetto giuridico e natura del reato.**

*Art. 572 c.p.: (Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli)*

---

<sup>19</sup> REZZA E., DE CARO B., *Fratture ossee multiple in lattante associate a distrofia, anemia e ritardo mentale (sindrome da maltrattamenti cronici)*, in *Acta Pediatrica Latina*, 15, 1962, pp. 121-139;

<sup>20</sup> MONTECCHI F., *Gli abusi all'infanzia: dalla ricerca all'intervento clinico*, La Nuova Editrice Scientifica, Roma, 2004.

*Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

*Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro ad otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, da dodici a venti anni.*

Il delitto prevede condotte che si sviluppano anche al di fuori del rapporto familiare, più condotte alternativamente plurioffensive, ciascuna portatrice di un oggetto giuridico diverso, per effetto del particolare rapporto che lega l'agente al soggetto passivo della condotta.

Il *fanciullo* infatti, al pari del *sottoposto* o dell'*affidato*, appare legato al soggetto attivo da un rapporto anche privo delle caratteristiche proprie della famiglia, e strutturato verticalmente con una posizione di superiorità del soggetto agente.

Si ritiene che la previsione legislativa miri a tutelare non solo l'integrità fisica e psichica del soggetto passivo, ma l'intera personalità di questo nell'ambito dei rapporti contemplati dalla norma, ispirati tutti all'affidamento del soggetto passivo della condotta nei confronti dell'agente.

Il delitto di maltrattamenti investe l'individuo, nella sua intera dimensione e dignità di persona, all'interno dei rapporti interpersonali, espressamente richiamati dalla disposizione.

Il reato si estrinseca attraverso più atti delittuosi o meno, realizzati in momenti successivi ed uniti tra essi, dalla unitaria intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo.

### **2.3 Soggetti attivi del reato e soggetti passivi della condotta.**

Il rapporto familiare è inteso in senso ampio, di stabile convivenza anche al di fuori della nozione di famiglia legittima.

Nel delitto in esame soggetto attivo può essere chiunque mentre soggetto passivo solo il minore degli anni quattordici.

Non è necessario che sussista un rapporto giuridicamente rilevante tra l'agente e il minore, neppure a titolo di subordinazione parentale o educativa.

Tuttavia la natura abituale del delitto presuppone necessariamente che il soggetto attivo debba mantenere frequenti contatti col fanciullo dati da rapporti di affidamento non paritario, caratterizzato da una situazione di preminenza del soggetto attivo rispetto al minore, in ragione proprio della differenza di età.

Inoltre il rapporto che lega il soggetto attivo al sottoposto ad autorità o all'affidato deve avere un fondamento caratterizzato da un vincolo di subordinazione o di affidamento (Cass. Sez.VI, 22 gennaio 2001, n.10090).

In conclusione, per *maltrattamenti* devono intendersi tutte quelle condotte che arrecano sofferenze fisiche o morali nei confronti dei soggetti passivi e che sono riprovate<sup>21</sup>.

Perché sussista una condotta di maltrattamenti occorrerà un comportamento specifico e determinato, continuato nel tempo, che sia espressione di un'unica volontà tesa a provocare uno stato di sofferenza fisica o morale nel soggetto passivo della condotta, con il risultato di una vera e propria degradazione della persona<sup>22</sup>.

La condotta di maltrattamenti può manifestarsi tanto mediante comportamenti attivi quanto per effetto di una condotta passiva. Anche una condotta omissiva, da parte del soggetto tenuto alla protezione o all'assistenza, può integrare il delitto (Cass. Sez.VI. 16 gennaio 1991, n.394).

### III. LA TRATTA DI MINORI

#### *Art. 601 c.p.:(Tratta di persone)*

*Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o*

---

<sup>21</sup> ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, vol.II, Giuffrè, Milano, 1982, pag.435;

<sup>22</sup> G. D. PISAPIA, *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in *Noviss. dig .it.*, X, Utet, Torino, 1964, pag.75.

*mediante promessa o dazione di somma di denaro o altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

*[ La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona al prelievo di organi ]<sup>23</sup>.*

L'attenzione ai diritti del minore è emersa con maggiore forza negli ultimi anni, in base alla constatazione dell'insufficienza di apparati repressivi e di disposizioni legislative specifiche, e soprattutto a seguito di una costante cronaca giudiziaria che con cadenza sempre maggiore illustra casi in cui le persone che esercitano la prostituzione non sono libere di autodeterminarsi, ma sono soggette a vere e proprie organizzazioni criminali, queste organizzazioni ne controllano lo sfruttamento, attraverso condotte svariate che vanno dalla tratta, al commercio, alla immigrazione clandestina.

Con la *Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia* del 1989, l'ONU ha consacrato il riconoscimento a livello internazionale dei diritti dei minori, lo Stato italiano, ratificando la Convenzione, si è impegnato a proteggere i minori da tutte le forme di sfruttamento o abuso sessuale.

---

<sup>23</sup> Comma abrogato dall'art. 3, co. 1, lett. B), l.2 luglio 2010 n. 108.

Impegno divenuto concreto quando, nell'arco di alcuni anni, il Parlamento italiano ha emanato una serie di leggi volte alla tutela dei diritti dei minori e a contrastare gli abusi cui tali soggetti potevano essere sottoposti.

A tal riguardo occorre aver presente la seguente produzione legislativa

- La legge n. 66 del 15 febbraio 1996, sulla *violenza sessuale*, che ha introdotto nel codice penale gli articoli da 609-bis a 609-decies;
- La legge n. 269 del 3 agosto 1998, in tema di *sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*, recante le fattispecie contenute negli articoli da 600-bis a 600septies c.p.;
- La legge n. 228 dell'11 agosto 2003, relativa alla *tratta delle persone*, che ha sostituito gli artt. 600, 600-septies, 601, 602 c.p.;
- La legge n. 38 del 6 febbraio 2006, contenente *disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*.
- Da ultimo, la legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote, 1 ottobre 2012, n.172, che ha introdotto due nuovi reati, l'*istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia* (articolo 414-bis c.p.) e l'*adescamento di minorenni o grooming* (articolo 609-undecies c.p.).

Merita infine importante richiamo la Convenzione delle Nazioni Unite, firmata a Palermo nel dicembre 2000, *contro la criminalità organizzata transnazionale*, e in particolare i due Protocolli aggiuntivi (*Smuggling of*

*migrants e Trafficking in human beings), per prevenire reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini.*

La normativa via via introdotta da tali disposizioni normative poc' anzi individuate, considera e sanziona anche comportamenti prodromici allo sfruttamento o all'abuso sessuale, posti in essere allo scopo di preparare la situazione di abuso.

Così certamente per la disposizione presa di cui all'art. 601 c.p., ma pure per le ipotesi di tratta previste dal Codice della Navigazione (art. 1152 cod. nav.: *Tratta e commercio di schiavi*; art. 1153 cod. nav.: *Nave destinata alla tratta*), per quelle di *favoreggiamento, sfruttamento e induzione alla prostituzione* (art. 3 n. 6 e 7 legge 20 febbraio 1958 n. 75); e per quella di *immigrazione clandestina minorile* (art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998).

La pluralità di fonti normative riferibili sostanzialmente alla stessa fattispecie di reato impongono quindi al giudice di valutare, volta per volta, se tali norme danno vita in concreto ad un concorso oppure se stanno tra esse in un rapporto di specialità. A tal fine bisogna tener conto non solo delle singole condotte realizzate, ma anche dei diversi beni giuridici tutelati (Cass. Pen. Sez.V, n.2678/2002).

Il bene giuridico tutelato dalla disposizione dell'art. 601 c.p. è la libertà individuale della singola persona, nella sua accezione di diritto personalissimo.

Lo Stato italiano si è impegnato ad adottare le misure legislative necessarie per conferire il carattere di reato alla condotta di tratta di persone, anche nei casi di condotte che interessino più Stati, in base all'art. 4 del *Protocollo* sottoscritto a Palermo durante la *Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale* (dicembre 2000)<sup>24</sup>, come pure ad uniformare, entro l'1 agosto 2004, la normativa di contrasto al fenomeno della tratta di persone agli standard fissati a livello europeo in base al *Piano globale per la lotta all'immigrazione clandestina e alla tratta di esseri umani* del 2000, nonché alla *Decisione quadro del 19 luglio 2002*.

Soggetto passivo del reato di tratta può essere sia il cittadino che lo straniero, nella forma aggravata è il minore degli anni diciotto. La norma non stabilisce differenza alcuna tra bambini, fanciulli, e coloro che tra i 14 e i 18 anni, possono aver acquisito una certa maturità<sup>25</sup>.

Così come la *Convenzione di New York* del 1950, sulla repressione della tratta, non contempla ipotesi di minore gravità del fatto per effetto del consenso da parte del soggetto passivo, lo stesso non prevede l'art.601 c.p.

---

<sup>24</sup> Articolo 4: Ambito di applicazione

Il presente Protocollo si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, alle attività di indagine e al perseguimento dei reati stabiliti ai sensi dell'articolo 5 del presente Protocollo, nel caso in cui tali reati siano di natura transnazionale e coinvolgano un gruppo criminale organizzato, nonché alla tutela delle vittime di tali reati;

<sup>25</sup> Questo peraltro ha destato ampie critiche ai redattori della norma, secondo alcuni essa risponde adeguatamente al fine di tutelare in maniera rafforzata i soggetti che non sono in grado di resistere contro condotte finalizzate ad annullarne ogni soggettività; secondo altri tale norma copre in maniera uniforme uno spettro troppo ampio di possibilità, in relazione appunto all'età della vittima.

L'art. 13 della legge n. 228 del 2003 ha istituito uno speciale programma di protezione per le vittime dei reati di riduzione in schiavitù e tratta di persone<sup>26</sup>, e l'art. 15 della stessa legge ha introdotto l'obbligo di comunicazione del fatto in danno di persone minori al Tribunale per i minorenni, allo scopo di permettere l'intervento dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e degli enti locali<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> Articolo 13: (Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale).

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia.

2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le disposizioni dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

<sup>27</sup> Articolo 15: (Norme di coordinamento).

1. All'articolo 600-sexies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "600-quinquies" sono inserite le seguenti: " , nonché dagli articoli 600, 601 e 602,".

2. All'articolo 600-sexies, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: " , nonché dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno di minore,".

3. All'articolo 600-sexies, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: " , nonché dagli articoli 600, 601 e 602,".

4. All'articolo 600-sexies del codice penale è aggiunto, infine, il seguente comma: "Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

5. L'articolo 600-septies del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 600-septies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta la

Una prima questione investe i limiti della condotta di tratta di persona: il codice penale non contiene alcuna definizione specifica; si è ritenuto possibile il riferimento all'art. 1 n. 2 della *Convenzione di Ginevra* del 25 settembre 1926<sup>28</sup> e all'art. 7 della *Convenzione di Ginevra* del 1956.

L'articolo 3 del *Protocollo aggiuntivo della Convenzione di Palermo* da le seguenti definizioni:

“a) “*Tratta di persone*” indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha l'autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento

---

chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive”.

6. Al primo comma dell'articolo 609-decies del codice penale, dopo le parole: “dagli articoli” é inserita la seguente: “600,” e dopo le parole: “600-quinquies,” sono inserite le seguenti: “601, 602,”.

7. All'articolo 392 del codice di procedura penale, al comma 1-bis, dopo le parole: “agli articoli” é inserita la seguente: “600,” e dopo le parole: “600-quinquies,” sono inserite le seguenti: “601, 602,”.

8. All'articolo 398 del codice di procedura penale, al comma 5-bis, dopo le parole: “dagli articoli” é inserita la seguente “600,” e dopo le parole: “600-quinquies,” sono inserite le seguenti: “601, 602,”.

9. All'articolo 472 del codice di procedura penale, al comma 3-bis, dopo le parole: “dagli articoli” é inserita la seguente: “600,” e dopo le parole: “600-quinquies,” sono inserite le seguenti: “601, 602,”.

10. All'articolo 498 del codice di procedura penale, al comma 4-ter, dopo le parole: “agli articoli” é inserita la seguente: “600,” e dopo le parole: “600-quinquies,” sono inserite le seguenti: “601, 602,”;

<sup>28</sup> Art. 1: Ai fini della presente convenzione rimane convenuto che:

...

2° la tratta degli schiavi comprende qualunque atto di cattura, di acquisto o di cessione d'un individuo allo scopo di ridurlo in schiavitù; qualunque atto di acquisto di uno schiavo per venderlo o per cambiarlo; qualunque atto di cessione mediante vendita o cambio di uno schiavo acquistato per essere venduto o cambiato, così come, in generale, qualunque atto di commercio o di trasporto di schiavi.

*della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi;*

*b) Il consenso di una vittima della tratta di persone allo sfruttamento di cui alla lettera a) del presente articolo è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi usati di cui alla lettera a) è stato utilizzato;*

*c) Il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere un bambino ai fini di sfruttamento sono considerati "tratta di persone" anche se non comportano l'utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lettera a) del presente articolo;*

*d) "Bambino" indica qualsiasi persona al di sotto di anni 18.*

### **3.1 Il concetto di schiavitù e di servitù.**

L'articolo 600 c.p. configura lo *stato di schiavitù* quando taluno eserciti su altra persona poteri "*corrispondenti a quelli del diritto di proprietà*", ovvero riduca o mantenga altra persona "*in uno stato di soggezione continua, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali, ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento*". La norma individua le modalità della condotta delittuosa specificando che la riduzione o il mantenimento in schiavitù si realizza quando "*la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità*", e pure quando vi sia una

*“promessa o dazione di somme di danaro o altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”* stessa.

L'equiparazione del minore allo schiavo ai fini della speciale tutela è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge n. 269 del 1998 e dalla legge n. 228 del 2003.

Il concetto di schiavitù è interpretato come condizione di un individuo che per via dell'attività esercitata da altri sulla sua persona, si trovi ridotto nell'esclusiva signoria di tale persona, la quale materialmente ne usi, ne tragga profitto e ne disponga, allo stesso modo in cui il padrone un tempo esercitava la propria signoria sullo schiavo (Cass. Sez. Un., 20 novembre 1996, n. 22).

L'art. 12 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 al 3° comma punisce gli atti diretti a procurare l'ingresso illegale di persone nel territorio dello Stato con la pena della reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di euro 15.000 per ogni persona introdotta. È prevista un'aggravante per colui che introduca la persona al fine di destinarla alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale.

#### IV. ATTI SESSUALI CON MINORENNE

***Art. 609-quater c.p.:( Atti sessuali con minorenni)***

*Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:*

- 1. non ha compiuto gli anni quattordici;*
- 2. non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.*

*Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.*

*Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.*

*Si applica la pena di cui all'art. 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.*

Nel corso dell'ultimo secolo, fino alla legge n. 66 del 1996, la violenza sessuale era collocata nell'ambito dei reati contro la morale pubblica e il buon costume, cioè gli interessi legati alla libertà sessuale non erano collocati in una dimensione rapportata al valore giuridico e alla dignità del soggetto titolare.

Tale approccio si è pertanto, nel corso dell'evoluzione socio-giuridica, rilevato inadatto a fronteggiare il disvalore sociale che tali tipologie di reato comportavano, principalmente sotto il profilo della tutela del minore.

L'evoluzione legislativa ha cercato per questo di dirigersi verso la realizzazione di una serie di norme giuridiche che prevedessero un'attività di protezione più adeguata per il minore da fenomeni di violenza o abuso, oltre che una tutela mirata a preservarne l'integrità sessuale.

Inizialmente sono stati sanzionati soltanto i fenomeni immediatamente percepibili quali il maltrattamento e l'incuria; in seguito, la sensibilità del legislatore si è spinta oltre, a sanzionare anche forme più nascoste, quali la violenza psicologica e l'abuso sessuale.

Oggi la normativa vigente mira a prevenire e preservare l'integrità del minore come bene giuridico autonomo.

Lo denota già il fatto che la disciplina concernente tali fattispecie delittuose non è più contenuta nel capo dei delitti contro la morale pubblica e il buon costume bensì in quello dei delitti contro la libertà personale.

Sono state soppresse le figure di violenza presunta (artt. 519, co. 2, e 521 c.p.) ed è stata introdotta l'autonoma fattispecie di reato di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.) che sanziona al suo interno più fattispecie di reato: il compimento di atti sessuali con minori infraquattordicenni (1° comma, n. 1) e infrasedicenni (1° comma, n. 2).

La nozione di atti sessuali di cui all'art. 609-quater non si differenzia da quella prevista dall'art. 609-bis c.p., ed è anche qui necessario avere riguardo all'effettiva lesione del bene giuridico protetto, e quindi alla compressione della libertà sessuale del minore (Cass. Pen. Sez. III, 15 marzo 2003, n.224714).

Mentre però l'art. 609-bis prevede e punisce la condotta di chi costringe qualcuno o lo induce a compiere o a subire atti sessuali, l'art. 609-quater fa riferimento esclusivamente a chi compie atti sessuali con un minore.

La prima fattispecie prevista all'interno dell'articolo 609-quater, 1° comma, n. 1 si occupa degli atti sessuali con infraquattordicenne, prevede una forma di tutela più avanzata, che esclude il diritto alla libera estrinsecazione delle proprie facoltà sessuali da parte del minore stesso, con una presunzione di incapacità del minore di poter disporre consapevolmente della propria libertà sessuale.

La seconda fattispecie considerata, art. 609-quater, 1° comma, n. 2, prevede l'ipotesi di atti sessuali con minore infrasedicenne: si ritiene che compiuti i quattordici anni il minore possa avere sufficiente grado di autodeterminazione nelle scelte sessuali che lo riguardano, sicché i comportamenti sessuali sono tollerati dall'ordinamento, però l'articolo pone un limite alla libera autodeterminazione dell'infrasedicenne vietando il compimento di atti sessuali nei confronti di persone con le quali il minore abbia rapporti qualificati (ascendente, tutore, etc.).

In tal modo il legislatore ha inteso proteggere la libertà sessuale del minore che, compiuti gli anni quattordici, ma non ancora i sedici, si trovi in situazioni di questo tipo con soggetti che possano esercitare su di lui forme di supremazia psicologica tale da indurlo a compiere scelte non totalmente consapevoli.

Prendendo in considerazione il 2° comma dell'articolo stesso ci si trova poi di fronte alla fattispecie di atti sessuali tra minorenni, in questa ipotesi il legislatore riconosce una capacità di autodeterminazione sessuale del minore solo a condizione che:

1. il soggetto passivo abbia compiuto gli anni tredici;
2. il soggetto attivo non superi l'età del soggetto passivo di tre anni;
3. il rapporto sia consenziente.

L'ipotesi prevista infine dall'ultimo comma dell'art. 609-quater, che punisce gli atti sessuali compiuti con minore degli anni dieci, non costituisce autonoma fattispecie di reato, bensì circostanza aggravante del reato medesimo; in tal modo mostrando inequivocabilmente l'intenzione del legislatore di considerare determinati elementi fattuali quali presupposti per l'aggravamento della pena e non per la configurazione di autonome fattispecie.

Ciò vuol dire che nelle ipotesi in cui dovessero concorrere nella condotta incriminata la diminuzione del fatto di minore gravità, e l'aggravante degli atti sessuali con minore degli anni dieci, sarà compito del giudice effettuare un giudizio di equivalenza o di prevalenza delle circostanze (Cass. Pen. Sez. III 12 aprile 2001, n. 219561).

## V. VIOLENZA SESSUALE IN DANNO DEL MINORE

*Art. 609-bis c.p.: (Violenza sessuale)*

*Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*

*Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:*

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;*
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.*

*Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.*

***Art.609-ter c.p.: (Circostanze aggravanti)***

*La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'art. 609 bis sono commessi:*

- 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;*
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;*
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;*
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;*

*5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.*

*[ 5-bis)(...)]<sup>29</sup>*

*La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.*

Nel mutato quadro normativo, modificato a seguito già della legge n. 66 del 1996, di riforma dei reati in materia sessuale, figura centrale appare quella del minore, sia in qualità di protagonista che in veste di vittima di reati sessuali.

L'art. 4 della legge n. 66 introduce l'art. 609-ter c.p., disciplinando in tal modo le ipotesi di violenza sessuale commessa nei confronti di minore che non ha ancora compiuto quattordici anni (1° comma, n. 1), e l'ipotesi di violenza sessuale nei confronti di minore che non ha ancora compiuto i sedici anni, della quale si renda colpevole sia l'ascendente che il genitore o il tutore (1° comma, n. 5).

Pene più severe a carico poi di chi compie atti di violenza sessuale nei confronti di minore, che non ha ancora compiuto gli anni dieci (art. 609-ter, 2° comma).

L'elevato rigore sanzionatorio di tale ultima ipotesi si giustifica proprio in ragione della particolare elevata gravità e disvalore sociale di atti

---

<sup>29</sup> Numero aggiunto dall'art. 3, co. 23, L. 25 luglio 2009 n. 94.

sessuali commessi in danno di bambini che non abbiano ancora compiuto i dieci anni.

### **5.1 La corruzione di minorenni.**

*Art. 609-quinquies c.p.: (Corruzione di minorenni)*

*Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Questa norma ha finito con il sovrapporsi al previgente articolo 530 c.p., passando da una concezione puramente etica dell'onore e del pudore, all'idea di tutelare la sfera sessuale anche, e soprattutto, di soggetti minori di età.

Risulta adesso correttamente perseguito lo scopo di punire la mera esibizione di comportamenti sessuali, volta al fine della corruzione di minore degli anni quattordici, anche se rimangono fuori quei comportamenti che oggi purtroppo risultano maggiormente diffusi, realizzati mediante comunicazioni telematiche, telefoniche, filmati, parimenti idonee a ledere e minare il valore della libertà della sfera sessuale del minore e della sua crescita.

Possono essere soggetti attivi del reato anche minori, purché imputabili.

L'identificazione del soggetto passivo invece ha subito delle modifiche, per effetto della restrizione dell'area delle condotte punibili al compimento di atti sessuali *in presenza* di infraquattordicenne (l'art. 530 c.p. prevedeva invece che l'atto sessuale venisse posto in essere *su* persona o *in presenza* di minore degli anni sedici), per l'eliminazione dell'ultimo comma dell'art. 530 c.p. (“...*se il minore è persona già moralmente corrotta..*”).

La condotta sanzionata oggi appare più snella e sicuramente meno idonea a generare confusione nell'interprete, apparendo diversificate le condotte di compimento di atti *in presenza* del minore, da quelli *su* minore.

Il problema è sito però nella eccessiva indeterminatezza della norma, essendo molto difficile stabilire a che punto e quando il minore possa dirsi realmente *corrotto*; in ogni caso appare chiaro che la condotta deve essere posta in essere al fine di far assistere il minore.

## **5.2 La violenza sessuale di gruppo in danno del minore.**

*Art.609-octies c.p.: (Violenza sessuale di gruppo)*

*La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis.*

*Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.*

*La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 609-ter.*

*La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai nn. 3 e 4 del primo comma e dal terzo comma dell'art. 112.*

Tale tipologia di reato è intesa come violenza sessuale compiuta da più persone riunite, anche se partecipanti a vario titolo, ex artt. 110 e ss. c.p.

Nella formulazione di tale fattispecie delittuosa non si è dato probabilmente il giusto rilievo all'ipotesi che la violenza venga compiuta in danno di soggetto minore.

All'interno del terzo comma troviamo richiamo richiamo all'art. 609-ter c.p., ma non vi è differenziazione tra condotte compiute a carico di infraquattordicenne o infrasedicenne, se tra i partecipi vi sia l'ascendente, il tutore, o il genitore, subordinando così all'esame della fattispecie concreta ogni valutazione circa la gravità delle condotte e il conseguente trattamento sanzionatorio.

La norma in tal modo rimette alla valutazione esclusiva del giudice, in tutta una serie di circostanze che avrebbero dovuto trovare invece puntuale e tassativa previsione normativa, prestandosi così a eccessivi margini di indeterminatezza.

In relazione infine alla circostanza attenuante di cui al quarto comma dell'articolo, si rileva come la formulazione di tale norma appaia ripetitiva del disposto dell'art. 114 c.p. (Trib. Napoli, Sez. III, 13 dicembre 2004, n.8786: *“il reato di cui all'art. 609-octies c.p. richiede la partecipazione di*

*più persone riunite ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p. Essendo esso una fattispecie autonoma di reato, richiede per la sua integrazione l'accordo delle volontà dei compartecipi al delitto e un contributo causale da parte di ciascuno di essi. Questo distingue tale figura d'illecito dall'ordinario concorso di persone nel reato..”).*

Sarebbe stato sufficiente il ricorso ai principi generali degli artt.110 e ss. c.p. per meglio qualificare la condotta di ciascun compartecipe; a diversa formulazione normativa si sarebbe dovuti giungere, considerando la diffusione del fenomeno, nei casi di violenza sessuale di gruppo commessa oltre che in danno di minori, quando i soggetti attivi, in qualità di istigatori, determinatori o esecutori materiali siano appunto minori di età.

Si evince pertanto che la legge n. 66 del 1996 ha avuto sicuramente il merito di aver adeguato la disciplina preesistente dando agli istituti più idonea collocazione logico-sistematica, modificando anche l'assetto di molti reati previsti.

Per altro verso essa però lascia prive di tutela fattispecie che avrebbero necessitato di una disciplina maggiormente tutelativa, quanto meno nella graduazione delle risposte punitive.

## VI. INTERVENTO PENALE A TUTELA DEI MINORI

### **6.1 La disciplina giuridica della violenza sessuale sui minori.**

A partire dal codice Zanardelli del 1889, il delitto di violenza carnale e quello di corruzione di minorenni sono inseriti nei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie. Il concetto di libertà sessuale però rimane ancora estraneo alla regolamentazione giuridica e viene inserito espressamente solo nel codice Rocco del 1930 (nel capo I del titolo IX del libro secondo)<sup>30</sup>.

Il legislatore del 1930, come nel codice previgente, colloca la violenza sessuale nei reati contro la moralità pubblica e il buon costume. Tale scelta evidenzia un clima sociale in cui per la tutela di alcuni beni si dà maggiore rilievo alla dimensione collettiva più che a quella individuale. Lo scopo del legislatore è proteggere la morale pubblica, perché con essa tutela i valori che fondano tutta la società.

L'affiancare al termine "morale" la connotazione "pubblica" dimostra infatti che le stesse istituzioni si fanno garanti di determinati valori sociali.

In questo contesto la violenza sessuale viene punita in quanto è lesiva del bene giuridico "morale pubblica" e la libertà sessuale non viene considerata in quanto interesse meritevole di una propria tutela, in rapporto al valore e alla dignità del soggetto che ne è portatore, ma come interesse funzionale al superiore interesse alla moralità pubblica.

Con il codice Rocco viene sì dato un autonomo rilievo alla libertà sessuale, ma in un'ottica pubblicistica dell'interesse tutelato<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> PADOVANI T., *Legge 15 febbraio 1996 n. 66. Norme contro la violenza sessuale*, in *La legislazione penale*, fasc. 3-4, pt. 2, 1996, pp. 413-420;

<sup>31</sup> PADOVANI T., *Op. Cit.*

Il legislatore ha previsto due principali condotte di reato, da una parte il delitto di violenza carnale (art. 519<sup>32</sup>) e dall'altra il delitto di atti di libidine violenti (art. 521<sup>33</sup>). Il maggior disvalore sociale del primo reato rispetto al secondo si evidenzia nel diverso trattamento punitivo. È quindi importante ricondurre le concrete condotte del reo all'una o all'altra fattispecie astratta e per fare questo è fondamentale la dettagliata ricostruzione dell'accaduto attraverso il racconto della vittima, indagini umilianti e mortificanti, sottoponendo di fatto la stessa ad una seconda violenza.

Con la caduta del regime fascista, anche i valori morali ad esso legati, quali l'interesse per la società, la collettività, la moralità pubblica, subiscono dei cambiamenti.

Con l'avvento della Costituzione repubblicana viene dato impulso alla persona, considerata soprattutto nella sua individualità e nell'insieme delle libertà che ne sono espressione, tra cui la libertà sessuale.

---

<sup>32</sup> ART. 519 c.p. *Della violenza carnale.*

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore, ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia; 3) è malata di mente, ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d'inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole; 4) è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.  
*Articolo abrogato dall'art. 1 della l. 15 febbraio 1996, n. 66:*

<sup>33</sup> ART. 521 c.p. *Atti di libidine violenti.*

Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo. Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri.  
*Articolo abrogato dall'art. 1 della l. 15 febbraio 1996, n. 66.*

La stessa Corte Costituzionale con sentenza interpretativa n. 56 del 18 dicembre 1987 afferma che: *“essendo la sessualità uno degli essenziali modi d’espressione della persona umana, il diritto di disporre liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione e inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l’art. 2 della Cost. impone di garantire.”*

Quindi anche in sede penale la tutela rispetto ai reati sessuali non è più rivolta alla morale pubblica, intesa quale bene giuridico, ma alla libertà e autodeterminazione della propria sfera sessuale.

Il legislatore interviene così nel 1996 con una radicale riforma dei reati sessuali, anche in seguito a richieste pressanti derivanti dall’incremento di reati sessuali commessi soprattutto nei confronti di minori.

## **6.2 La legge n. 66/1996: “Norme contro la violenza sessuale”.**

La legge n. 66 del 15 febbraio 1996 è la prima risposta significativa alla necessità di provvedimenti per contrastare il fenomeno dell’abuso sessuale, con essa si realizza la riforma del codice Rocco sull’argomento.

Uno dei punti cardine della riforma è lo spostamento di tale normativa all’interno del codice penale, dal titolo relativo ai delitti contro la moralità pubblica e il buon costume a quello dei delitti contro la persona, in particolare alla sezione II del capo III del titolo XII che regola i delitti contro la libertà personale, con ciò mettendo in evidenza come la tutela

offerta da tali disposizioni è rivolta prevalentemente al diritto di autodeterminazione dell'individuo nella sfera dell'attività sessuale<sup>34</sup>. Viene così abrogato tutto il capo I del titolo IX del libro II del codice penale, relativo ai delitti contro la libertà sessuale, nonché gli artt. 530 (corruzione di minorenni), art. 539 (età della persona offesa), art. 541 (pene accessorie agli effetti penali), art. 542 (querela dell'offeso), art. 543 (diritto di querela).

Il cambiamento di titolo del reato rappresenta una fondamentale presa di coscienza da parte del legislatore che la libertà personale comprende dentro di sé la libertà sessuale e come tale deve essere oggetto di tutela penale.

Tale collocazione non manca però di suscitare critiche da parte di una dottrina che ritiene preferibile l'inserimento di questi reati in un capo autonomo. Secondo Tullio Padovani<sup>35</sup>, la nuova collocazione risulta priva di qualsiasi intrinseca coerenza con il sistema normativo del codice: la serie delle gravi incriminazioni in materia di violenza sessuale segue, infatti, un modestissimo delitto (art. 609: Perquisizioni ed ispezioni personali arbitrarie) e altera così la distribuzione dei reati nel codice.

L'abuso sessuale può essere realizzato sia con comportamenti attivi, sia con condotte definite commissive mediante omissione: quindi sia

---

<sup>34</sup> FLORA G., TONINI P., *Nozioni di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1997, p. 344;

<sup>35</sup> PADOVANI T., *Op. Cit.*

attraverso il compimento di atti sessuali direttamente sul corpo del bambino, sia costringendo quest'ultimo ad assistere a rapporti sessuali.

Dunque sono di due tipi le condotte punite dall'ordinamento: quelle poste in essere con costrizione (violenza, minaccia o abuso d'autorità) e quelle poste in essere con induzione (inganno o abuso delle condizioni d'inferiorità fisica o psichica, nel senso di soggezione psicologica)<sup>36</sup>.

Le nuove disposizioni in materia di tutela della libertà sessuale tendono a difendere da illecite e conturbanti invasioni nella propria sfera di libertà ogni persona, maschio o femmina, adulto o minore. Una particolare attenzione è riservata a quest'ultimo la cui tutela è accentuata proprio a ragione della sua inesperienza, della incapacità di esprimere un consenso autenticamente libero e cosciente, degli effetti particolarmente dannosi per un equilibrato e armonico processo di crescita che precoci esperienze sessuali possono provocare<sup>37</sup>.

Le nuove norme si pongono come obiettivo principale di individuare e reprimere quei comportamenti che ostacolano il diritto all'autodeterminazione, diritto riconosciuto in campo sessuale a tutti gli individui; nello stesso tempo mirano a tutelare la privacy e la dignità della vittima di violenza sessuale, in particolare se minorenni, durante lo svolgimento del processo.

---

<sup>36</sup> FORNO P., *Percorsi di attuazione della l. 66/96*, Corso di formazione sulla prevenzione e strategie di contrasto del fenomeno e del maltrattamento dei minori, Firenze, 2001;

<sup>37</sup> MORO A. C., *Violenza sessuale e minori*, in *Bambino incompiuto*, n. 1, Centro Studi Bambino Incompiuto, Roma, 1996, pp. 23-25.

Un'altra importante novità è rappresentata dal superamento della distinzione tra violenza carnale e atti di libidine violenta, cioè atti sessuali violenti diversi dalla congiunzione carnale, nell'unica fattispecie di violenza sessuale (art 609-bis), ampliando così il concetto di abuso sessuale e volendo eliminare di conseguenza la necessità di indagini, umilianti per la vittima, volte a identificare nel caso concreto la specifica condotta compiuta dal colpevole.

Tale necessità era infatti determinata dalla maggiore gravità che si attribuiva alla congiunzione carnale rispetto agli atti sessuali di natura diversa sul piano giuridico sanzionatorio.

Decade il concetto di congiunzione carnale, che molto ha fatto discutere in passato. Il legislatore adottando l'espressione "atti sessuali" intende indicare la gravità e la punibilità di un qualunque atto di natura sessuale che violi la libertà personale dell'individuo.

Le prime critiche sollevate alla nuova legge mettono in evidenza<sup>38</sup> che per risparmiare alla persona offesa indagini umilianti e mortificanti, occorre intervenire con una strategia diversa dall'unificazione. La dottrina suggeriva di eliminare dal dettato normativo i requisiti della violenza e della minaccia e di sostituirli con altri, quali, ad esempio l'assenza di consenso o il dissenso, maggiormente rispettosi della persona umana e rispondenti alla realtà dei fatti.

E' stato rilevato che con tale unificazione non si può esonerare la vittima dall'onere di sottoporsi a tutte le visite medico-legali ed ai colloqui,

---

<sup>38</sup> MUSACCHIO V., *La nuova legge sulla violenza sessuale*, in *Rivista Penale*, Editrice Centro Nazionale di Studi e Ricerche "Giovanni Falcone", Termoli, 1996, p. 257.

che seppur frustranti e dolorosi, sono volti all'accertamento della verità. Infatti abolire ogni riscontro sulla vittima del reato porterebbe a riconoscerle il potere di qualificare direttamente i fatti, da lei denunciati, come verificatisi, ma questo è contrario ad ogni logica giuridica<sup>39</sup>.

L'unica funzione che può essere riconosciuta all'unificazione delle condotte illecite è quella di far sì che gli inquirenti, di fronte a un caso sospetto o accertato di abuso sessuale, siano sollevati dall'ulteriore obbligo di individuare fra le diverse norme quella specifica applicabile al singolo caso concreto.

Le critiche si rivolgono anche alla scelta di adottare la terminologia generica "atti sessuali", che non permette l'individuazione esatta dei confini del fatto illecito e comporterebbe una violazione del principio di tassatività (ex art.25 Cost.), che impone invece al legislatore di delineare in maniera specifica l'azione delittuosa, in modo che ognuno sappia distinguere ciò che è lecito da ciò che non lo è.

Per questi motivi alcuni giuristi hanno prospettato l'illegittimità costituzionale dell'art. 609-bis c.p..

In alcune pronunce della Corte di Cassazione<sup>40</sup> si legge, al riguardo, quanto segue: *“Punto focale è la disponibilità della sfera sessuale da parte della persona che ne è titolare e la condotta vietata dall'art. 609-bis c.p. ricomprende – se connotata da costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di persona ovvero abuso di*

---

<sup>39</sup> FORNO P., *Percorsi di attuazione della l. 66/96*, Corso di formazione sulla prevenzione e strategie di contrasto del fenomeno e del maltrattamento dei minori, cit.;

<sup>40</sup> Cass. Pen., Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 19808.

*condizioni di inferiorità fisica o psichica – oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo tra soggetto attivo e soggetto passivo, ancorché fugace ed estemporaneo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest'ultimo, sia finalizzato e normalmente idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale.”, e ancora che “Le finalità dell’agente e l’eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale non assumono rilievo decisivo ai fini del perfezionamento del reato, che è caratterizzato da dolo generico e richiede semplicemente la coscienza e la volontà di compiere atti pervasivi della sfera sessuale altrui” (Cass. Pen., sez. III, 10 aprile 2000, n. 4402), “Non possono qualificarsi, pertanto, come atti sessuali tutti quegli atti i quali, pur essendo espressivi di concupiscenza sessuale, siano però inidonei (come nel caso dell’esibizionismo, del feticismo, dell’autoerotismo praticato in presenza di altri costretti ad assistervi o del voyerismo) ad intaccare la sfera della sessualità fisica della vittima, comportando essi soltanto offesa alla libertà morale di quest’ultima o (ricorrendone i presupposti) al sentimento pubblico del pudore” (Cass. Pen., sez. III, 3 novembre 1999, n. 2941).*

*“Anche i palpeggiamenti ed i toccamenti possono costituire un’indebita intrusione nella sfera sessuale ed il riferimento al sesso non deve limitarsi alle zone genitali, ma comprende pure quelle ritenute erogene dalla scienza medica, psicologica, antropologico-sociologica” (Cass. Pen., sez. III, 1 dicembre 2000, n. 12446; Cass. Pen., sez. III, 30*

marzo 2000, n. 4005; Cass. Pen., sez. III, 27 gennaio 1999, n. 1137); in conclusione la Suprema Corte<sup>41</sup> statuisce che *“Non basta dunque, talvolta, il solo riferimento alle parti anatomiche aggredite dal soggetto attivo e/o al grado di intensità fisica del contatto instaurato, non potendo trascurarsi la valenza significativa dell’intero contesto in cui il contatto si realizza e la complessa dinamica intersoggettiva che si sviluppa in una situazione che, oltretutto, è connotata da fattori coartanti. Più aderente alla logica dell’apprezzamento penalistico va considerato, conseguentemente, un approccio interpretativo di tipo sintetico, volto, cioè a desumere il significato della violenza sessuale da una valutazione complessiva di tutta la vicenda sottoposta a giudizio.”*

La legge n. 66/1996 individua quattro figure criminose di violenza sessuale in senso ampio: la violenza sessuale propriamente detta (art. 609-bis), gli atti sessuali con minorenne (art. 609-quater), la corruzione di minorenne (art. 609-quinquies) e la violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies).

La riforma introduce poi una serie di aggravanti specifiche del reato di violenza sessuale (art. 609-ter), in particolare relative alla minore età del soggetto passivo. È prevista anche una circostanza attenuante specifica all’art. 609-bis, comma 3 e all’art. 609-quater, comma 3, contraddistinta dai “casi di minore gravità”, con riduzione fino ai due terzi della pena edittale così da rendere possibile il patteggiamento.

---

<sup>41</sup> Cass. Pen., Sez. III, *Ult. Cit.*

Proprio in relazione all'individuazione dei "casi di minore gravità" sorge un grande problema interpretativo; la difficoltà consiste nel fatto che né la legge n. 66/1996, né il sistema normativo nel suo complesso forniscono alcuna indicazione per poter comprendere il vero significato di tali casi. Ne consegue che è il giudice a dover valutare concretamente il caso secondo una sua valutazione soggettiva e questo comporta enunciazioni diverse di fronte a casi simili.

A questo proposito la Corte di Cassazione<sup>42</sup> statuisce che *“La giurisprudenza di questa Suprema Corte, invero, ha ripetutamente affermato che l’attenuante del fatto di minore gravità è applicabile quando, avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell’azione, sia possibile ritenere che la libertà sessuale personale della vittima sia stata compromessa in maniera non grave, ed implica la necessità di una valutazione globale del fatto, non limitata alle sole componenti oggettive del reato, bensì estesa anche a quelle soggettive ed a tutti gli elementi menzionati nell’art. 133 c.p.; (...) che l’attenuante di cui all’art. 609-bis, comma 3, c.p. non risponde ad esigenze di adeguamento del fatto alla colpevolezza del reo, ma concerne la minore lesività del fatto in concreto rapportata al bene giuridico tutelato e, quindi, assumono rilievo il grado di coartazione esercitato sulla vittima e le condizioni, fisiche e mentali, di quest’ultima, le caratteristiche psicologiche, valutate in relazione all’età, l’entità della compressione della*

---

<sup>42</sup> Cass. Pen., Sez. III, 28 aprile 2006, n. 34120.

*libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici”.*

Un'altra innovazione è rappresentata dalla previsione della procedibilità d'ufficio generalizzata per i reati sessuali ai danni dei minori (art. 609-septies, comma 4) e dal prolungamento a sei mesi del termine per la proposizione della querela (art. 609-septies, comma 2).

Di importanza non secondaria è anche l'obbligo imposto al giudice di sottoporre a perizia l'imputato di violenza sessuale e di prostituzione minorile al fine di verificare se egli sia affetto da patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle stesse (art. 16<sup>43</sup> della legge n. 66/96 e art. 15<sup>44</sup> della legge n. 269/98).

Analizziamo a questo punto più da vicino le diverse fattispecie di reato previste dalla riforma.

Gli atti sessuali, secondo l'art. 609-bis, devono essere commessi con minaccia o violenza o mediante abuso di autorità, ovvero anche con l'induzione attraverso l'abuso d'inferiorità fisica o psichica o attraverso l'ingannevole sostituzione da parte del colpevole ad altra persona. In

---

<sup>43</sup> ART. 16, *legge n. 66/96*.

L'imputato per i delitti di cui agli articoli 609-bis secondo comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime.

<sup>44</sup> ART. 15, *legge n. 269/98 (Accertamenti sanitari)*

All'articolo 16, comma 1, della legge 15 febbraio 1996, n. 66, dopo le parole: "per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, secondo comma".

questo caso la minore età della persona offesa costituisce una mera circostanza aggravante della violenza sessuale.

L'art. 609-ter distingue in relazione alle fasce d'età: rapporti sessuali con persona che non ha ancora compiuto i dieci anni d'età, per cui la pena oscilla tra i sette e quattordici anni di reclusione; rapporto sessuale con persona che non ha ancora compiuto quattordici anni d'età, per cui la pena oscilla tra i sei e dodici anni di reclusione; rapporti sessuali con persona che non ha ancora compiuto i sedici anni d'età, della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, per cui la pena oscilla tra i sei e dodici anni di reclusione. Le altre aggravanti previste sono: l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesive della salute della persona offesa; la simulazione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; l'attività sessuale svolta nei confronti di persona sottoposta a limitazione della libertà personale.

L'art. 609-quater disciplina gli atti sessuali con minorenni, atti che il minore compie volontariamente, senza che sia utilizzata violenza o minaccia. La legge presume che i minori di anni quattordici, e in alcuni casi, i minori di anni sedici (quando il reato è commesso da un ascendente, genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore é affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza) non possano prestare validamente alcun consenso al

compimento di atti sessuali; in questi casi, dunque, la violenza è presunta, senza possibilità di prova contraria e senza che rilevi l'errore sull'età del minore offeso.

In altre parole chi compie atti sessuali con un soggetto minore di quattordici anni commette reato di violenza sessuale. Se poi l'atto è commesso nei confronti di minore che non abbia compiuto dieci anni, l'art. 609-ter prevede un aumento della pena.

Tale scelta corrisponde al principio secondo cui il minore è titolare di un diritto alla libertà sessuale che, in considerazione della sua immaturità psicofisica, presunta in via assoluta dal legislatore sotto i quattordici anni, si esplica essenzialmente come diritto ad essere preservato da quelle intrusioni nella propria sfera sessuale che possono mettere a rischio la formazione della sua personalità.

La scelta poi di elevare la soglia della violenza sessuale presunta nel caso di minore che abbia un'età compresa fra i quattordici e sedici anni, quando quest'ultimo sia legato all'autore del reato da rapporti qualificati, quali quelli indicati al n. 2 dell'art. 609-quater, deriva dalla convinzione che la sussistenza di un particolare legame possa limitare la capacità del minore di effettuare scelte consapevoli in ambito sessuale, viziando la libera espressione del suo consenso<sup>45</sup>.

Il legislatore ha poi contemplato anche l'ipotesi in cui rapporti sessuali possano intercorrere tra due soggetti minorenni; due sono le esigenze in contrapposizione: da un lato quella di garantire in maniera assoluta i

---

<sup>45</sup> VENAFFRO E., *Legge 15 febbraio 1996 n. 66. Norme contro la violenza sessuale*, in *Legislazione penale*, Utet, 1996, pp. 448-453.

minori, in quanto soggetti immaturi, nella loro inviolabilità sessuale, dall'altro l'esigenza di salvaguardare anche il loro diritto alla sessualità.

La soluzione di compromesso è stata raggiunta con la previsione di una particolare causa di non punibilità dei rapporti sessuali tra minorenni, a condizione che nessuno di essi abbia un'età inferiore a tredici anni e che la differenza d'età tra gli stessi non sia superiore a tre anni.

Con tale soluzione è stato quindi parzialmente riconosciuto il diritto del minore all'autodeterminazione delle proprie scelte nel campo sessuale<sup>46</sup>.

La legge n. 66/96 ha totalmente riformulato la definizione del reato di corruzione minorenne (art.609-quinquies), che è ora configurato nelle ipotesi in cui vengono compiuti atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere a tali atti.

Per esso ha previsto la pena da sei mesi a tre anni di reclusione e la procedibilità d'ufficio.

La condotta è punibile solo se compiuta con il preciso fine di fare assistere il minore a tali atti, si tratta cioè di una fattispecie a dolo specifico, mentre non rileva penalmente se l'azione è compiuta, pur consapevolmente in presenza del minore, per un fine diverso, quale ad esempio la mera soddisfazione del piacere personale<sup>47</sup>.

---

<sup>46</sup> SPAGNOLO G., *La problematica dei rapporti sessuali con i minori e tra i minori*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1990, pp. 72 e ss;

<sup>47</sup> FLORA G., TONINI P., *Op. Cit.*, p. 354.

Il reato di corruzione di minorenni è infine un reato di pericolo e non reato di danno, non si richiede per la consumazione delittuosa l'effettiva corruzione del minore, ma è sufficiente l'apprezzabile possibilità di tale evento da valutarsi in relazione alle circostanze di tempo, di luogo, di modalità in cui si compie l'azione e alle condizioni personali del soggetto passivo.

La Corte di Cassazione, sez. VI, con sentenza del 25 febbraio 1969 n. 424, ha ritenuto che il reato non sussistesse quando il minore pur trovandosi nel luogo dell'attività, stesse dormendo, perché in tal caso il pericolo di corruzione non deve essere confuso con il pericolo di risveglio del minore.

La Corte ha inoltre affermato che il reato sussiste tutte le volte che il minore abbia la possibilità di percepire l'atto lascivo nella sua materiale realtà, non potendo ravvisarsi un pericolo di corruzione nei casi in cui il minore sia talmente piccolo da non poter distinguere i fatti concreti che avvengono sotto i suoi occhi.

Radicale è la modifica rispetto al vecchio testo di questa fattispecie di reato (art. 530 c.p.<sup>48</sup>), esso prevedeva due diverse situazioni criminose, nelle quali veniva maggiormente tutelato il minore tra i quattordici e sedici anni perché per l'infraquattordicenne trovavano applicazione le norme

---

<sup>48</sup> ART. 530 c. p. *Corruzione di minorenni*.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli art 519, 520 e 521, commette atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni sedici, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce persona minore degli anni sedici a commettere atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole, o su altri.

La punibilità è esclusa se il minore è persona già moralmente corrotta.

relative alla violenza carnale e agli atti di libidine violenti (artt. 519, 520, 521) e il minore di quattordici anni che si trovava in tutte quelle ipotesi in cui i fatti non potevano rientrare nelle precedenti fattispecie.

Viene poi abolita, da parte del legislatore, la causa di non punibilità, prevista dall'art. 530, comma 3, costituita dal fatto che il minore fosse "persona già moralmente corrotta". Tale disposizione, infatti, presupponeva l'irreversibilità della personalità del minore che aveva vissuto esperienze corruttive o perverse nei suoi confronti, quando invece, essendo un soggetto in piena formazione e non ancora strutturato e stabilizzato, deve fortunatamente essere ritenuto capace di recupero<sup>49</sup>.

Con la riforma del 1996 il legislatore ha introdotto anche la nuova fattispecie di reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies), che punisce con la reclusione da sei a dodici anni coloro che in gruppo partecipano ad atti di violenza sessuale, di cui all'art. 609-bis.

Il reato di violenza sessuale di gruppo fino al 1996 era disciplinato dalle norme sul concorso di persone in relazione agli ormai abrogati artt. 519, 520 e 521 c.p., dunque l'agire di gruppo non era precedentemente irrilevante, ma l'attuale disciplina impone una sanzione specifica nella misura in cui non costituisce più concorso di persone ma fattispecie di reato autonoma.

---

<sup>49</sup> SCARDACCIONE G., *Effetti della ricerca psicosociale e criminologia sulla legislazione italiana in tema di pedofilia*, in *Rassegna di psicoterapie, ipnosi, medicina psicosomatica, psicopatologia forense*, vol. 5, n. 2, 2000, p. 58.

La nuova normativa introduce inoltre, quale forma di tutela più ampia per il minore vittima di abuso sessuale, una serie di pene accessorie (art. 609-nonies c.p.).

La condanna, infatti, per uno dei reati previsti dagli artt. 609-bis e ss. comporta una serie di effetti, tra i quali, in particolare, la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato, e l'interdizione perpetua dagli uffici di tutore e curatore.

Infine l'art. 609-decies contiene la specifica previsione dell'obbligo per il pubblico ministero procedente di darne comunicazione (la norma non specifica in quale momento la comunicazione vada trasmessa, si ritiene che debba essere più tempestiva possibile, quindi subito dopo l'iscrizione della notizia di reato) al Tribunale per i minorenni, più propriamente alla Procura della Repubblica per i minorenni, mettendolo così in grado di intervenire tempestivamente con i provvedimenti opportuni a tutela della personalità e dei diritti del minore. Con ciò si assicura un duplice intervento, di repressione del reato e di tutela del minore vittima.

Inoltre al fine di assicurare al minore la necessaria assistenza affettiva e psicologica durante l'iter processuale, oltre alla presenza dei genitori e di altre persone idonee indicate dal minore, l'art. 609-decies assicura l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Quest'ultima norma è stata in realtà oggetto di critiche in relazione all'effettivo coordinamento tra il procedimento penale e quello minorile.

Il giudice del Tribunale per i minorenni, C. Castellani evidenzia<sup>50</sup> una questione molto complessa che riguarda il regime di pubblicità degli atti processuali penali acquisiti nella procedura davanti al Tribunale per i minorenni.

Da parte del pubblico ministero c'è l'esigenza di effettuare un'indagine approfondita senza condizionamenti e quindi mantenere un'iniziale segretezza rispetto agli atti del procedimento penale, in particolar modo degli atti delle indagini preliminari; da parte del Tribunale per i minorenni l'esigenza è quella di evitare il rischio che la tutela del minore possa passare in secondo piano (con la possibilità che sia esposto a nuove esperienze pregiudizievoli) per attendere che il quadro probatorio penale sia ritenuto sufficientemente congruo e completo.

Ad oggi la scelta compiuta si concretizza nell'obbligo d'informativa, previsto nell'art. 609-decies, comma 1, del procuratore della Repubblica al Tribunale dei minorenni, in modo tale da permettere a quest'ultimo di attivare la tutela in sede civile del minore.

In alternativa si è pensato al ricorso, in queste situazioni, ad una cautela particolare, o attraverso una comunicazione "preliminare", che consenta una conoscenza essenziale dei fatti e, di conseguenza, l'emanazione di provvedimenti urgenti a tutela del minore; o attraverso la possibilità che la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni funzioni come "filtro" per gli atti che pervengono dal processo penale ordinario e sono destinati a quello minorile.

---

<sup>50</sup> CASTELLANI C., "*Quanta giustizia è possibile?*", in Convegno "*Abuso sessuale dei bambini: a che punto siamo?*", Torino, 27 novembre 2004.

La legge contro la violenza sessuale apporta delle modifiche anche dal punto di vista processuale, l'art. 13 prevede per il pubblico ministero l'utilizzo dell'incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici (art. 392, comma 1 bis c.p.p.).

L'art. 14 aggiunge la possibilità di acquisire elementi probatori anche in luoghi diversi dal tribunale ove tra gli interessati vi siano persone minori di anni sedici e si proceda ad incidente probatorio e dispone che gli interrogatori vengano documentati integralmente con mezzi di riproduzione fotografica, audiovisiva o con perizie e consulenze tecniche (art. 398, comma 5 bis c.p.p.).

Infine l'art. 15 impone l'obbligo che il dibattimento si svolga a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne (art. 472, comma 3 bis c.p.p.).

Tali previsioni sono estese dalla legge 269 del 1998 anche ai reati di prostituzione minorile, pornografia minorile e turismo sessuale.

### **6.3 La legge n. 269/1998: “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”.**

Con la legge n. 269 del 3 agosto 1998, il legislatore, recependo i principi della *Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo*<sup>51</sup> e della

---

<sup>51</sup> In relazione al problema della pornografia infantile rilevano l'art. 19 e soprattutto gli artt. 34, 35, 36 e 39.

L'art. 19 dispone: “Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui é affidato all'uno o all'altro, o a entrambi, i

*Dichiarazione finale della Conferenza Mondiale di Stoccolma*<sup>52</sup> contro lo sfruttamento sessuale dei fanciulli a fini commerciali del 1996, identifica nuovi illeciti riguardo allo sfruttamento sessuale dei minori e in particolare, al fenomeno della pedofilia<sup>53</sup>.

---

genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.

Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli é affidato, nonché per altre forme di prevenzione e ai fini dell'individuazione del rapporto, dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario".

L'art. 34 recita: "Gli Stati parti s'impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale.

A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

- che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;
- che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
- che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

L'art. 35, a sua volta, recita: "Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma".

L'art. 36, infine, dispone: "Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto."

L'art. 39 dimostra la responsabilità dello Stato membro nella fase del recupero del minore/vittima: "Gli Stati parti adotteranno ogni appropriata misura al fine di assicurare il recupero fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di un fanciullo vittima di qualsiasi forma di negligenza, di sfruttamento o di sevizie, di tortura o di qualsiasi altra forma di trattamento o punizione crudele, inumana o degradante o di conflitto armato. Tale recupero e reinserimento avrà luogo in un ambiente che favorisca la salute, il rispetto di se e la dignità del fanciullo";

<sup>52</sup> La *Conferenza mondiale di Stoccolma* si è svolta il 27-31 agosto 1996, ad essa hanno partecipato rappresentanze di 119 Paesi oltre a numerose agenzie delle Nazioni Unite ed esperti di altre organizzazioni, tra cui l'ECPAT, *End Child Prostitution Pornography and Trafficking*. Quest'ultima, nata in Italia nel 1994, ha svolto un'importante azione di sensibilizzazione e lobbying per l'approvazione della legge 269/98 e la successiva legge 38/06;

<sup>53</sup> ART. 1, *legge n. 269/98. (Modifiche al codice penale)*

In adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia. A tal fine nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600-bis a 600-septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.

Un nuovo gruppo di norme incriminatrici viene così inserito nel codice penale (artt. 600-bis e ss.), esse rendono perseguibili reati quali l'induzione e sfruttamento della prostituzione del minore di 18 anni, la pornografia minorile, la detenzione di materiale pornografico, il turismo sessuale e la tratta di minori al fine di prostituzione.

Un aspetto interessante è l'aver inserito le condotte previste da tale legge in una definizione più ampia di "riduzione in schiavitù di minori", coinvolti in attività sessuali e, dunque, la loro collocazione nel codice penale tra i reati contro la personalità individuale, in quanto tali condotte compromettono la personalità individuale del minore in crescita<sup>54</sup>.

La legge 269/98, in collegamento con la legge sulla violenza sessuale (legge 66/96), si propone di tutelare l'integrità psicofisica dei minori, soggetti che in ragione della loro vulnerabilità risultano più esposti ai pericoli relativi all'aggressione e allo sfruttamento a scopo sessuale. In relazione a ciò il legislatore delinea un quadro punitivo di estremo rigore, prevedendo inoltre specifiche aggravanti e pene accessorie.

Il legame tra la legge del '96 e quella del '98 è dimostrato dall'estensione a quest'ultima di alcune novità introdotte dalla legge sulla

---

<sup>54</sup> Nella *Dichiarazione finale della Conferenza di Stoccolma* si legge: "lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali comprende l'abuso sessuale da parte dell'adulto e una retribuzione in natura o sotto forma di spese corrisposta al bambino o a terze persone. Il bambino viene trattato sia come oggetto sessuale sia come oggetto commerciale. Lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali rappresenta una forma di coercizione e di violenza esercitata nei loro confronti ed equivale ai lavori forzati e ad una forma di schiavitù contemporanea" (punto 5 della Dichiarazione).

E si aggiunge: "Lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali può determinare gravi conseguenze, che perdureranno e comprometteranno lo sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale dei bambini durante tutta la loro esistenza, compreso il rischio di gravidanze precoci, di mortalità materna, di lesioni, di sviluppo ritardato, di handicap fisico e di malattie sessualmente trasmissibili tra cui HIV/AIDS. Il loro diritto a vivere l'infanzia e a condurre una vita produttiva, gratificante e degna di essere vissuta, verrà così seriamente compromesso" (punto 9 della Dichiarazione).

violenza sessuale, quali ad esempio la previsione che l'imputato sia sottoposto ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, o la facoltà di ricorrere ad incidente probatorio per assumere la testimonianza dei minori di 16 anni, o ancora l'obbligo per il pubblico ministero procedente di dare notizia al Tribunale dei minorenni.

È infine l'art. 10 della legge 269/98 che estende anche ai reati di violenza sessuale previsti negli artt. da 609-bis a 609-quinquies c.p. il principio secondo cui questi reati sono punibili anche quando il fatto è compiuto all'estero da cittadino italiano o da uno straniero in concorso con un cittadino italiano, oppure ancora se la vittima è un cittadino italiano<sup>55</sup>.

La legge n. 269 è composta da 19 articoli i quali mirano a realizzare essenzialmente cinque finalità:

- 1) Rafforzare la repressione penale mediante l'introduzione nel codice di nuove fattispecie delittuose, in particolare l'art. 600-bis (prostituzione minorile), l'art. 600-ter (pornografia minorile), l'art. 600-quater (detenzione di materiale pornografico), l'art. 600-quinquies (iniziative turistiche finalizzate allo sfruttamento della prostituzione minorile).
- 2) Fornire all'autorità giudiziaria più efficaci strumenti processuali.

Infatti, la legge amplia la gamma di reati per cui è obbligatorio

---

<sup>55</sup> ART. 10, legge 269/98 (*Fatto commesso all'estero*)

L'articolo 604 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 604. - (Fatto commesso all'estero) - Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi il cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia".

l'arresto in flagranza e sono ammissibili le intercettazioni, oltre a prevedersi la cosiddetta *audizione protetta* (modalità di audizione dei testimoni minori).

- 3) Attribuire alla polizia giudiziaria, in particolare alla Polizia delle Poste e delle Comunicazioni nuovi mezzi di contrasto nella lotta al tipo di criminalità di cui si occupa (acquisto simulato di materiale pornografico, apertura di siti internet di "copertura", ritardo dell'esecuzione di provvedimenti d'arresto e sequestro, "infiltrazione" di agenti nei viaggi organizzati per il turismo sessuale).
- 4) Tutelare i minori dai danni fisici e psichici connessi ai reati patiti (divieto di pubblicazione delle generalità della vittima e obbligo di accertamenti diagnostici sull'autore del reato al fine di prevenire l'insorgere di patologie sessualmente trasmissibili sulla vittima).
- 5) Attribuire alla Presidenza del Consiglio e al Ministro degli Interni importanti compiti di coordinamento (stimolando anche la cooperazione internazionale e provvedendo all'istituzione di nuovi nuclei specializzati investigativi)<sup>56</sup>.

Nonostante le critiche per la vaghezza di alcuni concetti normativi e le difficoltà applicative degli stessi, alla legge 269/98 (c.d. "Legge contro la pedofilia") molti meriti devono essere riconosciuti, primo tra tutti l'aver dato una decisiva rilevanza giuridica al fenomeno, per tanto tempo

---

<sup>56</sup> Analisi tratta da DELPINO L., *Diritto penale parte speciale*, Edizioni Simone, Serie Manuali, Napoli 2002.

trascurato, del turismo sessuale (art. 600-quinquies), esso si concretizza nel comportamento di chi organizza o propaga iniziative turistiche finalizzate alla fruizione di attività di prostituzione a danno dei minori o comunque comprendenti tali attività.

In relazione a ciò si è già considerato l'art. 10 della suddetta legge, che prevede una deroga al principio generale della territorialità della legge penale, per cui il turista italiano denunciato per pedofilia all'estero è perseguito anche dalla legge penale italiana oltre che da quella del paese in cui è stato commesso il fatto.

Una più incisiva tutela è prevista dall'art. 16<sup>57</sup> della citata legge, recante "Comunicazioni agli utenti", che pone obblighi informativi a carico degli operatori turistici che organizzano, sia nei modi convenzionali che per via telematica, viaggi collettivi o individuali nei paesi esteri. L'operatore turistico ha l'obbligo di inserire l'avvertenza di legge della pena della reclusione per i reati in esame, anche se commessi all'estero, nei materiali propagandistici, nei cataloghi e nei documenti di viaggio individuali.

---

<sup>57</sup> ART. 16, legge 269/98 (*Comunicazioni agli utenti*)

Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno obbligo, per un periodo non inferiore a tre anni decorrenti dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: "Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo ... della legge ... n. ... -La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero".

Quanto prescritto nel comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al centottantesimo giorno dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni.

Uno dei punti qualificanti della normativa è costituito dal fatto che tutte le fattispecie di reato previste dalla nuova disciplina sono procedibili d'ufficio, il che rende non necessaria la denuncia della vittima del reato, poiché l'Autorità Giudiziaria può procedere autonomamente non appena venga informata della notizia di reato.

A questo punto occorre un esame delle singole fattispecie di reato introdotte da questa legge:

**Art.600-bis c.p.:** *(Prostituzione minorile).*

*Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto .*

L'art. 600-bis consta di due parti, la prima disciplina il delitto di prostituzione minorile, punendo chi induce, favorisce, sfrutta un minore di anni 18 ai fini di prostituzione, la seconda si occupa del cosiddetto *cliente*,

punendo colui che compie atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e diciotto anni (come modificato dall'art. 1<sup>58</sup> della legge del 6 febbraio 2006, n. 38) in cambio di denaro o altra utilità economica.

L'aspetto saliente della norma consiste nella rilevanza penale che, per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico, si attribuisce anche alla domanda e non solo all'offerta. Prima di tale legge la condotta del cliente di un minorenne indotto alla prostituzione oscillava tra l'irrilevanza penale e la punibilità a norma dell'art.609-quater (qualora si fosse trattato di un infraquattordicenne)<sup>59</sup>.

**Art.600-ter c.p.:** *(Pornografia minorile).*

*Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.*

*Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.*

---

<sup>58</sup> ART. 1, legge 38/06.

All'articolo 600-*bis* del codice penale, il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi".

<sup>59</sup> FLORIT G., LENA B., *La tutela penale del minore vittima di reato*, in CAFFO E., CAMERINI G. B., FLORIT G., *Criteri di valutazione nell'abuso all'infanzia*. Elementi clinici e forensi, Milano, 2004, p. 338.

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni .*

L'art. 600-ter prevede il reato di pornografia minorile, in relazione a tale norma è necessario dare preliminarmente una definizione.

Il nostro codice penale non ha mai descritto il termine "pedopornografia", si limita a definire il termine *osceno*, per indicare ciò che, secondo il comune sentimento, offende il pudore<sup>60</sup> ma non descrive mai cosa sia la pedopornografia.

---

<sup>60</sup> ART. 529 c.p. *Atti e oggetti osceni: nozione.*

Agli effetti della legge penale, si considerano *osceni* gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.

Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.

Il *Protocollo facoltativo della Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia*<sup>61</sup> la definisce come qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino a fini soprattutto sessuali.

L'art. 600-ter, primo comma, disciplina l'ipotesi dello sfruttamento dei minori ai fini della realizzazione di esibizioni pornografiche e della produzione di materiale pornografico.

La giurisprudenza ha precisato che il termine *sfruttare* deve essere inteso “*nel significato di utilizzare a qualsiasi fine (non necessariamente di lucro), sicché sfruttare i minori vuol dire impiegarli come mezzo, anziché rispettarli come fine e come valore in sé: significa insomma offendere la loro personalità, soprattutto nell'aspetto sessuale, che è tanto più fragile e bisognosa di tutela quanto più è ancora in formazione e non ancora strutturata*”. Dunque, “[...] risponde del delitto di pornografia minorile ai sensi del primo comma dell'art. 600-ter chi sfrutta un minore per produrre materiale pornografico anche senza fini di lucro, quando esiste un pericolo concreto di diffusione del materiale prodotto”<sup>62</sup>.

---

<sup>61</sup> Il 18 gennaio 2002 è entrato in vigore il *Protocollo facoltativo sulla vendita di bambini, prostituzione infantile e pornografia infantile*. Si tratta del primo trattato che affronta in modo approfondito la problematica dello sfruttamento sessuale dei bambini nelle sue forme e manifestazioni più note (vendita, prostituzione e pornografia). Il testo obbliga gli Stati membri a prevedere nelle proprie leggi penali tali reati, sia per l'ipotesi di tentativo che di consumazione del reato, sia per la commissione a livello nazionale che transnazionale, sia per la commissione da parte di un singolo individuo che da parte di un gruppo organizzato, prevedendo ogni volta sanzioni appropriate che tengano conto della sua gravità. 105 Stati hanno firmato il Protocollo Opzionale;

<sup>62</sup> Cass. Pen., Sez. Un., 5 luglio 2000, n. 13;

Seguendo tale indirizzo giurisprudenziale (considerando che la legge n.38 del 6 febbraio 2006 riforma l'art. 600-ter<sup>63</sup>), notevole importanza riveste la nuova formulazione del primo comma, in particolare la sostituzione del precedente termine *sfruttare* con la nozione *utilizzare* minori degli anni diciotto. Utilizzare il minore attraverso le diverse modalità d'impiego al quale lo stesso si può prestare, ovviamente richiamando l'attenzione sull'aspetto sessuale ed in modo tale che la sua libertà psico-fisica sia completamente o notevolmente compromessa, è la condotta richiesta per integrare il reato; non più dolo specifico ma dolo generico.

A sostegno dell'esigenza di una più incisiva tutela dei minori, il legislatore introduce, sempre nel primo comma dell'articolo 600-ter, l'ipotesi dell'induzione del minore alla partecipazione ad esibizioni pornografiche, ossia l'inganno, mediante il quale l'adulto fa accettare al minore una situazione che consapevolmente non avrebbe mai accettato.

Il secondo comma prevede l'ipotesi di commercio di materiale pedopornografico, anche in questo caso la giurisprudenza soccorre nella

---

<sup>63</sup> ART. 2, legge 38/2006.

All'articolo 600-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

“Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228”;

b) al terzo comma, dopo la parola: “divulga” è inserita la seguente: “, diffonde”;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164”;

d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

“Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità”.

definizione del concetto di *commercio*: “attività che richiede la predisposizione di un’attività d’impresa, con adeguati strumenti di distribuzione, nella prospettiva di un’offerta del prodotto destinata a durare nel tempo”<sup>64</sup>. E’ sufficiente quindi, per la configurazione del reato, anche un solo atto di vendita, ma è necessaria l’esistenza di un’organizzazione funzionale alla diffusione del materiale pornografico.

Il terzo comma individua una serie di condotte qualificabili come *diffusive*, aventi ad oggetto materiale pedopornografico e notizie ed informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto, e che si possono realizzare con qualunque mezzo, anche per via telematica. Nel caso specifico che la fattispecie si estrinsechi attraverso l’utilizzo d’Internet “perché vi sia divulgazione o distribuzione occorre, che l’agente inserisca le foto pornografiche minorili in un sito accessibile a tutti, al di fuori di un dialogo privilegiato, o le invii ad un gruppo o lista di discussione, da cui chiunque le possa scaricare”<sup>65</sup>.

Caratteristica precipua di questa fattispecie è infatti l’indeterminatezza dei soggetti destinatari, ove non ricorra tale circostanza si configura il reato di cui al quarto comma.

Quest’ultimo disciplina l’offerta (come modificato dall’art. 2 della legge 38/06) o la cessione di materiale pedopornografico, anche a titolo gratuito; per *cessione* si intende qualunque transazione verso terzi a titolo individuale (ciò che la distingue dal commercio, attività commerciale organizzata con riferimento all’impresa commerciale).

---

<sup>64</sup> Cass. Pen., Sez. III, 24 agosto 2000, n. 2421;

<sup>65</sup> Cass. Pen., Sez. V, 3 febbraio 2003, n. 4900.

La legge 38/06 aggiunge inoltre all'articolo 600-ter un quinto comma, che prevede nei casi disciplinati dal terzo e dal quarto comma un aumento della pena in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia d'ingente quantità.

**Art. 600-quater c.p.:** *(Detenzione di materiale pornografico).*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni .*

L'art. 600-quater punisce la detenzione di materiale pedopornografico, per la configurazione del reato occorre che l'agente sia a conoscenza del contenuto del materiale in suo possesso.

Infine la legge 38/06 inserisce l'art 600-quater. 1<sup>66</sup>: il *reato di pornografia virtuale*, stabilisce la diminuzione di un terzo della pena

---

<sup>66</sup> ART. 4, legge 38/06.

Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

“Art. 600-quater.1. *(Pornografia virtuale)*.

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando minori degli anni diciotto o parti di esse.

**ART. 600-quinquies c.p.:** *(Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile).*

*Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.*

Abbiamo già considerato l'art. 600-quinquies, che punisce le iniziative turistiche finalizzate allo sfruttamento della prostituzione minorile, e il suo stretto legame con l'art. 604 c.p. (come modificato dall'art. 10 della legge 269/98).

La IX sezione del Tribunale di Milano, in data 8 marzo 2007, ha emesso la prima sentenza di condanna per il reato di turismo sessuale commesso all'estero nei confronti di un cittadino italiano<sup>67</sup>.

Occorre quindi soffermarsi sulla considerazione che il turismo sessuale, da antico fenomeno circoscritto, è divenuto una delle attività più redditizie dei Paesi in via di sviluppo.

---

<sup>67</sup> I giudici della IX sezione penale hanno ritenuto colpevole Giorgio Sampec, veronese di 56 anni, comminandogli una pena di 14 anni di reclusione per rapporti sessuali con minori di 18 anni, induzione alla prostituzione minorile e detenzione e commercio di materiale pornografico. È stato accertato che Giorgio Sampec, in carcere dal 2005, quando fu arrestato sulla base di intercettazioni ambientali, per almeno cinque anni aveva avuto rapporti sessuali con bambini e bambine di età anche inferiore ai 14 anni, in Thailandia e Cambogia, Paesi dove l'uomo trascorreva da tempo circa dieci mesi all'anno. Sampec è stato inoltre condannato a 65 mila euro di multa. Oltre alla pena della reclusione e della multa, gli è stato anche perennemente interdetto l'accesso a luoghi istituzionalmente frequentati da minorenni.

In base a questa nuova norma, i delitti precedentemente esaminati sono punibili anche se commessi all'estero da cittadino italiano, a danno di cittadino italiano o da un cittadino straniero in concorso con cittadino un italiano.

Ognuna delle ipotesi contemplate contiene criteri di collegamento tra il fatto commesso e la necessità dell'intervento punitivo dello Stato e si presenta pertanto rispettosa delle fondamentali prerogative degli altri Stati.

La norma che contempla l'ipotesi della punibilità del fatto commesso all'estero da un cittadino italiano appare indeterminata riguardo il soggetto attivo, tuttavia non crea particolari perplessità; infatti la sua funzione primaria resta quella di punire, con la legge italiana, chi ha commesso all'estero l'intero reato senza i requisiti della presenza sul territorio italiano e la richiesta del Ministero della Giustizia. Soggiacciono a questo "regime" tutti i contemplati fatti di reato, senza considerare se la vittima è un cittadino italiano o uno straniero e senza procedere alle pratiche di estradizione.

Vi è poi il caso in cui la vittima sia un cittadino italiano e, appare evidente, che l'autore sia straniero, vista l'ampiezza della portata dell'ipotesi precedente. Anche in questo caso è sancita l'incondizionata punibilità con l'applicazione delle fattispecie precedentemente analizzate.

Si può concludere evidenziando come i presupposti dell'applicazione di questa normativa prevedano:

- a. che ci sia la completa commissione all'estero del fatto (in caso contrario il reato si considera commesso in Italia);

- b. che il fatto non sia commesso a danno di un italiano;
- c. che deve trattarsi di realizzazione consensuale dei residui fatti di reato, con la partecipazione di un italiano e ciò comporta che al regime ordinario non sarà apportata nessuna deroga nel caso in cui le stesse ipotesi siano commesse da più stranieri o da uno solo in forma mono soggettiva.

Con la normativa appena esposta, si può affermare che nelle ipotesi contemplate, si è prevista la tendenziale universalità della legge penale italiana in materia, sulla scia dell'art. 7, n. 5 c.p.

Infatti suddetto n. 5 dell'art. 7 c.p. prevede la punibilità, con la legge italiana, del cittadino o dello straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dalla legge o dalle convenzioni internazionali.

Particolare rilievo rivestono le attività di contrasto a tale fenomeno.

Innanzitutto i destinatari di particolari facoltà appartenenti agli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, o di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata.

Per le strutture in primis citate, non si può evitare il collegamento con la previsione relativa al fatto che il Ministro dell'Interno istituisca presso la Squadra Mobile di ogni questura, una "unità specializzata di polizia giudiziaria, avente il compito di condurre le indagini sul territorio" inerente i delitti previsti dalla legge n. 269 del 1998 (comma 5).

La legislazione del 1998 aggiunge infine all'art. 601 c.p. (Tratta e commercio di schiavi) un secondo comma<sup>68</sup>, che punisce più gravemente la tratta e il commercio di minori di anni diciotto al fine d'indurli alla prostituzione. Tale articolo viene poi interamente modificato dall'art. 2, comma 1, della legge dell'11 agosto 2003, n. 228, recante "Misure contro la tratta di persone"<sup>69</sup>.

In conclusione, la legge 269/98 si occupa anche di importanti aspetti processuali ed investigativi. Ad essi fanno riferimento l'art. 13<sup>70</sup> e l'art.

---

<sup>68</sup> ART. 9, legge 269/98 (*Tratta di minori*)

All'articolo 601 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione è punito con la reclusione da sei a venti anni";

<sup>69</sup> ART. 2, legge 228/03 (*Modifica dell'articolo 601 del codice penale*)

L'articolo 601 del codice penale è sostituito dal seguente:

"ART. 601 (*Tratta di persone*) Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi";

<sup>70</sup> ART. 13, legge 269/98 (*Disposizioni processuali*)

Nell'articolo 33-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 169 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, al comma 1, lettera c), dopo le parole: "578, comma 1," sono inserite le seguenti: "da 600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,".

All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici".

All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".

All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "ipotesi di reato previste dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".

All'articolo 472, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".

14<sup>71</sup>, il primo aggiunge la competenza esclusiva del Tribunale in composizione collegiale per i reati dall'art. 600-bis all'art. 600-sexies e al sesto comma concede al minore, vittima di reato, su sua richiesta o del difensore, la possibilità di essere esaminato in udienza con l'ausilio di un vetro a specchio ed unitamente ad un impianto citofonico. Tale eventualità è resa disponibile sia per i delitti di cui all'artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater

---

All'articolo 498 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: "4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis. 4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico".

All'articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies,";

<sup>71</sup> ART. 14, *legge 269/98*.

Nell'ambito delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno provinciale dell'organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata, possono, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale, introdotti dalla presente legge, procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attività di intermediazione, nonché partecipare alle iniziative turistiche di cui all'articolo 5 della presente legge. Dell'acquisto è data immediata comunicazione all'autorità giudiziaria che può, con decreto motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle indagini.

Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'organo del Ministero dell'Interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalità le attività di cui al comma 1 anche per via telematica.

L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale. Quando è identificata o identificabile la persona offesa dal reato, il provvedimento è adottato sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora.

L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in custodia giudiziale con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo.

e 600-quinquies che per i delitti di cui agli artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies. Infine il settimo comma estende l'obbligo d'informativa al tribunale dei minorenni, da parte del procuratore della repubblica agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quinquies.

Il secondo articolo disciplina le attività di contrasto a questo fenomeno criminale, oltre alla possibilità per la polizia giudiziaria, previa autorizzazione giudiziaria, di procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico e le relative attività d'intermediazione, l'infiltrazione di agenti nelle attività criminali ed il differimento di sequestri o di esecuzioni di misure cautelari o arresto, quando ciò sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori.

In particolare il secondo comma del citato articolo prevede la possibilità, nell'esercizio dei compiti della Polizia delle Poste e delle Comunicazioni, su richiesta dell'autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità, di svolgere le attività di contrasto di tali reati mediante sistemi informatici o telematici.

Sempre la stessa legge, all'art. 17<sup>72</sup> attribuisce un'attività di coordinamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli Interni.

---

<sup>72</sup> ART. 17, legge 269/98 (*Attività di coordinamento*)

Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 3.

Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscriverne nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni

#### **6.4 La legge n. 38/2006: “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”.**

La legge n. 38 del 6 febbraio 2006 integra e modifica la legge n. 269 del 3 agosto 1998, essa è costituita da due capi, il primo “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia”, il secondo “Norme contro la pedopornografia a mezzo Internet”.

---

diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo è destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale, facciano apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri:

- a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati;
- b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori;
- c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.

Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Ministro dell'interno, in virtù dell'accordo adottato dai Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori, istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una unità specializzata di polizia giudiziaria, avente il compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata dalla presente legge.

Il Ministero dell'interno istituisce altresì presso la sede centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini nella materia regolata dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni analoghe esistenti negli altri Paesi europei.

L'unità specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonché degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Tra le novità introdotte rivestono particolare importanza:

- 1) l'ampliamento della nozione di pornografia infantile e del suo ambito;
- 2) l'estensione della protezione accordata al minore sino al compimento del diciottesimo anno di età;
- 3) l'interdizione perpetua dall'attività nelle scuole e negli uffici o servizi in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori per le persone condannate per questo tipo di reati e l'esclusione del patteggiamento per i reati di sfruttamento sessuale;
- 4) l'individuazione degli elementi costitutivi del reato di sfruttamento sessuale di minori, comuni a tutti gli Stati dell'Unione;
- 5) le iniziative finalizzate ad impedire la diffusione e la commercializzazione dei prodotti pedopornografici via Internet: tra queste ha un particolare rilievo un sistema di controllo e disattivazione di mezzi informatizzati di pagamento, carte di credito ed altro.

Presso la Polizia Postale e delle Comunicazioni, organo del Ministero dell'Interno per la sicurezza e regolarità dei servizi di telecomunicazione, viene inoltre costituito il *Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet*, con il compito di raccogliere segnalazioni, anche provenienti dall'estero, riguardanti siti che diffondono materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori avvalendosi della rete Internet e di altre reti di comunicazione.

All'obbligo di segnalazione al Centro sull'andamento del fenomeno in rete, sono tenuti i fornitori di connettività ad Internet, qualora vengano a conoscenza di attività illecite volte alla diffusione e commercializzazione di materiale pedopornografico; nonché l'obbligo di utilizzare strumenti di filtraggio ed ogni altra innovazione tecnologica al fine d'impedire l'accesso ai siti segnalati e vietati dal Centro.

Tra le iniziative finalizzate ad impedire il commercio del materiale incriminato in rete, assumono rilievo alcune misure finanziarie previste: le segnalazioni raccolte dal Centro e relative ai soggetti che acquistano e diffondono detto materiale in rete, vengono trasmesse all'Ufficio italiano dei cambi. L'UIC, a sua volta, comunica alle banche e a tutti gli istituti che prestano servizi di pagamento che le carte di credito da loro emesse vengono di fatto utilizzate per l'acquisto di prodotti pedopornografici in Internet o su altre reti di comunicazione; ciò comporta la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo della carta di credito e la risoluzione di diritto dei contratti stipulati con gli enti finanziari summenzionati.

Anche presso la Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le pari opportunità è istituito un nuovo organismo, *l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile* con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia.

Con la legge 38/06 è stata introdotta nel nostro ordinamento la fattispecie di *pornografia virtuale*, essa si configura quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, per *immagini virtuali* si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Tale legge colma alcune delle lacune esistenti in questa materia, ma soprattutto mira a rafforzare la tutela prestata al minore contro ogni forma di sfruttamento sessuale e la pedopornografia.

**6.5 Decreto Ministero delle Comunicazioni, 8 gennaio 2007: “Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l’accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia”.**

Il 2 gennaio 2007 il Ministro delle comunicazioni, Paolo Gentiloni, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, Luigi Nicolais, ha firmato un decreto, noto come *Decreto Gentiloni*, per contrastare il fenomeno della pedopornografia in Rete.

Il decreto è entrato in vigore nel termine di 60 giorni e in questo arco di tempo i fornitori di connettività, i cosiddetti Internet Service Provider (ISP), si sono dotati di sistemi di filtraggio in grado di procedere alle inibizioni, entro sei ore dalla comunicazione ricevuta dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia (istituito ai sensi dell’art. 14-bis della

legge 269/98, come modificata dalla legge 38/06), dei siti che diffondano, distribuiscono, o facciano commercio di immagini pedopornografiche.

La funzione di inibizione del sistema di filtraggio si basa sull'impedimento dell'accesso ai siti segnalati dal Centro.

Il decreto specifica due livelli di inibizione: i siti segnalati possono essere inibiti al livello minimo di nome a dominio oppure a livello di indirizzo IP, ove segnalato in via esclusiva.

Il Decreto Gentiloni è stato definito dopo un'istruttoria durata alcuni mesi, alla quale hanno partecipato attivamente, oltre ai due Ministeri, anche la Polizia Postale e delle Comunicazioni e le stesse associazioni degli Internet Provider, che devono intervenire direttamente, oscurando i siti incriminati, dopo aver ricevuto, secondo modalità concordate, apposita comunicazione.

Ogni 6 mesi si procederà poi al controllo dei risultati ottenuti, alla verifica delle tecnologie adottate e della loro congruenza con gli obiettivi della legge.

Con tale provvedimento si completa il percorso delineato con la legge del 3 agosto 1998, n. 269, successivamente integrata dalla legge n. 38/2006. Quest'ultima, in particolare, come abbiamo visto, ha previsto all'art. 19 l'istituzione, da parte del Ministero degli Interni, di un Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete internet, sotto la responsabilità della Polizia Postale e delle Comunicazioni, con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di

polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori avvalendosi della Rete.

Internet è internazionale e questo rende praticamente impossibile individuare e colpire chi immette in rete il materiale incriminato, assolutamente essenziale è quindi l'assegnazione agli Internet Provider di una responsabilità che, con la forza della legge, li renda partecipi della lotta contro la pedopornografia nella Rete, insieme con le forze di polizia.

Pertanto due sono i risultati concreti del decreto: il primo è quello di limitare la circolazione e la diffusione di materiale pornografico realizzato sfruttando i minori; il secondo è quello di ottenere un elenco di siti che può diventare un utile strumento di cooperazione internazionale per la repressione della pornografia minorile.

## **Capitolo II**

### **ASPETTI INVESTIGATIVI E PROCEDURALI**

#### **I. IL RAPPORTO TRA PORNOGRAFIA MINORILE E INTERNET**

Recentemente, ai più classici abusi sessuali sui minori, come visto, si è aggiunto un fenomeno nuovo, rappresentato dal crescente coinvolgimento di bambini ed adolescenti nella produzione di materiale pornografico.

La pornografia, negli ultimi anni, ha assunto caratteristiche peculiari, per l'internazionalizzazione ed il crescente peso economico del suo mercato, la liberalizzazione dello stesso, la differenziazione dei mezzi di diffusione e soprattutto per la diversificazione dei suoi contenuti che arrivano ad offrire una risposta alle diverse domande di mercato fra cui quelle parafiliache e pedofiliache.

Nonostante la sua diffusione sia da più parti contestata, per i possibili effetti criminogeni e per la distorsione che suggerisce dell'immagine del rapporto tra i sessi, oggi la pornografia è sempre più vista come un prodotto commerciale; ciò fa crescere la discussione sulla ammissibilità del "prodotto finito", senza considerare che alla base vi è lo sfruttamento sessuale di soggetti, frequentemente minori, spesso legato al traffico di sostanze stupefacenti e alla criminalità organizzata.

Solo nel 1998 con la legge n. 269 si sono introdotte nel codice penale le norme dedicate alla pornografia minorile, gli artt. 600-ter e 600-quater.

Le ipotesi di reato da esse delineate si possono commettere anche per via telematica.

Mentre lo sfruttamento non sembra apparentemente conciliabile con le tecnologie telematiche perché la sua natura è più ampia, quindi comprenderebbe ogni forma di utilizzazione dei minori per produrre le esibizioni; sappiamo che la produzione può avvenire anche attraverso il trasferimento di immagini o filmati realizzati altrove, che poi il soggetto trasforma nel prodotto da commercializzare.

Anche in questo caso il committente, che riceve le immagini e le trasforma per immetterle nel mercato, risponde di sfruttamento dei minori.

Il richiamo allo sfruttamento telematico è dovuto alla constatazione che esso rappresenta il più diffuso mezzo di trasmissione.

I soggetti coinvolti nella “produzione” sono molti:

- chi realizza il “prodotto”,
- chi lo trasferisce su supporto digitale,
- chi lo “ospita” e lo rende consultabile,
- chi lo memorizza e così via.

Si discute pertanto, se la condotta dell’Internet Provider rientri nella fattispecie della distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione.

Pertanto per *pedopornografia* si intende tutto quel materiale pornografico in cui sono raffigurati o rappresentati dei minorenni coinvolti in atti sessuali o comunque sfruttati a scopo sessuale. In tale categoria rientrano immagini, filmati digitali e non.

A seconda delle interpretazioni fornite a livello nazionale, anche prodotti della fantasia, quali fumetti o opere artistiche, possono essere ricondotte alla pedopornografia.

Secondo il Protocollo facoltativo alla Convenzione di New York, del 2000, è definibile pedopornografia *“qualsiasi rappresentazione di fanciulli, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolti in attività sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di fanciulli a scopi prevalentemente sessuali”*.

La pedopornografia *on-line* si caratterizza come fenomeno relativamente nuovo, complesso e in gran parte legato all’espandersi della Rete.

Tale espansione ha provocato degli squilibri che si sono espressi nella possibilità di svilupparsi là dove non vi sono né regole, né codici, né barriere di fronte al suo espandersi.

Il rischio di tale diffusione è la caduta dei *limiti* mentali e psicologici, facilitando il passaggio dalla fantasia all’azione: l’esistenza di un vasto mercato e la normalizzazione dello stesso, l’organizzazione di “ambienti” privilegiati per la sua diffusione, rischiano di portare alla passiva accettazione della pratica della pedofilia.

Il fenomeno rappresenta una duplice problematicità di fondo: l'utilizzo della Rete, da una parte, rende possibile ottenere un contatto coi bambini, attraverso ad esempio il canale delle *chat-line*; dall'altra mette in connessione pedofili di tutto il mondo consentendo loro di collezionare, scambiare o comprare materiale pedopornografico.

L'offerta si è organizzata in siti di scambio di informazioni, dagli indirizzi di "paradisi del sesso" alle indicazioni per il reperimento di bambini "disponibili", al semplice scambio di tecniche per adescare i minori, alla possibilità di visionare materiale immesso in Rete in tempo reale inserito attraverso telecamere direttamente collegate al computer, oltre alla diffusione di idee di tipo pseudo-politico circa la giustezza di tali comportamenti.

La pedopornografia on-line è un fenomeno vasto e preoccupante, la cui diffusione e divulgazione avviene in prevalenza in alvei e dimensioni "pubbliche" della Rete nelle quali la relazione pedopornografica tra autore e vittima viene interrotta da tutta una serie di passaggi e rimescolamenti di materiali di portata tale da non rendere possibile una serie di indagini sulle dinamiche associative di produttori di pedopornografia.

Questo fenomeno è caratterizzato da alcuni segni cardinali che ne contrassegnano la specificità e ne definiscono l'identità:

- I *souvenir box*, elemento caratteristico del materiale a disposizione di un pedopornografo. Il souvenir box di ogni pedofilo, attraverso il recupero e l'analisi delle immagini

contenute, rende possibile l'individuazione di bambini oggetto di violenza di almeno due pedofili diversi.

- Il *mutual involment*, ossia le procedure interne al gruppo, finalizzate a ridurre i rischi di infiltrazione delle Forze di polizia, tali da garantire la *genuinità ed esclusività* del materiale grafico e video prodotto e fatto circolare, per proteggersi da delazioni e tradimenti. Questo aspetto aiuta a individuare la caratteristica di “cooperazione” del gruppo, in virtù del fatto che qualsiasi tradimento o comportamento contrario gli scopi del gruppo è immediatamente punito con la presentazione della foto del “mutual involment” presso gli organi di polizia.
- L'utilizzo di *tecniche di crittografia asimmetrica* per garantire la confidenzialità delle comunicazioni all'interno del gruppo. Tale utilizzo rende possibile che tutto il materiale legato all'utilizzo della chiave privata del soggetto sia di sua proprietà.

Pedofili e *child molester* (il termine pedofilia rimanda a una definizione utilizzata in ambito clinico. La pedofilia diventa un crimine nel momento in cui il pedofilo diviene *child sex offender*, trasformando la sua attrazione verso i bambini in vere e proprie molestie) collezionano materiale erotico e pornografico, frutto di produzioni amatoriali, professionali o di pseudofotografie (immagini costruite o modificate al computer) consistente, principalmente, in fotografie, filmati, fumetti e *web-cam* dal vivo.

La diffusione e lo scambio delle immagini avvengono attraverso l'acquisto su siti a pagamento, nelle *chat line*, nei *newsgroup* e attraverso le e-mail.

Dal 2001 l'Interpol ha raccolto e vagliato oltre 250.000 immagini pedopornografiche reperite dal web. Secondo gli ultimi dati forniti dalle forze dell'ordine, oltre il 70% di queste proviene da siti e spazi web e solo una minima parte da spam, newsgroup e peer-to-peer.

Tuttavia, nonostante gli sforzi dei molti paesi che collaborano alle indagini solo una cifra esigua di minori che subisce violenza viene attualmente identificata: circa 300 in ben 19 paesi.

Analizzando il materiale raccolto è emerso che le vittime sono ripartite tra bambini e bambine.

Oltre la metà sono bambine coinvolte in attività esplicite o che subiscono evidente violenza sessuale. Inoltre il 40% delle bambine e oltre il 50% dei maschi ha un'età compresa tra i 9 e i 12 anni, il 10% del totale presenta un'età addirittura inferiore. La maggioranza delle vittime ha tratti indo-europei e solo secondariamente orientali.

I rischi maggiori, tuttavia, sembrano emergere in quegli ambienti al di fuori delle indicizzazioni dei motori di ricerca, dove il materiale condiviso risulta essere spesso prodotto con mezzi casalinghi e su vittime vicine per familiarità o amicizia al loro carnefice. In tali ambienti, infatti, il reato non è il solo possesso di materiale illegale, ma tale materiale risulta evidente prova di violenze realmente attuate.

È accesa tra i vari operatori del settore la polemica su quanto il web abbia incentivato o reso più facile la pedopornografia o su quanto renda più evidente un fenomeno prima sommerso.

In particolare destano attenzione e preoccupazione i minorenni che hanno accesso alla Rete senza alcun tipo di confronto o supervisione da parte di adulti responsabili.

Sono numerose le associazioni a tutela dei minori in tal senso, che collaborano più o meno strettamente con gli organismi di polizia.

Numerosi motori di ricerca o fornitori di servizi di rete, inoltre, hanno predisposto attività di censura del materiale pedopornografico.

Occorre sottolineare inoltre che la pedopornografia, come molte altre attività criminose, ha alle spalle un consistente giro di denaro.

Sono frequenti le critiche rivolte ai fornitori di spazi web, di servizi di accesso e di indicizzazione del contenuto di non attuare politiche di controllo e censura realmente serie, sottovalutando più o meno volutamente il gravissimo problema.

## II. CENTRO NAZIONALE PER IL CONTRASTO ALLA PEDOPORNOGRAFIA ONLINE

In questo quadro si inserisce il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia On-line (CNCPO), istituito con la legge 38/2006, con l'obiettivo di "difendere i bambini colpendo i soggetti e siti pedofili ma

anche i vasti interessi economici che stanno dietro questa gravissima minaccia”<sup>73</sup>.

Il lavoro del Centro è suddiviso in quattro aree:

- monitoraggio;
- analisi e studio dei servizi della Rete;
- identificazione delle vittime;
- coordinamento delle indagini.

Obiettivo primario è quello di proteggere le vittime o potenziali vittime coinvolgendo il maggior numero possibile di attori, e ciò è reso possibile grazie alla collaborazione internazionale e allo scambio massiccio di dati e informazioni con l’Interpol e grazie agli accordi e alle procedure tecnologiche stabilite con i provider e con la Banca d’Italia e gli altri intermediari finanziari.

Inoltre privati cittadini, associazioni pubbliche e private, provider di rete e vari organi di polizia possono segnalare al CNCPO gli spazi virtuali che contengono materiale ritenuto illecito, prodotto con lo sfruttamento sessuale di minori.

Una volta verificate le segnalazioni, i siti ritenuti pedofili, vengono inseriti in una “black list” trasmessa dal Centro agli Internet Service Provider italiani che devono applicare dei filtri per bloccare la navigazione degli utenti italiani verso questi siti.

L’attività di contrasto è rivolta da un lato a bloccare la navigazione e dall’altro a colpire gli interessi economici, perché tale *black list*,

---

<sup>73</sup> Dichiarazione del Capo della Polizia Antonio Manganelli, in occasione dell’inaugurazione del Centro a Roma presso la sede della Polizia Postale e Delle Comunicazioni al Polo Tuscolano.

costantemente aggiornata viene trasmessa alla Banca d'Italia, alle Poste Italiane e ad altri intermediari finanziari per permettere l'identificazione di coloro che beneficiano di pagamenti relativi alla commercializzazione di foto e video pedopornografici in Internet.

Una volta rintracciati si potrà procedere alla risoluzione dei contratti e alla revoca delle autorizzazioni.

Il 18 giugno 2007 Polizia di Stato e Telefono Azzurro hanno siglato un *protocollo d'intesa* per definire le linee di collaborazione per la prevenzione e il contrasto alla pedopornografia on-line.

L'accordo prevede la realizzazione di campagne informative congiunte, corsi di formazione per gli operatori e un database in cui far convergere tutte le segnalazioni relative ai siti e servizi di Internet con contenuti pedopornografici illegali, o comunque inadatti ai minori.

Telefono Azzurro attraverso la hot-line "Hot114", progetto nato nell'ambito del programma *Safer Internet* promosso dalla Commissione Europea, mette a disposizione di chi naviga in Internet un servizio accessibile sia tramite Internet che tramite telefonia fissa, 24 ore su 24, per segnalare in modo anonimo contenuti pedopornografici o potenzialmente pericolosi per bambini e adolescenti, per contrastarne la diffusione e limitarne l'accessibilità in rete.

Tale hot-line italiana fa anche parte del network internazionale "Inhope" cofinanziato dalla Commissione Europea che promuove attualmente cooperazioni tra 28 hot-line di tutto il mondo.

In base all'accordo stipulato tra Polizia e Telefono Azzurro, le segnalazioni confluiranno direttamente al CNCPO e saranno anch'esse utilizzate per l'inserimento nella black list di indirizzi di cui sopra.

I dati diffusi sull'attività di contrasto alla pedofilia e alla pedopornografia on-line fanno emergere dati importanti che confermano la validità delle strategie poste in essere e la necessità di andare avanti in questo senso, rafforzando la collaborazione tra lo Stato e le forze di volontariato.

Nei primi due anni di attività la hot-line ha ricevuto oltre mille segnalazioni, di cui il 59,4% relative al web, il 20% alla posta elettronica, il 14,2% al file-sharing e il 5,5% alle chat-line, mentre l'attività investigativa della Polizia ha portato negli ultimi sei anni alla chiusura di 155 siti web pedofili in Italia e alla segnalazione di 10.366 siti analoghi all'estero.

Questi dati si aggiungono alle 3.326 perquisizioni e ai 185 arresti per pedofilia online, oltre alla costante attività di monitoraggio<sup>74</sup>.

In base alle informazioni raccolte gli Stati Uniti risultano essere il paese che ospita il maggior numero di server con i materiali illegali segnalati su "Hot114", seguito da Russia (11,5%), Italia (8,7%), Olanda (1,2%), Germania (0,9%), Francia (0,7%) e Regno Unito (0,7%), ma nella maggioranza delle segnalazioni il paese è sconosciuto (11,8%) o mancano del tutto indicazioni in proposito (25,4%)<sup>75</sup>.

---

<sup>74</sup> Fonte Ministero dell'Interno;

<sup>75</sup> Ibidem.

Siglata il 2 luglio 2008 la *Convenzione* tra Save the Children Italia e la Polizia Postale per l'attuazione della collaborazione nell'identificazione delle vittime del fenomeno, per attuare sistemi più avanzati di contrasto alla pedopornografia su Internet, con particolare riguardo all'identificazione delle vittime.

La firma suggella la volontà di attuare nuove sinergie tra il Centro Nazionale per il contrasto alla pedopornografia on-line del Servizio della Polizia Postale e un'organizzazione non governativa tra le più importanti a livello internazionale per la tutela e la promozione dei diritti dei minori.

“L'impegno della Polizia postale nella lotta alla pedofilia in Rete rappresenta un obiettivo prioritario della Polizia di Stato, assolto senza sosta, né risparmio di risorse. Attraverso il *pattugliamento* delle vie telematiche gli investigatori hanno imparato a riconoscere gli spazi virtuali dove si compiono ed emergono le tracce tangibili di crimini tra i più turpi che l'umanità abbia potuto concepire, quelli contro l'infanzia. Le funzioni della repressione e della prevenzione demandate al Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia on-line intersecano ed incontrano le vie fruttuose della collaborazione con tutte le componenti sociali impegnate nella difesa dei minori. L'identificazione delle vittime di abuso sacrificate per le esigenze del *mercato pedopornografico* è una grande sfida”, ha dichiarato il Prefetto Luciano Rosini.

“L'identificazione delle vittime di abusi per la produzione di materiale pedopornografico è una grande sfida per le forze di polizia e per le organizzazioni che si occupano di protezione dei minori”, ha affermato

Valerio Neri, Direttore Generale di Save the Children Italia. “Le immagini pedopornografiche sono la registrazione visiva della violenza sessuale su un bambino e costituiscono la prova di un crimine. I minori che appaiono in queste immagini sono sottoposti ad azioni degradanti, abusanti e umilianti di natura criminale. L’identificazione delle vittime è quindi di vitale importanza per porre fine ad una violenza che potrebbe essere ancora in corso. I bambini che subiscono violenza hanno diritto ad un’assistenza terapeutica che li aiuti sia a superare il trauma dell’abuso in sé, che il fatto di essere stati filmati mentre ne erano vittime”.

“La sottoscrizione dell’accordo testimonia un nuovo sguardo alle sfide investigative del futuro, ed in virtù di consolidate prassi di collaborazione con Save the Children, instauratesi sin dall’avvio delle investigazioni telematiche nella lotta alla pedofilia in Rete - ha affermato Domenico Vulpiani, Direttore del Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni - intendiamo mettere a frutto la strada sin qui percorsa insieme per un obiettivo tanto importante quanto arduo: scoprire le identità delle vittime mercificate dal mercato globale della pedopornografia attraverso la Rete. Con l’aiuto di esperti in varie discipline che l’ONG coinvolgerà per supportare le nostre attività di analisi del materiale pedopornografico, saremo facilitati nelle nostre attività investigative d’identificazione dei minori vittime, che si svolgono nell’ambito della collaborazione internazionale di Polizia con il coordinamento di Interpol.”

## **2.1 L'attività di contrasto.**

L'attività di contrasto è affidata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza che opera:

- attraverso le sezioni minori presso le squadre mobili di ogni questura, in applicazione dell'art. 17 della legge 269/1998;
- attraverso la Polizia Postale e delle Comunicazioni che svolge l'attività investigativa.

Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione svolge attività di studio, ricerca e informazione per la prevenzione del fenomeno.

I Prefetti attraverso il coordinamento delle politiche e delle azioni messe in atto dalle amministrazioni interessate al settore dei minori cercano di affrontare il problema e arginarlo.

Occorre una stretta collaborazione e integrazione non solo tra i servizi assistenziali del territorio ma anche tra questi e le istituzioni politiche, giudiziarie, formative e amministrative, che hanno comunque il compito di sorvegliare e tutelare i soggetti minori in età evolutiva.

Gli obiettivi sono quelli di promuovere protocolli d'intesa tra tutte le amministrazioni per definire modalità comuni di intervento operativo; garantire lo svolgimento delle iniziative di formazione proposte dal Comitato di coordinamento previsto dalla legge 269/1998 d'intesa con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza; monitorare le diverse forme di abuso su minori; promuovere d'intesa con

gli Enti locali ogni iniziativa di diffusione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e di miglioramento delle condizioni di reale godimento di tali diritti.

Le azioni intraprese dai Prefetti sono comunicate al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze - tenuta ad assicurare la circolarità delle informazioni sulle iniziative ed esperienze che abbiano già dato localmente risultati concreti.

## **2.2 L'attività di indagine.**

L'attività di indagine nel settore della pedopornografia può iniziare a seguito di segnalazione o denuncia da parte di cittadini e/o enti che rappresentano reali o potenziali situazioni di disagio in cui versano i minori, oppure realtà virtuali in cui è possibile reperire materiale pornografico prodotto con l'impiego di minori.

Talora la *notitia criminis* invece è frutto della costante attività di monitoraggio della Rete assicurata dal personale delle Squadre Informatiche operanti all'interno della Polizia Postale e delle Comunicazioni, attraverso la quale tale personale può venire in contatto direttamente:

- con siti dal contenuto illecito, spesso fruibili previo pagamento;
- con comunità ad accesso riservato (concesso ai soli membri autorizzati dal loro amministratore);

- con chat-line che offrono canali nei quali i frequentatori coltivano l'interesse per la materia pedopornografica arrivando a scambiarsi foto e filmati illeciti su potenziali vittime di adescamento;
- con materiale illecito esplicito, quali foto o filmati appunto, diffusi attraverso programmi di file-sharing potenzialmente a tutte le persone connesse alla Rete che utilizzino lo stesso applicativo.

La fase successiva consiste nella rappresentazione di quanto acquisito alla Autorità Giudiziaria cui spetta, in concreto, la valutazione sulle successive modalità di conduzione delle investigazioni che possono svilupparsi secondo attività di polizia giudiziaria di tipo tradizionale o attraverso il ricorso alle tecniche delineate dalla normativa.

Per quanto riguarda gli operatori di Polizia che vengono impiegati nell'attività di contrasto alla pedopornografia on-line, essi sono caratterizzati dall'aver conoscenze elevate nel campo dell'informatica, spesso selezionati direttamente dai corsi di istruzione tra coloro che sono in possesso di diplomi o lauree di tipo specialistico o che, prescindendo dal possesso di titoli di studio, possano comunque vantare conclamate capacità tecniche.

L'impiego diretto nelle attività di contrasto viene favorito con gradualità dai funzionari e dai quadri delle strutture investigative comportamentali, alla luce dell'inclinazione del personale ad operare in un particolare settore di Internet o del grado di maturità dimostrato nella gestione di situazioni critiche sotto il profilo tecnico o nelle quali lo stress

di natura psicologica legato alla frequentazione di certi ambienti virtuali sia stato intenso.

Da tempo esiste poi la figura dello psicologo, presso il servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, al quale viene riservato il compito di seguire tutti gli operatori che nello svolgimento del loro lavoro giornaliero a diretto contatto con materiale di un certo tipo, che vede ritratte realtà particolarmente cruenta, di violenza su bambini, anche molto piccoli, possano aver manifestato, chiaramente o con segnali indiretti, una situazione di sofferenza.

Particolarmente delicata è infatti la posizione di coloro che vengono impiegati in attività di analisi dei supporti informatici sequestrati, poiché sono esposti al bombardamento di centinaia di migliaia di file dai contenuti pedopornografici, di svariata natura.

In taluni casi è lo stesso operatore che dopo un certo tempo chiede di poter svolgere altri tipi di investigazione digitale per non dover venire più a contatto con tale materiale.

L'attività di contrasto alla pedopornografia on-line da parte delle hotline e delle Forze dell'Ordine sta producendo buoni risultati.

Tuttavia sono pochissime nel mondo le vittime di questa forma di abuso sessuale fin ora identificate.

Maggiore attenzione deve inoltre essere data all'educazione di ragazzi e adulti sui rischi che Internet e le nuove tecnologie possono comportare.

I rischi derivanti da un uso non consapevole delle nuove tecnologie informatiche sono quelli di un'esposizione a contenuti non sempre a misura di bambino, e anche di essere contattati ad adulti per fini sessuali.

I minori on-line inviano e ricevono sms, chattano, frequentano le *communities* e in questa fitta rete di scambi si può inserire, e in verità si inserisce spesso e volentieri, l'abusante il quale cerca di mettersi in contatto col minore, di guadagnarne la fiducia e costruire con lui un rapporto esclusivo al fine di ottenere un incontro.

Sicuramente la rete ha contribuito a diffondere la pedopornografia, tuttavia Internet è e resta, prima di tutto, un formidabile strumento attraverso il quale i minori possono reperire informazioni, comunicare e dare spazio alla loro creatività.

L'approccio più efficace è quello di fornire a bambini e ragazzi un'informazione equilibrata sia sulle opportunità che sui rischi della rete.

La responsabilizzazione del minore, favorita dalle accresciute capacità di difendere meglio la sua persona, la conoscenza e comprensione del rischio rappresentano la migliore risposta al problema della sicurezza dei minori in rete.

### III. IL MINORE VITTIMA DI REATO E IL SISTEMA DI PROTEZIONE

La problematicità del processo d'intervento nei casi di violenze sessuali è determinata dalla presenza di sistemi che interagiscono obbligatoriamente e i cui obiettivi sono diversi e a volte confliggenti tra loro:

- il sistema giudiziario penale, che ha l'obiettivo di perseguire i reati e di definire le sanzioni connesse al giudizio di colpevolezza;
- il sistema giudiziario civile minorile, che ha il compito di valutare i fatti relativi alle situazioni di pregiudizio per i minori e decidere in merito alla potestà parentale;
- il sistema dei servizi socio-sanitari, che ha la funzione di realizzare le misure di protezione del minore, di fornire i sostegni adeguati per aiutare gli adulti ad assumersi le proprie responsabilità<sup>76</sup>.

Sono diverse le ottiche di intervento tra il percorso di tutela penale del minore vittima di abuso sessuale, volto alla ricerca della verità, all'accertamento del fatto e la sua tutela civile, volta alla pianificazione di tutti quegli interventi che possono garantire al minore la protezione e il recupero psicologico. In relazione a ciò risulta estremamente problematica la sovrapposizione, anche temporale, dei diversi interventi che provoca conseguenze inaccettabili per il corretto svolgimento del processo penale e per la tutela del bambino<sup>77</sup>.

---

<sup>76</sup> DE CATALDO NEUBURGER L., *La testimonianza del minore tra "scienza del culto del cargo" e fictio juris*, Cedam, Padova, 2005, p. 42;

<sup>77</sup> DE CATALDO NEUBURGER L., *Op. Cit.*

Esiste purtroppo una discrasia tra i tempi del bambino abusato e i tempi della giustizia, spesso a causa di un'insufficiente comunicazione tra i vari operatori: talvolta i tempi dei giudici precorrono quelli del bambino non ancora pronto a testimoniare, nella maggior parte dei casi i tempi giudiziari sono troppo lenti e le richieste di consulenza possono essere avviate dopo mesi quando nell'abusato può essersi attivato un processo autoprotettivo di rimozione o di adattamento<sup>78</sup>.

Un altro fattore fondamentale, che incide sulla reale protezione della vittima, è la scarsa conoscenza reciproca delle competenze proprie delle diverse figure professionali coinvolte. Il coordinamento tra gli operatori diventa strumento utile e necessario ad abbreviare i tempi per l'attuazione della tutela del bambino, mentre risulta pericoloso lo scarso collegamento tra le istituzioni e i servizi poiché comporta il rischio di un abuso secondario proprio da parte delle istituzioni<sup>79</sup>.

Un altro aspetto critico è rappresentato dalla formazione professionale. È sempre più pressante la necessità di una conoscenza interdisciplinare di base per tutti i professionisti che in modo diretto o indiretto entrano in contatto con i minori, a causa della delicatezza degli interventi diagnostici, clinici e peritali che riguardano l'infanzia.

Il sistema di protezione ha quindi due principali finalità: reprimere il reato con la conseguente punizione del colpevole e contestualmente tutelare il soggetto passivo del reato, minorenne, finalità che legano

---

<sup>78</sup> ROSSO M., *Attenti al lupo. Abuso e sfruttamento sessuale: dalle leggi alla prassi*, Psicologia Psicoterapia e Salute, Roma, Vol. 8, n. 1, 2002, p. 54;

<sup>79</sup> ROSSO M., *Op. Cit.*, pp. 54-55.

rispettivamente le due istituzioni prevalenti in questi reati: il Tribunale ordinario penale, in veste del Procuratore della Repubblica e il Tribunale per i minorenni.

### **3.1 Tribunale per i minorenni, processo penale e servizi socio-sanitari.**

Il Tribunale per i minorenni, instaurando le tradizionali procedure per la sospensione e decadenza della potestà parentale ed eventualmente anche per la dichiarazione dell'adottabilità del minore, è in grado di assumere i provvedimenti più urgenti di tutela del minore, sia attraverso il suo allontanamento dal nucleo familiare sia attraverso il divieto di visita da parte del genitore sospetto abusante; tali provvedimenti, a differenza di quelli del giudice penale, hanno come unico presupposto l'esistenza di una situazione di pregiudizio del minore, anche a prescindere dall'effettiva sussistenza del maltrattamento o dell'abuso<sup>80</sup>.

La legge del 28 marzo 2001, n. 149 recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", modificando l'art. 330 c.c.<sup>81</sup> e l'art. 333 c.c.<sup>82</sup>, ha introdotto un nuovo strumento di tutela del minore vittima di

---

<sup>80</sup> ROIA F., *I bambini coinvolti nella violenza familiare, i diritti negati. I modelli di intervento della Procura di Milano*, intervento nel seminario "Maltrattamenti domestici alle donne: scambiarsi conoscenze per lavorare in rete", Trieste, 14-15 febbraio 2003;

<sup>81</sup> ART. 330 c.c. *Decadenza dalla potestà sui figli.*

Il giudice può pronunciare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare, ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore;

<sup>82</sup> ART. 333 c.c. *Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.*

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o del convivente che maltratta o abusa del minore.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.

situazioni di abuso o di maltrattamento consentendo al Tribunale per i minorenni di adottare un provvedimento che incide direttamente sulla sfera di libertà dell'agente violento, vietandone la convivenza con la vittima.

Tale provvedimento richiama l'ordine di protezione di cui all'art. 342-bis c.c.<sup>83</sup>, disciplinato dalla legge del 4 aprile 2001, n. 154 in tema di "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari" (come modificato dalla legge del 6 novembre 2003, n. 304, "Modifica all'articolo 342-bis del codice civile, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari") ed adottato dal giudice civile nelle situazioni di "*grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà*" del soggetto offeso.

Tali istituti comportano un intervento di tutela maggiormente rapido rispetto all'adozione delle misure cautelari di ambito penale. Queste ultime vengono adottate dal giudice penale per finalità di cautela processuale, anche nella fase investigativa, e costituiscono una limitazione della libertà personale o della sfera giuridica dell'individuo.

Nel nostro caso rilevano le misure cautelari coercitive, quelle che incidono sulla libertà fisica personale (o di circolazione), sopprimendola, limitandola o semplicemente condizionandola.

Lo scopo è quello di eliminare il rapporto di pericolo esistente tra abusato e abusante, allontanando quest'ultimo dal nucleo familiare e quindi consentire al minore di ricreare una situazione di tranquillità e continuare a vivere con i componenti sani di tale nucleo.

---

<sup>83</sup> ART. 342-bis c.c. *Ordini di protezione contro gli abusi familiari.*

Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'art. 342-ter.

Frequente è l'applicazione della misura coercitiva del divieto di dimora nell'abitazione familiare, ex art. 283 c.p.p., essa consiste nella proibizione di dimorare in una determinata località e quindi nella prescrizione di non accedervi, senza preventiva autorizzazione del giudice. Al di fuori di tale ambito territoriale l'inquisito gode di piena libertà di circolazione. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice considera, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza dell'imputato<sup>84</sup>.

La legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari", introduce nel nostro codice di procedura penale l'art. 282-bis, un'importante misura cautelare, quella dell' "*allontanamento dalla casa familiare*" del soggetto violento.

Il giudice può inoltre pronunciare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare, ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza

---

<sup>84</sup> MERCORE M., *Diritto processuale penale*, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2005, pp. 342-343.

familiare ovvero l'allontanamento del genitore o del convivente che maltratta o abusa del minore.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.

L'ordine di pagamento ha efficacia fintanto che perdura l'allontanamento disposto dal giudice, stabilendo così una connessione causale e funzionale fra le due previsioni. L'ordine di pagamento viene altresì meno quando sopravvenga l'ordinanza di cui all'art. 708 c.c. con la quale il Presidente del Tribunale in sede di separazione dà i provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi<sup>85</sup>.

Sono evidenti le differenti motivazioni che caratterizzano l'azione del Procuratore della Repubblica nel processo penale, volta ad assicurare l'indagine e le esigenze di acquisizione della prova.

Il tribunale di Milano Sez. VI penale con sentenza n.1024/95 ha ricordato che *“Il processo penale nella sua durezza e inevitabilità, anche quando è costretto a occuparsi dei minori o comunque di soggetti che hanno una minore capacità difensiva o di tutela, non può prescindere dall'assoluto rispetto delle regole, soprattutto di quelle che riguardano la raccolta delle prove e quindi il rispetto dell'attività di difesa alla stessa conseguenti. Non sembra corretto che per un doveroso surplus di attenzione nei confronti dei soggetti deboli, si trascurino il necessario contraddittorio difensivo e la necessaria tutela anche di altri soggetti,*

---

<sup>85</sup> RUSCONI D., *La legge n. 154/2001: violenze familiari e ordini di protezione*, in *Diritto & Diritti – rivista giuridica on-line*, [www.diritto.it](http://www.diritto.it).

*come gli indagati, che, per dettato costituzionale, non possono essere considerati presunti colpevoli, ma presunti innocenti”.*

Per concludere occorre pertanto sottolineare come sia di fondamentale importanza una sempre maggiore collaborazione fra i soggetti che intervengono nella vicenda personale, fra l’Autorità giudiziaria minorile e l’ufficio del Pubblico ministero, nonché tra la Procura della Repubblica procedente ed i Servizi sociali, attraverso l’istituzione dei c.d. *modelli d’intesa*, con un definitivo superamento di culture ispirate alla monoscientificità ed al predominio del proprio settore di competenza<sup>86</sup>.

Attualmente possiamo contare solo su due scarse disposizioni di coordinamento dei diversi interventi, l’art 609-decies c.p., introdotto dall’art. 11 della legge del 15 febbraio 1996, n. 66 in tema di obbligo di comunicazione al Tribunale per i minorenni da parte del Procuratore della Repubblica che proceda per fatti reato di natura sessuale commessi in danno di minorenni; e l’art. 236 c.p.p., che prevede l’acquisizione in sede di giudizio della documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale degli enti pubblici (relazioni sociali, psicodiagnostiche e psicopedagogiche), ai fini della valutazione sulla personalità dell’imputato o della parte lesa, se il fatto per il quale si procede deve essere valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di questa, come il caso appunto dell’abuso sessuale.

---

<sup>86</sup> ROIA F., *I bambini coinvolti nella violenza familiare, i diritti negati. I modelli di intervento della Procura di Milano*, intervento nel seminario “*Maltrattamenti domestici alle donne: scambiarsi conoscenze per lavorare in rete*”, Trieste, 14-15 febbraio 2003.

### 3.2 Le disposizioni procedurali a tutela del minore.

La legge n. 66 del 1996 introduce accanto alle disposizioni incriminatrici anche una disciplina sulle modalità del processo per reati di violenza sessuale, in particolare quando la parte offesa è un minore.

L'art. 609-decies, comma 2 c.p. assicura al minore l'assistenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado del procedimento attraverso la presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minore e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede. Il terzo comma dello stesso articolo inoltre assicura in ogni caso al minore l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

A tutela del diritto alla riservatezza del minore, come diritto della persona a non subire interferenze nella propria intimità, immagine, cultura, domicilio, in generale nella sfera della vita personale in tutte le sue manifestazioni<sup>87</sup>, è previsto prima dalla legge 66/96<sup>88</sup>, poi dalla legge 269/98<sup>89</sup> il divieto di divulgazione dei dati personali (art 734-bis c.p.).

---

<sup>87</sup> GIACOBBE G., *Riservatezza*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XL, Milano, 1989;

<sup>88</sup> ART.12, *legge 66/96*.

Dopo il Titolo II del libro terzo del codice penale é aggiunto il seguente: "Titolo II-bis delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza: art.734-bis (divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale). Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, é punito con l'arresto da tre a sei mesi";

<sup>89</sup> ART. 8, *legge 269/98 (Tutela delle generalità e dell'immagine del minore)*.

All'art. 734-bis del codice penale, prima delle parole: "609-bis" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,".

Inoltre sempre a tutela della riservatezza l'art. 15 della legge 66/96 (modificato dal 5° comma dell'art.14 della legge 269/98 e dal 9° comma dell'art. 15 della legge 228/2003) inserisce il comma 3-bis all'art. 472 c.p.p. stabilendo che *“il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenni. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto”*.

Antecedentemente a tale disposizione la riservatezza della persona offesa nel corso del processo trovava una tutela nel comma 2 dell'art. 472, disponendo che *“su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possano causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede d'ufficio”*, in collegamento con l'art 114 c.p.p., comma 2 che vieta la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, e con il comma 6 (modificato poi dal comma 8 dell'art. 10 della legge 112/2004 “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI”, c.d. legge Gasparri) che vieta *“la*

*pubblicazione delle generalità e delle immagini dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni” e vieta altresì “la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minori. Il tribunale per i minorenni nell’interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione”.*

La protezione dei dati personali dei minori rileva anche in relazione al dovere deontologico dei giornalisti.

La legge n. 675 del 1996 intitolata “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, ma generalmente nota come “legge sulla privacy”, che per prima riconosce il diritto alla riservatezza, eccettua dalla regola del consenso (art. 12 lett. e) il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali anche sensibili, effettuate nell’esercizio della professione del giornalista, nei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti d’interesse pubblico<sup>90</sup>.

---

<sup>90</sup> ART. 25, legge 675/96 (*Trattamento di dati particolari nell’esercizio della professione di giornalista*).

1. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso dell’interessato non è richiesto quando il trattamento dei dati di cui all’articolo 22 è effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Al medesimo trattamento, non si applica il limite previsto per i dati di cui all’articolo 24. Nei casi previsti dal presente comma, il trattamento svolto in conformità del codice di cui ai commi 2 e 3 può essere effettuato anche senza l’autorizzazione del Garante.

2. Il Garante promuove, nei modi di cui all’articolo 31, comma 1, lettera h), l’adozione, da parte del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo, effettuato nell’esercizio della professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.

In relazione a ciò il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti adotta il "Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica" (meglio noto come Codice deontologico sulla privacy), pubblicato il 3 agosto 1998 nella Gazzetta Ufficiale e attualmente allegato A del D.lgs. n.196/2003 (Testo unico sulla privacy).

La personalità del minore viene tutelata in particolare dall'art. 7 del Codice in base al quale *"Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore"*, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso<sup>91</sup>.

---

3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal Garante ed è efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera l).

4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24;

<sup>91</sup> La *Carta di Treviso* "per una cultura dell'infanzia" (1990/1995), approvata e sottoscritta, in collaborazione con Telefono Azzurro, dalla FNSI e dall'Ordine dei giornalisti, ribadisce che il rispetto per la persona del minore richiede il mantenimento dell'anonimato nei suoi confronti,

Con il tempo a tali norme si sono affiancate ulteriori diverse leggi, riguardanti singoli specifici aspetti del trattamento dei dati.

La complessità della situazione normativa venutasi a creare in seguito alla emanazione di norme integrative ha reso indispensabile provvedere alla emanazione di un Testo Unico, il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 intitolato “Codice in materia di protezione dei dati personali”, entrato in vigore il 1 gennaio 2004, che ha riordinato la normativa, abrogando la legge n. 675/1996.

L’art 50 (Notizie e immagini relative a minori) di tale decreto, richiamato l’art. 13 del D.p.r. n. 448/1988 (che vieta la divulgazione di notizie o immagini che permettano l’identificazione dei minori coinvolti in procedimenti penali), prevede che *“il divieto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale”*.

Ancora a tutela della privacy del minore la *Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989* all’art. 16 afferma: *“Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio e corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e reputazione e che, comunque in tali evenienze egli ha diritto alla protezione della legge”*.

---

il che implica la rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla sua identificazione.

### 3.3 L'incidente probatorio e l'audizione protetta.

La legge 66/96 interviene inoltre sulle forme di accertamento processuale, introducendo un nuovo caso di possibile ricorso all'assunzione anticipata della prova testimoniale nelle forme dell'incidente probatorio.

L'incidente probatorio (art. 392 c.p.p.<sup>92</sup>), che si svolge davanti al G.I.P. o al G.U.P., consiste in una fase di natura giurisdizionale incidentalmente inserita nella fase investigativa o dell'udienza preliminare ai fini dell'assunzione di prove non rinviabili al dibattimento<sup>93</sup>.

La previsione del comma 1-bis dell'art. 392, introdotta appunto dalla legge 66/96, in relazione ai delitti di violenza sessuale di cui agli artt. 609-bis, 609-quinquies e 609-octies, successivamente estesa dalla legge 269/98

---

<sup>92</sup> ART. 392 c.p.p. *Casi*.

1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:

- a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;
- b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché, non deponga o deponga il falso;
- c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;
- d) all'esame delle persone indicate nell'art. 210;
- e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti;
- f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;
- g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.

2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni;

<sup>93</sup> MERCORE M., *Diritto processuale penale*, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2005, p. 432.

ai delitti di sfruttamento sessuale dei minori, di cui agli artt. 600-bis, 600-ter e 600-quinquies e da ultimo estesa ai delitti concernenti il traffico di esseri umani di cui agli artt. 600, 601 e 602, ad opera della legge 228/2003, recante “Misure contro la tratta di persone”, consente però di ricorrere all’istituto dell’incidente probatorio, allorché necessiti assumere la testimonianza di una persona minore di anni 16, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.

La ratio di tale innovazione risponde ad una duplice esigenza:

da un lato, in sede di incidente probatorio, è meglio tutelata, rispetto al pubblico dibattimento la riservatezza della persona minore; dall’altro, le dichiarazioni del minorenne, in quanto provenienti da persona non ancora pienamente matura sotto il profilo psicologico, generano di per sé dubbi di attendibilità, sicché per il loro controllo appare opportuna l’anticipazione dell’assunzione della testimonianza in situazione di pienezza del contraddittorio tra le parti.

In tale ipotesi il pubblico ministero, insieme alla richiesta di incidente probatorio, ha l’onere di completo deposito (*full discovery*) del suo fascicolo nella sua globalità, includente tutti gli atti di indagine compiuti (art. 393, comma 2-bis c.p.p.), di cui l’indagato e il suo difensore hanno diritto di avere copia (art. 398, 3-bis c.p.p.).

Infine è previsto, sempre in relazione a questi reati che il giudice, ove tra le persone interessate all’assunzione della prova vi siano minori, stabilisca con ordinanza il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all’incidente probatorio, quando le esigenze del

minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza (locali muniti di impianti di audio-videoregistrazione e collegati con altri spazi riservati agli osservatori e separati dai primi con appositi specchi unidirezionali) o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore e che le dichiarazioni testimoniali della persona minore vengano documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva, se tali strumenti sono indisponibili si ricorre alla perizia o alla consulenza tecnica (art. 398, comma 5-bis c.p.p.)<sup>94</sup>.

Quest'ultima disposizione introduce quindi la c.d. "audizione protetta", in un primo tempo con esclusivo riferimento all'esame praticato con le forme dell'incidente probatorio, poi estesa con la legge 269/98 anche alla fase dibattimentale vera e propria (art. 498, comma 4-bis c.p.p.), aggiungendo che per i reati di abuso sessuale, l'esame del minore vittima del presunto reato deve essere effettuato, su richiesta sua o del difensore, mediante l'uso di un vetro a specchio unitamente ad un impianto citofonico (art. 498, comma 4-ter)<sup>95</sup>.

Per concludere l'esame delle principali disposizioni procedurali, l'art. 121 c.p. prevede che se la persona offesa è minore di quattordici anni o inferma di mente, e non v'è chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto d'interessi, il diritto

---

<sup>94</sup> MERCORE M., *Op. Cit.*, pp. 433-434;

<sup>95</sup> GOSSO P. G., *L'abuso sui minori e il processo penale*, seminario di studio del Consiglio Superiore della Magistratura "Ruoli, funzioni ed aspetti relazionali nel procedimento penale per reati di abuso o maltrattamento ai danni di minori", Torino, 20 febbraio 2003.

di querela è esercitato da un curatore speciale, nominato a norma dell'art. 338 c.p.p..<sup>96</sup>

#### IV. IL PROCEDIMENTO PENALE DI ACCERTAMENTO DELL'ABUSO SESSUALE SUI MINORI

##### 4.1 La notizia di reato

L'art. 330 c.p.p. prevede che il P.M. e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse tramite denuncia e referto.

Nei reati in esame, risulta evidente la frequenza con cui il reato viene rilevato attraverso la denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio (insegnanti, personale sanitario e operatori di servizi locali), atto obbligatorio (art. 331 c.p.p.) che espone il soggetto a responsabilità penali in caso di omissione (artt. 361 e 362 c.p.).

Inoltre i reati sessuali posti in essere all'interno della famiglia sono procedibili d'ufficio.

---

<sup>96</sup> ART. 338 c.p.p. *Curatore speciale per la querela.*

1. Nel caso previsto dall'art. 121 c.p., il termine per la presentazione della querela (124 c.p.) decorre dal giorno in cui è notificato al curatore speciale il provvedimento di nomina.

2. Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del pubblico ministero.

3. La nomina può essere promossa anche dagli enti che hanno per scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni.

4. Il curatore speciale ha facoltà di costituirsi parte civile nell'interesse della persona offesa.

5. Se la necessità della nomina del curatore speciale sopravviene dopo la presentazione della querela, provvede il giudice per le indagini preliminari o il giudice che procede.

Frequente è anche la rilevazione tramite referto (art. 334 c.p.p), denuncia obbligatoria di reati proveniente dagli esercenti una professione sanitaria.

L'obbligo del referto sussiste per essi solo quando abbiano prestata la loro assistenza od opera in casi che possano configurare un delitto perseguibile d'ufficio. Tale obbligo invece non sussiste quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale, in questo caso interviene l'obbligo del segreto professionale (art. 200 c.p.p.).

La *notitia criminis* in ogni caso deve essere sempre comunicata, se acquisita dalla polizia giudiziaria, senza ritardo al pubblico ministero (art. 347 c.p.p.), la finalità della sollecita informazione è quella di consentire al P.M. il pronto esercizio delle sue funzioni di direzione dell'indagine e di diretta esecuzione delle stesse (art. 348 e 370 c.p.p.).

In particolare una situazione di abuso sessuale può emergere o in forma esplicita, quando il minore confida la propria situazione traumatica ad una persona a lui vicina, oppure in forma implicita, attraverso indicatori comportamentali. Entrambe le ipotesi di rivelazione presentano nodi problematici, la prima in relazione alla credibilità del minore che rivela l'abuso, la seconda in relazione agli accertamenti medici richiesti a verifica dei comportamenti sospetti.

#### **4.2 La fase delle indagini preliminari**

Dopo aver iscritto la notizia di reato nell'apposito registro, il P.M., dopo aver dato comunicazione alla Procura della Repubblica per i

minorenni, inizia le indagini preliminari, dirette ad accertare i presupposti di fatto richiesti per il concreto esercizio dell'azione penale.

Nonostante la divergenza di intenti, come abbiamo visto, sarebbe opportuno che gli accertamenti e le indagini da parte delle due procure avvenissero in collaborazione e soprattutto senza sovrapposizioni, per evitare di sottoporre il bambino a un eccesso d'investigazioni e interviste<sup>97</sup>.

Il Tribunale per minorenni a sua volta può decidere di fare intervenire i Servizi Sociali, che valutano soprattutto l'assetto familiare del minore. Anche in questo caso è opportuno che il loro intervento si concili con i tempi e con le procedure del Tribunale ordinario e delle figure professionali da esso attivate<sup>98</sup>.

Tale fase già coinvolge attivamente il minore vittima, che viene sentito dalle autorità competenti. Le modalità di ascolto del minore possono essere differenti:

- a) il minore viene ascoltato direttamente dal pubblico ministero, con o senza l'ausilio di un consulente tecnico esperto in psicologia infantile;
- b) il minore viene ascoltato da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza (polizia giudiziaria), con o senza l'ausilio di un consulente tecnico;
- c) il minore viene ascoltato dal consulente tecnico nominato dal pubblico ministero. In tal caso, qualora il bambino compia

---

<sup>97</sup> CAFFO E., CAMERINI G. B., FLORIT G., *Procedure operative*, in *Criteri di valutazione nell'abuso all'infanzia*. Elementi clinici e forensi, Milano, 2004, p. 364,

<sup>98</sup> CAFFO E., CAMERINI G. B., FLORIT G., *Op. Cit.*, p. 365.

rivelazioni in merito all'abuso subito, il consulente tecnico dovrebbe essere assistito dalla polizia giudiziaria, in quanto le dichiarazioni potrebbero essere assunte come "sommarie informazioni testimoniali".

Nonostante il nostro ordinamento nulla preveda in questa fase in relazione all'audizione del minore, l'ascolto deve essere tempestivo rispetto al momento in cui è pervenuta la segnalazione e le interviste non devono essere troppo ripetute e numerose, in ogni caso queste ultime dovranno essere audio o video registrate ed effettuate secondo modalità tecnicamente corrette, utilizzando i protocolli semi-strutturati esistenti nella letteratura specialistica.

In seguito dopo la fase delle indagini indirizzata a un primo esame della situazione e alla raccolta delle "sommarie informazioni", il consulente tecnico, in risposta ai quesiti posti dal pubblico ministero, effettuerà altri incontri volti a valutare gli indicatori psicopatologici e comportamentali e l'attendibilità delle dichiarazioni.

Il pubblico ministero può attivare anche altre consulenze tecniche di natura medico-legale, indirizzate all'esame fisico del bambino e al rilevamento di segni specificamente correlati o comunque compatibili con l'abuso sessuale.

Occorre sottolineare come l'individuazione di indicatori fisici specifici risulti molto rara, specie una volta trascorso un prolungato lasso di tempo rispetto all'evento.

Possiamo concludere che “*una indagine intelligente, soprattutto per le problematiche esistenti in tema di audizione del minorente parte lesa dell’abuso, dovrebbe cercare di deresponsabilizzare processualmente il soggetto passivo del reato con l’acquisizione di numerosi dati di prova di riscontro alla sua narrazione, che rimane ovviamente il fulcro essenziale di tutta la materia probatoria, ed anche rappresentativi di fatti diretti*”<sup>99</sup>.

L’utilizzabilità probatoria degli atti assunti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero è limitata, in quanto generalmente acquisiscono valore solo ai fini della valutazione della credibilità del testimone e non come elemento di prova di quanto affermato (art. 500 c.p.p.<sup>100</sup>, come modificato dalla l. 63/2001 “Modifiche al codice penale e al codice di

---

<sup>99</sup> ROIA F., *La violenza domestica: aspetti sostanziali e tecniche d’intervento nei reati in danno di minori*, in CREMA S., ROIA F., *La tutela dell’infanzia. Normativa e intervento giudiziario*, Unicopoli, Milano, 2004, p. 157;

<sup>100</sup> ART. 500 c.p.p. *Contestazione nell’esame testimoniale*.

1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.

2. Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste.

3. Se il teste rifiuta di sottoporsi all’esame o al controesame di una delle parti, nei confronti di questa non possono essere utilizzate, senza il suo consenso, le dichiarazioni rese ad altra parte, salve restando le sanzioni penali eventualmente applicabili al dichiarante.

4. Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate.

5. Sull’acquisizione di cui al comma 4 il giudice decide senza ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, che può fornire gli elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

6. A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell’articolo 422 sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della prova nei confronti delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo. Fuori dal caso previsto dal periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5.

7. Fuori dai casi di cui al comma 4, su accordo delle parti le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento.

procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione”).

Proprio per questo motivo sempre più frequente dovrebbe essere il ricorso allo strumento processuale dell'incidente probatorio, che permette la piena utilizzabilità in dibattimento delle prove assunte.

L'audizione nel corso dell'incidente probatorio si svolge con l'ausilio del consulente tecnico nominato dal giudice delle indagini preliminari, che assiste (dietro uno specchio unidirezionale) insieme ai rappresentanti delle parti; questa fase, a differenza della precedente, è soggetta al contraddittorio tra le parti, anche attraverso la nomina di consulenti tecnici<sup>101</sup>.

Occorre a tal riguardo, ricordare che nell'ordinamento penale italiano vige il modello accusatorio, di cui uno dei principi cardine è costituito dalla formazione in giudizio delle prove, nel contraddittorio tra le parti, innanzi al giudice dibattimentale e che l'incidente probatorio costituisce l'unica eccezione a questo modello.

#### **4.3 Le indagini difensive**

La legge del 7 dicembre 2000, n. 397 in tema di “Disposizioni in materia di indagini difensive”, trasfusa nel titolo VI-bis “Investigazioni difensive” (artt. 391-bis e ss. c.p.p.) prevede che i difensori di una qualsiasi delle parti private possono, o personalmente, o per mezzo di sostituto, o di

---

<sup>101</sup> CAFFO E., CAMERINI G. B., FLORIT G., *Op.Ult. Cit.*, p. 373.

un investigatore, o di un consulente conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa, e quindi possono raccogliere a loro piacimento e discrezione, anche coattivamente, e in via preventiva, informazioni e dichiarazioni anche presso soggetti minorenni, con la contestuale formazione dei verbali da far valere davanti al giudice, senza esser tenuti a tutele protettive, nemmeno minimali<sup>102</sup>.

Unico limite è costituito dall'art 190-bis c.p.p. secondo cui non può essere interpellato, nemmeno dal difensore dell'indagato, il minore che è già stato sentito in precedenza, salvo che l'esame riguardi fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengano necessario sulla base di specifiche esigenze.

#### **4.4 Il processo penale**

All'esito delle indagini preliminari, il P.M. può chiedere al giudice l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 c.p.p.), ferma restando la possibilità per la persona offesa di chiedere la prosecuzione delle indagini preliminari indicando l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova (art. 410 c.p.p.), oppure chiede l'esercizio dell'azione penale, formulando l'imputazione (art. 405 c.p.p.). In quest'ultimo caso inizia la fase strettamente processuale, che segue i principi indicati dall'art. 111 della Costituzione<sup>103</sup>.

---

<sup>102</sup> GOSSO P. G., *L'abuso sui minori e il processo penale*, seminario di studio del Consiglio Superiore della Magistratura "Ruoli, funzioni ed aspetti relazionali nel procedimento penale per reati di abuso o maltrattamento ai danni di minori", Torino, 20 febbraio 2003;

<sup>103</sup> ART. 111 Cost.

Nell'ambito di tale fase e in particolare in relazione ai reati di abuso sessuale su minori, fondamentale, nonché di grande difficoltà e delicatezza risulta l'acquisizione della prova.

Un ruolo centrale è occupato dalla testimonianza (art. 194 c.p.p.) del minore poiché, oltre che vittima, è spesso l'unico testimone oculare disponibile.

Un altro mezzo di prova irrinunciabile in questi casi è la perizia (art. 220 c.p.p.), posta in essere da ausiliari del giudice, i periti, muniti di particolari cognizioni tecnico-scientifiche<sup>104</sup>. La perizia è obbligatoriamente disposta dal giudice, anche d'ufficio, quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Inammissibile è invece la

---

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova.

La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione;

<sup>104</sup> MERCORE M., *Op. Cit.*, p. 410.

perizia criminologica, tranne che sia correlata a cause patologiche (art. 220, comma 2 c.p.p.).

Eccezioni a tale inammissibilità si riscontrano nella fase dell'esecuzione della pena, come prevedono una serie di norme dell'ordinamento penitenziario (l. 26 luglio 1975, n. 354) e del relativo regolamento di esecuzione (d.p.r. 29 aprile 1976, n. 431)<sup>105</sup>, e nell'ambito della giustizia minorile.

Il r.d. del 20 luglio 1934, n.1404 recante "Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni", in relazione alla composizione del collegio stabilisce che ne facciano parte, oltre a due magistrati, due cittadini, un uomo e una donna, benemeriti, dell'assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età.

Infine l'art. 9 del d.p.r. del 22 settembre 1988, n. 448<sup>106</sup> prevede la possibilità di ricorrere ad esperti per gli accertamenti sulla personalità del minorene<sup>107</sup>.

---

<sup>105</sup> FORTI G., *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Cortina Raffaello, Collana Testi, studi e ricerche di scienze giuridiche, Milano, 2000, pp. 179-180;

<sup>106</sup> ART. 9, d.p.r. 448/88 (*Accertamenti sulla personalità del minorene*).

1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorene al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.

2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorene e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità;

<sup>107</sup> FORTI G., *Op. Cit.*, pp. 181-182.

## V. PROGETTO C.U.R.E.

Ad ottobre 2010 è stato pubblicato il c.d. “Rapporto C.U.R.E.” (Children in the Union- Rights and Empowerment), progetto gestito dalla Autorità svedese per il Sostegno e il Risarcimento alle vittime di Reato.

Esso è composto di quattro capitoli: la descrizione di come è stato svolto il progetto; il resoconto delle conclusioni di maggior rilievo tratte dagli studi condotti; una presentazione di alcuni interessanti sviluppi in materia; e le raccomandazioni sviluppate nel corso del progetto assieme ad un gruppo internazionale di esperti, indirizzate agli Stati membri ed alla Commissione Europea.

La finalità generale del CURE è quella di rafforzare la posizione dei minori vittime.

Lo scopo a breve termine è stato quello di fornire raccomandazioni alla Commissione Europea per migliorare in seno all’Unione Europea la posizione dei minori vittime, in particolare su quattro punti: le informazioni da fornire ai minori vittime, la condizione del minore vittima durante le indagini, la rappresentanza legale per i minori vittime e la comparizione in tribunale del minore.

Il CURE ha di fatto condotto uno studio sulla posizione giuridica del minore vittima, così da individuare e presentare le buone prassi degli Stati membri sui quattro punti testé indicati.

Il confronto con la normativa dei principali paesi europei evidenzia come l'Italia stenti nel riconoscere i diritti delle parti lese, specialmente se minorenni.

È apparso necessario che il riconoscimento degli irrinunciabili diritti dei minori sia frutto di una visione globale del minore all'interno del processo penale.

La diffusione del testo della raccomandazione CURE, rivolta ai governi di tutti i paesi europei, richiede pertanto due livelli diversi di intervento: da un lato quello legislativo, dall'altro quello delle prassi degli uffici giudiziari.

L'Europa in realtà ci obbliga a superare una visione garantista a senso unico, concernente la tutela del solo indagato/imputato, per introdurre il principio che anche il soggetto debole, segnatamente il minore, deve essere tutelato nell'ambito del processo penale.

Le raccomandazioni sono state pubblicate ad ottobre 2010 nell'ambito del "Rapporto CURE".

Il Rapporto è composto di quattro capitoli: la descrizione di come è stato svolto il progetto; il resoconto delle conclusioni di maggior rilievo tratte dagli studi condotti; una presentazione di alcuni interessanti sviluppi in materia; le raccomandazioni sviluppate nel corso del progetto assieme ad un gruppo internazionale di esperti, indirizzate agli Stati membri ed alla Commissione Europea.

Attraverso l'aggiornamento e la piena comprensione in lingua italiana dei principi esistenti, consacrati dagli strumenti richiamati e dalla

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - già oggetto di diffusione efficace attraverso il CED della Corte Suprema di Cassazione, come riconosciuto dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa dinanzi al quale si volge il procedimento di sorveglianza sull'esecuzione delle sentenze della Corte Europea - si compie un primo passo nel processo di esecuzione delle raccomandazioni del progetto CURE.

L'indice cronologico degli strumenti indicati sarà periodicamente aggiornato dalla Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani con la collaborazione del CED della Corte Suprema di Cassazione.

Le tipologie di vittima vulnerabile individuate nei testi internazionali ed europei sono quelle colpite dai reati di criminalità organizzata; di terrorismo; di tratta; di pornografia e prostituzione minorile; di sfruttamento sessuale; di abusi sessuali nei confronti di minori.

Le procedure relative all'osservanza di obblighi internazionali, in particolare quelle afferenti la tutela dei minori vittime di reato, e le procedure volte all'adeguamento del diritto interno alle previsioni degli strumenti internazionali in materia di diritti umani, sono oggetto di studio e continua riflessione sotto l'aspetto dell'attualità degli interventi programmati.

In materia di vittime, il testo di riferimento è la *decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio UE del 15.3.2001* sulla tutela della vittima nel procedimento penale emanata dall'Unione europea nell'ambito del terzo pilastro del Trattato di Amsterdam.

La decisione quadro del 2001 ha avuto un grande impatto sui sistemi interni.

Sebbene non ancora attuata<sup>108</sup>, in ragione del particolare status che riveste nell'ambito delle fonti, può produrre effetti diretti nell'ordinamento interno. Le sue disposizioni vincolano i giudici nazionali nei limiti dell'interpretazione conforme.

La normativa internazionale ed europea, oltre a obbligare il legislatore all'adeguamento, è pertanto strumento diretto per il giudice nell'interpretazione della norma interna alla luce delle disposizioni e delle prassi sopranazionali.

Invero, in forza della decisione quadro richiamata, gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure funzionali ad assicurare il raggiungimento di alcuni obiettivi.

In particolare, il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della dignità della vittima in ogni fase processuale; l'attenzione specifica alle vittime più vulnerabili; la tutela della *privacy*; il rafforzamento della posizione processuale della vittima nei diritti interni; la creazione di un sistema di protezione delle vittime nei momenti cruciali di esposizione o di interazione con l'autore del reato, quali la testimonianza, che deve essere resa con particolari modalità di tutela, o la possibilità di incontro fisico con l'autore del reato nelle aule giudiziarie; la messa in opera di strumenti

---

<sup>108</sup> In riferimento alla Decisione Quadro del 15 marzo 2001 (2001/220/GAI) del Consiglio, ove è sancito il principio che le vittime particolarmente vulnerabili dovrebbero beneficiare di un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione, si rammenta che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge 4 giugno 2010 n. 96, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l'attuazione della decisione quadro richiamata, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale - art. 52 co. 1 - che rischia a distanza di dieci anni di non essere del tutto attuale.

processuali idonei a garantire la partecipazione al processo tra i quali la comunicazione delle informazioni necessarie su ogni fase processuale, l'uso di una lingua comprensibile, l'assistenza legale, la comprensione dello svolgimento processuale, la partecipazione a distanza in caso di vittima non residente nello Stato membro, l'uso della videoconferenza e il rimborso delle spese di partecipazione al processo.

Inoltre, si auspica che gli Stati procedano a modificare i sistemi interni per consentire l'ottenimento del risarcimento del danno e l'accesso alla mediazione; per rafforzare la cooperazione giudiziaria internazionale a tutela degli interessi della vittima; per assicurare il coinvolgimento nei procedimenti penali delle organizzazioni a sostegno delle vittime al fine di garantire una assistenza più efficace.

Viene raccomandata l'adozione di strategie organizzative volte alla formazione adeguata del personale che può venire in contatto con le vittime, con particolare riferimento alle necessità delle categorie più vulnerabili.

In questo contesto si sono successivamente inseriti specifici provvedimenti adottati a favore delle vittime di particolari tipologie di reato, tra i quali quelli in favore delle vittime della tratta.

Del tutto evidente è l'esigenza di tutela da apprestare alle vittime per la loro vulnerabilità scaturente dalla efferatezza del crimine e dalla sua assoluta imprevedibilità o per la loro condizione particolarmente indifesa ed esposta alla sopraffazione e al sopruso.

La necessità di una tutela differenziata o maggiore per le vittime vulnerabili viene evidenziata dall'art. 2 della decisione quadro del 2001 che sollecita una particolare attenzione nei confronti di questa tipologia di vittime, cui va assicurato (ad esempio al momento della testimonianza) *un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione.*

In proposito, l'art. 3.4 della *Raccomandazione R(2006)8 del Consiglio d'Europa sull'assistenza alle vittime di reato* richiede agli Stati il medesimo impegno e definisce la loro particolare vulnerabilità in riferimento alle *caratteristiche personali e alle circostanze del reato.*

I documenti elaborati in sede internazionale hanno alcuni carattere vincolante: si pensi agli atti dell'Unione, alle Convenzioni dell'Onu e del Consiglio d'Europa; altri non vincolante, ma comunque preziosi per la promozione di un'effettiva tutela della vittima (le Raccomandazioni Onu, le numerosissime Raccomandazioni del Consiglio d'Europa, il libro verde dell'Unione, le Linee guida e i Manuali).

In ambito europeo, con il Trattato di Lisbona è stata data assoluta priorità all'impegno e alla volontà dell'Unione di adottare norme minime comuni a favore delle vittime.

Resta ferma la volontà degli Stati membri di introdurre un livello più elevato di tutela e nell'ipotesi che lo strumento della direttiva, che sostituisce gli atti derivati tipici del terzo pilastro (convenzioni e decisioni quadro), possa non essere recepito dallo Stato entro il termine indicato, esso può avere efficacia immediata nel sistema interno in presenza di disposizioni chiare e dettagliate.

Infatti, come si rileva dallo studio dei testi normativi europei, le prescrizioni tendono ad essere sempre più particolareggiate fino ad indicare, in alcuni casi, la forma giuridica da adottare per il recepimento dell'atto.

In questo senso, rilevando le crescenti esigenze di tutela dei minori che rischiano di non essere considerate pienamente se le procedure di adeguamento in sede nazionale di strumenti internazionali non sono al passo con le nuove riflessioni che chiedono un ampliamento o una nuova considerazione delle misure di tutela da apprestare, il progetto, nell'intento di assolvere al dovere di informazione, si pone quale strumento di consultazione per tutti coloro che sono in contatto con il minore vittima di reato.

Tra gli strumenti ritenuti preziosi per la promozione di un'effettiva tutela della vittima, le Linee guida delle Nazioni Unite sulla Giustizia nelle questioni che coinvolgono i minori vittime e testimoni di reato nella "Versione per i minori" possono essere utilmente consultate in ogni fase del processo per assicurare la piena comprensione delle diverse situazioni da parte del minore.

Il "Manuale per professionisti e responsabili politici sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato" è rivolto ai giudici, ai pubblici ministeri, agli agenti di polizia giudiziaria, agli operatori sociali, al personale medico e di sostegno nonché al personale di organizzazioni non governative ed insegnanti quale guida per la consultazione delle migliori prassi a livello internazionale.

## 5.1 Raccomandazioni del Progetto CURE

Viene riconosciuto lo “status” di minore in quanto individuo con bisogni particolari, titolare di diritti secondo due principi fondamentali: del miglior interesse del minore e di non discriminazione.

Sul piano processuale penalistico questo significa che il minore ha la stessa priorità data all'imputato; che occorre una *risposta integrata* ed una *strategia coordinata* (la cd. **rete**), il che comporta un cambiamento radicale da parte dei professionisti che si sostanzia nel vedere le cose dal punto di vista del minore; che va riconosciuto il ruolo della famiglia, quando un suo membro non sia direttamente coinvolto nella vicenda processuale; che i diritti del minore riguardano anche i minori che non siano parti lese nel procedimento penale.

Sul piano politico gli stati membri devono: stabilire degli standard minimi applicabili ai minori vittime di reato; attuare la decisione quadro 15.3.2001 sulla posizione delle vittime nel processo penale; dare ai minori oltre una certa età la possibilità di agire in giudizio personalmente; accertare che le disposizioni a favore dei minori siano attuate su tutto il territorio nazionale attraverso:

- monitoraggi;
- diffusione delle raccomandazioni;
- nuove disposizioni di legge;
- traduzione nella lingua nazionale delle linee guida dell'ONU;
- attuazione della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo (CEDU);

- promozione delle linee guida del Consiglio d'Europa;
- emanazione di linee guida nazionali.

Gli stati devono istituire una struttura per la cooperazione multidisciplinare fra le diverse istituzioni; avere attenzione per i minori vittime di violenza domestica; promuovere istituzioni indipendenti per la tutela dei diritti dei minori (Garante nazionale per i minori).

## **5.2 Raccomandazioni specifiche**

### Sensibilizzazione:

Occorre cambiare l'atteggiamento dei professionisti e dell'opinione pubblica sulla situazione dei minori vittime attraverso: l'acquisizione, a livello nazionale, dei dati sulla vittimizzazione; la destinazione di fondi per la ricerca; l'informazione specialmente nei confronti del mondo politico e giudiziario; l'accrescimento della sensibilizzazione degli operatori professionali; la sensibilizzazione dei minori sull'importanza della denuncia; la cooperazione fra gli stati membri; l'utilizzo dei fondi U.E. per l'attuazione di progetti nazionali ed internazionali.

### Informazione:

Occorre che il minore vittima riceva informazioni generali e specifiche attraverso: l'emanazione di normative apposite; l'attuazione di politiche nazionali sull'informazione; l'incoraggiamento di pubblicazioni di informazioni in linguaggio adatto ai minori; l'utilizzo di spazi pubblici per

informare i minori; il favorire forme di assistenza legale che consenta di informare i minori

Denuncia:

Occorre accertare che sia denunciato il maggior numero di reati in danno dei minori.

Ciò può attuarsi istituendo nella normative nazionali l'obbligo di denuncia per funzionari e medici nonché l'obbligo di informare il minore della denuncia presentata; prevedendo la possibilità di denuncia anonima; istituendo unità specializzate di polizia giudiziaria; istituendo procedure che diano la priorità alla sicurezza del minore; rafforzando la fiducia fra il minore ed il giudice con possibilità di incontri preliminari agli atti giudiziari; prevedendo la possibilità di restituzione al minore di informazioni circa l'esito della denuncia e circa lo *status libertatis* dell'indagato.

Protezione del minore:

Occorre ridurre il rischio di vittimizzazione secondaria.

Ciò può attuarsi: accelerando i tempi del processo penale; riducendo i tempi di presenza del minore in Tribunale; evitando il contatto fra il minore e l'indagato ed istituendo apposite sale d'attesa; fornendo al minore un sostegno psicologico gratuito; adottando misure per rafforzare la fiducia (*confidence-building measures*); preparando il minore al processo penale; istituendo la figura del responsabile del caso (*case manager*) come figura di sostegno del minore e prevedendo che possa essere scelto tenendo conto dei desideri del minore e secondo parametri stabiliti a livello nazionale;

istituendo regole di *timing* negli atti in cui è coinvolto il minore; prevedendo la possibilità che gli interpreti scelti per il minore abbiano competenze specifiche in materia minorile;

Audizione investigativa:

Si auspica l'istituzione di linee guida nazionali e la promozione di protocolli di audizione strutturati del minore; che vengano evitate inutili ripetizioni dell'esame del minore; che venga prevista sempre la registrazione audiovisiva dell'esame del minore; che l'audizione del minore avvenga il più presto possibile e alla presenza di un esperto che sia in grado di valutare la necessità di interventi immediati; che venga previsto di destinare del tempo per attività mirate a determinare le capacità del minore quali il livello di sviluppo, la comprensione comunicativa e cognitiva; che venga prevista la possibilità di avvisare il minore che non deve rispondere se non conosce la risposta; che vengano poste inizialmente domande aperte; che venga limitato il numero dei partecipanti all'audizione; che in caso di più audizioni queste vengano fatte possibilmente dalla stessa persona; che nel luogo in cui avviene l'audizione del minore non sia presente l'indagato ed il suo difensore; che sia prevista l'obbligatorietà di una formazione specialistica e continua di chi conduce l'esame del minore con pratica ripetuta, sollecitazione di *feed-back*, analisi sistematica delle interviste; che siano predisposti locali adeguati dotati di strumentazione tecnica e a misura di minore (standard nazionali di arredamento, tenendo conto anche della sensazione di sicurezza del minore); che sia prestata particolare attenzione all'audizione di minori con disabilità, consultando degli esperti al fine di

evitare pratiche errate ed evitando che la valutazione delle dichiarazioni avvenga allo stesso modo di quella dei minori che non hanno tali disabilità.

Rappresentanza legale:

Si auspica di assicurare l'assistenza e la rappresentanza legale ai minori vittime durante tutto il procedimento giudiziario, raccomandando: che venga prevista la nomina di un legale rappresentante del minore in caso di conflitto di interesse con i genitori; che sia consentito al minore di essere rappresentato indipendentemente dai genitori, attraverso la nomina di un avvocato a spese dello Stato; assicurare agli avvocati che difendono i minori una formazione specialistica; che le ONG siano autorizzate a rappresentare collettivamente il minore.

Comparsa del minore in giudizio:

Si auspica che venga salvaguardato il diritto del minore di essere ascoltato e, se del caso, di consentire al minore vittima di testimoniare fuori del tribunale.

Si raccomanda agli stati membri: che in base al principio del miglior interesse del minore, il minore vittima non sia obbligato a comparire personalmente in giudizio; che il minore, tenendo conto di età e maturità, riceva adeguata informazione; che il minore, tenuto conto di età e maturità, possa esprimere il suo punto di vista sul comparire; che pubblici ministeri e giudici che trattano la materia ricevano una formazione specialistica; che in caso di presenza del minore l'udienza sia a porte chiuse; che sia prevista una preparazione del minore che compare in tribunale; che, quando il minore compare in tribunale, sia evitato l'incontro con l'imputato; che il

giudice abbia il potere discrezionale per determinare quali misure e mezzi siano necessari per interrogare il minore in modo rispettoso e delicato; che il minore vittima possa testimoniare solo alla presenza del giudice, del pubblico ministero e dei difensori; che le domande siano poste solo dal giudice o da un esperto nominato dal giudice; che il giudice abbia poteri di intervento per evitare domande invadenti; che il minore non debba prestare giuramento; che siano assicurati strumenti quali specchi unidirezionali, paraventi, videoconferenza e che il minore possa esprimere il proprio parere sulla scelta del mezzo; che le dichiarazioni registrate abbiano lo stesso valore delle dichiarazioni dal vivo; che il test sulla competenza del minore non sia obbligatorio e che questo sia effettuato solo se vi sono motivi vincolanti e che lo richieda il miglior interesse del minore.

Servizi specializzati:

L'obiettivo è quello di assicurare l'istituzione e la fornitura di servizi rivolti ai minori vittima.

Si auspica: che sia disponibile assistenza legale e psicologica al minore; che sia istituito un supporto continuo al minore sia da parte dei servizi specializzati all'interno del sistema di giustizia penale sia da parte del volontariato a cui va fornito sostegno finanziario; che siano istituiti meccanismi per un riferimento effettivo ai servizi e al volontariato; che siano istituite *help-lines* per i minori nonché il numero 116 111 per i minori su tutto il territorio dell'U.E..

### Formazione:

L'obiettivo è quello di garantire che tutti i professionisti che operano con minori vittime abbiano una formazione specialistica.

Si auspica: che vengano stabiliti dei requisiti a livello nazionale per la formazione dei professionisti; che sia sviluppata una prospettiva olistica e multidisciplinare; che sia conseguentemente curata la condivisione di basi comuni; che siano assicurate una formazione sia iniziale ed una permanente; che si sviluppino dei *curricula* formativi per professionisti giudiziari secondo standard internazionali; che siano promosse le “Linee Guida delle Nazioni Unite sulla giustizia nelle questioni che riguardano i minori vittime e testimoni” nonché i moduli di formazione dell’*United Nations Office on Drugs and Crime*; che tali attività formative siano estese a coloro che operano nei tribunali; che venga impartita formazione ai professionisti che incontrano i minori fuori del sistema penale sui sintomi e sulle reazioni al reato; che venga impartita una formazione che tenga conto degli ambienti di criminalità omosessuale, bisessuale e transgender.

### Prevenzione della ripetuta vittimizzazione dei minori:

L'obiettivo è quello di ridurre la ri-vittimizzazione, attraverso: la prevenzione dei reati che colpiscono i minori attraverso politiche nazionali; l'esclusione dei professionisti che abbiano subito condanne per fatti in danno di minori; la promozione della vicinanza della polizia nella comunità; l'attenzione particolare ai minori maggiormente esposti (minori oggetto di violenze in famiglia, minori oggetto di pedopornografia etc.).

Minori vittime in situazioni transfrontaliere:

L'obiettivo è quello di combattere la tratta dei minori, per conseguire il quale si auspica la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Protezione dei Minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali.

VI. CONVENZIONE DI LANZAROTE

La Convenzione di Lanzarote del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali come precedentemente indicato è stato stipulato in data 25 ottobre 2007, essa impegna gli Stati membri del Consiglio d'Europa a modificare la loro legislazione penale in materia di sfruttamento e di abusi sessuali nei confronti dei minori.

Vanno al riguardo ricordati i punti salienti della predetta Convenzione:

Reclutamento, formazione e sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con minori: *“Ciascuna delle Parti, conformemente al proprio diritto interno, adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché le condizioni di accesso alle professioni il cui esercizio comporta regolari contatti con minori possano garantire che i candidati alle suddette professioni non siano stati condannati per atti di sfruttamento o di abuso sessuale di minori.”* (art. 5);

Misure nazionali di coordinamento e cooperazione: *“Ciascuna delle Parti adotta le misure necessarie per garantire il coordinamento, a livello*

*nazionale o locale, dei diversi organismi incaricati della protezione dei minori, della prevenzione e della lotta allo sfruttamento e all'abuso sessuale di minori, in particolare nei settori dell'istruzione, della sanità, dei servizi sociali, della pubblica sicurezza e delle autorità giudiziarie. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per istituire o designare istituzioni adeguate, locali o nazionali, finalizzate a promuovere e a proteggere i diritti dei minori, assicurando che abbiano risorse e competenze specifiche (...)" (art. 10);*

*Misure di protezione e assistenza alle vittime: "Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché, quando l'età della vittima è incerta e vi è motivo di credere che si tratta di un minore, gli siano accordate le misure di protezione e di assistenza previste per i minori, in attesa di verificarne l'età." (art. 11);*

*Segnalazione di sospetti di sfruttamento e di abuso sessuale: "Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché le norme di diritto interno in materia di riservatezza imposte ad alcuni professionisti chiamati a lavorare a contatto con minori non costituiscano un ostacolo, per i suddetti professionisti, alla possibilità di segnalare ai servizi competenti in materia di protezione dei minori qualsiasi situazione in cui vi sono fondati motivi di ritenere che un minore sia vittima di sfruttamento o di abuso sessuale. (...) Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per incoraggiare ogni persona che, in buona fede, è a conoscenza o ha sospetti di*

*sfruttamento e di abuso sessuale di minori a segnalare questi fatti ai servizi competenti.” (art. 12);*

*Assistenza alle vittime: “Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per fornire assistenza, a breve e a lungo termine, alle vittime per garantire il loro recupero fisico e psico-sociale. Le misure adottate conformemente al presente paragrafo tengono nel debito conto le opinioni, le necessità e le preoccupazioni del minore.” (art. 13);*

*Programmi o misure di intervento: “Ciascuna delle Parti prevede o promuove, conformemente al proprio diritto interno, programmi o misure di intervento efficaci per le persone di cui all’articolo 16, paragrafi 1 e 2, per evitare e ridurre al minimo i rischi di reiterazione dei reati a sfondo sessuale nei confronti di minori. Tali programmi o misure d’intervento devono essere accessibili in ogni fase del procedimento, all’interno e all’esterno dell’ambiente carcerario, secondo quanto stabilito dal diritto interno. (...) Ciascuna delle Parti prevede, conformemente al proprio diritto interno, di effettuare una valutazione della pericolosità e degli eventuali rischi di reiterazione dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione per le persone di cui all’articolo 16, paragrafi 1 e 2, al fine di individuare programmi o misure appropriate” (art. 15);*

*Destinatari dei programmi e delle misure di intervento: “Ciascuna delle Parti prevede, conformemente al proprio diritto interno, che le persone perseguite per uno dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione possono accedere ai programmi o alle misure di cui*

*all'articolo 15, paragrafo 1, secondo condizioni che non siano né pregiudizievoli né contrarie ai diritti della difesa e alle esigenze di un processo equo e imparziale, e in particolare nel rispetto delle norme che regolano il principio della presunzione di innocenza.” (art. 16);*

Diritto penale sostanziale: il trattato oltre a prevedere le fattispecie di *abuso sessuale* (art. 18) e di *prostituzione minorile* (art. 19), contempla, nell'ambito del reato di *pedopornografia*, il fatto di “*accedere, con cognizione di causa e mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico.*” (art. 20), nonché *l'adescamento di minori a scopi sessuali* (“*Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per prevedere come reato la proposta intenzionale di un incontro, da parte di un adulto, mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ad un minore che non ha raggiunto l'età stabilita conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, al fine di commettere nei suoi confronti uno dei reati stabiliti conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), quando tale proposta è stata seguita da atti concreti volti a realizzare il suddetto incontro.*” (art. 23);

In tema di competenza territoriale il trattato prevede che “*Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie al fine di stabilire la propria competenza sui reati fissati conformemente alla presente Convenzione, quando il reato è commesso (...) da una persona con residenza abituale sul suo territorio*” ovvero “*quando il reato è*

*commesso contro uno dei suoi cittadini o una persona con residenza abituale sul suo territorio” (art.25);*

In tema di circostanze aggravanti prevede che la pena sia aggravata quando: a) il reato ha seriamente danneggiato la salute fisica o mentale della vittima; (...) e) il reato è stato commesso da più persone che hanno agito congiuntamente; f) il reato è stato commesso nell’ambito di un’organizzazione criminale (...) (art. 29);

In tema di indagini, azione penale e diritto processuale si afferma fra l’altro il principio che *“Ciascuna delle Parti assicura che le indagini e i procedimenti penali siano trattati in via prioritaria e senza ritardi ingiustificati.”* (art. 30), e che *“Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per tutelare i diritti e gli interessi delle vittime, soprattutto in quanto testimoni, in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti penali, e in particolare: a) informandole circa i loro diritti e i servizi disponibili e, salvo che preferiscano non ricevere tali informazioni, sul seguito dato alla loro denuncia, sui capi d’imputazione contestati, sullo svolgimento generale delle indagini o del procedimento penale e sul loro ruolo all’interno di esso, nonché sulla decisione resa; b) assicurando che, almeno nei casi di eventuale pericolo per le vittime e per le loro famiglie, queste possano essere informate, ove necessario, della rimessione in libertà temporanea o definitiva della persona imputata o condannata; (...) g) assicurando che siano evitati i contatti diretti tra le vittime e gli autori di reato nell’ambito dei locali dei servizi d’indagine e degli edifici giudiziari, salvo che le autorità competenti non decidano*

*altrimenti, nell'interesse superiore del minore o per le necessità delle indagini o del procedimento. (...); "Ciascuna delle Parti prevede che le vittime abbiano accesso a un'assistenza legale, fornita gratuitamente ove ne sussistano i requisiti, quando possono avere la qualità di parte nel procedimento penale. Ciascuna delle Parti prevede la possibilità di designare un rappresentante speciale della vittima quando, in base alle disposizioni di diritto interno, questa può avere la qualità di parte nel procedimento penale e i titolari della potestà genitoriale sono privati del diritto di rappresentanza del minore nel procedimento, a seguito di un conflitto d'interessi con la vittima." (art. 31);*

*In tema di avvio del procedimento "Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per non subordinare le indagini e le azioni penali per i reati fissati conformemente alla presente Convenzione alla denuncia o all'accusa fatta dalla vittima, e per far proseguire il procedimento anche se la vittima ritira la sua denuncia." (art. 32);*

*In tema di prescrizione del reato "Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché il termine di prescrizione per avviare le azioni penali relative ai reati fissati conformemente agli articoli 18, 19, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), si protragga per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'avvio effettivo delle azioni penali, dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età, e che sia proporzionato alla gravità del reato in questione." (art. 33);*

In tema di indagini *“Ciascuna delle Parti adotta le misure necessarie affinché le persone, le unità e i servizi incaricati delle indagini siano specializzati in materia di lotta allo sfruttamento e all’abuso sessuale di minori o che tali persone siano formate a tal fine. Tali unità e servizi devono disporre di risorse finanziarie adeguate.”* (art. 34);

In tema di audizioni del minore *“Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché: a) le audizioni del minore abbiano luogo senza ritardi ingiustificati, dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti; b) le audizioni del minore si svolgano, ove necessario, in locali concepiti o adattati a tal fine; c) le audizioni del minore siano condotte da professionisti formati a tal fine; d) il minore sia sentito, ove possibile e necessario, sempre dalle stesse persone; e) il numero di audizioni sia limitato al minimo e allo stretto necessario per lo svolgimento del procedimento penale; f) il minore possa essere accompagnato dal suo rappresentante legale o, ove necessario, da un adulto di sua scelta, salvo decisione contraria e motivata presa nei confronti di tale persona.”* (...) *“Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché le audizioni della vittima o, ove necessario, di un minore testimone dei fatti, possano essere oggetto di una registrazione audiovisiva, e che tale registrazione possa essere ammessa quale mezzo di prova nel procedimento penale, conformemente alle norme previste dal proprio diritto interno. Quando l’età della vittima risulta incerta e vi è la possibilità che si tratti di un minore, le misure*

*previste dai paragrafi 1 e 2 sono applicate in attesa di verificarne l'età.”*  
(art. 35);

In tema di difensori *“Ciascuna delle Parti adotta, nel rispetto delle norme che disciplinano l'autonomia delle professioni giudiziarie e forensi, le misure legislative o di altra natura necessarie affinché sia resa disponibile una formazione in materia di diritti del minore, nonché di sfruttamento e di abuso sessuale di minori, a beneficio di tutte le persone coinvolte nel procedimento giudiziario, in particolare di giudici, procuratori e avvocati. (...) Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura, conformemente alle norme previste dal proprio diritto interno, necessarie affinché: a) il giudice possa ordinare che l'udienza si svolga senza la presenza del pubblico; b) la vittima possa essere sentita in udienza senza essere presente, in particolare mediante il ricorso ad appropriate tecnologie della comunicazione.”* (art. 36);

In tema di competenza territoriale il trattato prevede che *“Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie al fine di stabilire la propria competenza sui reati fissati conformemente alla presente Convenzione, quando il reato è commesso (...) da una persona con residenza abituale sul suo territorio”* ovvero *“quando il reato è commesso contro uno dei suoi cittadini o una persona con residenza abituale sul suo territorio”* (art.25);

In tema di registrazione e conservazione dei dati *“Al fine di prevenire e perseguire i reati fissati conformemente alla presente Convenzione, ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura*

*necessarie, conformemente alle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati personali e alle altre norme e garanzie appropriate previste dal diritto interno, alla registrazione e alla conservazione dei dati relativi all'identità nonché al profilo genetico (DNA) delle persone condannate per i reati fissati conformemente alla presente Convenzione.” (art. 37).*

### **6.1 Ratifica della Convenzione da parte dell'Italia**

La Convenzione quindi si occupa di disciplinare, oltre che reati già contemplati nel nostro ordinamento (quali l'abuso sessuale, la prostituzione infantile, la pedopornografia, la partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici, il turismo sessuale), anche il *grooming*, ovvero l'adescamento dei minori attraverso Internet.

Nell'ambito dell'esame parlamentare del disegno di legge di ratifica della Convenzione, il dibattito si è in particolare concentrato sulla definizione di tale nuova fattispecie di reato.

Il testo licenziato, che tiene in gran parte conto dell'ampio dibattito svolto in Commissione Giustizia su alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare in materia, individua il nuovo delitto di *adescamento di minorenni* nel compimento di atti volti a carpire la fiducia di un minore di età inferiore a sedici anni, attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante Internet o altre reti o mezzi di comunicazione; il soggetto agente deve avere agito al fine di commettere delitti di sfruttamento sessuale di minore o delitti di violenza sessuale; si applica la pena della reclusione da uno a tre anni.

Un'altra importante novità consiste nell'introduzione del reato di *pedofilia e pedopornografia culturale*, punito con la reclusione da tre a cinque anni. La nuova fattispecie di reato è individuata nella condotta di chi, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, delitti a sfondo sessuale. La stessa pena si applica a chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più dei delitti indicati.

Il disegno di legge incide anche su altri aspetti del diritto e della procedura penale, prevedendo in particolare: il raddoppio dei termini di prescrizione in caso di alcuni delitti a sfondo sessuale commessi nei confronti di minore di anni 14; l'inasprimento delle pene per l'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati sessuali nei confronti di minori; l'introduzione di una nuova aggravante dell'omicidio commesso in occasione di reati sessuali con un minore di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, in cambio di denaro o di altra utilità, o di pornografia minorile; l'individuazione di ulteriori condotte riconducibili ai reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e di corruzione di minorenni; l'applicabilità del delitto di atti sessuali con minorenni, oltre che all'ascendente, al genitore o al tutore, a qualunque persona a cui il minore sia affidato o che conviva con il minore; l'esclusione dell'applicazione del patteggiamento alla prostituzione minorile.

Il disegno di legge, inoltre, prevede l'ammissione al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito, in favore delle persone offese da delitti di sfruttamento sessuale e di tratta di persone, commessi in

danno di minori e subordina la concessione di benefici penitenziari a favore dei condannati per delitti di prostituzione minorile, di pedopornografia e di adescamento di minorenni, alla partecipazione, con esito positivo, ad uno specifico programma di riabilitazione.

Il Ministero dell'Interno viene, infine, individuato come autorità nazionale responsabile per la registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali. Tali attività sono svolte nel rispetto del *Trattato di Prum*, ratificato dall'Italia con legge n. 85 del 2009.

Orbene, la legge di ratifica per l'Italia della Convenzione è entrata in vigore il 23 ottobre 2012.

Si tratta della legge 1 ottobre 2012, n. 172, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 235 dell'8 ottobre.

Potenziamento della prevenzione e inasprimento delle pene i motivi ispiratori, a tutela dei minori.

La novità principale riguarda l'introduzione di due nuovi reati, così come individuati nel disegno legge precedentemente illustrato: l'*istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia* (articolo 414-bis del codice penale) e l'*adescamento di minorenni o grooming* (articolo 609-undecies del codice penale).

Il primo articolo prevede la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni per chiunque, con qualsiasi mezzo, anche il web, istighi il bambino o ragazzo a commettere reati come la prostituzione minorile, la detenzione di

materiale pedopornografico, la corruzione di minori o la violenza sui bambini. Stessa pena per chi faccia apologia di questi reati.

Il secondo definisce l'adescamento di minore come "*qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione*", prevedendo la reclusione da uno a 3 anni.

La ratifica della convenzione comporta anche l'inasprimento delle pene per molti altri reati legati ai fenomeni dell'abuso sessuale.

In base alla legge di ratifica l'Italia designa come autorità nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali il Ministero dell'interno.

## **Capitolo III**

### **DEFINIRE LA PEDOFILIA ATTRAVERSO UNA ANALISI PSICOLOGICA DEL FENOMENO**

#### **I. LA PEDOFILIA NELLA STORIA**

È un dato di fatto che la pedofilia nella storia è sempre esistita, ma questa non è certo prova della sua legittimità.

Nei secoli passati era diffuso anche l'uso di abbandonare i bambini non desiderati, di picchiarli, di punirli duramente e di renderli sottomessi, di far fare loro lavori pesanti e in ambienti insalubri, eppure oggi riteniamo comunemente improponibili questi usi e abbiamo sviluppato una maggiore attenzione per gli aspetti di tutela e protezione dei bambini.

Di nuovo rispetto al passato c'è inoltre anche il grande potere di amplificazione e diffusione dei mezzi di comunicazione di massa: primo fra tutti Internet.

Di nuovo c'è anche l'industria del turismo sessuale, da cui traggono vantaggi economici numerose categorie di soggetti.

La sessualità ha sicuramente una valenza positiva, che però il sesso possa essere usato come un'arma per colpire e dominare è innegabile purtroppo.

Rispetto agli adulti i bambini sono deboli e incapaci di difendersi, e se un adulto decide di abusare di loro spesso non possono fare altro che subire.

Molti bambini che non si sottraggono o rispondono alle “attenzioni” degli adulti lo fanno perché sono alla ricerca di protezione e attenzioni, che spesso non ricevono adeguatamente in famiglia.

I pedofili questo lo sanno bene, per questo sovente scelgono i bambini più fiduciosi e bisognosi di attenzioni, emotivamente vulnerabili, cercano di attrarli con doni e gentilezze.

È vero inoltre che non tutti gli approcci pedofili sfociano in dramma, a volte il contatto non turba il bambino che non si rende conto di ciò che è avvenuto se non nel momento in cui lo si interroga; è importante poi non confondere la molestia con il rapporto fisico, perché la prima può essere fastidiosa o irrilevante, il secondo invece implica un coinvolgimento fisico che può essere anche doloroso.

In tutti i casi di abuso sessuale bisogna inoltre tenere conto del legame esistente tra adulto abusante e bambino abusato, del tipo di pratica sessuale, dell'età del bambino e di quella dell'adulto, della frequenza dell'abuso e del contesto ambientale, nonché degli effetti fisici e psicologici sul minore.

Sebbene le conseguenze varino da caso a caso, gli studi dimostrano che spesso l'abuso sessuale è un'esperienza che lascia il segno sul minore, scatenando emozioni che hanno conseguenze psicologiche anche gravi e a volte producenti effetti negativi sulla salute fisica, nonché drastici

cambiamenti nel carattere, approcci anomali nei confronti dei coetanei, chiusura ad ogni forma di comunicazione, disturbi alimentari, fino ad arrivare a tentativi di suicidio.

Bisogna inoltre considerare l'esistenza del fenomeno delle "false memorie", che possono indurre soggetti particolarmente suggestionabili ad attribuire a sé esperienze di cui hanno sentito parlare, o che hanno visto ritratte in giornali o televisione, o su siti Internet, ma che non hanno direttamente vissuto.

È controproducente creare un clima di sospetto nei confronti di tutte quelle normali effusioni o di innocui scherzi allusivi, che ci possono essere tra minori e adulti.

La conoscenza di aspetti relativi alla "mente pedofila" è utile anche per capire cosa pensano questi cosiddetti "amanti dei bambini", e per prevenire i loro approcci.

C'è chi condivide le misure prese dal legislatore, chi invece rivendica la libertà di amare i bambini, chi percepisce come una limitazione personale i controlli su Internet per contrastare la pornografia telematica.

### **1.1 Pederastia e pedofilia nell'antichità.**

Quando si affronta il problema della sessualità umana non si può considerare soltanto il lato biologico, altrettanto importanti sono i costumi, le tradizioni, le norme morali della società cui si fa riferimento.

Quello biologico è un dato pressoché costante nel tempo, tutti gli altri aspetti della sessualità variano nel tempo e nello spazio.

Alcune norme sul sesso non hanno mai avuto carattere costante, basti pensare all'antica Sparta, dove le donne sposate non avevano l'obbligo di fedeltà e potevano ottenere dal marito, spesso molto più grande di loro, il permesso per intrattenere rapporti con altri uomini, soprattutto quando la coppia non riusciva ad avere figli, perché ciò che aveva preminenza era appunto la necessità di una prole sana e dotata.

Atene si distingueva per le norme sulla pederastia: si riteneva che l'amore che legava un adulto ad un giovinetto fosse la condizione necessaria per trasmettere il sapere e le leggi della città. Ciò che del fanciullo interessava non era la sua sessualità bensì la sua *plasmabilità*.

Così la pederastia non soltanto era ammessa e praticata liberamente, ma addirittura considerata un corollario indispensabile del rapporto docente-studente.

Un tipo di rapporto quello tra docente e discente che si affermava attraverso una visione prettamente maschilista, perché le donne restavano totalmente escluse, in quanto dedite esclusivamente alla casa e alla prole; una visione molto lontana dall'omosessualità e dalla pedofilia così come noi oggi le intendiamo, in quanto comunque le attenzioni dei docenti ateniesi erano rivolte solo a ragazzi puberi e consenzienti.

Il sesso con i fanciulli prepuberi veniva punito con la pena di morte.

Così come anche la prostituzione dei fanciulli era condannata, e i rapporti tra cittadini liberi e schiavi, perché si pensava che solo un cittadino libero avesse possibilità di apprendimento di ciò che è considerato conveniente e onorevole.

Nella letteratura greca emerge spesso il tema del vantaggio dell'amore per i giovinetti rispetto all'amore eterosessuale per gli adulti, al contrario le testimonianze di amore omosessuale tra donne non sono numerose perché comunque non considerate strumento di formazione culturale (famoso comunque il *tiaso* della poetessa Saffo, che descriveva l'amore per le fanciulle che educava).

Nell'antica Roma omosessualità e pederastia erano diffuse senza alcuna giustificazione pedagogica e filosofica.

La pedofilia era invece ufficialmente condannata come in Grecia, sebbene la prostituzione sia maschile che femminile fosse largamente diffusa e le prostitute fossero generalmente schiave giovanissime.

Va comunque rilevato che già allora vi fossero opinioni contrastanti circa le pratiche sessuali con fanciulli: Platone auspicava che gli abusi nei riguardi dei giovani fossero proibiti dalla legge, Svetonio condannò l'imperatore Tiberio di fare giochi sessuali con bambini molto piccoli.

## **1.2 Matrimoni precoci.**

Mentre nella Grecia antica le fanciulle si sposavano tra diciotto e venti anni, a Roma potevano sposarsi a partire dai dodici anni, in quanto si riteneva che i rapporti sessuali favorissero la comparsa delle prime mestruazioni.

Usanza che poi venne adottata anche in Grecia nel periodo tardo ellenico.

In molti casi però il matrimonio non veniva consumato fin quando le fanciulle non presentavano i segni della pubertà.

L'usanza dei matrimoni precoci per le donne si mantenne a lungo nella storia, Sant'Agostino nel 384 scelse una fanciulla di dieci anni, che avrebbe sposato da lì a due anni, raggiunta l'età minima stabilita dalla legge per il matrimonio (che poi comunque non si celebrò perché subentrò la conversione); l'episodio però è molto significativo in quanto denota la scarsa considerazione che rivestivano le donne, una diversa scansione dell'età della vita, un'iniziazione al sesso precocissime.

Un marito più anziano ed esperto poteva esercitare un pieno dominio sulla moglie che apparteneva ancora alla sfera psicologica dei bambini e non degli adulti.

Nel corso dei secoli il divario d'età fra coniugi diminuì, ma ancora nel XVI e XVII secolo non era infrequente che una fanciulla venisse data in sposa in età appena pubere.

Nel corso del Medioevo vi fu sempre una forte promiscuità tra adulti e bambini, quasi nessuno dormiva da solo, soprattutto a causa degli spazi ristretti, e i bambini rimanevano nella camera dei genitori o in quella di altri parenti o servitori anche ormai da più grandi.

Non era difficile quindi che assistessero alle effusioni sessuali degli adulti o che addirittura fossero oggetto di attenzioni di questo tipo da parte di membri della famiglia o di ospiti della casa.

Tale usanza rimase fino al Seicento, e non solo tra il popolo, ma anche tra membri della nobiltà.

Anche dai diari della vita di Luigi XIII, scritti dal suo medico personale, risulta che sin da bambino libertà e disinvoltura di atteggiamenti sessuali erano la prassi, prima sotto forma di gioco e intorno ai sette anni come educazione vera e propria; a quattordici anni già era pronto per il matrimonio.

Secondo gli storici non c'è neanche motivo di pensare che nelle altre famiglie nobiliari il clima culturale verso i fanciulli fosse diverso, magari era meno frequente un matrimonio in cui il marito avesse quattordici anni, ma un matrimonio in cui la moglie ne avesse tredici era pressoché la prassi.

Verso la metà del Seicento si cominciò ad avvertire un certo disagio probabilmente perché nacque e si sviluppò una letteratura pedagogica che aveva lo scopo di salvaguardare l'innocenza infantile.

Si raccomandava di non far dormire più i bambini nel letto con gli adulti, di non coccolarli eccessivamente, di sorvegliare le loro letture, di non lasciarli soli coi domestici.

Si cominciò a temere che certi scherzi, certi linguaggi, potessero travalicare i limiti del gioco e lasciare tracce negative nella psiche dei bambini ancora in formazione.

Due secoli più tardi, nell'Inghilterra vittoriana, tale strada intrapresa culminò nell'adozione di misure molto restrittive.

Per evitare che i ragazzi usassero la masturbazione vennero realizzate delle gabbie che venivano applicate di notte sui genitali per poi essere ermeticamente chiuse e riaperte al mattino.

Venne inventato un apparecchio che in corso di erezione faceva suonare un campanello che richiamava l'attenzione dei genitori!

D'altro canto in varie parti dell'Europa nel Seicento e nel Settecento molti trovatelli venivano allevati come schiavi, sfruttati per lavori manuali e a scopo sessuale.

Nell' *ancienne régime* i bambini erano dunque molto esposti alla sessualità e agli approcci degli adulti, anche se c'è sempre stato chi condannava tali pratiche, sottolineava l'immoralità e i possibili contraccolpi negativi per i più piccoli che non potevano sottrarsi alle "attenzioni" degli adulti.

La storia dell'infanzia è puntellata di forme di prevaricazione di vario genere e sicuramente nelle "moderne" forme di abuso non c'è molta novità.

In alcune epoche del passato la vita umana non aveva grande importanza, soprattutto quella dei diseredati.

Non stupisce che molti adulti non si preoccupassero delle ripercussioni che talune esperienze precoci potevano avere sui bambini (considerando che tale preoccupazione non c'è neanche oggi, nella nostra civiltà moderna e culturalmente avanzata), nella convinzione di molti, molti di loro non sarebbero comunque sopravvissuti, perché era diffusa la predestinazione, che non lasciava spazio a una costruzione personale del futuro.

### **1.3 La sessualità infantile.**

Per la psicoanalisi esiste una forte analogia tra le pulsioni del bambino e quelle dell'adulto, già nei primi anni di vita sarebbero presenti e operanti quelle stesse pulsioni che producono i desideri sessuali dell'adulto.

La sessualità infantile è diversa e incompleta rispetto a quella adulta.

Anche ai bambini piace essere tenuti stretti, accarezzati, abbracciati, baciati, ma queste manifestazioni non hanno alcuna carica erotica, così come intesa dagli adulti.

Gli ormoni hanno un ruolo importante nel desiderio sessuale e la quantità di ormoni presente nel corpo di un bambino è decisamente inferiore rispetto a quella di un ragazzo o di un adulto.

In più l'esperienza ha la sua importanza, i bambini non hanno ancora le memorie e le aspettative di una mente adulta, essi vanno casualmente scoprendo il piacere che il loro corpo può dare, tutto secondo una gradualità scandita dallo sviluppo.

Inoltre le sensazioni erogene che essi possono provare, da soli o attraverso contatti con altri, sono disgiunte dall'innamoramento, che nell'infanzia è praticamente solo idealizzato, caratterizzato da ammirazione e identificazione, in ogni caso privo dell'erotismo che può esserci tra adulti.

Accade che i bambini che sono stati iniziati dagli adulti al sesso, in maniera non fisicamente traumatica (senza dolore o paura), assumano atteggiamenti e movenze seduttive e diano l'impressione in chi li osserva di un desiderio erotico simile a quello degli adulti.

Essi possono comportarsi così perché vogliono attirare l'attenzione dell'adulto e per ripetere un'esperienza già fatta, e possono farlo anche perché hanno imparato un nuovo gioco e vogliono ripeterlo, possono farlo semplicemente perché imitano scene viste nella realtà oppure in televisione o su Internet.

Ma non possono mai farlo con le intenzioni, le sensazioni e i pensieri di un adulto.

Questo è il punto cruciale: se non si considera che nell'infanzia l'imitazione è una delle forme di apprendimento più potenti, si rischia di scambiare l'effetto per la causa e si può arrivare a pensare che le *vittime* siano in realtà i pedofili che “subiscono” la seduzione dei bambini, tesi questa peraltro accreditata e fortemente sostenuta da coloro che si definiscono “amanti di bambini”.

La spinta infantile a imitare ha una spiegazione che risiede nei cosiddetti “neuroni specchio”, che si trovano nella corteccia cerebrale e che entrano in funzione quando osserviamo qualcuno che si muove sia in carne e ossa che in una rappresentazione simbolica al computer o in televisione.

Questi neuroni preparano i neuroni della corteccia motoria che controllano i nostri muscoli, a compiere un'azione simile a quella che stiamo guardando.

Nei bambini la spinta a imitare è più forte che negli adulti, perché le strutture cerebrali che hanno un ruolo preminente sono quelle che regolano la motricità e le azioni concrete.

Va quindi considerata con estrema attenzione la possibilità che i bambini hanno di raggiungere i siti pornografici muovendosi nella rete.

Attraverso dei link e in assenza di blocchi o password i bambini possono muoversi da siti di cartoni animati a siti che ospitano vera e propria pornografia.

Un'esposizione precoce a immagini pornografiche non soltanto può turbarli e sensibilizzarli all'atto sessuale, in un'età in cui ancora sono immaturi a livello fisico e cognitivo, ma può anche renderli più vulnerabili agli approcci pedofili.

Le radici della sessualità sono già presenti nella vita intrauterina, quando cominciano a emergere le differenze tra i due sessi.

Indipendentemente dal sesso, nel feto incomincia a svilupparsi un mondo di sensazioni e di esperienze che nel tempo saranno essenziali per dar vita al piacere sessuale.

In questa fase però la sessualità è più parte di un *intero* che qualcosa di differenziato, anche se è possibile intravedervi tratti precursori della sessualità matura.

L'erotismo evolve per stadi successivi anche se la successione e la durata non devono intendersi in modo rigido: è possibile che aspetti di una data fase siano presenti in una precedente e che viceversa modalità tipiche di una fase più antica persistano poi in forma più accentuata in epoche successive<sup>109</sup>.

---

<sup>109</sup> A. C. KINSEY et al., *Il comportamento sessuale della donna*, Bompiani, Milano, 1955.

Sapere che esiste una sessualità infantile seppur diversa da quella adulta e adolescenziale serve a capire che certe manipolazioni del corpo del bambino connesse all'igiene o alle cure mediche possono suscitare delle sensazioni erotiche.

E questo serve anche ai pedofili per procurare del piacere fisico ai bambini che possono pertanto ricercare e accettare la compagnia di questi soggetti, sempre che non abbiano comportamenti violenti o che li spaventino.

È solo a partire dalla pubertà che la sessualità acquista un ruolo importante, l'adolescenza inizia con le prime modificazioni fisiche della pubertà ed è caratterizzata da modificazioni molto evidenti in entrambi i sessi.

La metamorfosi fisica che porta alla scoperta di nuove emozioni e fa accedere alla sessualità adulta mette in discussione l'immagine di sé e l'identità infantile.

Durante gli anni dell'infanzia e della fanciullezza si apprende il ruolo di genere, si impara a comportarsi da uomo o da donna secondo alcuni dettami culturali della collettività in cui si vive.

La percezione dell'identità sessuale è precoce, naturalmente oltre all'orientamento eterosessuale c'è anche quello omosessuale dove tra anatomia e ruolo biologico non c'è lo stesso rapporto che esiste per la maggior parte delle persone.

È importante dire anche che l'orientamento sessuale non sempre si traduce in comportamento eterosessuale effettivo, così come il

comportamento omosessuale non sempre è indice di orientamento omosessuale.

In passato l'omosessualità era considerata una patologia sessuale, mentre oggi essa si considera patologica solo quando è causa di sentimenti di imbarazzo o nevrosi per la persona interessata.

Così come non esiste un'unica tipologia di eterosessuali analogamente non esiste un'unica tipologia di omosessuali, ed è necessario anche ricordare che l'omosessualità non deve essere confusa con le disfunzioni sessuali, col transessualismo, col travestitismo e con l'ermafroditismo.

## II. DEFINIRE LA PEDOFILIA

Nonostante la derivazione etimologica esprima "amore per i bambini", da quando il termine *pedofilia* è entrato nella lingua italiana, nel 1935, il significato della parola si è ristretto al campo dell'attrazione erotica e delle molestie nei confronti dei bambini.

In anni più recenti la pedofilia è stata inclusa tra le parafilie.

Il termine *parafilia* indica un'attrazione caratterizzata da una spinta irrefrenabile a mettere in atto comportamenti sessualmente anomali nei confronti di bambini.

La pedofilia è praticata da individui diversi: anziani, adulti, giovani, incolti ma anche colti, omosessuali ma anche eterosessuali, sconosciuti ma anche familiari o parenti, principalmente uomini ma a volte anche donne.

Questo denota come non esista una *tipologia di pedofilo*: la pedofilia è multifattoriale, entrano in gioco aspetti mentali, istituzionali, di attività, di educazione, di violenza, di controllo delle pulsioni.

Per questo motivo non è sempre facile distinguere una pedofilia “primaria” ben radicata nel soggetto, da forme di pedofilia “secondaria”, per lo più estemporanee e connesse a fattori o quadri psicologici diversi.

Col termine *pedofilia* si indicano dunque tutte le forme di rapporto eterosessuale o omosessuale tra soggetti prepuberi o adolescenti non ancora intellettualmente maturi dell’uno o dell’altro sesso e adulti.

Con il termine *pederastia* si intende invece più propriamente una forma di omosessualità basata sull’attrazione per gli adolescenti dello stesso sesso.

La pedofilia, stando alle cifre del Censis, è prevalente nella ristretta cerchia familiare, molti i padri che abusano delle figlie o gli uomini che sposano donne con bambini da cui sono attratti; non sono rari comunque anche casi di donne che in contrasto coi mariti li denunciano per atti pedofili in realtà inesistenti.

Per quanto riguarda l’aspetto quantitativo generale, è pressoché impossibile avere una stima completa e sicura dei casi di pedofilia anche se a volte vengono forniti dei dati, perché molti casi non vengono denunciati o scoperti, specialmente quando si verificano in ambito familiare.

Quello che è certo è che con il turismo sessuale pedofilo e la possibilità di scambiare materiale pedopornografico su Internet, il

fenomeno è cresciuto in maniera esponenziale, divenendo al contempo più visibile.

Se un tempo magari il pedofilo coltivava la sua perversione in solitudine, oggi ha la possibilità di mettersi in contatto con altri soggetti che coltivano lo stesso interesse, ha la possibilità di sentirsi sostenuto e perfino legittimato ad alimentare i suoi desideri e la sua fantasia con un ricco materiale pedopornografico.

C'è anche chi spesso frequenta siti pedofili o si procura a caro prezzo materiale video porno-sadico, per il gusto della trasgressione e della sfida alla morale comune, il piacere di superare i confini del lecito, la curiosità per esperienze estreme, intese come un “diritto” di cui godere, una forma di libertà individuale da perseguire.

Il punto è proprio questo: al giorno d'oggi gli abusi su minori non sono scomparsi, anzi continuano e si arricchiscono di nuove e molteplici sfaccettature, pur nell'ambito di nuovi scenari culturali, sociali e politici, che fanno della nostra epoca un “epoca moderna” ed evoluta.

Una forma di abuso in crescita è il “traffico di minori”, un fenomeno di cui non si conoscono i dati d'insieme, ma di cui si comincia ad avere una documentazione parziale, che ci porta ad ipotizzare che questi traffici siano diretti a più fini, dallo sfruttamento del lavoro minorile, all'arruolamento militare forzato, dallo sfruttamento sessuale alle adozioni illegali, al commercio di organi a danno di bambini provenienti dall'Est europeo, dal Sud America, dall'Asia.

C'è poi un sommerso dell'abuso che comprende maltrattamenti, trascuratezza, abuso sessuale che si verifica perfino (e purtroppo in gran parte) tra le mura domestiche.

### III. I VOLTI DELLA PEDOFILIA

#### 3.1 Turismo pedofilo.

La pedofilia nel mondo costituisce un fenomeno preoccupante, soprattutto per la cosiddetta *pedofilia organizzata*, da cui si diparte il turismo pedofilo verso il Brasile, la Thailandia, le Filippine, lo Sri Lanka, il Vietnam, l'Indonesia, e molti paesi del Sud-Est asiatico, molti paesi latino-americani e alcuni paesi africani; inoltre si riscontra un'allarmante crescita di prostituzione infantile in Russia, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca.

Il turismo sessuale in molti paesi risale agli anni Ottanta, quando molte riviste pedofile cominciarono a pubblicizzare i cosiddetti "paradisi del sesso", da allora sono iniziate le partenze di turisti maschi verso quei luoghi, che col passare degli anni hanno incrementato il business internazionale di prostituzione minorile.

A questa forma di commercio sono interessati molti soggetti: i "protettori", che tengono in schiavitù i bambini nei paesi ospitanti offrendoli ai turisti, alcuni *tour operator*, e anche i gestori di alberghi, night, i tassisti, le riviste specializzate, i produttori di filmati, i trafficanti di documenti falsi.

Generalmente i bambini arrivano sul mercato o perché rapiti o perché hanno alle spalle famiglie disagiate che necessitano di denaro per sopravvivere, o che non possono mantenerli.

Passano le frontiere grazie a falsi documenti, finte adozioni, finti matrimoni.

Naturalmente le conseguenze per questi piccoli schiavi sono disastrose: molti contraggono malattie sessualmente trasmissibili, prima fra tutte l'Aids, altri nel lungo periodo tentano il suicidio, tra i sopravvissuti molti restano nel giro della malavita e riproducono ciò che loro stessi hanno subito, coloro che riusciranno a riscattarsi rimarranno comunque segnati.

I motivi psicologici che spingono i turisti del sesso ad avere rapporti sessuali con bambini sono stati analizzati in seno alla Conferenza mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini tenutasi a Stoccolma<sup>110</sup>:

- I bambini sono deboli, non possono difendersi da soli;
- I *prostituti*, e le prostitute, bambini provengono da famiglie disgregate, in miseria, con grosse difficoltà economiche, oppure sono stati sottratti alle famiglie in maniera illegale;
- I pedofili, per le loro devianze e carenze psicologiche e il bisogno di avere il possesso totale del proprio partner, cercano i bambini attivamente;
- Individui con turbe psichiche, la mente piena di pornografia e spesso con abuso di sostanze stupefacenti esercitano il loro

---

<sup>110</sup> Vedi Capitolo I

dominio sui più piccoli, considerando lecita ogni forma di coercizione e violenza;

- Poiché viene offerto tale “prodotto” per ciò stesso pensano di avere il diritto di approfittarne;
- Gusto della trasgressione;
- Ignoranza e superficialità;
- Il denaro; attorno alla prostituzione minorile fioccano ormai gli affari delle organizzazioni criminali;
- Il mito che il sesso con una vergine aumenti la potenza sessuale;
- La convinzione che i bambini siano esenti da malattie sessualmente trasmissibili, il che è un grave errore in quanto i bambini tendono a infettarsi molto più degli adulti;
- I bambini, inesperti, possono assumere inconsapevolmente atteggiamenti seduttivi che risultano attraenti agli occhi di questi soggetti.

### **3.2 Pedofili in Rete.**

La possibilità di muoversi nella Rete ha moltiplicato gli spazi di espressione della pedofilia, proteggendo l’anonimato, favorendo gli scambi tra pedofili di diversi paesi.

I pedofili per questa via tentano anche di raggiungere i bambini direttamente, di ottenere fotografie e indirizzi, di far pervenire loro materiale pornografico allo scopo di iniziarli, conquistarli e indurli a cedere.

Esistono anche alcuni siti in cui attraverso dei racconti, si “insegna” ai pedofili stessi come agire coi bambini in diverse circostanze, come convincerli e accattivarli.

Su Internet, in siti istituiti da pedofili, questi hanno contestato le *persecuzioni criminali* di cui sono vittime.

Hanno sostenuto il loro diritto a poter liberamente manifestare la propria diversità, con la negazione della violenza.

Sono comparsi documenti più o meno ufficiali da cui emergono da un lato coloro che rappresentano il bambino come creatura ad amare e proteggere, dall'altro coloro che lo identificano come oggetto di desiderio e istinti sessuali da poter esprimere liberamente.

In questo secondo gruppo si stagliano poi coloro che a volte promulgano discorsi tendenti velatamente a giustificare la prostituzione minorile e la violenza sessuale su minori.

Un tempo i molestatore di bambini erano isolati, oggi si uniscono in associazioni o in reti comunicative, al cui interno si scambiano informazioni, materiale pornografico, bambini in carne ed ossa.

### **3.3 Pedopornografia.**

La parola *pornografia* deriva dal greco e vuol dire “scritto che ha per argomento le meretrici”.

Nel suo significato originario questa parola faceva riferimento alle modalità di relazione e comportamenti delle prostitute, oggi indica le

rappresentazioni tematiche, gli atteggiamenti e le immagini in grado di provocare eccitazione sessuale.

Gli avanzamenti tecnologici hanno facilitato la produzione e distribuzione del materiale pornografico, si è passati dalle collezioni di opere fotografiche, consultabili nelle biblioteche, considerate forme di espressione artistica, alle riviste per soli uomini, alle foto e film *hard core*, via via sequestrati e processati per oltraggio al pudore e poi liberalizzati e venduti col solo vincolo della maggiore età.

Oggi è diventato semplice collezionare e scambiare materiale pornografico, ed è pertanto più probabile che le fantasie pedofile siano più diffuse di un tempo, visto l'ampio mercato di materiale pornografico coinvolgente minori.

È probabile anche che un buon numero di soggetti si limiti a guardare quel materiale, mantenendo le propri fantasie sul piano dell'immaginario.

Diverso però il caso di pedofili abituali o affetti da disturbi psichici gravi, per i quali il materiale pornografico agisce come meccanismo di innesco, favorendo e legittimando il passaggio dal piano della fantasia a quello della realtà.

La ricerca, l'attesa e lo scambio sono momenti importanti nell'attività pedofila; il pedofilo prova piacere a scoprire nuove immagini, nuovi siti, e mettersi in contatto direttamente con i bambini.

Bisogna anche avere presente la differenziazione che il materiale pornografico ha al suo interno: occorre distinguere tra *pornografia soft* e

*pornografia hard*, a seconda di quanto sia esplicito il materiale mostrato, e tra *pornografia deviante* e *pornografia non deviante*.

C'è una progressione che va da fotografie di bambini in costume da bagno o svestiti, a rappresentazioni di atti sessuali, di rapporti incestuosi, omosessuali, contatti con animali, *snuff movies*<sup>111</sup>.

Naturalmente i filmati non raggiungono solo i pedofili ma anche i ragazzi che a contatto con tali manifestazioni intercontinentali sono indotti a costruirsi un immaginario altrimenti inesistente.

Bisogna anche ricordare che non sempre i soggetti fotografati o filmati hanno l'età che viene dichiarata o che dimostrano: a volte sono più grandi, altre volte più piccoli.

#### IV. PROFILI DELLA PERSONALITA' PEDOFILA

##### **4.1 L'identikit del pedofilo.**

Le statistiche più recenti sfatano il mito del pedofilo come uomo di una certa età, che oltre a molestare i bambini ha anche altre anomalie del comportamento sessuale come l'esibizionismo o il voyeurismo o altre. Anzi, indicano che l'interesse per i bambini inizia generalmente intorno ai quindici, sedici anni e che il pedofilo spesso è un parente, un amico di famiglia, un frequentatore della casa e non presenta anomalie nel comportamento.

---

<sup>111</sup> Filmati che mostrano bambini violentati, torturati, perfino assassinati, da soggetti, sadici che per denaro offrono questo materiale ad altri sadici.

L'attrazione erotica che alcuni sentono per i bambini non necessariamente si traduce in atti sessuali completi.

Il pedofilo può limitarsi a spogliare il bambino o a guardarlo, a mostrare atti sessuali in sua presenza, a masturbarsi in sua presenza, a toccarlo e da accarezzarlo, può convincere il bambino a toccarlo a sua volta e così via.

C'è anche chi si limita a guardare il materiale pornografico che ritrae bambini su Internet, e non avvicinare mai minori.

È una minoranza quella che costringe il bambino a compiere veri e propri atti sessuali.

Di norma chi arriva a tanto lo fa con la giustificazione di intenti educativi e con la descrizione di rapporti affettivi creati col bambino.

Oltre ai *pedofili attivi*, vi sono poi i *pedofili latenti*, che non giungono mai a prendere l'iniziativa.

Alcuni pedofili si sentono attratti da bambini di una particolare fascia d'età, per altri invece ogni bambino può essere oggetto di attenzioni.

C'è chi preferisce i maschi, chi le femmine, chi invece ricerca bambini di entrambi i sessi.

Alcuni sono attratti solo da bambini (*pedofili di tipo esclusivo*) altri sono talvolta attratti anche da adulti (*pedofili di tipo non esclusivo*).

Alcuni praticano la pedofilia occasionalmente, ma non ricercano attivamente i bambini.

La maggior parte dei pedofili cerca di non maltrattare i bambini che riesce ad avvicinare, sia per l'attrazione che sente nei loro confronti, sia

perché non sono animati da impulsi violenti o malevoli o molto più frequentemente perché cercano di evitare che possano lamentarsi e parlare.

Se scoperti alcuni non cercano di spiegare o giustificare, altri invece parlano delle loro attenzioni verso i bambini in termini delicati e cercando di razionalizzarle.

Alcuni rivendicano apertamente il loro diritto di amare i bambini da cui sono attratti a volte in maniera compulsiva.

Ci sono anche pedofili che praticano poi il “pedosadismo”: in questo caso l’attrazione per i bambini è associata a forme di sadismo più o meno spinto.

Si tratta di individui privi di senso morale, cresciuti in un clima di degrado ambientale o psicologico, che provano piacere nel far del male, nell’assoggettare le vittime e infine nell’ucciderle.

Sono casi estremi, e comunque bisogna considerare che spesso l’eliminazione fisica della vittima non è premeditata, ma si verifica come reazione ultima.

L’aspetto della violenza non è comunque da sottovalutare.

Di contro molti casi di abuso, soprattutto intrafamiliare, non vengono mai denunciati.

Infine le donne pedofile, sono più rare degli uomini, spesso sono isolate o affette da disturbi mentali gravi.

Quando una donna obbliga un bambino a pratiche sessuali o erotiche inoltre, gli effetti su quest'ultimo possono essere devastanti soprattutto se si tratta della madre.

Inoltre per un maschio è ancora più difficile che per una femmina parlare degli abusi subiti, ma lo diventa ancora di più quando l'abusante è la propria madre, poiché questo genera un senso di isolamento, di abbandono e di vulnerabilità.

Questo tipo di abuso fisico comporta un abuso psicologico molto difficile da metabolizzare in quanto i rapporti genitore-figlio si vengono a fondare sulla menzogna, sul ricatto, sulla paura e totale mancanza di fiducia

#### **4.2 Le strategie dei pedofili.**

Non esiste un unico tipo di pedofilo.

La personalità dei pedofili è polimorfa, tanto che si sostiene che *“la tendenza ad avere un contatto sessuale con i bambini può essere considerata un continuum che va dall'individuo per il quale il bambino rappresenta l'oggetto sessuale scelto (pedofilia) a quello (l'altro estremo) per il quale la scelta di un oggetto sessuale immaturo è essenzialmente una questione di opportunità o coincidenza”*<sup>112</sup>.

Anche le tecniche per adescare i bambini sono di vario tipo, quelle degli estranei sono più sofisticate di quelle dei familiari.

---

<sup>112</sup> J. AJURIAGUERRA, *Manuale di psichiatria del bambino*, Masson, Milano, 1979.

Questo non significa che tutti i pedofili pianifichino le loro azioni, molti agiscono senza premeditare, lasciandosi condurre dagli eventi e sfruttando le possibilità<sup>113</sup>.

Già si è detto in relazione ai pedofili latenti, che manifestano un'attenzione morbosa verso i bambini che alimentano le loro fantasie erotiche, ma non giungono mai a prendere l'iniziativa.

Si accontentano di guardarli mentre giocano, fanno il bagno oppure in filmati o foto erotiche.

Sono pochi i pedofili che accettano di farsi curare molti non si considerano malati.

Utilizzando soprattutto Internet essi sono riusciti a far conoscere pubblicamente i loro pensieri pur rimanendo anonimi.

Alcuni rivendicano la liceità dei loro approcci, sostenendo che c'è abuso solo quando c'è costrizione fisica, violenta, alle pratiche sessuali, affermano che anche un bambino piccolo è in grado di scegliere e dimostrare il suo rifiuto se non gradisce i contatti di un certo tipo.

I pedofili che usano seduzione e lusinghe condannano la violenza e hanno perfino fondato delle associazioni per difendere il *diritto alla libertà sessuale del bambino*, oppresso da una società sessuofobica.

I veri danni subiti dai bambini sono provocati dal fatto che essi devono mantenere il segreto sui "giochi" che fanno con gli adulti, cosa che crea in loro sensi di colpa, ansia e vergogna; dalle trafilè giudiziarie che fanno

---

<sup>113</sup> D. HOWITT, *Pedophiles and Sexual Offences against Children*, Wiley & Son, New York, 1998.

seguito alle denunce; dal comportamento dei genitori, che comunicano ai figli il timore che essi possano essere vittima di violenza.

Uno degli obiettivi dei pedofili organizzati è dunque quello di indebolire l'influenza dei genitori e degli insegnanti.

Il punto secondo loro è che il pericolo maggiore è rappresentato, non tanto dalle pratiche sessuali in sé, quanto dalle reazioni di panico degli adulti e dalla penosità del procedimento giudiziario.

Secondo alcuni sarebbe la sessuofobia degli adulti a far nascere nel bambino l'idea che i rapporti sessuali siano dannosi o immorali, ed è soltanto nel momento in cui il bambino comincia a crederci veramente che si innesca la spirale di cosa "sporca" e auto rimprovero che provoca nella sua mente il danno reale e irrimediabile.

Secondo questo punto di vista se gli adulti sorvolassero sull'episodio senza commenti, e senza drammi, considerandolo una cosa "normale", aiuterebbero il bambino a crescere meglio e a superare eventuali crisi.

È vero che lievi contatti fisici o frasi scherzose su parti del corpo dell'uno o dell'altro possono essere innocue, non altrettanto si può dire però per approcci più pesanti, fatti ad un soggetto che non è né consenziente né contrario in quanto non sa cosa sta per accadergli.

Non è affatto semplice stabilire ciò che è innocuo, piacevole o opportuno per un bambino nel rapporto erotico con un adulto, da ciò che invece non potendo essere integrato alle sue esperienze infantili turba la gradualità del suo sviluppo, i ritmi normali di crescita, e rimane inglobato nella sua psiche come un episodio irrisolto che potrà creargli disturbi in

seguito, tra cui quello di ricercare compulsivamente lo stesso tipo di rapporti che ha subito, perpetuando il ciclo dell'abuso.

I punti cruciali restano sempre la disparità di potere e consapevolezza che esiste tra adulto e bambino, e soprattutto il grosso equivoco che è alla base di tali contatti: il bambino dall'adulto non si aspetta altro che protezione e supporto.

### **4.3 Il perché della pedofilia.**

Secondo molti psicologi e psichiatri i pedofili avrebbero una personalità immatura, problemi di relazione, senso di inferiorità, che non consentono loro di reggere il peso di relazioni amorose mature, alla pari; individui insomma con disturbi narcisistici e fragile stima di sé, che si focalizzano sui bambini perché possono facilmente dominarli e controllarli e con loro non provano sentimenti di inadeguatezza.

L'im maturità emergerebbe anche dalla incapacità che essi hanno di assumere un ruolo responsabile, un bambino di tanto in tanto può assumere degli atteggiamenti provocanti, ma chi si lascia accattivare sessualmente da tali atteggiamenti disinibiti e inconsapevoli del bambino è una persona che non tiene conto delle circostanze.

Secondo molti autori i pedofili abituali rivedrebbero se stessi nel periodo della propria infanzia, idealizzerebbero il corpo e la bellezza infantile o preadolescenziale e rievocherebbero lo stesso trattamento subito da piccoli.

L'erotismo con i bambini può comportare la fantasia inconscia di fusione con un oggetto ideale.

I pedofili sarebbero al centro di un circuito che si autoalimenta e che li riporta compulsivamente indietro nel tempo, al momento in cui essi hanno vissuto quel tipo di esperienza, hanno provato eccitazione o paura o anche semplicemente il turbamento di essere depositari di un segreto incomunicabile<sup>114</sup>.

I pedofili sarebbero rimasti bloccati a quelle emozioni intense che ora cercano di rivivere, senza riuscire ad evolversi verso nuove forme di erotismo, incuranti della differenza tra generazioni e negando l'esistenza di ruoli e funzioni adulte.

L'*altro* è oggetto del desiderio non per ciò che è ma per ciò che rappresenta, la parte che deve soddisfare la pulsione che per il pedofilo è fonte di riconoscimento narcisistico.

L'attività sessuale con bambini prepuberi servirebbe per "puntellare la fragile stima di sé del pedofilo"<sup>115</sup>, la scelta di partner bambini, facili da controllare e manipolare consente di raggiungere lo scopo di ottenere piacere e di sentirsi potenti.

Inoltre nei pedofili abituati al piacere della trasgressione si aggiunge quello di ritrovarsi con i *propri simili* su Internet.

---

<sup>114</sup> G. DONINI, V. MALTA, G. MANSI, *Pedofilia e necrofilia, tratti comuni e differenziali*, in "Psichiatria e Psicoterapia Analitica", XVIII, 2 giugno 1999;

<sup>115</sup> Ibidem.

Oltre a scambiarsi materiale e informazioni possono anche rivendicare un'identità in contrapposizione a tutti coloro che disapprovano i loro comportamenti.

Molti pedofili traggono anche piacere dalle attività che precedono l'abuso: l'individuazione della "preda", la pianificazione, il pedinamento, gli approcci.

Alcuni autori hanno individuato tre principali categorie di molestatore:

- Gli *ansiosi-resistenti*, che hanno scarsa autostima, si considerano indegni e ricercano costantemente l'approvazione di altri. In presenza di un partner che può essere controllato si sentono sicuri, sono invece incapaci di costruire relazioni stabili con adulti. Talvolta possono diventare emotivamente dipendenti dal rapporto coi bambini, con la conseguenza che i confini tra adulto e bambino si perdono e la relazione affettiva si trasforma in sessuale. Curano e corteggiano il bambino e raramente impiegano mezzi coercitivi;
- Gli *evitanti-timorosi*, che presentano un forte desiderio di contatto insieme alla paura del rifiuto, tanto che evitano relazioni intime con gli adulti percepiti come rifiutanti. Scarsa empatia e uso della forza;
- Gli *evitanti-svalutativi*, che hanno come meta il conseguimento dell'autonomia e dell'indipendenza, per cui sono alla ricerca di relazioni che richiedono il minimo contatto sociale e il minor

grado di apertura emozionale e personale. Cercano rapporti impersonali, caratterizzati da maggiore grado di ostilità e aggressività che può condurre a comportamenti violenti o sadici<sup>116</sup>.

Alcuni psicologi e sociologi ipotizzano che nell'espansione della pedofilia possa aver giocato un ruolo importante anche la trasformazione nella società, del rapporto uomo-donna.

Sarebbe proprio la vulnerabilità dei bambini, il loro aspetto fragile e la loro innocenza ad attirare il pedofilo, che in un rapporto del genere ha modo di prendere l'iniziativa, condurre le fila, sentire di avere il totale controllo della situazione.

La pedofilia è però diffusa, anche se meno criminalizzata, anche nei paesi del Terzo Mondo, dove le donne hanno ancora un ruolo sottomesso rispetto all'uomo.

Il fattore critico va ricercato nella qualità del rapporto con l'altro: la persona matura, che non soffre di senso di inferiorità, accetta la complessità delle relazioni con l'altro e affronta gli aspetti di confronto con un essere diverso da sé, ma alla pari; invece l'immaturo, il traumatizzato, colui che ha bisogno di vendicarsi di violenze subite non considera l'altro per quello che è, ma come "cosa" necessaria per trarne profitto, soddisfazione erotica e di dominio, o controllo totale, il partner viene usato

---

<sup>116</sup> T. WARD, M. HUDSON, W.L. MARSHALL, *Attachment Style and Intimacy Deficits in Sexual Offenders*, in "Sexual Abuse", 7, 1995.

e poi lasciato, secondo quelli che sono i propri bisogni narcisisti, senza alcuna cura per i bisogni di crescita del bambino.

Quello della pedofilia è dunque un fenomeno complesso dai molti volti, che non va semplicemente condannato ma anche capito, perché ci sono in gioco sentimenti, impulsi, storie personali, sensibilità particolari.

Bambini e ragazzi dal canto loro possono a volte gradire certi tipi di approccio, incoraggiarli, cercarli e imparare rapidamente ad assumere determinati atteggiamenti seduttivi.

Oltre alle produzioni pornografiche, esistono anche spettacoli che inducono gusti e suggeriscono modalità di comportamento di un certo tipo.

D'altro canto le condotte pedofile sono molto eterogenee: da inoffensive o quasi inoffensive, nei casi estremi possono raggiungere un elevato livello criminogeno.

#### **4.4 Gli approcci violenti.**

Un pedofilo diventa violento nei casi in cui il disturbo narcisistico della personalità viene associato a gravi tratti asociali, le determinanti inconscie del comportamento sessuale si connettono alle dinamiche del sadismo diventando pericolose perché la conquista sessuale del bambino rappresenta in questo caso uno strumento di vendetta per gli abusi subiti nell'infanzia e il modo di esercitare il proprio dominio su un altro essere umano<sup>117</sup>.

---

<sup>117</sup> G. DONINI, V. MALTA, G. MANSI, *op. cit.*

Un senso di trionfo accompagna la trasformazione di un trauma passivo in una vittimizzazione perpetrata attivamente: il bambino è un oggetto che può essere facilmente indirizzato e terrorizzato, che non provoca frustrazioni e non può vendicarsi.

Fattori facilitanti: l'essere stati violentati o trattati con crudeltà nell'infanzia; l'aver vissuto in ambienti familiari disgregati o l'aver assistito ad azioni violente e distruttive su familiari senza aver potuto intervenire o migliorare la situazione.

Un bambino può prendere a modello il proprio oppressore e desiderare di avere il suo potere, questa "identificazione con l'aggressore" lo porterà ad adottare lo stesso tipo di comportamento da una posizione di forza però.

Il fatto che esista un ciclo dell'abuso non vuol dire però che esso sia inevitabile.

A volte è sufficiente trovare la comprensione giusta di una persona a cui si è legati, la solidarietà di un amico o di un familiare o qualche forma di aiuto psicologico per riuscire a superare l'esperienza negativa senza essere sopraffatti dal bisogno di *rifarsi* su un soggetto debole.

Entrano in gioco anche altre dinamiche, come il temperamento, l'età, la qualità dei legami affettivi, la capacità di reagire e di estraniarsi dalle esperienze negative, di porle in prospettiva e di interpretarle in modo corretto e a proprio vantaggio.

#### 4.5 I pedofili recidivi.

Sebbene accomunati da alcuni tratti, i pedofili possono essere molto diversi tra loro, molti sono recidivi e hanno difficoltà a liberarsi della loro ossessione.

Se scoperti molti si limitano a negare, alcuni come autodifesa negano perfino con sé stessi, altri minimizzano affermando che è stato un “gioco”, altri ancora ammettono di avere ceduto al fascino del bambino.

Molti sono convinti di non causare alcun tipo di problema ai bambini e considerano il loro interesse sessuale verso di loro come una lecita dimostrazione d’amore.

Questa è la convinzione diffusa dai movimenti di difesa della pedofilia, che sostengono di tutelare il benessere dell’infanzia e chiedono di depenalizzare la pedofilia stessa.

La diffusione di Internet che consente contatti nei punti più disparati del globo e tutela l’anonimato, favorisce la diffusione di messaggi e materiale pedopornografico.

L’*amante dei bambini* si eccita alla vista di un corpo infantile nudo più di quanto non si ecciti alla vista di un corpo adulto nudo, anche se le sue fantasie sessuali vanno nella stessa direzione.

Le giustificazioni con cui assolvono i propri comportamenti sono solitamente:

- Un bambino che non mostra segni di resistenza fisica in realtà desidera i contatti con adulti a sfondo sessuale;

- Coinvolgere un minore in una relazione sessuale è uno dei modi per dimostrargli affetto o per fornirgli un'educazione sessuale adeguata;
- Se non c'è penetrazione non c'è alcun danno.

Queste convinzioni o giustificazioni cognitive favoriscono il ripetersi dell'abuso, non sono infrequenti anche problemi di natura psicologica e sociale: abuso di alcool e/o droga, stati depressivi, scarso autocontrollo e in qualche caso lieve ritardo mentale.

## V. L'ABUSO IN FAMIGLIA

### 5.1 Ruoli parentali.

Secondo le statistiche del Censis soltanto il 10% degli abusi sessuali ai minori avverrebbe ad opera di persone estranee alla famiglia, persone che comunque nella maggioranza dei casi sono note alla famiglia stessa.

Il punto è che stando così le cose il rischio pedofilia è molto più elevato tra le mura domestiche.

L'abuso sessuale in famiglia o comunque nella cerchia dei parenti, è una delle forme più inquietanti di abuso, in quanto perpetrato da quegli adulti nei cui confronti il bambino ripone la maggiore fiducia e che è portato a considerare quali modelli di comportamento.

Nella nostra società esiste un divieto molto forte in relazione all'incesto, così infrangere tale divieto diventa un'esperienza che grava sulla personalità in formazione del bambino, che spesso riceve silenzio da

parte di coloro che invece dovrebbero aiutarlo, proprio per l'incapacità di affrontare la cosa, che pertanto si preferisce ignorare.

Il silenzio che circonda l'abuso sessuale in famiglia è un dato frequente, poiché si teme che parlandone il colpevole possa finire arrestato e la famiglia subire un danno ulteriore in termini di perdita, del congiunto e dell'immagine pubblica.

Questo è anche il motivo per cui i dati quantitativi sull'incesto peccano per difetto e i resoconti delle vittime sono resi per lo più in ambito terapeutico.

Dalle statistiche giudiziarie emerge anche che, a differenza di quanto avveniva in passato, l'incesto si verifica non solo in famiglie disestrate che vivono ai margini della società, ma anche in ambienti urbani con buoni o elevati standard di vita<sup>118</sup>.

I casi che si verificano nelle famiglie che appartengono agli strati sociali disestati vengono generalmente scoperti negli ospedali e segnalati nei tribunali, mentre quelli che avvengono nelle famiglie di classe medio/alta hanno maggiore probabilità di passare inosservati ed emergere poi solo nel corso di una psicoterapia.

L'incesto è percepito come un'esperienza regressiva da quasi tutte le società umane che in esso vedono un fattore di isolamento e di ripiegamento delle famiglie su sé stesse e quindi una minaccia alla

---

<sup>118</sup> C. LEVI-STRAUSS, *Le strutture elementari della parentela*, Feltrinelli, Milano, 1984.

formazione di comunità più ampie, dove uno dei collanti è la possibilità di realizzare transazioni sessuali tra famiglie diverse.

Quando è coinvolto un minore, il termine “incesto” comporta un'imposizione sessuale su un bambino, da parte di una persona più anziana, che svolga nei suoi confronti un ruolo genitoriale.

I casi più frequenti sono quelli di rapporti padre-figlia, patrigno-figlia, ma anche zio-nipote, fratello-sorella, padre-figlio, madre-figlio, madre-figlia, zia-nipote.

Per quanto riguarda l'incesto madre-figlio si tratta di eventualità inconsueta, spesso associata a forte isolamento, disgregazione familiare e/o squilibrio mentale.

La madre è la persona da cui la società si attende il massimo livello di protezione e un trattamento volto all'esclusivo bene della prole; alla madre viene riconosciuta anche una sorta di autorizzazione ad avere un contatto più intimo con il corpo dei bambini, così che qualora siano presenti forme di abuso esse, oltre ad essere considerate molto gravi in ogni cultura, risultano anche meno visibili.

Anche un padre può prendersi cura dei figli come una madre e riuscirvi altrettanto bene, ma sebbene stia emergendo oggi una figura paterna che si prende cura dei figli fin da quando sono piccoli, da un punto di vista statistico sono ancora le madri ad essere più impegnate.

È emerso che i fattori che più di altri consentono di predire il comportamento di un padre incestuoso sono: un rapporto inadeguato con i

propri genitori e la mancanza di contatto fisico e di coinvolgimento psichico con il figlio nei primi anni di vita.

Il fattore critico non è tanto la consanguineità quanto il ruolo parentale; ci sono però delle eccezioni, perché può verificarsi a volte che un padre che abbia svolto un ruolo parentale fin dall'inizio abusi poi della figlia.

## **5.2 Silenzio e disinformazione.**

L'età media delle vittime di abuso è compresa tra i sei/otto e dodici anni, raramente il minore ha meno di due anni.

La relazione incestuosa di solito risale a molto tempo prima del momento della scoperta.

Nelle famiglie con più di un figlio non è infrequente che nell'incesto sia coinvolto più di uno di essi.

Spesso oltre all'abuso sessuale si hanno anche abuso fisico (maltrattamento) e negligenza.

In molti casi si trovano storie d'incesto nell'anamnesi di uno o entrambi i genitori, cresciuti in ambienti degradati o anaffettivi.

Nelle famiglie incestuose c'è spesso una diffusa paura di arrivare a una frattura e alla conseguente disgregazione del nucleo stesso.

C'è senso di vergogna, timore di riprovazione sociale.

Questo spiega la riluttanza a denunciare gli abusi, l'incidenza delle denunce fatte direttamente dai minori coinvolti nell'abuso è ancora più bassa di quelle fatte dai loro familiari: poche vittime trovano il coraggio di

rivelare autonomamente ciò che stanno subendo, e quando ciò accade è probabile che si tratti già di adolescenti.

I bambini hanno bisogno di essere spronati dagli adulti, nei quali ripongono fiducia.

Il rapporto incestuoso viene spesso subito o vissuto in silenzio per paura di non essere creduti, vergogna se la cosa dovesse diventare di dominio pubblico, fiducia e timore nei confronti dell'adulto, che può utilizzare anche varie forme di ricatto; forme di intesa reciproca, sensi di colpa legati al fatto che la denuncia fa scattare l'arresto e il conseguente allontanamento dalla famiglia, il timore di perdere i punti di riferimento affettivi.

Questa condizione diventa ancora più evidente se la famiglia e l'abusante assumono un comportamento negante e mistificatorio, che colpevolizzi il minore, abbandonandolo e trasmettendogli la convinzione di avere intrapreso una strada senza uscita.

Il silenzio, soprattutto nell'infanzia, può essere il risultato di una manipolazione operata dall'adulto sul sistema percettivo del bambino.

Quest'ultimo tace e consente che l'abuso continui nel tempo a causa della disinformazione realizzata dalla persona che abusa di lui.

Un bambino ha bisogno di sapere che le sue percezioni vengano confermate dall'adulto, così quando sente che l'adulto rifiuta di confermare le sue percezioni e anzi le nega egli è indotto a dubitare dell'autenticità delle proprie percezioni e a negarle addirittura.

Questa sua perdita del Sé, dovuta alla negazione del proprio sentire, può a volte generare dei disturbi psichici di minore o maggiore gravità come lo *sdoppiamento*, ossia la separazione dai propri stati psichici autentici o la loro negazione<sup>119</sup>.

È difficile restare fedele alla propria visione degli eventi, alle proprie emozioni e percezioni se gli altri, invece di confermarle, le smentiscono sistematicamente.

Le famiglie in cui si verificano rapporti incestuosi sono famiglie disfunzionali per qualche aspetto, che spesso tendono a ripiegarsi su se stesse e a isolarsi dal resto della società.

Poiché in queste famiglie c'è quasi sempre una diffusa paura di arrivare a una frattura e quindi alla separazione, è ipotizzato che l'incesto abbia, in molti casi, la funzione di tenere la famiglia unita.

La casistica mostra che, in quasi metà dei casi, al verificarsi dell'incesto padre-figlia l'armonia della coppia era compromessa e i rapporti coniugali sospesi da tempo.

Le figlie che di solito diventano oggetto di attenzione del padre sono di solito le figlie maggiori che vengono coinvolte in una situazione di inversione di ruoli nei riguardi della madre, quest'ultima può reagire in modi diversi, e qualche volta finisce per delegare silenziosamente alla figlia le sue funzioni di donna di casa e più o meno inconsciamente la incoraggia ad assumere anche gli aspetti sessuali del suo ruolo.

---

<sup>119</sup> M. MAZET, *Des mots pour vivre*, D. De Brouwer, Parigi, 2000.

Il rapporto della figlia con la madre è molto conflittuale in questi casi; il padre autore dell'incesto è spesso un uomo che limita i contatti sociali alla famiglia e non sviluppa legami al di fuori di essa.

Egli occupa una posizione dominante all'interno della famiglia e tende ad ostacolare qualsiasi tentativo degli altri membri di intraprendere delle relazioni sociali al di fuori delle mura domestiche.

Anche il figlio è spesso socialmente isolato e alla ricerca di contatti umani, in alcuni casi il rapporto incestuoso può nascere per una serie di vantaggi secondari, poiché colui che abusa ricompensa la vittima con regali o privilegi all'interno del nucleo familiare.

Nelle famiglie incestuose non sono rare le madri che hanno imparato il ruolo della vittima essendo state esse stesse violentate o maltrattate nell'infanzia, e madri che hanno un rapporto freddo con la propria figlia e che sono separate da lei da una distanza emotiva che non consente alcuna forma di confidenza.

Le ricerche sulla violenza intrafamiliare hanno evidenziato che i genitori incestuosi non presentano sempre patologie psichiche o gravi problematiche, tuttavia non di rado il padre incestuoso è un uomo che da bambino ha subito deprivazioni affettive e maltrattamenti.

Analogamente le madri sono spesso donne bisognose di affetto, le cui madri sono state, a loro volta, spesso assenti, fredde o ostili.

Qualche volta a test psicologici entrambi i genitori possono mostrare segni di paranoia, squilibri, inibizioni sessuali.

Il momento in cui l'incesto viene scoperto è un momento critico per la vittima e per il nucleo familiare.

Le circostanze possono essere diverse: scoperta della relazione incestuosa da parte di un altro membro della famiglia, di persone amiche o del personale scolastico; contrazione di malattie veneree da parte della vittima; gravidanza; ribellione da parte di un altro figlio adolescente.

La rivelazione può anche verificarsi all'improvviso nel momento in cui si verifica una nuova crisi familiare, come ad esempio un litigio con l'abusante o una violenza su un altro fratello.

Può anche essere il prodotto di una scelta deliberata della vittima e può comparire anche a distanza di anni dall'inizio dell'abuso.

La famiglia reagisce con angoscia e intenso allarme.

La vittima può chiudersi in sé e rifiutare di collaborare.

Il genitore incestuoso nella maggior parte di casi nega e reagisce aggressivamente nei confronti della vittima e di quanti cercano di prenderne le difese.

Gli altri membri della famiglia possono reagire aggressivamente sia nei confronti dell'incestuoso, che nei confronti della vittima spesso accusata di aver incoraggiato il rapporto.

Generalmente la fase dello svelamento è seguita dal tentativo dei membri della famiglia di nascondere la verità o di minimizzare l'accaduto.

In questa fase l'abusato può essere oggetto di forti stress emotivi perché ritratti quanto dichiarato e può essere colpevolizzato per le conseguenze negative dello svelamento, quali il discredito che colpisce la

famiglia, l'imputazione penale e l'incarcerazione, nonché le difficoltà economiche in cui può venirsi a trovare la famiglia.

A volte ad essere allontanato da casa è proprio l'abusato, si comprende dunque perché un notevole numero di soggetti abusati tra le mura domestiche finiscano poi per ritrattare, ammesso che siano giunti a denunciare.

### **5.3 Le condizioni della vittima.**

Le risposte individuali al trauma di una situazione di incesto o comunque di abuso tra le mura domestiche, possono essere diverse e continuare a svilupparsi per tutta la vita attraverso sintomi detti *reazioni ritardate all'incesto*<sup>120</sup>.

Le conseguenze variano da caso a caso in base a numerosi fattori: l'età, il tipo di rapporto che esiste tra i due familiari, la differenza d'età, il tipo e la durata dell'abuso, gli aspetti emotivi della personalità del bambino, il contesto familiare e sociale in cui vive ed è vissuto, la possibilità di elaborare l'evento sdrammatizzandolo.

L'incesto essendo un vero e proprio tabù sociale e in molti casi un'esperienza traumatica legata a condizioni di isolamento o sofferenza di alcuni membri della famiglia, può avere ripercussioni sulla psiche di chi lo subisce, superiori a quelle di un abuso sessuale ad opera di un estraneo alla famiglia.

---

<sup>120</sup> M. MALACREA, A. VASSALLI, *Segreti di famiglia*, Raffaello Cortina, Milano, 1990.

I postumi dell'incesto sono di vario tipo e possono riguardare sia aspetti psicologici che comportamentali.

Ogni sindrome psichiatrica conosciuta è stata rilevata come possibile conseguenza di un'esperienza d'incesto: frigidità, promiscuità sessuale, fantasie o rapporti omosessuali, delinquenza, depressione con tendenze suicide, fobie, psicosi dopo il parto, anoressia nervosa, crisi isteriche, attacchi d'ansia<sup>121</sup>.

Analogamente gli studi condotti sulle prostitute hanno rilevato che circa il 50% di esse aveva alle spalle una storia di abuso sessuale tra le mura domestiche<sup>122</sup>.

Diversi studi hanno dimostrato che molti genitori che maltrattano i figli o abusano di loro sessualmente hanno alle spalle una storia di deprivazione affettiva, negligenza o abuso<sup>123</sup>.

Spesso il genitore che nell'infanzia è stato vittima di abuso, prova inibizioni e paure verso tutte le manifestazioni di affetto.

È chiaro che molte vittime d'incesto non abusano poi dei figli in prima persona, ma non li proteggono se il marito o il compagno fa loro violenza.

Questa incapacità di proteggere il proprio bambino da questo tipo di esperienza è spesso collegata a un'incapacità più generale di proteggere sé stessi.

---

<sup>121</sup> F. HERITIER, B. CYRULNIK, A. NAOURI, *De l'inceste*, Odile Jacob, Paris, 1994;

<sup>122</sup> Ibidem;

<sup>123</sup> J. GOODWIN, *Abuso sessuale sui minori: le vittime dell'incesto e le loro famiglie*, Centro scientifico torinese, Torino, 1982.

Fra i tossicomani gravi vi sono spesso vittime di abuso; indagini svolte su una notevole percentuale di uomini che si trovano in carcere per reati sessuali hanno dimostrato che vi era stato in qualche modo coinvolgimento sessuale con membri della famiglia.

Un'attenzione particolare merita poi il discorso sui *rischi genetici* connessi alle gravidanze da incesto.

È risaputo infatti che un figlio nato da un'unione incestuosa ha un maggiore rischio di malformazioni e deleteri effetti genetici.

La prole che discende da accoppiamenti tra parenti di primo grado ha minori possibilità di sopravvivere e di essere “normale” rispetto alla prole che nasce da unioni tra persone prive di rapporti di sangue.

Un'esperienza traumatica può essere trasformata in modo allucinatorio in un'esperienza piacevole e ciò è ancora più possibile se l'adulto abusante è per il bambino una persona particolarmente significativa sul piano affettivo.

Molto spesso le vittime tentano di difendere le loro figure di attaccamento, in particolare i genitori violenti, arrivando a giustificare a volte i maltrattamenti subiti, come “giusta punizione” per un comportamento sbagliato; tutto ciò secondo una logica ben precisa perché con tale modalità difensiva essi possono conservare un'immagine positiva della persona in cui hanno riposto fiducia e dalla quale vogliono sentirsi protetti e amati; in tal modo inoltre possono rimuovere un'esperienza sgradevole.

I bambini abusati hanno difficoltà a sentirsi persone e crescere autonomi, tutti i riferimenti sensoriali, affettivi e rappresentativi si confondono quando un bambino è al centro di un abuso sensoriale e affettivo che non può integrare.

Ha bisogno di qualcuno che empaticamente riconosca i suoi sentimenti e lo aiuti a interpretare ciò che di positivo accade per lui.

Quando un adulto abusa della propria forza e del proprio potere il bambino non può opporsi su un piano di parità.

Se l'adulto non ascolta egli può, come reazione difensiva, anestetizzarsi, trasformarsi in una macchina senza pensieri, una scatola vuota che si muove, si sposta, obbedisce, ma è priva di emozioni<sup>124</sup>.

Servendosi del bambino quale oggetto sessuale, spaventandolo o sovraeccitandolo quando ancora non è libero di scegliere o di sottrarsi, quando ancora non è in grado di simbolizzare le esperienze a livello cognitivo, di esprimerle a parole e di valutarle per quello che sono, l'abusante con i suoi interventi irrispettosi dei ritmi di crescita e delle esigenze del bambino, può interrompere il suo processo di crescita, con conseguenze i cui effetti possono farsi risentire anche dopo molti anni.

#### **5.4 Le condizioni della vittima secondo l'età.**

Il minore abusato può presentare dei sintomi palesi di natura sia psicologica che comportamentale.

---

<sup>124</sup> M. MAZET, op. cit.

Per non incorrere in facili diagnosi è bene sapere che tali sintomi non sono tipici solo dell'abuso sessuale, ma che analoghe manifestazioni possono essere determinate da cause diverse e indicare altre forme di disagio.

È fondamentale procedere con la massima cautela.

I problemi comportamentali di maggiore o minore entità possono essere: scadimento scolastico, rifiuto di parlare, di giocare, di ricevere affettuosità, tendenza alla menzogna, promiscuità, eccessiva reattività sessuale, scatti di rabbia, condotte autolesive, tendenza alle fughe, anestesia di sentimenti, disappetenza o bisogno compulsivo di mangiare, enuresi, masturbazione frequente e giochi sessuali.

Quando l'abuso si esprime in forme di costrizione o violenza, la sessualità del bambino può essere associata a sentimenti di rabbia, ansia e confusione.

Le difficoltà emozionali più rilevanti: ansia, bassa autostima, sentimenti di impotenza, difficoltà ad avere fiducia nella gente, sintomi psicosomatici, disturbi del sonno, desiderio costante di dormire per rifugiarsi dalla realtà.

Le vittime di incesto tra il primo e il quarto anno di vita presentano spesso: regressione per quanto riguarda il controllo degli sfinteri, disturbi del sonno, scarso appetito, paura degli uomini o eccessivo attaccamento alla mamma.

Le situazioni cliniche più complesse si riscontrano quando l'incesto si scopre in età prescolare (quattro-sei anni).

Spesso ciò che induce la famiglia a far visitare il bambino è un disturbo fisico, piuttosto che le sue lamentele.

Quando la violenza si verifica a quest'età è facile riscontrare la presenza di un attaccamento morboso nei confronti dell'abusante.

Si riscontrano di frequenza sequenze comportamentali compulsive: pulizia continua, distruzione simbolica, nei giochi, nei disegni, dei genitori.

Non di rado le madri di queste famiglie reagiscono con gelosia, rabbia, rigetto del figlio.

La maggioranza dei minori che confessano di aver subito molestie o violenza sessuale in famiglia sono nella fanciullezza, nove-dodici anni.

In questa fase dello sviluppo, le vittime, pur essendo pienamente coscienti della realtà dei fatti, possono provare difficoltà a parlarne.

L'imbarazzo circa gli argomenti sessuali può indurre i minori ad assumere diversi atteggiamenti: descrivere gli eventi in modo forzatamente palese, oppure parlare della loro esperienza in maniera dissociata o assurda o rifiutando categoricamente di parlarne.

In generale le vittime tendono a utilizzare la fantasia come difesa.

I sogni sono molto importanti così come i disegni e le sequenze di gioco. Un elemento che si riscontra comunemente è un declino nel rendimento scolastico, e l'abbandono di attività consuete svolte nel tempo libero.

Un'altra caratteristica è quella di idealizzare la propria famiglia, essi tendono a considerare i genitori molto potenti e sono terrorizzati dall'idea di perdere la propria famiglia o il proprio posto in famiglia<sup>125</sup>.

Tra gli adolescenti sono frequenti le fughe da casa, la promiscuità sessuale, i tentativi di suicidio, le crisi isteriche e forme di straniamento simili alla trance.

A volte la fuga assume il valore di una dichiarazione simbolica della propria colpevolezza; gli attacchi isterici sono il risultato di una particolare scelta della vittima, seppure inconscia, ripetendo i movimenti connessi alla stimolazione sessuale subita e relativi alla resistenza agli approcci; nei giovani che in seguito all'esperienza subita attuano tentativi di suicidio, si riscontra la presenza di tematiche ricorrenti: il senso di colpa per aver tradito la madre e per il disordine portato in famiglia, che giustificano la messa in atto di azioni contro il proprio corpo vissuto come la causa del disagio familiare.

Un tema ricorrente è il sentimento di fallimento che la vittima prova nei suoi tentativi di impedire la disgregazione familiare, può accadere che accetti di soddisfare le attenzioni dell'abusante pur di trattenerlo a casa. Un altro possibile motivo di suicidio è il timore di diventare pericolosi e lesivi per il genitore che li ha abbandonati dopo l'incesto. Questo fa sì che la rabbia che essi provino sia rivolta verso se stessi.

---

<sup>125</sup> J. GOODWIN, *Op. Cit.*

Infine la gravidanza da incesto è una complicazione particolarmente drammatica. Può creare dei conflitti che per la stabilità della famiglia e dell'individuo possono essere più dannosi della stessa relazione incestuosa.

La gravidanza da incesto si verifica soprattutto nelle famiglie rigidamente patriarcali o in quelle caotiche. In queste ultime la gravidanza è un elemento di un più vasto quadro di disordine.

Le adolescenti cresciute in famiglie devianti o caotiche, dove l'iniziazione sessuale avviene attraverso l'incesto possono avere difficoltà a riconoscere la gravidanza in atto e comunque tendono a nascondersela e negarla, così come il rapporto incestuoso.

Qualche volta può verificarsi la situazione opposta, e cioè che l'adolescente confessi la relazione incestuosa perché teme di poter essere incinta.

## VI. PROFILO DELL'ABUSATO

### **6.1 La sindrome delle "false memorie".**

Da Freud in poi, tutti coloro che a vario titolo si trovano a doversi confrontare con un caso di abuso sessuale sono estremamente cauti per il timore di essere sviati da accuse che siano solo espressione di fantasie, o di storie raccontate da altri.

Oggi tra l'altro, la presenza della televisione che porta dentro ogni casa ogni tipo di notizie e di storie, può suggestionare un bambino che si

identifichi in una vicenda scabrosa dove il protagonista è un bambino come lui.

Se le forme di abuso esistono ed è bene saperle riconoscere, è necessario non sottovalutare il rischio che la sola esistenza della parola *abuso* porti a inquadrare ogni forma di interazione affettiva o semplici molestie in termini esclusivamente negativi.

Così come esiste il rischio che il proliferare di centri che si dedicano espressamente e per istituzione alla lotta contro l'abuso induca paradossalmente una cultura dell'abuso, nel senso che ci si attende che il fenomeno sia più diffuso di quanto non è in realtà e si suggerisce che sia presente in molti aspetti della vita quotidiana con effetti disastrosi.

È possibile che un operatore con un'ottica troppo settoriale favorisca le cosiddette "false memorie" di abusi infantili mai avvenuti, nel tentativo di trovare una qualche causa che serva a spiegare un disadattamento, un'ossessione, un'idea fissa o un comportamento reiterato.

Identificare una causa può essere preferibile che non riuscirne a trovare alcuna; naturalmente però è l'operatore che deve evitare di giungere a conclusioni affrettate, accettando per buoni taluni indizi o segni possibili.

I ricordi di traumi passati, avvenuti anni prima e poi repressi sono un dato di fatto. La dimostrazione proviene da bambini che sono stati vittime di violenza, ma anche da soldati vittime della guerra, le cui memorie traumatiche possono emergere sotto le forme più svariate anche a distanza di tempo.

Questo però non significa che tutti i ricordi siano *veri*.

Alcuni malati di mente possono anche denunciare falsi abusi, o dichiarare di essere qualcun altro, questi falsi abusi possono anche essere la versione metaforica di uno squilibrio dovuto a maltrattamenti psicologici subiti, o alla sua ipersensibilità nei confronti delle normali difficoltà della vita.

Questo non vuol dire che siano necessariamente avvenuti.

“Le false memorie possono modificarvi allo stesso modo in cui vi modificano le percezioni arbitrarie di cui vi siete costruiti in passato su eventi reali. Questo capita spesso in terapia”<sup>126</sup>.

Un terapeuta disattento, con idee preconcepite o impreparato, può suggerire o comunque facilitare l'emergere di false memorie, in quei pazienti fortemente emotivi, che tendono ad appoggiarsi a lui e dipendere dalle sue interpretazioni e suggerimenti.

Un'attenzione ancora maggiore deve essere posta alle dichiarazioni dei bambini che, soprattutto in età prescolare, possono confondere la fantasia con la realtà o utilizzare una terminologia anomala per la loro età appresa da qualcuno o imparata in televisione.

Insomma, da un lato bisogna guardarsi dagli improvvisatori e dagli operatori impreparati, dall'altro bisogna prestare attenzione a non trasformare la società in cui viviamo in un tribunale dell'inquisizione, nei confronti di ogni rapporto affettivo, ma non per questo abusivo, tra adulti e bambini, “altrimenti si rischia di produrre una generazione di genitori

---

<sup>126</sup> D. SCHACTER, *Searching for Memory*, Basic Books, London, 1997.

timorosi e di adulti che non penseranno di poter stendere una mano per una carezza, col timore di vedersi guardati con sospetto”<sup>127</sup>.

Gli abusi esistono e spesso sono molto gravi, potenzialmente lesivi dell’equilibrio psicofisico della vittima, bisogna però fare attenzione a non considerarli con un’ottica allarmistica, prospettandone assurde conseguenze.

Crescere in una “cultura dell’abuso” non è certamente rassicurante per i futuri rapporti sociali e affettivi delle vittime.

## **6.2 Denunce e silenzi.**

La verifica di una denuncia di abuso non è una cosa facile, essa mette a dura prova anche la più preparata delle personalità.

Il rischio è quello di venire travolti da questa realtà in cui il confine tra verità e fantasia, certezza e dubbio, è spesso ingannevole.

Ciascun caso è diverso dall’altro per qualche aspetto o risvolto.

Le innumerevoli combinazioni di età dei protagonisti, modalità e durata delle storie, dei sentimenti che le accompagnano, dei motivi sottostanti l’abuso, la sua rivelazione, non lasciano spazio a un approccio superficiale.

Il problema non è tanto quello di stabilire la verità a tutti i costi o di accumulare il maggior numero possibile di prove per punire il colpevole,

---

<sup>127</sup> A. OLIVIERO FERRARIS, B. GRAZIOSI, *Il volto e la maschera. Il fenomeno della pedofilia e l’intervento educativo*, Casa Editrice Valore Scuola, Roma, 1999.

quanto invece quello di poter realizzare la migliore tutela possibile per il minore, sottraendolo ad ulteriori violenze.

Rivelare l'abuso può essere la modalità più sicura per farlo cessare e prevenirne di nuovi, al contrario atteggiamenti indecisi, superficiali, di fronte a indicatori di sospetto sottopongono il minore a gravi rischi che possono coinvolgere la sua vita futura.

Può accadere che un minore denunci un abuso che in realtà non si è mai verificato, mentendo per opportunismo, o perché istigato da un adulto che in questo modo cerca di danneggiare un altro adulto (spesso nei casi di separazione).

Talvolta un minore può decidere di ricavare dei “vantaggi secondari” da una menzogna e costruire una storia di violenza senza prevedere quali potrebbero essere le conseguenze<sup>128</sup>.

Quasi sempre però c'è un adulto alle spalle, cosicché quando il bambino viene interrogato direttamente da qualcuno disposto ad ascoltarlo, che riesce ad ottenerne la fiducia, può anche ammettere di aver mentito sotto suggerimento.

A volte è sufficiente una semplice richiesta di chiarimenti per provocare una confessione veritiera.

Ciò si verifica più facilmente se il bambino ha la percezione che chi lo ascolta sia autenticamente interessato a lui e continuerà ad aiutarlo anche se ammetterà di aver mentito.

---

<sup>128</sup> J. GOODWIN, *Op.Cit.*

Perciò se si riesce a creare un'atmosfera rassicurante è più facile arrivare gradualmente alla ricostruzione veritiera degli accadimenti, bisogna stare attenti a non suggerire nessuna ipotesi preconcepita su come potrebbero essere avvenuti i fatti.

Un'indagine approfondita potrà anche rilevare le cause che hanno spinto il minore alla menzogna.

Quando si interrogano i bambini bisogna considerare che spesso essi cercano di capire dagli atteggiamenti della persona che hanno di fronte, dalle reazioni di questa, qual è la parola corretta, quella che devono dire per non essere sgridati, per non dispiacere.

Essi possono cercare principalmente di fornire spiegazioni che ci si attende da loro o che pensano che si vogliano sentire.

Più frequenti delle "false memorie" sono le "false ritrattazioni", compiute da bambini terrorizzati dalle conseguenze della denuncia.

I motivi all'origine delle ritrattazioni possono essere di varia natura: il timore delle minacce, l'infatuazione o l'affetto per l'abusante, nei casi di incesto, i sensi di colpa nei confronti dei familiari, il timore delle loro reazioni, il senso di vergogna.

Lo schema tipico delle false ritrattazioni è quello della vittima che, dopo aver parlato con l'assistente sociale e successivamente con i suoi familiari, tornerà sostenendo di aver mentito.

In passato molte false ritrattazioni sono state considerate erroneamente false denunce e costituiscono parte di quel materiale erroneo su cui si basa la convinzione che i bambini siano soliti inventarsi le cose.

Frequente è anche il rifiuto, da parte del minore, di parlare o testimoniare, soprattutto quando la violenza è avvenuta in casa.

Non è facile spezzare il muro del silenzio eretto a difesa della propria persona, bisogna anche valutare i pro e i contro volti ad ottenere dal bambino delle confessioni che avranno delle conseguenze legali e di cui lui potrà sentirsi l'unico responsabile.

I motivi del silenzio possono essere diversi: pensare che ciò che gli sia capitato sia normale; non possedere le parole per parlare dell'abuso; la fiducia riposta nei familiari è stata tradita, non ha alcun motivo per pensare che un adulto estraneo non farebbe lo stesso.

Molti continuano a proteggere il familiare che ha abusato di loro perché hanno il presentimento che rompendo il silenzio le rivelazioni distruggeranno il nucleo familiare.

Non è infrequente che il minore sia più diffidente nei confronti di chi cerca di carpirgli qualcosa, che nei confronti di chi l'abbia abusato.

L'abuso può essere rivelato anche in "forma mascherata"<sup>129</sup>.

Quando accade ciò il minore non parla, ma presenta dei sintomi psicosomatici o comportamentali come anoressia, dolori addominali,

---

<sup>129</sup> J. GOODWIN, *Op.Cit.*

manifestazioni fobiche e ossessive, enuresi secondaria improvvisa, intossicazione da farmaci, problemi di apprendimento e di adattamento scolastico, atteggiamenti precocemente sessualizzati.

Questi indizi sono a volte l'unica espressione del malessere provocato dall'abuso.

Nelle adolescenti un sintomo significativo a volte è la gravidanza, a volte la depressione, che in alcuni casi può anche rivelarsi in un tentativo di suicidio.

I casi a "presentazione diretta", in cui il minore confessa apertamente l'abuso, sono quelli in cui il problema della credibilità si pone maggiormente.

L'interlocutore si trova di fronte al compito di farsi un'idea chiara di quanto è realmente accaduto, sapendo che molti bambini confondono i tempi, mescolano sensazioni soggettive e dati oggettivi anche se non hanno alcuna intenzione di mentire.

Mentre è vivida nel bambino la memoria di quegli aspetti che gli consentono di riconoscere come abuso l'esperienza vissuta (perché abnormi, infrequenti, strani), non gli è altrettanto facile ricostruire quelle circostanze che ha percepito come marginali e che invece sono importanti per chi cerca di ricostruire i fatti (l'ora, il giorno, gli abiti indossati).

Ciò che è rilevante e centrale per l'adulto non lo è altrettanto per il bambino, e chi indaga non può non tenerne conto.

### **6.3 Esami medici.**

Spontaneamente i bambini piccoli forniscono una quantità minore di informazioni rispetto agli adulti, occorre quindi un maggior numero di domande esplorative, il che spesso dà adito alla possibilità che l'interrogante influenzi il bambino.

Tuttavia i bambini piccoli quando rispondono a delle domande mostrano una precisione spesso, che non è né maggiore né minore di quella di un adulto.

Può accadere che l'interrogante, quando rivolge domande esplorative, influenzi il bambino inducendolo a pensare che siano accadute cose che in realtà non sono accadute.

Ci si può chiedere se, a seguito di simili evenienze i bambini finiscano per inserire tali suggerimenti nel ricordo di un certo fatto.

In realtà i bambini in età prescolare sono influenzabili nel senso che tendono a dimostrarsi d'accordo con l'adulto che suggerisce loro cosa può essere accaduto, in genere però essi non inseriscono tale suggerimento nei loro successivi racconti; inoltre alcune ricerche dimostrano che il fatto di aver subito uno stress emotivo, non rende i loro ricordi meno attendibili.

Esistono tecniche di colloquio create apposta per i bambini piccoli: in primo luogo la ricostruzione di eventi con bambole anatomiche e altri materiali, aiuta i bambini a fornire informazioni esatte.

Inoltre è possibile che i bambini quando raccontano fatti che non si sono ripetuti si affidano a eventuali copioni che si sono costruiti in riferimento a tali fatti.

Il sottoporre i bambini a “prove campione” li aiuta spesso a rispondere in modo specifico.

Non bisogna dimenticare che spesso i bambini sono osservatori attenti e testimoni attendibili e la deposizione non dovrebbe essere trascurata<sup>130</sup>.

Se il bambino deve essere sottoposto a esami medici o particolari accertamenti diagnostici per identificare eventuali segni obiettivi è necessario che accanto a lui ci sia una persona di cui si fida maggiormente.

Prima che la visita inizi è bene che il bambino manifesti le sue ansie e timori e che poi venga tranquillizzato.

Se la visita non è assolutamente necessaria è meglio non farla per non aggravare ulteriormente la situazione.

Se il bambino non collabora, si rifiuta o è spaventato, bisogna valutare se è veramente il caso di fare la visita o se invece non è meglio rimandarla o farla sotto anestesia.

Nonostante l'abuso sessuale sia vissuto come un trauma, non tutti i bambini ne escono irrimediabilmente segnati.

In molti casi gli effetti delle esperienze traumatiche sono reversibili, purché si verifichino determinate condizioni.

Diverse ricerche hanno evidenziato l'esistenza di alcuni fattori protettivi che hanno la funzione di tamponare gli effetti dell'esperienza di abuso in bambini e adolescenti, aumentandone la capacità di resistenza: il

---

<sup>130</sup> PH. MUSSEN, *Lo sviluppo del bambino e la personalità*, Zanichelli, Bologna, 1994;

temperamento, le abilità cognitive, un buon livello di autostima, l'età, il supporto familiare e extrafamiliare<sup>131</sup>.

Nella vita di ogni persona esistono varie svolte significative e il modo in cui vengono vissute può produrre un cambiamento significativo nella vita di una persona.

Alcuni bambini vengono fuori abbastanza bene da esperienze difficili perché riescono a trovare qualche forma di sostegno: in loro stessi, in una visione fiduciosa della vita, in qualche persona che li aiuti e li protegga, e li aiuti a superare le esperienze negative, in un ambiente scolastico o extrafamiliare supportante, nella possibilità di aiutare gli altri e di trovarsi calati in un ruolo utile.

Gli studi condotti sulle capacità di recupero dei soggetti vittime di esperienze traumatiche sintetizzano i fattori di protezione di tipo psicologico o sociale in: una buona relazione con un adulto, nelle buone capacità di far fronte al problema, nella facilità di stabilire buone relazioni personali, nella competenza in un particolare settore in cui il bambino venga riconosciuto "bravo".

Infine i genitori si trovano a dover far da parafulmine e punto di riferimento per i loro figli, così uno dei fattori di rischio più grave è il venir meno del loro sostegno.

#### **6.4 Sostegno psicologico.**

---

<sup>131</sup> S.S. HELLER, J.A. LARRIEU, R. D'IMPERIO, N.W. BORIS, *Research on Resilience to Child Maltreatment: Empirical Consideration*, in "Child Abuse & Neglect", XXIII, 4.

Il bambino e i suoi familiari possono aver bisogno di un sostegno psicologico per raggiungere due obiettivi: *a breve termine*, individuare e sanare situazioni di disagio; *a lungo termine*, scongiurare il rischio che la vittima sviluppi una sessualità disturbata, ricercando poi in età adulta rapporti con minori.

La crescente varietà e complessità delle situazioni di abuso richiede notevole elasticità nella scelta dei modelli d'intervento e delle tecniche da utilizzare.

Le metodologie che possono essere utilizzate<sup>132</sup>:

- *Il gioco.*

Con i più piccoli si ricorre generalmente a terapie basate sul gioco drammatico, attività ludica in cui si ricreano con l'immaginazione situazioni e personaggi, si fanno muovere e parlare. In tal modo si consente di ritornare con l'immaginazione a un evento perturbante e di riviverlo da una posizione di forza, del burattinaio che muove le sue marionette;

- *Le favole.*

Attraverso le metafore di alcune favole classiche si può ripercorrere l'intera vicenda, spiegarla, condannare i cattivi, assolvere i buoni, comprendere che certi incidenti possono capitare a chiunque e non bisogna vergognarsene. Si impara a chiedere aiuto e che è bene fare attenzione e sapere come sottrarsi a certi approcci poco piacevoli;

- *Il disegno.*

---

<sup>132</sup> M. MALACREA, *Trauma e riparazione*, Raffaello Cortina, Milano, 1998.

I bambini mostrano di solito un grande sollievo quando si chiede loro di disegnare. A volte l'espressione grafica può essere l'unica forma di comunicazione efficace quando l'ansia raggiunge livelli tali da bloccare la capacità verbale della vittima. Dare al bambino la possibilità di disegnare significa trasmettergli la comprensione del suo bisogno di essere trattato come un bambino, il fatto che si riconosca il valore di ciò che esprimerà attraverso il disegno, e fargli capire che può difendersi dall'esperienza che ha vissuto rifugiandosi nella fantasia.

## **6.5 Terapie comportamentali<sup>133</sup>.**

Con bambini e ragazzi si possono usare approcci terapeutici diversi.

Gli obiettivi dell'intervento cognitivo comportamentale:

- far riaffiorare le esperienze vissute,
- riconoscerle come proprie,
- prenderne il controllo uscendo dalla condizione di vittima.

Se l'abusato ha pensieri intrusivi ricorrenti, incubi, gli va spiegato che sono reazioni normali alle esperienze che ha vissuto e che passeranno col tempo.

Se ha disturbi da autoregolazione gli si dovrà spiegare come riconoscere i propri stati interiori e come rilassarsi.

Vengono utilizzate le tecniche di:

---

<sup>133</sup> E. B. Foa, *Treating the Trauma of Rape*, The Guilford Press, New York-London, 1998.

*Automonitoraggio*, imparando a riconoscere i segnali che provengono dal proprio corpo il bambino può individuare i segni precursori e imparare a controllarli.

*Role-play*, il terapeuta e il bambino possono giocare dei ruoli e cercare di apprendere le soluzioni ai problemi che si verificano.

*Videoterapia*, il paziente viene ripreso dalla videocamera nel momento in cui inizia ad avere una riduzione dello stato ansioso e un rilassamento, gli si fa immediatamente rivedere il filmato con l'intento di rafforzare la sensazione di autoefficacia.

*Training all'assertività*, al bambino si spiega cosa vuol dire comunicazione passiva, e comunicazione aggressiva e che il giusto mezzo è l'assertività, cioè l'espressione delle proprie emozioni e dei propri sentimenti senza danneggiare gli altri.

## **6.6 Terapie di gruppo.**

Il gruppo, se ben condotto, crea uno spazio protettivo e di sostegno, inoltre il fatto di poter parlare della propria esperienza con dei coetanei che hanno vissuto esperienze analoghe o anche peggiori avvia un processo che consente di creare una distanza tra sé e l'evento.

I soggetti abusati sono spesso vulnerabili sul piano psicologico, sia per l'esperienza che hanno vissuto, sia perché spesso non hanno alle spalle una famiglia che li sostenga, o perché vivono in ambienti degradati ad alto rischio.

In tutti questi casi l'eventualità che essi possano essere abusati è ancora reale e il gruppo può contrastare questa eventualità svolgendo un'azione di contenimento rappresentando un valido punto di riferimento e difesa.

Particolarmente efficaci sono gli interventi psicoeducativi attivati all'interno dei gruppi che si prefiggono di fornire a bambini e adolescenti informazioni su tematiche di natura sessuale e di insegnare loro strategie di prevenzione.

Lo scopo della terapia è quello di creare una prospettiva attorno all'esperienza dell'abuso promuovendo il passaggio dalla percezione di sé come vittima a un vissuto di sé come persona positiva, capace di uscire dall'isolamento, dalla chiusura, e di ricevere aiuto in modo costruttivo.

## **6.7 Terapie familiari<sup>134</sup>.**

Si ricorre alle terapie familiari quando il responsabile dell'abuso è un parente.

Due sono i momenti:

- *Fase di osservazione* delle relazioni tra il minore e i suoi familiari, finalizzata alla formulazione di un giudizio in merito alla possibile recuperabilità della famiglia;
- *Fase di affiancamento* e, nei casi molto gravi, *di sostituzione* della famiglia.

---

<sup>134</sup> T. FURNISS, *L'abuso sessuale del bambino nelle famiglie*, in "Il bambino incompiuto", IV, 3, 1990.

*La famiglia recuperabile:*

quando la famiglia è diagnosticata in questi termini si cerca di lavorare sulle cosiddette “parti buone” dei vari membri, cercando di ricostruire una situazione vivibile per tutti.

L’obiettivo è il ripristino di relazioni sane tra i membri, recuperabile attraverso un cambiamento delle modalità comunicative.

Una serie di tappe:

- Interruzione fisica dell’abuso e assunzione di responsabilità da parte dell’abusante;
- Focalizzazione della coppia genitoriale: l’analisi della dinamica dell’incesto spesso evidenzia la presenza di un genitore non abusante non adeguatamente protettivo verso il figlio;
- Attenzione al conflitto di coppia sottostante l’abuso;
- Relazione genitore abusante - minore.

Nelle famiglie incestuose dove l’abusante nega la propria responsabilità, è poco proficuo coinvolgerlo nella terapia, è meglio concentrarla sulla coppia genitore non abusante-minore.

*La famiglia irrecuperabile:*

gli interventi sono qui finalizzati a realizzare un progetto di vita familiare alternativo.

L'affidamento e l'adozione, o l'inserimento in una comunità deve avvenire in modo non traumatico, tale da consentire al minore di tollerare e fronteggiare i sentimenti di perdita.

La terapia familiare persegue generalmente tre obiettivi<sup>135</sup>:

- *Investire il mondo reale*: l'abusante aiutato da supporto terapeutico, deve assumersi la responsabilità delle proprie azioni di fronte al mondo, così come l'adulto protettivo e la vittima;
- *Elaborare il senso di colpa*;
- *Lutto e ricostruzione*: dopo aver affrontato i sentimenti di impotenza e colpa, il terapeuta deve aiutare i membri della famiglia a chiudere le relazioni che non possono più essere recuperate elaborandone il "lutto" e a riparare quelle ancora recuperabili.

A volte un sostegno alla famiglia può esser importante anche quando l'abuso non è avvenuto tra le mura domestiche, sia perché gli adulti possono aver bisogno di un sostegno temporaneo, sia perché i minori abusati hanno alle spalle una famiglia problematica che non riesce a difenderli.

In ogni caso il momento in cui si scopre la violenza è sempre drammatico e doloroso per la famiglia che può avere bisogno di essere sostenuta sia nell'affrontare i problemi concreti che nel comprendere i bisogni del minore.

---

<sup>135</sup> M. MALACREA, *Trauma e riparazione*, Raffaello Cortina, Milano, 1998.

## VII. PREVENZIONE DELLA PEDOFILIA E RECUPERO DEL PEDOFILO

Una delle principali responsabilità degli operatori sanitari consiste nell'individuare ed elaborare linee-guida per l'intervento preventivo.

Tre i livelli attraverso cui si svolge una prevenzione efficace:

- *Livello primario*: si promuove il benessere della famiglia e si rendono gli adulti consapevoli dei bisogni fisici, emotivi e di crescita dei bambini;

non bisogna però creare un clima sessuofobico o troppe inibizioni nella persona che si prende cura del bambino.

Invece di insinuare dubbi e creare un clima di diffidenza è meglio instaurare buone abitudini, prendere delle precauzioni, ma evitare il clima di allarmismo perché si rischia di scambiare semplici affettuosità, abbracci, carezze, per abuso sessuale, dimenticando che i bambini hanno invece bisogno di tutte queste cose.

Per combattere la pedofilia, prevenirla, contenerla, è necessario mettere i bambini nella condizione di apprendere i principi di prevenzione e di sicurezza, senza falsi moralismi, sia pure con un linguaggio adatto alla loro età e rispettando la gradualità del loro sviluppo.

- *Livello secondario*: si rilevano le situazioni a rischio;

in genere i programmi di prevenzione hanno quattro punti in comune:

- *riconoscere*, forme di contatto fisico che possono costituire o presagire un abuso;

- *resistere*, attraverso la comunicazione verbale e attraverso la messa in atto di comportamenti attivi, come la fuga;
  - *riferire*, ciò che può aver loro recato danno o timore;
  - *rassicurare*, sul fatto che non hanno colpa di ciò che è successo.
- *Livello terziario*: si pongono le condizioni affinché l'abuso non si ripeta (attraverso le terapie già precedentemente analizzate).

### **7.1 Individuazione e recupero dei pedofili.**

Individuare il pedofilo non è affatto un'impresa facile, spesso il minore può essere emotivamente coinvolto e solidale, per paura delle reazioni che l'abusante può avere, che può avere la famiglia, inoltre, come abbiamo visto, quando l'abuso avviene in famiglia, può accadere che vi sia un muro di omertà da parte della stessa.

Quando l'abuso comporta un atto sessuale completo si può giungere all'identificazione dell'abusante attraverso un esame delle tracce di liquidi organici, ma la visita deve avvenire entro le 72 ore successive.

Può anche avvenire che il pedofilo sia riconosciuto da testimoni occasionali.

Nella maggior parte dei paesi europei esistono dei centri per il recupero dei pedofili, ai quali essi stessi possono rivolgersi, quando desiderano liberarsi di quella che è riconosciuta come una patologia, oppure perché possono averne riduzione di pena.

In Italia attualmente non esistono centri di questo tipo.

Le terapie rivolte ai pedofili sono in linea di massima le stesse rivolte ai pazienti che presentano parafilie, quindi curati con trattamento farmacologico oltre che psicologico.

Dal punto di vista psicologico alcuni ritengono utile un approccio analitico, con esplorazione dell'inconscio per capire perché si sia creata questa inclinazione sessuale; altri preferiscono lavorare sul sintomo attraverso una terapia comportamentale, altri ci provano con le terapie di gruppo, altri ancora le terapie farmacologiche<sup>136</sup>.

La maggior parte dei pedofili però non è collaborativa.

Alcuni rivendicano pubblicamente la legittimità dei loro approcci, affermano che a qualunque età un bambino può dimostrare di non essere d'accordo o di gradire invece certi contatti.

Molti sostengono di cedere agli atteggiamenti seduttivi dei bambini.

Si pensa che possa essere produttivo per il pedofilo un periodo consistente di calma e di ripensamento, indispensabile per poter procedere ad un lavoro di revisione delle abitudini, dei modi di pensare, stili di comportamento, forme differenti di gratificazione e di piacere.

---

<sup>136</sup> Sulla rivista specializzata "New England Journal of Medicine" è comparso uno studio su 30 uomini con parafilie, 25 dei quali pedofili. Tutti sono stati trattati con iniezioni mensili di triptorelina, affiancate a psicoterapie di supporto. Con questo trattamento sono scomparsi gli impulsi sessuali abnormi e incontrollabili. La triptorelina inibisce la secrezione dell'ormone luteinico e di conseguenza quella del testosterone, abolendo il comportamento sessuale deviante senza effetti collaterali di rilievo. Questo riaggiustamento della sessualità consentirebbe di abbandonare la castrazione chimica, usata in precedenza, la quale prevede invece l'utilizzo di farmaci, antidepressivi, progestinici, antiandrogeni, che inibiscono la secrezione delle gonadotropine, quindi del testosterone, agendo da antagonista all'azione dell'ormone sessuale. Esso però ha degli effetti collaterali: aumento di peso, letargia, incubi, iperglicemia, crampi alle gambe, rischio di trombosi ed embolie, depressione e danni epatici. La triptorelina invece inibisce selettivamente la produzione di gonadotropine da parte dell'ipofisi e i suoi effetti collaterali sono di lieve entità. (M. ERBA, *Se il testosterone è di troppo*, in "Tempo Medico", XL, 6).

Tale periodo deve però essere sufficientemente lungo, in quanto per molti pedofili il periodo *preparatorio*, in cui si mettono alla ricerca delle vittime, le studiano, fanno preparativi, tra un abuso e l'altro è coinvolgente ed eccitante.

Recuperare con terapie solo psicologiche un pedofilo è un lavoro molto complicato e diventa ancora più difficile, se non impossibile, su pedofili anziani affetti da deterioramento mentale.

L'attività sessuale con i bambini è in molti casi funzionale ai bisogni emotivi e sessuali del pedofilo stesso il quale, nel corso degli anni, ha strutturato la propria vita di relazione e sessuale intorno alle gratificazioni che riesce a trarre dal rapporto coi più piccoli.

Secondo una teoria clinica<sup>137</sup> i bisogni emotivi che la pedofilia può soddisfare in coloro che la praticano possono consistere nel:

- Raggiungere l'eccitazione sessuale altrimenti impossibile, o molto difficile;
- Sentirsi potente e esercitare un controllo sulla relazione;
- Aumentare la propria autostima;
- Superare i propri traumi personali ripetendo la scena della violenza subita nella propria infanzia;
- Prendersi una rivincita ripetendo la scena dell'abuso subito da una posizione di forza;

---

<sup>137</sup> W. MARSHALL, H. BARBAREE, *Handbook of Sexual Assault*, Plenum Press, New York, 1990.

- Capacità di relazione solo con soggetti piccoli di età, per incapacità a relazionarsi con gli adulti.

Secondo questo studio l'abuso sessuale su minori si verificherebbe perché sesso e aggressività non sono stati sufficientemente separati, a causa di violenze subite e perpetrate, per l'incapacità di riconoscere nel partner una persona a pieno titolo, per il tipo di modelli sessuali sperimentati nella propria infanzia, perché il soggetto nel corso dello sviluppo non ha acquisito e fatte proprie quelle norme sociali e morali che indicano l'età appropriata del partner sessuale.

Così il recupero del pedofilo a una sessualità diversa da quella a cui è abituato è un lavoro lungo e difficile.

## **7.2 Razionalizzazioni e negazioni.**

La riconversione dei pedofili risulta dunque molto impegnativa perché essi tendono o a negare o a giustificare razionalmente l'attività erotica perpetrata spiegando il valore educativo del gesto.

La negazione, quando si verifica, si presenta sotto varie forme<sup>138</sup>:

- *Negazione dei fatti*: il soggetto nega che l'abuso si sia verificato;
- *Negazione di consapevolezza*: la responsabilità dell'azione pedofilia viene attribuita a fattori indipendenti dalla propria volontà;

---

<sup>138</sup> M. BARRET, T. TRAPPER, *Unmaking the Incestuous Family*, in "Network", maggio-giugno, VIII, 1992.

- *Negazione di responsabilità*: la colpa viene attribuita a qualcun altro, in genere la vittima;
- *Negazione dell'impatto*: l'autore ammette di essere responsabile di ciò che è successo, ma minimizza la gravità dell'abuso e le sue conseguenze.

Affinché il trattamento del pedofilo possa procedere con successo, tutte le forme di negazione devono essere risolte.

Il problema motivazionale rimane comunque l'ostacolo principale al trattamento dei pedofili.

Nessuna terapia presa singolarmente è efficace per la pedofilia.

Sono necessari approcci su misura per ogni singolo individuo, in cui psicoterapia, trattamento ormonale o farmacologico siano variamente associati.

Anche se molti pazienti possono migliorare le loro relazioni interpersonali e il funzionamento dell'Io, le loro tendenze sottostanti potrebbero essere modificate in misura limitata.

Non bisogna sottovalutare il fatto che per questi soggetti abbandonare le difese psichiche che in tanti anni sono riusciti a strutturare possa essere vissuto come un evento estremamente pericoloso per la loro identità, al punto che possono preferire il carcere a un lavoro di recupero psicologico.

Inoltre per molti autori il contesto coatto è probabilmente l'unico nel quale il soggetto abusante può essere messo nelle condizioni di ricevere aiuto e trasformare la sanzione penale in un'effettiva occasione di riscatto.

### 7.3 Prevenire le “ricadute”<sup>139</sup>.

Tale modello di trattamento prevede la rielaborazione di un modello di intervento cognitivo, utilizzato originariamente coi tossicodipendenti; tossicodipendenza e pedofilia hanno in comune il carattere della “necessità”.

Sono necessari una serie di interventi specifici e settoriali, che possono essere di tipo educativo e di ristrutturazione cognitiva; rivolti al miglioramento delle strategie di *coping* e di *problem solving*; volti a modificare gli schemi comportamentali devianti.

Il processo utilizzato per i tossicodipendenti, nella versione originale, si compone di cinque fasi:

1. Situazioni ad alto rischio;
2. PIG: Problema della gratificazione immediata;
3. *Lapse*: scivolone;
4. AVE: effetto di violazione dell’astinenza;
5. *Relapse*: ricaduta nei vecchi modelli di comportamento.

Tale modello viene poi adattato alle situazioni di pedofilia, l’intervento terapeutico è caratterizzato da alcuni momenti cruciali.

Innanzitutto è necessario insegnare alla persona a non considerare la gratificazione immediata dei propri atti (PIG), ma piuttosto a concentrarsi sulle possibili conseguenze negative a lungo termine.

---

<sup>139</sup> W. D. PITHERS, A. S. GRAY, *Utility of Relapse Prevention in Treatment of Sexual abusers*, in “Sexual Abuse”, 8, 1996.

Occorre che si convinca della gravità del *lapse*, diminuendo così la possibilità di passaggio all'atto e aumentando l'empatia nei confronti del minore.

Il *lapse* è il primo segnale d'allarme: divenendo consapevole di questo segnale, l'abusante può mettere in atto strategie di *coping*.

Affinché gli interventi volti alla prevenzione delle ricadute abbiano successo, occorre portare il paziente ad assumere un approccio più realistico e attivo rispetto al processo terapeutico.

Dovrà essere preparato sul fatto che, per quanto il trattamento possa ridurre la sua attrazione verso i comportamenti abusanti, ciò non vuol dire che in futuro non si presentino fantasie pedofile.

Il punto fondamentale dell'intervento consiste proprio nell'insegnare a questi soggetti come comportarsi quando si sentono nuove spinte verso la realizzazione del comportamento che si vuole eliminare.

Tale trattamento viene attualmente realizzato negli Stati Uniti, dove ci sono psicoterapeuti addestrati a questa tecnica e dove la legislazione consente la libertà sulla parola con l'obbligo di psicoterapia quale alternativa al carcere.

Ogni paese deve trovare i propri modi di intervento in rapporto alla propria concezione di libertà individuale.

Bisogna anche saper distinguere le molestie blande e fronteggiabili dalle vere e proprie aggressioni, e non confondere mai le normali affettuosità con l'abuso.

Criminalizzare quello che è un comportamento autentico e spontaneo, gradito e assolutamente non dannoso per il bambino, potrebbe ugualmente cagionare un danno al minore.

## Capitolo IV

### AUTORI E VITTIME:

#### LA PEDOFILIA NELL'OTTICA PSICHIATRICA

##### I. DEFINIZIONE DI PEDOFILIA

###### 1.1 La pedofilia nell'ottica psichiatrica.

La pedofilia è sempre esistita come forma patologica della sessualità, non è mai solo una perversione sessuale, ma è una forma di psicosexualità, è una malattia e appartiene sia al campo della psichiatria che a quello della neuropsichiatria infantile.

Nei pedofili spesso si riscontra un'attenzione più psicopedagogica che sessuale.

Il *vero* pedofilo è sempre recidivo, anche se ha già scontato pene carcerarie.

Inoltre se i dati su una presunta base biologica sono molto scarsi, appare promettente la terapia medica; è sempre necessaria una psicoterapia e congiuntamente una terapia di supporto per il coniuge qualora il pedofilo sia sposato.

Il pedofilo infatti, secondo la psichiatria è un soggetto fortemente disturbato, che la psichiatria deve conoscere meglio, deve trovare le modalità per bloccare i suoi impulsi o, conoscendo le caratteristiche che

possono far pensare ad un'evoluzione della sessualità in chiave pedofilica, far sì che ciò non accada.

Ogni tipo di approccio psichiatrico propone le proprie teorie per spiegare ed eventualmente trattare, l'attrazione sessuale per i bambini:

- *La psichiatria psicodinamica*: adduce i conflitti non risolti, il ritardo nello sviluppo affettivo, la ripetizione per dominare il trauma, le forme più radicate di narcisismo, l'evoluzione sadica dell'aggressività;
- *I behavioristi*: considerano l'abuso sessuale come il risultato di un apprendimento mal adattivo, fin dalle esperienze infantili precoci;
- *I modelli di psichiatria biologica*: (con la mente neuronale), non mancano di una certa forza di suggestione;
- *I socio genisti*: che oggi sembrano predominare sugli altri.

In ogni caso nelle definizioni del DSM-IV<sup>140</sup> e in quelle dell'ICD-10<sup>141</sup>, quando si parla di pedofilia si propongono descrizioni di *preferenza sessuale*.

È comunque indiscutibile che la psicopatologia clinica dovrebbe indagare molto sui pensieri sessuali devianti, indagine molto difficile perché i pedofili spesso minimizzano o negano, molti non ricercano il trattamento perché ne temono le conseguenze legali o non considerano il loro comportamento come aberrante.

---

<sup>140</sup> American Psychiatric Association, *DSM-IV, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*, Masson, Milano, 1996;

<sup>141</sup> D. KEMALI, M. MAJ, F. CATAPANO, S. LOBRACE, L. MAGLIANO, eds. *ICD-10, Sindromi e disturbi psichici e comportamentali*, Masson, Milano, 1992.

Psicopatologicamente parlando, molto pedofili cercano di sfuggire, compiendo atti di vario tipo, alla depressione.

È necessario valutare l'importanza della dimensione antropologica inerente le condotte pedofile; la distinzione tra *aree pedofile completamente scisse* e *aree di personalità pedofila con discreto livello di sviluppo e maturità*.

In ogni caso se l'eterogeneità delle condotte pedofile è fuori discussione, bisogna tener conto del peso di tutte quelle dottrine che considerano la pedofilia come una deviazione permanente, autonoma, una sindrome parafilica "specializzata".

## **1.2 Brevi riferimenti storico-culturali.**

Bisogna prendere atto di come nella civilissima civiltà greca la pedofilia fosse una realtà, pur se presente il libero consenso dei fanciulli alle pratiche sessuali svolte nei loro confronti.

La tradizione giudaico-cristiana, prevedendo un deterrente per la pedofilia omosessuale, risultava meno incisiva per la difesa delle bambine.

La dimensione del lucro non è esclusiva neanche del nostro tempo, tenuto conto delle segnalazioni in letteratura, per le quali, le strade della Firenze del XIV secolo pullulavano di ragazzini e ragazzine che vendevano i loro corpi<sup>142</sup>.

---

<sup>142</sup> M. GOODRICH, *Sodomy in medieval secular law*, Journal of Homosexuality, 1, 1976.

La differenza sostanziale tra i comportamenti dei pedofili dell'antichità e quelli del medioevo risiede nella variabile "denaro", che si inserisce pian piano nel contesto socio-economico delle società, fino ad arrivare ai giorni nostri, dove la caratteristica è quella di un occidente sempre più ricco e industrializzato da un lato e un "resto del mondo", che ha sempre più bisogno di quel denaro.

La distribuzione storico-geografica della pedofilia, rivela che già nel XVIII secolo un po' tutte le principali aree mediorientali sono interessate dal fenomeno, mentre la cultura occidentale tende a connotare il sesso adulto-bambino in chiave mercificante.

Questo aspetto rimane estraneo alle culture non occidentali dove la pedofilia costituisce una pratica normalmente accettata al loro interno, salvo poi assumere i caratteri di un vero e proprio mercato in quei paesi meno sviluppati che vengono ad offrire a prezzi vantaggiosi la loro "materia prima".

Si ritrova un uso strumentale dei minori, uniformemente diffuso in contesti culturali più o meno avanzati, che assicura al soggetto adulto una sorta di "decontaminazione" attraverso il rapporto con la verginità dei più piccoli.

Apoteosi di ciò la rinveniamo nel passaggio mentale e fisico di quei turisti del sesso che dall'occidente si recano nel terzo mondo per "purificarsi" attraverso rapporti sessuali con i bambini.

### 1.3 Nosologia e nosografia.

La sezione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi dell'Identità di Genere, le Disfunzioni Sessuali e le Parafilie<sup>143</sup>, include la **pedofilia** all'interno proprio delle parafilie.

La pedofilia è dunque un disturbo della mente, un problema di salute, prima che essere un fatto penalmente rilevante.

Secondo il DSM-IV i criteri diagnostici utilizzati nella categorizzazione di questo disturbo mentale possono essere del tutto irrilevanti in sede giudiziaria, in termini ad esempio di responsabilità individuale, imputabilità, valutazione di disabilità e così via.

I criteri diagnostici confluiti nel DSM-IV (tabella 1.) precisano anche come l'incesto rientri in ambito psicopatologico e clinico.

Le variazioni d'età possono essere determinate da fattori individuali (genetici), e collegabili alle risorse ambientali, quali l'alimentazione, l'esercizio fisico, lo stato di salute o eventuali malattie e quindi il livello socio-economico, fattori culturali o di costume, letti alla luce della considerazione che l'evoluzione fisiologica dei ragazzi e delle ragazze oggi tende a farsi sempre più precoce, rendendo ancora più sfumati i limiti che segnano l'avvio e il compimento dell'adolescenza.

---

<sup>143</sup> DSM-IV, op.cit.

---

**Tabella. 1 - Criteri diagnostici per la pedofilia secondo il DSM-IV (1996)**

---

- A. Durante un periodo di almeno 6 mesi, fantasie, impulsi sessuali o comportamenti ricorrenti, intensamente eccitanti sessualmente, che comportano attività sessuale con uno o più bambini prepuberi (generalmente di 13 anni o più piccoli).
- B. Le fantasie, gli impulsi sessuali o i comportamenti causano disagio clinicamente significativo o compromissione dell'area sociale, lavorativa o di altre importanti aree del funzionamento.
- C. Il soggetto ha almeno 16 anni ed è di almeno 5 anni maggiore del bambino o dei bambini di cui al criterio A.

**Nota:** non includere un soggetto tardo-adolescente coinvolto in una relazione sessuale perdurante con un soggetto di 12-13 anni.

*Specificare se:*

Sessualmente attratto da maschi  
Sessualmente attratto da femmine  
Sessualmente attratto da entrambi

*Specificare se:*

Limitato all'incesto

*Specificare il tipo:*

Tipo esclusivo (attratto solo da bambini)  
Tipo non esclusivo

---

Fatto salvo il criterio dei 5 anni di differenza tra il soggetto attivo e la vittima, l'elemento del consenso costituirebbe una valida discriminante non certamente secondaria.

Fermo restando che un individuo deve avere almeno 16 anni per poter parlare di malattia, non è azzardato ipotizzare che il disturbo non nasca improvvisamente allo scoccare del sedicesimo anno, ma che si strutturi precocemente e possa dare sintomi anche isolati di un disagio clinicamente rilevante, già in un'età pediatrica.

Secondo l'ICD-10 anche l'orientamento eterosessuale in un'ottica più rispettosa anche della stessa biologia del singolo, potrebbe suscitare

problematiche per l'individuo, compiendo un'operazione validissima ma riducendo di molto, fino ad eclissare, gli spazi di intervento.

L'educazione alla sessualità non può limitarsi alle campagne preventive anti-AIDS, ma potrebbe allargarsi alla prevenzione dell'abuso sessuale sul minore, allertandolo in modi e contesti pedagogicamente orientati.

In chiave terapeutica non bisogna precludersi l'ipotesi che la pedofilia, al di là dei termini anagrafici di riferimento, possa essere un difettoso funzionamento della mente, una psicopatologia istintuale o una modalità sessuale patologica, consistente in un'anomala scelta dell'oggetto, laddove nella fattispecie l'oggetto è un essere umano in carne e ossa.

Il pedofilo è un paziente psichiatrico non solo perché violenta nel corpo e nella mente i bambini, ma anche per tutta una serie di tratti della personalità, se non di forme cliniche conclamate, che lo rendono persona malata, quindi da curare, malgrado egli non sempre abbia coscienza di essere malato.

Lo stesso inserimento tra le parafilie sarebbe riduttivo qualora non ci si sforzasse di indagare quale forma di psicopatologia dimensionale, sottostante la fantasia, l'impulso o il comportamento ricorrente, che porti all'analisi fenomenologica della pedofilia, non dovendo dimenticare che tale atteggiamento nei confronti dei bambini è fonte di piacere per i pedofili stessi.

Il pedofilo non è solo colui che ha delle carenze affettive, che manca di empatia, dal momento che egli elabora attivamente una modalità di

esperire il piacere assolutamente peculiare, patologica, non tanto e non solo nella preferenza anagrafica o nell'esclusività di tale preferenza, quanto piuttosto in una dinamica che non lascia nulla al caso, ma che mira esclusivamente alla propria gratificazione personale.

Il pedofilo si costruisce il proprio piacere, ne rivendica il diritto, esasperando una funzione edonistica per lui vitale, alla quale non può rinunciare, poiché diversamente verrebbe a perdere quella dimensione ripartiva e quella occasione che segna il suo modo d'essere.

Nei pedofili sottoposti a terapia psichiatrica, si rileva l'estrema difficoltà a sostituire la fonte del proprio piacere con altre fonti più adeguate, in un rimando di implicazioni biologiche, psicodinamiche, cognitivo-comportamentali e socio-culturali ancora oscure, ma di cui si avverte il peso nell'estrinsecazione clinica del disturbo.

È importante conoscere e saper affrontare questa malattia, per tutelare la salute psicofisica di molte soggetti (pedofili e minori), probabilmente ignare che quanto sta loro capitando non è una cosa *normale*, ma una vera e propria malattia che può portare dei danni irreversibili qualora non se ne interrompa il decorso e non si apprestino le opportune contromisure.

## II. TIPOLOGIE DI PEDOFILO

### 2.1 Il "ritratto" del pedofilo.

Un'équipe anglosassone ha effettuato uno studio su un gruppo di pedofili, maschi, giudicati colpevoli di reati sessuali su minori<sup>144</sup>.

**Tabella 2 - Dati generali sul pedofilo, sul reato e sulla vittima<sup>145</sup>**

	SI	NO
<b>A. Aspetti socio-demografici del pedofilo</b>		
• Coniugato	48%	52%
• Precedenti lavorativi	35%	65%
<b>B. Relazione con la vittima</b>		
• Sconosciuta	34%	
• Conosciuta (attraverso familiari, amici o come baby-sitter)	34%	
• Genitore (inclusi i patrigni)	32%	
(il 23% ha commesso esclusivamente abusi intra-familiari; il 9% intra ed extra-familiari)		
<b>C. Tipo di reato</b>		
• Masturbare il bambino o essere da lui masturbati	2%	28%
• Penetrazione vaginale o anale (realizzata o tentata)	57%	43%
• Sesso orale reciproco	31%	69%
• Omicidio o tentato omicidio del bambino	8%	92%
<b>D. Sesso della vittima</b>		
• Femminile	58%	
• Maschile	14%	
• Entrambi	28%	

<sup>144</sup> M. ELLIOTT, K BROWNE, J. KILCOYNE, *Child sexual abuse prevention: what offenders tell us*, in "Child Abuse & Neglect", 19, 1995;

<sup>145</sup> Ibidem;

---

**Tabella 3 - pedofili/n° vittime<sup>146</sup>**

---

<b>N° pedofili</b>	<b>N° vittime</b>
70%	Da 1 a 9
23%	Da 10 a 40
7%	Da 41 a 450

  

<b>N° pedofili</b>	<b>N° vittime presenti all'atto del reato</b>
85%	Una sola
15%	Molteplici

  

<b>N° pedofili che agiscono da soli</b>	93 %
<b>N° pedofili che agiscono con almeno un altro pedofilo</b>	7 %

---

La percentuale di pedofili che uccide o tenta di uccidere il bambino durante o dopo la violenza è indice di un estremo livello di gravità in cui l'evoluzione psicopatologica ha raggiunto il suo culmine.

Si tratta di pedofili che hanno bisogno di più vittime per soddisfare le proprie esigenze, stabilendo una sorta di ritualità compulsiva; inoltre destano maggiore allarme quei soggetti che operano in presenza di più pedofili e che agiscono su più vittime contemporaneamente.

---

**Tabella 4 - Criteri di selezione adottati nella scelta delle vittime<sup>147</sup>**

---

<b>Motivi di selezione della vittima:</b>	
• È graziosa	42%
• Il modo di vestire	27%
• È piccola	17%
• È innocente	13%

---

<sup>146</sup> Ibidem;

<sup>147</sup> Ibidem

---

<b>La scelta è influenzata da:</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
• Insicurezza e bassa autostima del bambino	49%	51%
• “speciale relazione” con la vittima	46%	54%

---

Ci deve essere quindi un sentimento da parte del pedofilo, si deve strutturare un vissuto affettivo, a meno che non vi sia già un’attrazione reciproca che giustifichi il rapporto sessuale.

Il bambino non rappresenta solo il suo oggetto d’amore, funge anche da specchio dove il pedofilo può riflettere la propria immagine non già di adulto, bensì di bambino incompiuto, che sperimenta la sfera affettiva non secondo la polarità antitetica piacere-dispiacere ma in maniera monocorde esaltando solamente la dimensione del piacere.

---

**Tabella 5 - Come i pedofili si preparano all’abuso<sup>148</sup>**

---

• Ricorrendo alle fantasie che hanno accompagnato i precedenti abusi	49%
• Usando alcol o sostanze stupefacenti	22%
• Guardando materiale pornografico	21%
• Parlando con altri pedofili	8%

---

Sia la preparazione all’abuso che gli atti sessuali consumati rivelano che il pedofilo non avrebbe bisogno della presenza fisica del bambino per ottenere l’orgasmo, tuttavia la malattia si basa anche, e soprattutto, su un desiderio di relazionarsi all’esterno, ma non potendolo fare con suoi pari, è costretto ad una relazione fittizia che ha solo la forma e i contorni dello

---

<sup>148</sup> Ibidem

scambio umano, ma che per risultare credibile deve perpetuarsi nel tempo, è la ripetitività che ne assicura la veridicità.

**Tabella 6 - Strategie seduttive dei pedofili<sup>149</sup>**

	SI	NO
• Gioca col bambino o gli insegna delle attività (ad es. sport, strumenti musicali, etc.)	53%	47%
• Agisce come baby-sitter	48%	52%
• Regala del denaro o promette una gita	46%	54%
• Usa affetto, comprensione e amore	30%	70%
• Ottiene la fiducia di tutta la famiglia del bambino	20%	80%
• Utilizza favole, magie, cacce al tesoro	14%	86%
• Chiede al bambino di essere aiutato	9%	81%

In generale quando il bambino oppone resistenza o si mostra impaurito, la maggioranza dei pedofili interrompe l'abuso e si adopera con metodi persuasivi.

Il ricorso alla violenza o minaccia è un'alternativa per vincere le ansie del bambino, ma nel complesso è relativamente bassa la percentuale di pedofili che usa la forza già al primo contatto col minore.

Quando l'abuso si compie al domicilio del pedofilo questo ha già predisposto un "setting sessuale" *ad hoc*, con esplicito materiale pornografico; per questi soggetti è più importante l'*ambientazione* che lo svolgimento vero e proprio dell'atto, quasi che essi si percepissero come gli strumenti di una rappresentazione che hanno assoluto bisogno di effettuare per reimpostare la loro vita, tutte le volte che vengono meno le loro capacità adattative.

<sup>149</sup> ibidem

---

**Tabella 7 - Come i pedofili tengono soggiogate le vittime<sup>150</sup>**

---

	<b>SI</b>	<b>NO</b>
• Minacciano tremende conseguenze	24%	76%
• Ricorrono alla rabbia o minacciano violenze fisiche	24%	76%
• Minacciano di incolparli	20%	80%
• Minacciano la perdita del rapporto d'amore	20%	80%

---

A conferma che quella del pedofilo è una sessualità chiusa, stanno le tecniche utilizzate nella fase post-violenza, per mantenere la vittima come tale, soggiogata, contenendone le eventuali ribellioni.

Al prevalere delle modalità persuasive e concilianti nel periodo pre-violenza, subentrano modalità totalmente diverse, dove la violenza psicologica assume un ruolo fondamentale.

Il pedofilo è consapevole di quanto è accaduto, ed è consapevole che è un bene più per lui che per il bambino, ma soprattutto la possibilità che il gioco venga scoperto gli causa ansia e preoccupazione.

Ecco che subentra il senso di minaccia, un senso di pericolo non tanto per la propria incolumità quanto perché il “gioco” potrebbe interrompersi.

La percezione cosciente di sentirsi minacciati dagli adulti e l'atto di minacciare il bambino per mantenerlo nella posizione di vittima e quindi prolungarne i relativi vantaggi è segno di quanto la categoria di “minaccioso” segni il vissuto soggettivo del pedofilo, laddove prestare attenzione per i più piccoli, ancora prima che tale attenzione diventi sessuale, assicura a questi soggetti una relazionalità protetta, in un “*essere*

---

<sup>150</sup> Ibidem

*nel mondo*” più para-umano che extra-umano<sup>151</sup>, un mondo che per il pedofilo è il proprio mondo in cui racchiudersi.

È come se la storia clinica del pedofilo, in qualche modo, fosse già segnata da qualcosa di irreparabile che si è incastrato nella formazione psicologica di questo individuo e che ne pregiudichi la possibilità di distacco emotivo.

Molti pedofili sono stati vittime prima di diventare abusanti e quindi possono realmente far pervenire delle informazioni usufruibili ai fini di un programma preventivo che riduca quanto meno gli ambiti di manovra del pedofilo e diminuisca la vulnerabilità del bambino, potenziandone le capacità reattive.

### III. ASPETTI PSICOPATOLOGICI

#### 3.1 Ricerche scientifiche.

Il pedofilo soffre alcune distorsioni cognitive che condizionano la sua condotta anche in fase di terapia; Gudjonsson<sup>152</sup> riporta almeno quattro distorsioni cognitive operanti nel pedofilo:

---

<sup>151</sup> B. CALLIERI, *I comportamenti pedofili: aspetti psicopatologici*, in “Recenti Progressi in Medicina”, LXXXIX, 12, dicembre, 1998;

<sup>152</sup> G. H. GUDJONSSON, *Cognitive distortions and blame attribution among paedophiles*, Sexual and Marital Therapy, 5, 1990.

---

### **Distorsioni cognitive nei pedofili<sup>153</sup>**

---

1. Un bambino che non resiste fisicamente alle *avances* di un adulto desidera veramente fare sesso;
  2. Per un bambino fare del sesso con un adulto è un buon modo per insegnarlo ad altri bambini;
  3. Quei bambini che non rivelano ad altri le loro esperienze sessuali con un parente provano piacere e vogliono continuare;
  4. I bambini che fanno domande sul sesso agli adulti vogliono realmente avere un'esperienza sessuale.
- 

Lo studio svolto sottolinea la tendenza dei pedofili a minimizzare la portata e gli effetti del loro comportamento sessuale, una sorta di tentativo di ridurre la discordanza cognitiva derivante dal fatto che il pedofilo è a conoscenza che l'azione commessa è socialmente riprovevole.

---

### **Modalità correttive delle distorsioni cognitive<sup>154</sup>**

---

- Esercitare l'empatia per la vittima incrementa la consapevolezza del pedofilo circa le conseguenze negative delle proprie azioni, costruendo un "set" cognitivo incompatibile con la facile tendenza a minimizzare;
  - Utilizzando il role-playing, far assumere al pedofilo le voci del terapeuta mentre un altro individuo ricopre il ruolo di chi ha molestato i bambini e tenta di giustificare i suoi atti;
  - Far scrivere al pedofilo simbolicamente sul lato di un foglio le proprie giustificazioni e dall'altro lati i pensieri contrari.
- 

L'empatia o un suo deficit rappresenta la spia di una disfunzione che si estende a più livelli.

---

<sup>153</sup> Ibidem;

<sup>154</sup> W. D. PITHERS, A. S. GRAY, *Utility of Relapse Prevention in Treatment of Sexual abusers*, in "Sexual Abuse", 8, 1996.

Bisognerebbe valutare se il pedofilo non abbia sofferto di disturbi della coscienza dell'Io, in particolare della coscienza di identità; tali alterazioni si possono verificare nella normale evoluzione puberale di un individuo, per cui alla luce della considerazione che una larga parte di pedofili hanno subito a loro volta un trauma di natura sessuale nella fase dello sviluppo, bisogna aggiungere per loro un disturbo di depersonalizzazione e/o di sdoppiamento della personalità, stante anche l'osservazione che spesso il pedofilo è un soggetto rispettabilissimo, dalla condotta apparentemente irreprensibile e che si colloca nella scala sociale in posizione elitaria, godendo spesso della stima altrui.

Le esperienze di sdoppiamento della personalità possono tra l'altro essere ricondotte ad un modello di tipo simil-schizofrenico o simil-isterico.

Quindi nell'ambito della coscienza dell'unità dell'Io si potrebbe profilare per alcuni pedofili un disturbo di quest'aspetto coscienziale dell'Io, dove le diverse manifestazioni dell'individuo non appaiono più espressione di un nucleo unitario di personalità.

Ecco dunque l'affacciarsi di un modello di pedofilia come equivalente di un disturbo affettivo.

La compulsività parafilica è dettata dal bisogno di ridurre l'ansia piuttosto che da un desiderio sessuale vero e proprio, sicché il soggetto oscilla tra ossessioni (a livello cognitivo) e compulsioni (a livello comportamentale)<sup>155</sup>.

---

<sup>155</sup> S. TRAVIN, *Compulsive sexual behaviors*, *Psychiatric Clinics of North America*, 18, 1995;

Rispetto a tale scenario di malattia, l'approccio farmacologico a volte consente un miglioramento del quadro clinico.

Il coinvolgimento della sfera affettiva trova ulteriore conferma in alcuni studi che hanno evidenziato una correlazione statisticamente significativa fra umore negativo e fantasie sessuali deviate.

La noia, l'umore depresso, l'ansia, la solitudine, possono essere immediati precursori di un abuso sessuale.

Le fantasie sessuali coi bambini e il successivo abuso potrebbero precipitare in una forte depressione<sup>156</sup>.

Esiste poi una forte connessione tra alcolismo e pedofilia, malgrado non sia semplice chiarire se l'alcol abbia effetti diretti o indiretti sul comportamento dei pedofili<sup>157</sup>.

Il ricorso all'alcol da un lato servirebbe a giustificare il malato, che agirebbe sotto l'effetto tossico della sostanza, dall'altro ridurrebbe per gli osservatori esterni il livello di responsabilità.

Ma l'indagine psicopatologica all'interno della pedofilia inevitabilmente finisce con l'affrontare un aspetto cruciale dell'istintualità.

In una buona percentuale di casi le problematiche del pedofilo si strutturano durante l'infanzia, segnata da una discontinuità eccessiva rispetto al bisogno di intimità fisica e psichica associata ad un rigetto per la

---

<sup>156</sup> A. McKIBBEN, J. PROULX, R. LUSIGNAN, *Relationship between conflict, affect and deviant sexual behaviors in rapists and pedophiles*, Behaviour Research and Therapy, 32, 1995;

<sup>157</sup> S. N. ALLNUTT, J. M. W. BRADFORD, D. M. GREENBERG, S. CURRY, *Co-morbidity of alcoholism and the paraphilias*, Journal of Cell Science, 41, 1996.

coppia parentale che si traduce in un'espulsione troppo precoce e plateale dalla scena primitiva.

Tutto questo porta il bambino a compiere un disinvestimento radicale per i due genitori che non è elaborabile in quanto non dipendente da una provvisoria esclusione, né parziale, né reversibile.

Il bambino, specialmente nell'ambito dell'incesto, percepisce che entrambi i genitori collaborano contro di lui, sebbene solo uno sia l'abusante; è come se questo bambino, da adulto, cominciasse a ricercare presso i bambini la forza riparatrice della propria rappresentazione di sé nella fisicità altrui e sentisse al tempo stesso il bisogno di occupare la scena primaria totalmente<sup>158</sup>.

L'aggressività del genitore incestuoso non è diretta verso un soggetto altro da lui, bensì verso una parte di sé stesso, il corpo del bambino non è altro che un'estensione del proprio corpo.

I fini sessuali perseguiti dai pedofili nel ricercare rapporti coi bambini non sono certamente riproduttivi, il che li porta alle estreme conseguenze di *de-istintualizzazione* del sé.

L'istinto sessuale presiede ad una pluralità di bisogni, ma allora i pedofili rinunciando in maniera cosciente all'istintualità rivelano l'inesprimibilità dei propri bisogni di cui sono portatori scaricando temporaneamente le pulsioni sul mondo infantile che fungerà da propulsore di un dolore non verbalizzabile<sup>159</sup>.

---

<sup>158</sup> C. S. BOTELLA, *Du perceptif aux causalités psychiques*. Revue Française de Psychanalyse 2, 1995;

<sup>159</sup> E. AGUGLIA, A. RIOLO, *La pedofilia nell'ottica psichiatrica*, Il Pensiero Scientifico, Roma, 1999.

### 3.2 Opinioni di pedofili a confronto.

Posto che la pedofilia rientra in un ambito di malattie, confrontando le opinioni dei clinici con coloro che invece sostengono la “causa pedofila” si notano le diversità di punti di vista, in maniera eclatante.

Thorstad<sup>160</sup> considera la pedofilia parte integrante della battaglia in difesa dei diritti degli omosessuali, per una loro completa integrazione nella vita sociale e politica;

Schuijer<sup>161</sup> sostiene come il dinamismo del movimento pedofilo possa contribuire al miglioramento della vita sociale e politica nelle nazioni;

Brongersma<sup>162</sup> sostenendo il fatto che la violenza è molto bassa nell’incontro tra i pedofili e i bambini, ritiene che l’elemento sessuale deve essere considerato del tutto secondario, invece ha molta importanza la chiave pedagogica.

Il concetto di “normalità sessuale” e di istinto, di comportamento sessuale e/o erotico, di relazione sessuale, è il punto di partenza per Buftoi e Iftenie<sup>163</sup>, per cui per dare risposte serie all’opinione pubblica e per aiutare chiunque non capisca il movimento sia necessario liberarsi dei tabù che ostacolano i professionisti medici e che generano una serie di ambivalenze in ambito giuridico.

---

<sup>160</sup> D. THORSTAD, *Man/boy love and the American gay movement*, Journal of Homosexuality, 20, 1990;

<sup>161</sup> J. SCHUIJER, *Tolerance at arm’s length: the Dutch experience*, Journal of Homosexuality, 20, 1990;

<sup>162</sup> E. BRONGERSMA, *Boy lovers and their influence on boys: distorted research and anecdotal observation*, Journal of Homosexuality, 20, 1990;

<sup>163</sup> T. BUFTOI, V. IFTENIE, *New dimensions of sexual-erotic behavior*, Romanian Journal of Legal Medicine, 3, 1995.

Un punto importante da chiarire è il perché un individuo adulto abbia bisogno di un bambino per raggiungere il piacere sessuale, anche ritenendo che il bambino in una fase successiva possa ricoprire un ruolo attivo è l'adulto che in prima istanza sente questo bisogno.

Non è possibile considerare normale e naturale un totale disadattamento di questo tipo.

Altro problema cruciale posto dalla pedofilia consiste nel distinguere tra “genitalità” e “sessualità”: se è vero che la prima è a servizio della seconda, probabilmente la pedofilia di tipo omosessuale costituisce una relazione asessuata; la pedofilia eterosessuale potrebbe essere intesa anch'essa come relazione asessuata nel senso di un ritorno della supremazia genitale del maschio sulla femmina.

Il pedofilo che cerca sia i bambini che le bambine sembra infine ricapitolare in sé, non solo l'asessualità della relazione, ma anche l'impossibilità a relazionarsi col mondo, l'essere rimasto solo con la propria genitalità <sup>164</sup>.

Coloro che infine si dividono tra “normalità” di una compagna adulta e di una famiglia, e di una compagnia più piccola, rivelano la ricerca di gratificazioni che compensino una realtà svuotata di significato, dove svolgere il ruolo *giusto* diventa un sacrificio cui occorre sottoporsi, e il temporaneo fuggire da tale ruolo una riscoperta e piacevole possibilità.

Ciò che i pedofili non considerano minimamente, ma che rivela l'input di malattia, sta nella diversità tra adulto e bambino, una diversità che non

---

<sup>164</sup> E. AGUGLIA, A. RIOLO, *Op. Cit.*

riconoscono immaginando, anzi vedendo, il bambino come una “miniatura” di adulto.

#### IV. E' POSSIBILE PREVENIRE?

##### 4.1 Sensibilizzazione scientifica.

Si dovrebbe procedere alla inattivazione e/o rimozione dell'agente causale, al risanamento e alla protezione ambientale e all'incremento delle difese individuali con l'adozione di uno stile di vita che serva al mantenimento della salute.

Fuller<sup>165</sup> è convinto che la *prevenzione primaria* sia la chiave per ridurre l'abuso sessuale sul minore, in particolare l'accento è posto sull'educazione, comprendente l'insegnamento mirato ai bambini affinché imparino a proteggersi, e l'insegnamento all'opinione pubblica della natura del problema, della sua cronicità, della possibilità di ricorrere a trattamenti specifici.

Occorre sensibilizzare i medici perché siano in grado di identificare i minori che hanno subito abusi e svelare i pedofili che hanno perpetrato tali abusi prima che possano continuare a reiterare il loro comportamento.

Occorre stabilire linee-guida che regolino la selezione, l'addestramento e il monitoraggio di coloro che sono chiamati a lavorare coi minori.

---

<sup>165</sup> A. KA. FULLER, *Child molestation and pedophilia. An overview for the physician.* JAMA, Journal of the American Medical Association, 261, 1989.

Saunders e Award<sup>166</sup> focalizzano una serie di fattori associati al comportamento di adolescenti maschi “sexual offenders”:

- Atti di delinquenza precedenti la prima offesa sessuale;
- Gravi problemi familiari, specialmente la separazione dei genitori e lo stabilirsi lontano da casa;
- Trascuratezza o maltrattamenti fisici;
- Difficoltà sociali o isolamento sociale;
- Problemi scolastici a livello di studio e/o di comportamento;
- QI inferiore a 80;
- Disturbi della condotta, disturbi di personalità, disturbi d’ansia;
- Abuso sessuale.

In ambito di prevenzione secondaria si staglia il tentativo di intervenire presso soggetti minorenni, il cui fattore di rischio si è già consolidato; si cerca di evitare il passaggio da vittima ad abusante, con l’impiego di più figure socio-sanitarie che devono svolgere ciascuna la propria parte per un comune obiettivo, che è la salute presente e futura di tutta una serie di potenziali vittime.

A tal riguardo Muram<sup>167</sup> riflette sulla necessità di alimentare, a livello della classe medica, una cultura dell’abuso che sappia valorizzare le diverse competenze integrandole in un piano di intervento il più efficace possibile.

---

<sup>166</sup>E. B. SAUNDERS, G. A. AWARD, *Assessment, management and treatment planning for male adolescent sexual offenders*, American Journal of Orthopsychiatry, 58, 1988;

<sup>167</sup>D. MURAM, *Child sexual abuse*, Obstetrics & Gynecology Clinics of North America, 19, 1992.

Dalla tabella che segue si evince come l'abuso sessuale su minore non costituisca un problema di interesse mono specialistico, in quanto occorre che a partire dal medico di base vengano consultati vari specialisti, in momenti diversi, rispetto a problematiche cliniche apparentemente non relazionate all'abuso, che richiedono invece una comune strategia d'approccio.

---

**Segni fisici e comportamentali in bambini di cui si è abusato sessualmente<sup>168</sup>**

---

**Segni fisici:**

- Lesioni vaginali inspiegabili
- Sanguinamento vaginale inspiegabile
- Lividi, graffi
- Gravidanza
- Malattie sessualmente trasmesse
- Ricorrenti infezioni vaginali
- Dolore nell'area genitale e anale
- Ricorrente dolore addominale atipico

**Segni comportamentali:**

- Ansia, paura
  - Disturbi del sonno
  - Disturbi somatici
  - Comportamento sessuale inappropriato
  - Problemi scolastici
  - Acting-out
  - Comportamenti autodistruttivi
  - Depressione, bassa autostima
- 

---

<sup>168</sup> Ibidem.

Sul momento preventivo la convergenza di medici di base, pediatri, ginecologi, infettivologi, dermatologi, chirurghi, neuropsichiatri infantili e psichiatri, costituisce un'esigenza irrinunciabile.

Il compito degli specialisti consiste proprio nello scongiurare il fenomeno del "Victim-to-Abuse-Cycle" la cui interpretazione si presta a moltissime valutazioni.

---

**Come ottenere una storia clinica in materia di violenza sui minori da parte degli stessi bambini che ne sono vittime?<sup>169</sup>**

---

- Fornire un ambiente confortevole
  - Usare un linguaggio e tecnica appropriati con la fase di sviluppo
  - Lasciare un tempo sufficiente al bambino per evitare una caratterizzazione in senso coercitivo dell'intervista
  - Stabilire un rapporto con il bambino
  - Non usare domande iniziali dirette per consentire risposte spontanee
  - Evitare domande specifiche. Se vi si ricorre, le risposte dovrebbero essere vagliate con attenzione
  - Adoperare per assistere il bambino nella comunicazione strumenti non verbali, come bambole, disegni, etc.
- 

Una prevenzione a 360° non può inoltre non tener conto di quell'alta percentuale di pedofili che non ha subito nel corso dell'infanzia o dell'adolescenza violenze psicologiche né di natura sessuale.

Gli sforzi devono essere mirati a svelare, attraverso varie indagini su vasti campioni di popolazione e mediante idonei strumenti di valutazione quei soggetti che potrebbero evolvere in una situazione di conclamata malattia.

---

<sup>169</sup> Ibidem.

Un programma di promozione della salute deve comprendere un intervento di educazione sanitaria.

Ovviamente sono necessari studi dall'impianto metodologico robusto che confermino o escludano possibili prospettive di evoluzione a rischio pedofilia; non bisogna trascurare anche l'eco che programmi di educazione sanitaria possono produrre sulla popolazione, a partire dai soggetti più recettivi quali i ragazzi della scuola dell'obbligo.

Kaufman<sup>170</sup> ha dimostrato che quando si interrogano abusanti e abusati circa il processo di vittimizzazione è necessaria l'analisi di specifici momenti di relazione tra aggressore e vittima, incentrati sulle caratteristiche degli *offenders*.

Uno stadio iniziale della relazione aggressore-vittima, individuato come prodigo di indicazioni preventive, è quello relativo alle modalità mediante cui i pedofili ottengono la fiducia delle vittime.

Hamilton<sup>171</sup> nota che i pedofili condividono alcune caratteristiche, lo stesso vale per le vittime; i bambini più a rischio sembrano essere quelli con scarsa nutrizione, che piangono frequentemente, gli ipercinetici e gli apatici, tutti con cattivi rapporti con gli adulti.

Esisterebbero bambini più vulnerabili, più a rischio, la cui individualizzazione potrebbe preservarli dal trauma dell'abuso; inoltre spostandosi nel tragico mondo della prostituzione minorile, si osserva che

---

<sup>170</sup> K. L. KAUFMAN, C. HARBECK-WEBER, L. RUDY, *Re-examining the efficacy of child sexual abuse prevention strategies: victims' and offenders' attitudes*, Child Abuse & Neglect, 18, 1994;

<sup>171</sup> J. R. HAMILTON, *Violence and victims. The contribution of victimology to forensic psychiatry*, Lancet, 17, 1987.

il comportamento dei minori che svolgono tale attività è caratterizzato da depressione, così come è una costante la scarsa qualità del rapporto madre-figlio e padre-figlio; il pedofilo rappresenta un'immagine di identificazione genitoriale.<sup>172</sup>

## V. LE POSSIBILI CURE

### 5.1 Forse un fatto biologico.

Bradford<sup>173</sup> parla del ruolo di importanti neurotrasmettitori come la serotonina<sup>174</sup>, che potrebbero risultare coinvolti in tutti quei comportamenti che comportano una violazione di legge, fra cui la pedofilia.

È chiaro che una definitiva constatazione circa un eventuale determinismo biologico alla base della pedofilia è ancora da provare, ciò nonostante il riferimento a fattori biologici è presente in molti studi; non solo la serotonina, ma anche i poderosi studi circa il coinvolgimento della dopamina<sup>175</sup> con i diversi sistemi neuronali interessati a seconda delle varie fasi del comportamento sessuale<sup>176</sup>.

---

<sup>172</sup> C. GAUTHIER-HAMON, R. TEBOUL, *Homosexual prostitution of boys: the pedophilic relationship*, Review Pediatrics, 23, 1987;

<sup>173</sup> J. M. W. BRADFORD, *The role of serotonin in the future of forensic psychiatry*. Bull Am Acad Psychiatry Law, Unbound MEDLINE, 24, 1996;

<sup>174</sup> “Sostanza derivata da un aminoacido, il triptofano, che è sintetizzata dalla cellula dell'intestino e funge da neurotrasmettitore del sistema nervoso centrale. (...) localmente presente nell'ipofisi, stimola la secrezione di alcuni ormoni”, in “Serotonina”, Dizionario Medico, Recordati Larousse, Larousse Medical 2005;

<sup>175</sup> “Neurotrasmettitore del gruppo delle catecolamine, precursore della noradrenalina, che a livello cerebrale gioca un ruolo fondamentale nel controllo della funzione motoria e trova impiego in campo terapeutico per la sua azione stimolante sull'apparato cardiovascolare. La dopamina viene sintetizzata dai cosiddetti neuroni dopaminergici, localizzati in centri nervosi

Si ritiene che i cambiamenti genetici a livello della serotonina e della dopamina possano ripercuotersi in una pluralità di espressioni sessuali, comprendenti l'omosessualità e tutte le varie forme di parafilia.

Alcuni studi hanno rilevato come la pletismografia peniena<sup>177</sup> consenta di misurare la tumescenza dell'organo sessuale maschile in risposta a vari stimoli sessuali, questa indagine permette di valutare in maniera oggettiva la presenza e il grado di eccitabilità nei confronti di sollecitazioni visive e/o uditive dal contenuto esplicitamente sessuale, provvedendo ad attivare delle procedure comportamentali che riducano la possibilità di influenzare coscientemente i dati fisiologici che si ottengono chiedendo al soggetto di trattenersi dall'eccitarsi, sebbene non gli si possano sottrarre gli stimoli nel frattempo inviati<sup>178</sup>.

Non mancano studi<sup>179</sup> dai quali emergono significative alterazioni ormonali, ad esempio più bassi livelli di testosterone<sup>180</sup> in pedofili

---

*ben precisi (ipotalamo, locus niger, corpi striati), che contribuiscono alla funzione motoria. (...).*”, in “Dopamina”, Dizionario Medico, Recordati Larousse, Larousse Medical 2005;

<sup>176</sup> D. E. COMINGS, *Role of genetic factors in human sexual behavior based on studies of Tourette Syndrome and ADHD probands and their relatives*. American Journal of Medical Genetics, 54, 1994;

<sup>177</sup> “Esame che permette di registrare, in condizioni normali e in presenza di patologie, le variazioni di pressione che interessano un organo o un segmento di arto, e le variazioni di volume dell'organo esaminato. (...).” in “Pletismografia”, Dizionario Medico, Recordati Larousse, Larousse Medical 2005;

<sup>178</sup> G. C. HALL NAGAYAMA, *Sexual arousal as a function of physiological and cognitive variables in a sexual offender population*, Arch Sex Behavior 20, 1991;

<sup>179</sup> B. V. SHOSTAKOVICH, L. K. SMIRNOVA, A.A. TKACHENKO, I. M. KARTELISHEV, T. N. NIKOLAEVA, *Comparative estimation of the biochemical and psychopathological characteristics in persons with pedophilia signs*, Zh Nevropatol Psikhiatr Im S S Korsakova, 92, 1992;

<sup>180</sup> “Principale androgeno (ormone maschile) secreto dai testicoli dell'uomo e da ovaio e ghiandole surrenali nella donna. (...) il testosterone è necessario alla spermatogenesi

eterosessuali e in pedofili senza comportamenti aggressivi, unitamente a più alti livelli di prolattina<sup>181</sup>.

Alcuni studiosi segnalano un incremento della prolattina, proponendo di inserire la prolattinemia come esame routinario<sup>182</sup>.

Comunque bisogna rimanere cauti nel ritenere che il riscontro di anomalie biologiche debba condurre a mitigare automaticamente la pena, anche se non si può escludere l'esistenza di gruppi di pedofili con dimostrabili alterazioni organiche senza che ciò debba per questo significare un'attenuante.

Secondo un'ulteriore studio<sup>183</sup>, ridotti livelli ematici di testosterone sono risultati associati ad un miglioramento della sintomatologia dopo trattamento con triptorelina ipotizzando che non vi siano variazioni di marker biologici in senso sicuramente iper o ipo, ma che si possa pensare a disfunzioni ormonali e degli assi endocrini di riferimento.

---

(produzione di spermatozoi) e allo sviluppo degli organi genitali, e dunque alla fertilità. (...)", in "Testosterone", Dizionario Medico, Recordati Larousse, Larousse Medical 2005;

<sup>181</sup> "Ormone polipeptidico (composto da più aminoacidi) secreto dalle cellule lattotrope dell'ipofisi anteriore (piccola ghiandola posta alla base del cervello), responsabile della lattazione. (...)", in "Prolattina", Dizionario Medico, Recordati Larousse, Larousse Medical 2005;

<sup>182</sup> P. HARRISON, P. STRANGEWAY, J. McCANN, J. CATALAN, *Paedophilia and hyperprolactinemia*, British Journal of Psychiatry, 155, 1989;

<sup>183</sup> F. THIBAUT, B. CORDIER, J. M. KUHN, *Gonadotrophin hormone releasing agonist in cases of severe paraphilia: a lifetime treatment?*, Psychoneuroendocrinology, 21, 1996.

Altri studi ancora confermano che la riduzione di testosterone a seguito di trattamento con antiandrogeni si accompagna ad una riduzione di fantasie sessuali, e di frustrazione sessuale<sup>184</sup>.

E gli studi continuano, ma si capisce agevolmente come sia necessario continuare studi sul campo, nell'ambito di uno sforzo che deve risultare integrato, tale che ogni protocollo di ricerca tocchi tutti gli aspetti implicati nella problematica, da quello biologico a quello psicopatologico e psichiatrico-forense.

## 5.2 Le cure.

Nell'ambito dei metodi fisiologici, oltre a quelli farmacologici, spicca la possibilità di ricorrere alla castrazione, ovvero rimozione chirurgica dei testicoli; è questo sicuramente un intervento di forte impatto emotivo anche sull'opinione pubblica, che comunque non sembra essere risolutivo.

La letteratura a riguardo<sup>185</sup> sottolinea delle recidive anche dopo tale intervento, a dimostrazione della reale inefficacia di un pur così drastico trattamento.

Rispetto alle possibilità di tipo farmacologico, non bisognerebbe forse sottovalutare le potenzialità di tale approccio che non darebbe risposte

---

<sup>184</sup> A. J. COOPER, S. SANDHU, S. LOSZTYN, Z. CERNOVSKY, *A double-blind placebo controlled trial of medroxyprogesterone acetate and cyproterone acetate with seven pedophiles*. Canadian Journal of Psychiatry, 3, 1992;

<sup>185</sup> M. LACHMAN, A. BREZEK, J. MELLAN, R. HAMPL, L. STARKA, K. MOTLIK, *Recidivious offence in sadistic homosexual pedophile with karyotype 48, XXY after testicular pulpectomy*, Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes, 98, 1991.

definitive, ma che potrebbe risultare propedeutico ad altre modalità di trattamento, specie di tipo psicoterapeutico.

Le indagini farmacologiche dovrebbero procedere di pari passo con gli studi volti a chiarire meccanismi biologici eventualmente coinvolti nel determinismo del disturbo.

Per quanto riguarda l'efficacia dell'approccio psicoanalitico la pedofilia non sfugge alla generale assenza di dati che caratterizza questa modalità di cura nella pluralità di tecniche diverse.

Gabbard<sup>186</sup> ricorda che compito precipuo del terapeuta sia quello di integrare il comportamento sessuale con la personalità del soggetto, sebbene sia molto difficile scindere i due aspetti.

In genere si attuano terapie individuali e di gruppo<sup>187</sup>, nell'ambito della pedofilia limitata all'incesto, il *setting gruppale* riesce ad aumentare la motivazione al trattamento che diversamente può rimanere molto bassa se ci si limita ad una terapia individuale.

Rispetto alla terapia sistemico-familiare, l'attenzione degli operatori si è concentrata soprattutto sulla famiglia incestuosa, Cole<sup>188</sup> sottolinea come l'approccio debba procedere a vari livelli:

- Terapia cognitivo-comportamentale per l'abusante;

---

<sup>186</sup> G. O. GABBARD, *Psichiatria psicodinamica*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1995;

<sup>187</sup> R. GANZARIN, B. J. BUCHELE, *Incest perpetrators in group therapy: a psychodynamic perspective*, Bull Menn Clin, 54, 1990;

<sup>188</sup> W. COLE, *Incest perpetrators. Their assessment and treatment*. Psychiatric Clinics of North America, 15, 1992;

- Terapia di supporto e/o educativa per il coniuge;
- Terapia di coppia;
- Terapia sulla diade madre-figlia;
- Terapia familiare.

È un processo terapeutico estremamente complesso ed oneroso in termini di costi e tempo necessario.

Chaffin<sup>189</sup> sostiene che è necessario effettuare un trattamento appropriato di preesistenti disturbi di personalità il cui esito costituisce un importante predittore di chi, fra gli incestuosi, potrà completare positivamente il programma terapeutico e chi no.

È utile per il terapeuta fornirsi di uno strumento di valutazione che segua costantemente l'evolversi della risposta del paziente, il cosiddetto "Therapist Progress Rating":

<b>"Therapist Progress Rating"<sup>190</sup></b>	
<b>Area</b>	<b>Item</b>
Congruenza emotiva	Incapace
	Marginalmente adeguato
	Capace di funzionare ma dipendente
	Capace di funzionare ed assertivo
	Dominante
Eccitamento sessuale	Forte e/o continuo
	Moderato e/o frequente
	Moderato e/o occasionale

<sup>189</sup> M. CHAFFIN, *Factors associated with treatment completion and progress among intrafamilial sexual abusers*. Child Abuse & Neglect, 16, 1992;

<sup>190</sup> Ibidem.

---

	Debole e variabile con le situazioni
	Nega qualsiasi impulso
Relazioni affettive con adulti	Scarse o inesistenti
	Difficili
	Mantiene relazioni a fatica
	Soddisfacenti
	Dongiovannismo
Controllo degli impulsi	Altamente impulsivo
	Episodicamente impulsivo
	Si controlla a fatica
	Si controlla con facilità
	Controllo rigido
Grado di responsabilità	Biasima la vittima
	Biasima gli altri
	Accetta a parole la responsabilità
	Accettazione appropriata di responsabilità
	Eccessivamente tormentato dalla colpa
Percezione empatica della vittima	Nega l'offesa alla vittima
	Minimizza l'offesa alla vittima
	Riconosce l'offesa ma ne minimizza la portata
	Riconosce l'offesa e la portata
	Esagera l'offesa e/o la portata

---

Importante infine un accenno al metodo cognitivo-comportamentale che punta ad estinguere le fantasie deviate e a sviluppare fantasie eterosessuali, nonché soprattutto ad aiutare il pedofilo a rivedere le proprie convinzioni circa il consenso offerto dal bambino, le proprie nozioni di colpa, responsabilità e moralità e le implicazioni del suo comportamento per sé, la sua famiglia e per i bambini da lui abusati.

Inoltre questo metodo prevede anche un diverso impiego del tempo libero allo scopo di ridurre le occasioni di incontro coi minori.

Per quanto riguarda infine il nodo delle recidive<sup>191</sup>, sappiamo che i pedofili sono a rischio per tutta la loro vita, ma è anche vero che non tutti hanno preferenze esclusive per i bambini, potendo condurre anche una vita sessuale apparentemente normale.

Per questo tipo di pedofili la probabilità di recidive necessita di uno sforzo di ricerca orientato ad una distinzione più capillare delle diverse forme cliniche.

### **5.3 E quando il pedofilo uccide?**

Il pedofilo è un soggetto che agisce sempre in modo finalistico alla ricerca di un piacere psichico e fisico che solo dal minore gli è possibile ricavare.

Tuttavia l'ambivalenza insita in questo atteggiamento affettivo è tale da tramutare un vissuto di compartecipazione in uno di rifiuto.

L'uccidere il bambino, o l'affiorare di tratti sadici di personalità non costituisce un incidente fortuito, ma può rappresentare il culmine di un odio dapprima inconscio, ma che non tarda a riversarsi sul campo coscienziale e che appartiene in potenza a qualunque pedofilo, anche se solo in taluni determina il passaggio all'atto delittuoso.

Non si possono spiegare in altro modo tutti quegli atteggiamenti minacciosi o violenti tesi a tenere i bambini soggiogati quando tentano di sottrarsi.

---

<sup>191</sup> R. K. HANSON, R. A. STEFFY, R. GAUTHIER, *Long-term recidivism of child molesters*, Journal of Consulting and Clinical Psychology, APA Journals, 61, 1993.

In tal senso i margini che consentono di dichiarare il pedofilo omicida imputabile, quindi colpevole, annullando qualsiasi dubbio sulla paternità psichica dell'omicidio.

Nel verificare l'imputabilità sarà necessario prendere in considerazione altri eventuali disturbi psichici, incluso il ritardo mentale, che possono far scemare la capacità di intendere e di volere, la quale comporta l'inquadramento della personalità del reo fra i soggetti imputabili e penalmente responsabili.

## VI. CONCLUSIONI

Non c'è dubbio a questo punto sul fatto che la pedofilia costituisca un problema di salute pubblica, che colpisce non solo l'individuo affetto da disturbi psichici, ma anche il minore, la cui salute mentale e fisica rischia seriamente di venire compromessa da quanto subito.

Fin ora l'interesse degli studiosi si è concentrato principalmente sulle vittime di abuso, tralasciando completamente il pedofilo, per una sorta di convinzione aprioristica di sua assoluta irrecuperabilità.

Occorrerebbe invece cominciare a dare delle risposte concrete a tutta una serie di soggetti, che pur inconsapevolmente possono presentare tutta una serie di disfunzioni psichiche tali da ricondurli di diritto nell'alveo della psichiatria, non solamente in riferimento al loro comportamento sessuale.

La pedofilia non è un problema altro da noi, distante geograficamente, la pedofilia coinvolge tutte le classi sociali, qualunque sia il livello di educazione raggiunto o l'appartenenza etnica.

Da un lato dunque la complessità delle tematiche preventive, dall'altro il puntare ad una pluralità di interventi che possono essere effettuati e che devono costituire una cultura dell'abuso sul minore in grado di trasformare questo evento da affare privato o di famiglia, a problema di salute pubblica che investe l'intera società.

È chiaro che continuare a sottovalutare il problema, minimizzandone la portata e la diffusione, o frapporti argomentazioni di tipo etico, che intendono ribattere ricorrendo al concetto di normalità, non sono sicuramente la strada migliore da percorrere.

Non è sufficiente dire che per tanti bambini, che pur avendo subito abuso hanno sviluppato da adulti delle modalità di tipo adattativo senza apparenti segni e sintomi di sofferenza, l'approfondimento psichiatrico sarà il metodo che potrà arginare totalmente il problema.

Sarà necessario non considerare più separati l'abuso intra-familiare, oggetto di esclusivo interesse sociologico, da quello extra-familiare, accomunati entrambi da una comune chiave di lettura.

La pedofilia non è solo un problema etico-sociale e tanto meno può essere considerato solo come un disturbo della sessualità, dal momento che tutto quello che è sessuale è prima di tutto psicosessuale, laddove tutte le

funzioni psichiche sembrano compromesse in tempi e modi che la ricerca scientifica, affiancata dall'osservazione clinica, deve svelare.

## VALUTAZIONI CRITICHE

### **Fenomeno sociale e “panico morale”.**

L’abuso e il maltrattamento dei bambini è un fenomeno nei confronti del quale negli ultimi anni è cresciuta sempre di più la sensibilità, ciò ha portato alla creazione del problema sociale dell’abuso sui minori.

La trasformazione di un evento in problema sociale si verifica infatti quando l’opinione pubblica viene sensibilizzata in modo da modificare il senso comune<sup>192</sup>.

I mass-media assumono un ruolo determinante nella costruzione sociale del problema, attraverso la drammatizzazione e spettacolarizzazione del fenomeno.

Inoltre quando aumenta la sensibilità nei confronti di un fenomeno, la sua frequenza viene amplificata, secondo Finkelhor<sup>193</sup> la preoccupazione circa gli abusi su bambini non è il prodotto di qualche aumento epidemico nella natura del problema, ma il risultato di un ampio movimento sociale e di una trasformazione sociale legata al periodo storico.

Riguardo a ciò risulta di interessante approfondimento il saggio di Fabrizio Tonello “*La fabbrica dei mostri. Un caso di panico morale negli Stati Uniti*”<sup>194</sup>.

---

<sup>192</sup> G. GULOTTA, I. CUTICA, *Guida alla perizia in tema di abuso sessuale e alla sua critica*, Giuffrè, Milano, 2004;

<sup>193</sup> D. FINKELHOR, *Introduction*, in J. BRIERE, L. BERLINER et al., *The APSAC handbook on child maltreatment*, American Professional Society on the Abuse of Children, 1996;

<sup>194</sup> F. Tonello, “*La fabbrica dei mostri. Un caso di panico morale negli Stati Uniti*”, Feltrinelli, Milano, 2006.

Tonello analizzando eclatanti casi di falsi abusi verificatisi in USA, parla di “panico morale”, che si scatena secondo la definizione di Stanley Cohen<sup>195</sup> quando *“una condizione, episodio, persona o gruppo di persone viene definito, come una minaccia ai valori e agli interessi della società; la loro natura viene presentata in modo stilizzato e stereotipato dai mass-media; il pulpito morale e pubblico viene affollato da direttori di giornali, vescovi, politici e altri benpensanti; esperti socialmente riconosciuti pronunciano le loro diagnosi e le loro soluzioni [...] Talvolta l’oggetto del panico è assai nuovo mentre in altri momenti si tratta di qualcosa che esisteva da tempo, ma improvvisamente sale alla ribalta”*.

Nasce quindi quel fenomeno chiamato “isteria collettiva”, che lascia dietro di sé una scia di vittime innocenti e di vite distrutte.

Così le statistiche catastrofiche diffuse sono manipolate e risultano ingigantite rispetto ai dati reali.

Tonello riscontra poi come le teorie psicologiche sulle memorie represses e ritrovate e sulla presunta impossibilità per un minore di raccontare un evento mai accaduto, nate negli anni Ottanta negli USA con il movimento *“Believe the Children”*, sono completamente prive di valenza scientifica.

Tale movimento ritiene che la richiesta di prove al di là delle dichiarazioni del bambino sia iniqua perché mette in dubbio la verità dell’abuso, che dovrebbe essere accettata a priori, si assiste così alla privazione dei diritti costituzionali degli imputati; ritiene inoltre che i

---

<sup>195</sup> S. COHEN, *Folk Devils and Moral Panics*, Routledge, London, 2002.

bambini vittime di abusi sessuali abbiano la capacità di reprimere i ricordi delle violenze subite, senza cancellarli completamente, anzi possano farli riemergere attraverso terapie psicologiche e ipnosi.

Le neuroscienze invece affermano che i ricordi sono sempre parziali, incerti, influenzati dall'esterno.

Essi sono soggetti ad adattamenti creati, nella maggior parte dei casi, proprio dalle terapie di recupero delle memorie infantili.

### **Le difficoltà metodologiche di rilevazione e alcuni dati.**

Anche in relazione alle statistiche vediamo come si pone in rilevanza l'esigenza, dai più affermata, di una definizione di abuso condivisa in maniera interdisciplinare.

Infatti trattandosi di un fenomeno per molti aspetti indefinito, si tende a far rientrare in esso anche fenomeni che non appartengono a tale categoria e quindi a rendere non veritiere le statistiche.

Altre sono le difficoltà di rilevazione dei dati tra cui:

lo scarto esistente tra il numero di casi di violenze e /o di abusi denunciati alle autorità e il cosiddetto "sommerso" o numero oscuro, vale a dire il numero di casi di violenza sessuale (tentata o consumata) verificatosi effettivamente<sup>196</sup>; è doveroso poi contemplare la possibilità di

---

<sup>196</sup> G. DE LEO, F. VITALE, *Gli abusi sessuali in famiglia*, in E. U. SAVONA, S. CANEPPELE (a cura di), G. DE LEO, D. MARTINELLI, I. MERZAGORA BETSOS, D. PAJARDI, D. SANNICOLÒ, M. SCALI, M. VAGNI, F. VITALE (con il contributo di), *Violenze e maltrattamenti in famiglia: problemi e rimedi possibili. Ottavo rapporto sulla sicurezza nel Trentino, approfondimenti n. 1*, Trento, 2006.

Rapporto realizzato da TRANSCRIME, Joint Research Centre on Transnational Crime Università di Trento-Università Cattolica di Milano, Centro interuniversitario diretto da Ernesto U. Savona.

incorrere in errore, cioè di considerare violenza o abuso una situazione che tale non è.

In questa probabilità di errore rientra il fenomeno dei cosiddetti *falsi positivi*, ovvero quelle situazioni che si concretizzano attraverso le false denunce.

Dal momento che non sono disponibili, in Italia, indagini fondate sulla revisione della casistica, cioè su di un aggiornamento che tenga conto del *follow-up* dei casi giudiziari e che consenta, quindi, di restringere, nel corso degli anni, le quantificazioni ai soli casi di abuso sessuale realmente accertati, ci troviamo, da una parte, di fronte a un fenomeno più esteso di quello rilevabile dalle statistiche ufficiali, dall'altra, tuttavia, vi è la possibilità che questi stessi valori statistici costituiscano una sovrastima del fenomeno in quanto possono presumibilmente contenere dei falsi positivi (Fergusson e Mullen<sup>197</sup>).

Solo dopo aver evidenziato le problematiche metodologiche nella rilevazione statistica del fenomeno e le relative conseguenze e rischi prendo conclusivamente in considerazione alcuni dati di riferimento elaborati dal Telefono Azzurro insieme a Eurispes, da cui si rileva che la categoria che racchiude il maggior numero di casi è quella della violenza sessuale (tabella 1.<sup>198</sup>)

---

<sup>197</sup> D. M. FERGUSSON, P. E. MULLEN, (1999), *Abuso sessuale sui minori. Un approccio basato sulle evidenze scientifiche*, edizione italiana a cura di Caffo E., Centro Scientifico Editore, Torino, 2004;

<sup>198</sup> G. DE LEO, F. VITALE, *Gli abusi sessuali in famiglia*, in E. U. SAVONA, S. CANEPPELE (a cura di), G. DE LEO, D. MARTINELLI, I. MERZAGORA BETSOS, D. PAJARDI, D. SANNICOLÒ, M. SCALI, M. VAGNI, F. VITALE (con il contributo di),

**Tabella 1. Bambini e adolescenti vittime di abuso sessuale. Dettaglio dei reati sessuali in pregiudizio di minore introdotti dalla Legge 66/96, per anno. Anni 2002-3-4- e 1° semestre 2005.**

<b>REATI SESSUALI</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>TOTALE</b>
<b>Violenza Sessuale</b>	475	663	726	374	2238
<b>Atti sessuali con minorenne</b>	80	47	74	45	246
<b>Corruzione di minorenne</b>	23	20	25	17	85
<b>Violenza sessuale di gruppo</b>	20	19	20	19	78
<b>TOTALE</b>	598	749	845	455	2647

Anche nel caso di vittime minorenni, elemento centrale nello studio del fenomeno è rappresentato dall'analisi della relazione vittima-autore.

Spesso, tra l'autore e la vittima esiste un rapporto di conoscenza, quella che alcuni definiscono "relazione intraspecifica" (Telefono Azzurro e Eurispes 2005), vale a dire quel tipo di violenza perpetrata da persone vicine, ben note e conosciute dalle vittime non necessariamente appartenenti al contesto familiare delle vittime stesse.

Tuttavia, nel caso dei reati sessuali a danno di minori sembra che, molto spesso, l'autore sia un parente della vittima, nella maggior parte dei casi risulta essere il padre, il patrigno o uno zio.

---

*Violenze e maltrattamenti in famiglia: problemi e rimedi possibili. Ottavo rapporto sulla sicurezza nel Trentino, approfondimenti n. 1, Trento, 2006.*

Questo dato presenta un incremento proprio nell'ultimo arco temporale considerato (tabella 2.<sup>199</sup>).

**Tabella 2<sup>200</sup>. Bambini e adolescenti vittime di abuso sessuale. Relazione vittima - autore di reato con categorizzazione intraspecifica ed extraspecifica. Anni 2002-3-4- e 1° semestre 2005. Valore assoluto e percentuale.**

ANNI	INTRASPECIFICA CONOSCENTE/FAMILIARE SOCIALE - SCOLASTICO	EXTRASPECIFICA	TOTALE
2002	269 – 189 – 10 – 13	106	587
2003	334 – 232 – 15 – 24	61	666
2004	356 – 279 – 24 – 11	143	813
2005	160 – 181 – 12 – 18	30	443

Pertanto occorre sottolineare che riuscire a trattare l'argomento "pedofilia" risulta un'ardua impresa, vuoi perché sono molte le opinioni in proposito e infiniti gli scritti e le teorie su come trattare il problema, vuoi perché l'argomento scatena immediatamente infinite diatribe, non fosse altro che per la grande risonanza provocata dai mass media.

L'obiettivo di questo lavoro è stato quello di dare, per quanto possibile, una visione di ampio respiro sull'argomento.

<sup>199</sup> G. DE LEO, F. VITALE, *Op. Cit.*;

<sup>200</sup> Fonte: elaborazioni Telefono Azzurro di dati della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato - Servizio Centrale Operativo - Divisione Analisi

Sono state esaminate e poste in rilievo le opinioni di molti, studiosi ed esperti in materia, rilevanti sia a livello teorico che pratico, e che a seconda della diversa qualifica ricoperta e del diverso ruolo svolto, hanno suggerito le principali linee guida per lo svolgimento del lavoro.

La tesi prende l'avvio da un'idea circa l'opportunità di porre in essere un lavoro che da un punto di partenza giuridico si articolasse attraverso un approfondimento variegato del fenomeno, con l'ausilio di quanti vi si trovano quotidianamente a contatto, vuoi per lavoro, vuoi per esigenze di studio o di ricerca.

Partendo da un'analisi meramente giuridica, di norme nazionali e internazionali, ipotesi di reato, rimedi legislativi, per proseguire attraverso un breve approfondimento del profilo investigativo, si prosegue portando l'attenzione sul punto di vista delle vittime e degli autori, attraverso un'analisi psicologica e medico - psichiatrica del fenomeno.

La tesi, nello specifico, è articolata attraverso quattro capitoli, ciascuno dei quali prevede nessi bibliografici con il settore di riferimento.

Un primo capitolo, relativo al profilo penalistico, in cui si è tentato di inserire i riferimenti normativi, in una visione prettamente giuridica, con la previsione dei reati, e dei "rimedi" legislativi previsti; sono elencate inoltre le riforme susseguitesesi negli anni, e le modifiche normative intercorse a seguito di esse; un secondo capitolo con un breve cenno al profilo investigativo, nel tentativo di rendere visibile il ruolo delle forze di polizia, cercando di sintetizzare lo svolgimento di indagini in questo settore, scandendole attraverso le varie fasi che le caratterizzano e un approccio di

tipo processualpenalistico in riferimento allo svolgimento prettamente processuale.

Nel terzo capitolo si prende in esame l'aspetto psicologico del problema: sono analizzate le varie tipologie di soggetti interessati, sia vittime che autori, si tenta di spiegarne le cause, e di dare le possibili soluzioni, attraverso l'impiego delle strutture socio-sanitarie previste e l'utilizzo di personale qualificato.

Nel quarto capitolo relativo al profilo specificamente psichiatrico, si tenta una proiezione del problema attraverso l'analisi svolta da medici che prevedono possibili cure per vittime e autori, e possibili rimedi preventivi per potenziali vittime o autori.

Infine si è inserito un brevissimo cenno agli aspetti sociologici, dentro la realtà quotidiana di una società condizionata dai cosiddetti "mezzi di comunicazione di massa", che accanto a enormi benefici, provocano anche frequenti irreparabili danni.

## APPENDICE

### LA LEGISLAZIONE MINORILE INTERNAZIONALE

#### **Le leggi di ratifica delle Convenzioni internazionali:**

- L. 7 settembre 1905, n. 523.

Legge che dà piena ed intera esecuzione alle tre convenzioni di diritto internazionale, firmate all'Aja il 12 giugno 1902 fra l'Italia e vari altri Stati;

- R.D. 31 ottobre 1923, n. 2749.

Accordi stipulati fra l'Italia ed altri Stati per la repressione della tratta delle bianche e per la soppressione di quella delle donne e dei fanciulli;

- L. 4 agosto 1955, n. 848.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952;

- L. 20 dicembre 1957, n. 1304.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni

e pratiche analoghe alla schiavitù, firmata a Ginevra il 7 settembre 1956;

- L. 23 novembre 1966, n. 1173.

Adesione alla Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione adottata a New York il 21 marzo 1950 e sua esecuzione;

- L. 25 ottobre 1977, n. 881.

Ratifica ed esecuzione del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966;

- L. 24 ottobre 1980, n. 742.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961;

- L. 27 maggio 1991, n. 176.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

- L. 15 gennaio 1994, n. 64.

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di

ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970;

- L. 25 maggio 2000, n. 148.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, nonché della Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999;

- Convenzione di Palermo, 16 dicembre 2000.

Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata e transnazionale e protocolli addizionali contro la tratta di persone e contro il traffico di migranti;

- L. 20 marzo 2003, n. 77.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996;

- L. 1 ottobre 2012, n.172.

Ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, siglata il 12 luglio 2007 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa;

### **Le dichiarazioni**

- Dichiarazione 10 dicembre 1948.

Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo;

- Dichiarazione 20 novembre 1959.

Dichiarazione dei diritti del fanciullo;

- Dichiarazione 29 novembre 1985.

Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile;

- Dichiarazione 31 agosto 1996.

Il progetto di dichiarazione di intenti e di programma operativo della Conferenza mondiale di Stoccolma;

- Dichiarazione 18 maggio 1996.

La risoluzione di Saint-Vincent.

### **Raccomandazioni e Protocolli**

- Racc. 5 marzo 1999, n. 53.

Politiche per i bambini/gli adolescenti diseredati e le famiglie;

- Prot. ONU 25 maggio 2000.

Protocollo facoltativo alla convenzione sui diritti dell'infanzia riguardante il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati;

- Prot. 29 maggio 2000.

Protocollo d'intesa per la realizzazione di iniziative finalizzate alla protezione ed al benessere dei fanciulli.

## Bibliografia

E. AGUGLIA, A. RIOLO, *La pedofilia nell'ottica psichiatrica*, Il Pensiero Scientifico, Roma, 1999;

J. AJURIAGUERRA, *Manuale di psichiatria del bambino*, Masson, Milano, 1979;

S. N. ALLNUTT, J. M. W. BRADFORD, D. M. GREENBERG, S. CURRY, *Co-morbidity of alcoholism and the paraphilias*, Journal of Cell Science, The company of biologists, 1996;

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, *DSM-IV, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*, Masson, Milano, 1996;

M. A. AMES, D. A. HOUSTON, *Legal, social and biological definitions of pedophilia*. Arch Sex Behav 19, 1990;

AMNESTY INTERNATIONAL, *Invisibili. Minori migranti detenuti all'arrivo in Italia*, Ega Editore, Torino, 2006;

V. ANDREOLI, *Voglia di ammazzare. Analisi di un desiderio*, Rizzoli, Milano, 1996;

ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, vol.II, Giuffrè, Milano, 1982;

AA.. VV., *L'innocenza tradita. Pedofilia: il punto sulla questione*, Città Nuova Editrice, Roma, 2006;

A. BALESTRIERI, *Istinti*, Guaraldi, Modena, 1995;

M. BARRET, T. TRAPPER, *Unmaking the Incestuous Family*, in "Network", maggio-giugno, VIII, 1992;

C. BELAISE, A. R. RAFFI, G. A. FAVA, *Problemi metodologici nella ricerca sull'abuso sessuale nell'infanzia. Parte I: Definizioni di abuso sessuale* in Medicina Psicosomatica, Vol. 45, n. 4, 2000, Società Editrice Universo, Roma;

L. BLISSET, *Lasciate che i bimbi. "pedofilia": un pretescto per la caccia alle streghe*, Castelvecchi, Roma, 1997;

- C. S. BOTELLA, *Du perceptif aux causalités psychiques*. Revue Francaise de Psychanalyse 2, 1995;
- J. M. W. BRADFORD, *The role of serotonin in the future of forensic psychiatry*. Bull Am Acad Psychiatry Law, Unbound MEDLINE, 24, 1996;
- E. BRONGERSMA, *Boy lovers and their influence on boys: distorted research and anecdotal observation*, Journal of Homosexuality, 20, 1990;
- T. BUFTOI, V. IFTENIE, *New dimensions of sexual-erotic behavior*, Romanian Journal Legal Medicine, 3, 1995;
- J. CAFFEY, *Multiple fractures in the Long Bones of Infants Suffering from Chronic Subdural Hematoma*, in American Journal of Roentgenology 56, 1946;
- E. CAFFO, G. B. CAMERINI, G. FLORIT, *Procedura operativa*, in *Criteri di valutazione nell'abuso all'infanzia*. Elementi clinici e forensi, Milano, 2004;
- B. CALLIERI, *I comportamenti pedofili: aspetti psicopatologici*, in "Recenti Progressi in Medicina", LXXXIX, 12 dicembre, 1998;
- B. CALLIERI, *Il senso antropologico della mostruosità*. Attualità in Psicologia XI, 1996;
- C. CASTELLANI, "Quanta giustizia è possibile?", in Convegno "Abuso sessuale dei bambini: a che punto siamo?", Torino, 27 novembre 2004;
- G. CIFALDI, *Pedofilia tra devianza e criminalità*, Giuffrè, Milano, 2004;
- M. CHAFFIN, *Factors associated with treatment completion and progress among intrafamilial sexual abusers*. Child Abuse & Neglect, XVI 1992;
- S. COHEN, *Folk Devils and Moral Panics*, London, 2002;
- W. COLE, *Incest perpetrators. Their assessment and treatment*. Psychiatric Clinics of North America, 15, 1992;
- A. COLUCCIA, E. CALVANESE, *Pedofilia, un approccio multiprospettico*, Franco Angeli, Milano, 2007;
- D. E. COMINGS, *Role of genetic factors in human sexual behavior based on studies of Tourette Syndrome and ADHD probands and their relatives*. American Journal of Medical Genetics, 54, 1994;

J. CONTE, S. WOLF, T. SMITH, *What Sexual Offenders Tell Us about Prevention Strategies*, in “Child Abuse & Neglect”, XIII, 1989;

A. J. COOPER, S. SANDHU, S. LOSZTYN, Z. CERNOVSKY, *A double-blind placebo controlled trial of medroxyprogesterone acetate and cyproterone acetate with seven pedophiles*. Canadian Journal of Psychiatry, 3, 1992;

B. CORDIER, *Prévention des récidives: a propos de la délinquance sexuelle*. L'Evolution Psychiatrique, 58, 1993;

L. DE CATALDO NEUBURGER, *La testimonianza del minore tra “scienza del culto del cargo” e fictio juris*, CEDAM, Padova, 2005;

G. DE LEO, F. VITALE, *Gli abusi sessuali in famiglia*, in E. U. SAVONA, S. CANEPPELE (a cura di), G. DE LEO, D. MARTINELLI, I. MERZAGORA BETSOS, D. PAJARDI, D. SANNICOLÒ, M. SCALI, M. VAGNI, F. VITALE (con il contributo di), *Violenze e maltrattamenti in famiglia: problemi e rimedi possibili. Ottavo rapporto sulla sicurezza nel Trentino, approfondimenti n. 1*, Trento, 2006; Rapporto realizzato da TRANSCRIME, Joint Research Centre on Transnational Crime Università di Trento-Università Cattolica di Milano, Centro interuniversitario diretto da Ernesto U. Savona;

L. DELPINO, *Diritto penale parte speciale*, Edizioni Simone, Serie Manuali, Napoli, 2002;

G. DONINI, V. MALTA, G. MANSI, *Pedofilia e necrofilia, tratti comuni e differenziali*, in “Psichiatria e Psicoterapia Analitica”, XVIII, 2 giugno 1999;

G. DU MESNIL DU BOISSON, *Entre le juge et le thérapeute, quelle place pour le condamné transgresseur sexuel?*, L'Evolution Psychiatrique, 61, 1996;

M. ELLIOTT, K. BROWNE, J. KILCOYNE, *Child sexual abuse prevention: what offenders tell us*, in “Child Abuse & Neglect”, 19, 1995;  
M. ERBA, *Se il testosterone è di troppo*, in “Tempo Medico”, XL;

FERGUSSON, D.M., MULLEN P.E., (1999), *Abuso sessuale sui minori. Un approccio basato sulle evidenze scientifiche*, edizione italiana a cura di Caffo E., Torino, 2004;

FINKELHOR D., *Introduction*, in BRIERE J., BERLINER L. et al., *The APSAC handbook on child maltreatment*, American Professional Society on the Abuse of Children, 1996;

P. FLOR-HENRY, R. A. LANG, Z. J. KOLES, R. R. FRENZEL, *Quantitative EEG studies of pedophilia*, International Journal of Psychophysiology 10, 1991;

G. FLORA, P. TONINI, *Nozioni di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1997;

G. FLORIT, B. LENA, *La tutela penale del minore vittima di reato*, in E. CAFFO, G. B. CAMERINI, G. FLORIT, *Criteri di valutazione nell'abuso all'infanzia*. Elementi clinici e forensi, Milano, 2004;

E. B. FOA, *Treating the Trauma of Rape*, The Guilford Press, New York-London, 1998;

V. J. FONTANA, *Somewhere a child is crying*, Penguin Books Ltd, New York, 1973;

P. FORNO, *Percorsi di attuazione della l. 66/96, Corso di formazione sulla prevenzione e strategie di contrasto del fenomeno e del maltrattamento dei minori*, Firenze, 2001;

G. FORTI, *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Cortina Raffaello, collana Testi studi e ricerche di scienze giuridiche, Milano, 2000.

F. S. FORTUNA, a cura di, *Reati contro la famiglia e i minori*, Giuffrè, Milano, 2006;

C. FOTI, *Percepire, pensare ed ascoltare il maltrattamento*, in C. ROCCIA (a cura di), *Riconoscere ed ascoltare il trauma. Maltrattamento e abuso sessuale sui minori: prevenzione e terapia*, Franco Angeli, Milano, 2001;

M. FRASSI, *Il libro nero della pedofilia. I predatori di bambini sono intorno a noi. I poteri, le ricchezze e le reti della pedofilia di massa*, Macro Edizioni, Diegaro di Cesena, 2007;

K. FREUND, M. KUBAN, *The basis of the abused abuser theory of pedophilia: a further elaboration on an earlier study*, Arch Sex Behav, 23, 1994;

A. KA. FULLER, *Child molestation and pedophilia. An overview for the physician*. JAMA, Journal of the American Medical Association, 261, 1989;

T. FURNISS, *L'abuso sessuale del bambino nelle famiglie*, in "Il bambino incompiuto", IV, 3, 1990;

- G. O. GABBARD, *Psichiatria psicodinamica*, Raffaello Cortina Editore, 1995;
- R. GANZARIN, B. J. BUCHELE, *Incest perpetrators in group therapy: a psychodynamic perspective*, Bull. Menninger Clin., 54, 1990;
- C. GAUTHIER-HAMON, R. TEBOUL, *Homosexual prostitution of boys: the pedophilic relationship*, Review Pediatrics, 23, 1987;
- G. GIACOBBE, *Riservatezza*, in Enciclopedia del diritto, vol. XL, Milano, 1989;
- D. GLASER, *Treatment issues in child sexual abuse*, British Journal of Psychiatry 159, 1991;
- M. GOODRICH, *Sodomy in medieval secular law*, Journal of Homosexuality, 1, 1976;
- J. GOODWIN, *Abuso sessuale sui minori: le vittime dell'incesto e le loro famiglie*, Centro Scientifico Torinese, Torino, 1985;
- P. G. GOSSO, *L'abuso sui minori e il processo penale*, seminario di studio del Consiglio Superiore della Magistratura "Ruoli, funzioni ed aspetti relazionali nel procedimento penale per reati di abuso o maltrattamento ai danni di minori", Torino, 20 febbraio 2003;
- G. H. GUDJONSSON, *Cognitive distortions and blame attribution among paedophiles*, Sexual and Marital Therapy, 5, 1990;
- GULOTTA G., CUTICA I., *Guida alla perizia in tema di abuso sessuale e alla sua critica*, Giuffrè, Milano, 2004;
- I. HACKING, *Rewriting the Soul: Multiple Personality and the Sciences of Memory*, Princeton University Press, Princeton, 1995;
- J. R. HAMILTON, *Violence and victims. The contribution of victimology to forensic psychiatry*, Lancet, 17, 1987;
- R. K. HANSON, R. A. STEFFY, R. GAUTHIER, *Long-term recidivism of child molesters*, Journal of Consulting and Clinical Psychology, APA Journals, 61, 1993;
- P. HARRISON, P. STRANGWAY, J. McCANN, J. CATALAN, *Paedophilia and hyperprolactinemia*, British Journal of Psychiatry, 155, 1989;

S.S. HELLER, J.A. LARRIEU, R. D'IMPERIO, N.W. BORIS, *Research on Resilience to Child Maltreatment: Empirical Consideration*, in "Child Abuse & Neglect", XXIII, 4;

S. E. HENDRICKS, D. F. FITZPATRICK, K. HARTMANN, M. A. QUAIFE, R. A. STRATBUCKER, B. GRABER, *Brain structure and function in sexual molesters of children and adolescents*, Journal of Clinical Psychiatry, 49, 1988;

F. HERITIER, B. CYRULNIK, A. NAOURI, *De l'inceste*, Odile Jacob, Paris, 1994;

J. HORLEY, V. L. QUINSEY, *Assessing the cognitions of child molesters: use of the semantic differential with incarcerated offender*, Journal of Sex Research Articles, 31, 1994;

R. C. HOWARD, F. J. LONGMORE, P. A. MASON, J. L. MARTIN, *Contingent negative variation (CNV) and erotic preference in self-declared homosexual and in child sex offenders*, Biological Psychology, 38, 1994;

D. HOWITT, *Pedophiles and Sexual Offences against Children*, Wiley & Son, New York, 1998;

K. L. KAUFMAN, C. HARBECK-WEBER, L. RUDY, *Re-examining the efficacy of child sexual abuse prevention strategies: victims' and offenders' attitudes*, Child Abuse & Neglect, 18, 1994;

E. KEY, *Il secolo del bambino*, Fratelli Bocca, Torino, 1902;

D. KEMALI, M. MAJ, F. CATAPANO, S. LOBRACE, L. MAGLIANO, eds. *ICD-10, Sindromi e disturbi psichici e comportamentali*, Masson, Milano, 1992;

C. H. KEMPE, F.N. SILVERMAN, B.F. STEEL, W. DROEGEMULLER, H. SILVER, *The battered child syndrome*, in Journal Am. Med. Ass., 181, 1962;

A. C. KINSEY et al., *Il comportamento sessuale della donna*, Bompiani, Milano, 1955.

F. IZZO, *Norme contro la pedofilia, commento alla legge 3 agosto 1998, n.269*, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 1998;

M. LACHMAN, A. BREZEK, J. MELLAN, R. HAMPL, L. STARKA, K. MOTLIK, *Recidivious offence in sadistic homosexual pedophile with karyotype 48, XXXY after testicular pulpectomy*, Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes, 98, 1991;

- C. LÉVI- STRAUSS, *Le strutture elementari della parentela*, Feltrinelli, Milano, 1984;
- L. MACCHIARELLI, T. FEOLA, *Medicina Legale*, Minerva, Torino, 1996;
- C. MAFFEI, *Il problema clinico delle perversioni sessuali*, in R. GIOMMI, M. PERROTTA, eds. *Pedofilia. Gli abusi, gli abusati, gli abusanti*, Edizioni Del Cerro, Tirrenia, 1994;
- M. MALACREA, *Trauma e riparazione*, Raffaello Cortina, Milano, 1998;
- M. MALACREA, A. VASSALLI, *Segreti di famiglia*, Raffaello Cortina, Milano, 1990;
- D. MARCELLI, A. BRACCONNIER, *Psicopatologia dell'adolescente*, Masson, Milano, 1994;
- W. MARSHALL, H. BARBAREE, *Handbook of Sexual Assault*, Plenum Press, New York, 1990;
- G. MARTONE, *Storia dell'abuso all'infanzia*, in F. MONTECCHI, *Gli abusi all'infanzia*, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1994;
- M. MAZET, *Des mots pour vivre*, D.De Brouwer, Paris, 2000;
- A. McKIBBEN, J. PROULX, R. LUSIGNAN, *Relationship between conflict, affect and deviant sexual behaviors in rapists and pedophiles*, *Behaviour Research and Therapy*, 32, 1995;
- M. MERCORE, *Diritto processuale penale*, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2005;
- S. MILCHMAN-SIMRING, *Child sexual abuse assessment: issues in professional ethics*, *Journal of Child Sexual Abuse*, 4, 1995;
- F. MONTECCHI, *Gli abusi all'infanzia: dalla ricerca all'intervento clinico*, La Nuova Editrice Scientifica, Roma, 1994;
- A. C. MORO, *Erode fra noi*, Mursia, Milano, 1988;
- A. C. MORO, *Violenza sessuale e minori*, in *Bambino incompiuto*, N. 1, Centro Studi Bambino incompiuto, Roma, 1996;
- D. MURAM, *Child sexual abuse*, *Obstetrics & Gynecology Clinics of North America*, 19, 1992;

- V. MUSACCHIO, *La nuova legge sulla violenza sessuale*, in Rivista Penale, Editrice Centro Nazionale di Studi e Ricerche "Giovanni Falcone", Termoli, 1996;
- PH. MUSSEN, *Lo sviluppo del bambino e la personalità*, Zanichelli, Bologna, 1994;
- G. C. HALL NAGAYAMA, *Sexual arousal as a function of physiological and cognitive variables in a sexual offender population*, Arch Sex Behavior, 20, 1991;
- A. OLIVIERO FERRARIS, B. GRAZIOSI, *Pedofilia. Per saperne di più*, Editori Laterza, Bari, 2001;
- A. OLIVIERO FERRARIS, B. GRAZIOSI, *Il volto e la maschera. Il fenomeno della pedofilia e l'intervento educativo*, Casa Editrice Valore Scuola, Roma, 1999;
- G. ORFANELLI, A. TIBERIO, *L'infanzia violata*, Franco Angeli, Milano, 2003;
- T. PADOVANI, *Legge 15 febbraio 1996 n. 66. Norme contro la violenza sessuale*, in La legislazione penale, fasc. 3-4, pt. 2, 1996;
- M. R. PARSÌ, *Più furbi di Cappuccetto Rosso: suggerimenti a bambini, genitori, educatori su come affrontare la pedofilia*, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 2000;
- R. PERROTTA, *Cornici, specchi e maschere, interazionismo simbolico e comunicazione*, CLUEB, Bologna, 2005;
- M. PICOZZI, M. MAGGI, *Pedofilia, non chiamatelo amore*, Guerini e associati, Milano, 2003;
- G. D. PISAPIA, *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in Noviss. dig .it., X, Utet, Torino, 1964;
- W. D. PITHERS, A. S. GRAY, *Utility of Relapse Prevention in Treatment of Sexual abusers*, in "Sexual Abuse", 8, 1996;
- E. F. PRIBOR, S.H. DINWIDDIE, *Psychiatric correlates of incest in childhood*, American Journal of Psychiatry, 149, 1992;
- E. REZZA, B. DE CARO, *Fratture ossee multiple in lattante associate a distrofia, anemia e ritardo mentale(sindrome da maltrattamenti cronici)*, in Acta Pediatrica Latina, 15, 1962;

C. ROCCIA, C. FOTI, *Pedofilia: dal bambino abusato all'adulto perverso*, in "Il bambino incompiuto", X, 6, 1993;

C. ROCCIA, C. FOTI, *L'abuso sessuale sui minori. Educazione sessuale, prevenzione, trattamento*, Unicopoli, Milano, 1997;

T. A. ROESLER, N. MCKENZIE, *Effects of childhood trauma on psychological functioning in adults sexually abused as children*, Journal of Nervous and Mental Disease, 182, 1994;

F. ROIA, *I bambini coinvolti nella violenza familiare, i diritti negati. I modelli di intervento della Procura di Milano*, intervento nel seminario "Maltrattamenti domestici alle donne: scambiarsi conoscenze per lavorare in rete", Trieste, 14-15 febbraio 2003;

F. ROIA, *La violenza domestica: aspetti sostanziali e tecniche d'intervento nei reati in danno di minori*, in S. CREMA, F. ROIA, *La tutela dell'infanzia. Normativa e intervento giudiziario*, Unicopoli, Milano, 2004;

ROMANO B., *Repressione della pedofilia e tutela del minore sessualmente sfruttato nella legge 269 del 1998*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, Giuffrè, Milano, 1998;

M. ROSSO, *Attenti al lupo. Abuso e sfruttamento sessuale: dalle leggi alla prassi*, Psicologia Psicoterapia e Salute, Vol. 8, n.1, Roma, 2002;

D. RUSCONI, *La legge n. 154/2001: violenze familiari e ordini di protezione*, in *Diritto & Diritti – rivista giuridica on-line*, [www.diritto.it](http://www.diritto.it);

F. SAMMARTANO, *La tutela penale della sfera sessuale, indagine alla luce delle recenti norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, in *Diritto & Diritti – rivista giuridica on-line*, [www.diritto.it](http://www.diritto.it);

E. B. SAUNDERS, G. A. AWARD, *Assessment, management and treatment planning for male adolescent sexual offenders*, American Journal of Orthopsychiatry, 58, 1988;

G. SCARDACCIONE, *Effetti della ricerca psicosociale e criminologia sulla legislazione italiana in tema di pedofilia*, in *Rassegna di psicoterapie, ipnosi, medicina psicosomatica, psicopatologia forense*, vol. 5, n. 2, 2000;

D. SCHACTER, *Searching for Memory*, Basic Books, London, 1997;

J. SCHUIJER, *Tolerance at arm's length: the Dutch experience*, Journal of Homosexuality, 20, 1990;

B. V. SHOSTAKOVICH, L. K. SMIRNOVA, A.A. TKACHENKO, I. M. KARTELISHEV, T. N. NIKOLAEVA, *Comparative estimation of the*

*biochemical and psychopathological characteristics in persons with pedophilia signs*, Zh Nevropatol Psikhiatr Im S S Korsakova, 92, 1992;

R. I. SLUPIK, L. J. MERCER, *Ritualistic child sexual abuse*, Adolescent & Pediatric Gynecology, 7, 1994;

D. W. SMITH, B. E. SAUNDERS, *Personality characteristics of father/perpetrators and non offending mothers in incest families: individual and dyadic analyses*, Child Abuse & Neglect 19, 1995;

G. SPAGNOLO, *La problematica dei rapporti sessuali con i minori e tra i minori*, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1990;

A. TARDIEU, *Etude médico-legal sur le sevices et mauvais traitements exercés sur des enfants*, in Ann Hyg. Publ. Med. Leg. 13, Paris, 1860;

F. THIBAUT, B. CORDIER, J. M. KUHN, *Gonadotrophin hormone releasing agonist in cases of severe paraphilia: a lifetime treatment?*, Psychoneuroendocrinology, 21, 1996;

D. THORSTAD, *Man/boy love and the American gay movement*, Journal of Homosexuality, 20, 1990;

S. TRAVIN, *Compulsive sexual behaviors*, Psychiatric Clinics of North America, 18, 1995;

E. VENAFRO, *Legge 15 febbraio 1996 n. 66. Norme contro la violenza sessuale*, in Legislazione penale, 1996;

T. WARD, M. HUDSON, W.L. MARSHALL, *Attachment Style and Intimacy Deficits in Sexual Offenders*, in "Sexual Abuse", 7, 1995.